BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
13
2 L
49

2

13 — 22. 6. 11.

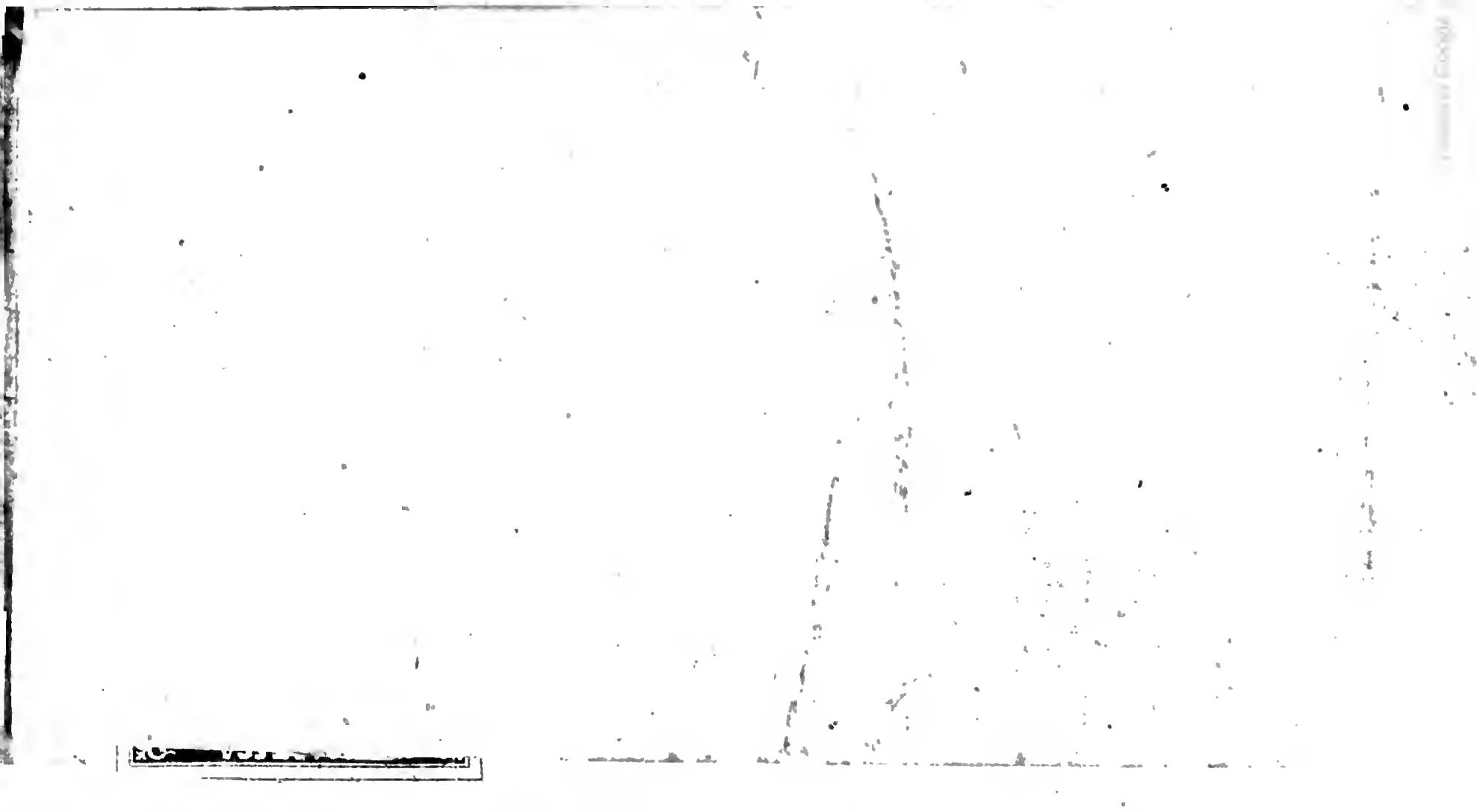

DECISIONI
DI MOLTI
CASI DI COSCIENZA
APPARTENENTI
ALLA MORALE,
E ALLA DISCIPLINA
DELLA CHIESA,

DEL SIGNOR

JACOPO DI SAINTEBEUVE,
Dottore della Casa e Società della Sorbona; Professore del Re in Teologia.

Raccolti, e Pubblicati

Dal Signor DI SAINTEBEUVE *Priore di S. Giovanni di Montauriol, e fratello dell' Autore,*

Tradotti per la prima volta dal Francese.

TOMO SECONDO.

IN VENEZIA, MDCCXXXVIII.

Appresso Francesco Pitteri.
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

INDICE

DE' CASI

DI COSCIENZA

Contenuti in questo Secondo Tomo.

CASO LXXXIX.

DI quelli che inventano le Mode, che le fanno, e che le portano. Pag. 1

CASO XC.

Si propone la Questione seguente, cioè se una persona venendo visitata in Casa propria, e che non può, o non vuole badare a quelli, che vogliono visitarla, possa senza peccato obbligare li suoi Servidori a rispondere ch'è escita, ovvero ch'è in Città, comechè sia per altro

tro in Caſa, intendendo fra di ſe d' eſſer eſcita la mattina, ovvero in qualche altra ora, e ch' è per Città, perchè la ſua Caſa, dove abita, è nella Città. 15

CASO XCI.

Il Giudice può condannare ne' frutti il debitore di una ſomma, ch' è tenuto pagare per obbligo, quando la dimanda ſia ſtata fatta con buona fede, e ſenza colluſione.

Quello, che non vuole alienare li ſuoi capitali, e che non vuole preſtare il ſuo denaro, non può obbligare il ſuo debitore a ſottopporſi ad una Sentenza, nella quale gli vengano giudicati li frutti, perchè queſta ſarebbe un'uſura palliata, e non potrebbe ricevere li frutti giudicatigli nella Sentenza.

Si condanna a pagare li frutti per cagione del ritardo, e non per cagione del tempo, che ſi dà al debitore. 23

CASO XCII.

Una Tutrice, che preſta il denaro del ſuo pupillo con l' obbligo de' frutti, commette uſura, e la Sentenza, che poteſſe ottenere per mezzo di una colluſione, non la ſcuſarebbe innanzi a Dio. 29

CA-

CASO XCIII.

Pigliare del denaro a usura senza qualche necessità è peccato mortale. Vi sono de' Teologi, i quali giudicano, che per iscusare dal peccato, non solamente servano la necessità estrema, e la grave; ma altresì un' utilità considerabile, come v. g. quando un Mercante vuole continuare il suo traffico.

A che sia obbligato un Capitano ne' paesi stranieri, che abbia guadagnato con le paghe de' passavolanti, ch' erano nella sua compagnia.

Un Vescovo può commutare un voto, che ha fatto una persona di farsi celebrare delle Messe in una Chiesa determinata. 31

CASO XCIV.

La Chiesa co' Canoni de' Concili proibisce a' Tutori di dare a usura il denaro dei loro pupilli, ed i Monarchi con li loro Editti ordinano di fare de' Censi, ovvero acquistare de' stabili.

Il risico che si corre prestando il denaro a' Cambisti con l'obbligo de' frutti, non impedisce, che li frutti suddetti non sieno usurarj. 34

CASO XCV.

L' Usura è condannata dall' autorità Ecclesia-

cleſiaſtica, e dalla ſecolare, e ſi debbe avere tanto maggior deferenza per la condanna, perchè è fondata ſu la parola Divina.

Che coſa debba fare una vedova, ſe crede che il marito non abbia pagate l'inveſtiture de' Feudi che ha comprati. 41

CASO XCVI.

Le ſtipulazioni de' Cenſi ſono legittime, e approvate non ſolo dall' opinione de' Teologi, ma anco de' Legiſti. 43

CASO XCVII.

Un particolare non è proprietario di un' obbligazione, che gli è ſtata ceduta, e la di cui ceſſione è in forma di lettera di cambio, e la lettera di cambio è ſtata accettata ſolamente in voce, perchè debb' eſſer accettata in iſcritto. 46

CASO XCVIII.

Un' uomo è obbligato a reſtituire una ſomma, quantunque gli foſſe dovuta legittimamente, ſe l'ha ricevuta in virtù di una Scrittura fatta con l'antidata. 54

CASO XCIX.

Quello che ha ricevuti de' frutti uſurarj con buona fede; ma che non gli ha con-

ſu-

sumati con la medesima buona fede, e se n'è fatto più ricco, è obbligato a restituirli. 56

CASO C.

Risposte ad alcune dimande intorno agl'imprestiti usurai. 57

CASO CI.

Un creditore, che per animosità, e vendetta aggrava di spese il suo debitore, non debbe approfittarsene, perchè opera con un fin cattivo, e non dee condonarle, perchè la parte avversaria è in mala fede, non confessando il debito; ma dee impiegarle in elemosine, e in altre opere di carità. 61

CASO CII.

Quando si vende uno stabile con una scrittura privata, e con promessa di farne contratto in atti di Notajo, v'è obbligo di pagare li diritti al Signore del luogo.

Il cambio è un commercio lecito, ma il guadagno dovuto alli Cambisti debb' esser limitato da persone pratiche.

Il cambio per lettera è di sua natura giusto, purchè si osservino alcune Regole accennate in queste Decisioni. 63

CASO CIII.

Un foreſtiere depoſita nelle mani di un Franceſe una ſomma di denaro, e lo prega di darla dopo la ſua morte a una perſona, che gli nomina. Il Depoſitario non debb' eſeguire la volontà del defonto, ma ha l'obbligo di conſegnarla al Re per un diritto, che chiamano d' Aubaine nella Francia. 68

CASO CIV.

Il contratto pignorativo non è vero contratto di vendita, ma un mero impreſtito, palliato di vendita, ed è uſurario. 70

CASO CV.

Spiegazione di alcune difficoltà intorno alle Leggi umane. Se debbano eſſer' accettate: ſe obblighino in coſcienza a fare quello che ordinano; e ſe l' obbligo ſia ſotto pena di peccato mortale, o veniale. Se il Gius Romano abbia forza di Legge nella Francia.
Della ſcomunica, e di quegli che l'incorrono. 73

CASO CVI.

In quali caſi quelli, che ſono convinti di qual-

qualche delitto, possano appellarsi dalle Sentenze fatte contro di essi. 80

CASO CVII.

Memoria delle difficoltà da proporre per parte de' Giudici. Primieramente nelle materie civili, e in secondo luogo nelle criminali. 85

CASO CVIII.

Un Curato, e alcuni Operai volendo fare un' Opera di pietà, hanno commessa una specie di usura. 94

CASO CIX.

Che cosa debbano fare alcune persone, le quali per motivo di carità hanno data ricovero a una fanciulla di dodici anni della Religione pretesa Riformata, la quale era stata discacciata di Casa dalla propria Madre dopo molti cattivi trattamenti, essendo ricorsi li parenti con dire, ch' era loro stata rapita questa fanciulla, e avendo tenuto un Monitorio in nome del Procuratore Regio. 97

CASO CX.

Li Principi che hanno dal Re la grazia dell' esenzione dalle Taglie per un certo numero di domestici, e Offiziali lo-

ro propri, non debbono ammettere persona veruna nello Stato, che hanno gius di mandare alla Corte de' Sussidj, se non ha li requisiti, che richiedono li Editti, gli Ordini, e le dichiarazioni di Sua Maestà. 102

CASO CXI.

Le qualità di Giudice non esenta dall'essere Collettore delle Taglie. 105

CASO CXII.

Un Curato avendo notizia certa, che alcuni Nobili hanno usurpati i boschi del Re, dee ricusar loro l'assoluzione sino a che abbiano fatta la restituzione de' medesimi. 107

CASO CXIII.

I Nobili che si sgravano delle Taglie, che sono obbligati a pagare sopra la Comunità, non si debbono ammettere a' Sagramenti. 110

CASO CXIV.

Si debbano escludere da' Sagramenti quei Nobili che diminuiscono le decime per accrescere i loro diritti di Campatico. 111

CA-

CASO CXV.

Li Signori che usano violenza per impedimento, che i loro Vassalli non affittino le Decime dovute agli Ecclesiastici per poter comprarle a prezzo vile, non debbono esser ricevuti alla partecipazione de' Sagramenti. 112

CASO CXVI.

I Pastori sono obbligati a differire l'assoluzione a' Nobili, quando col mezzo di spese eccessive si rendono impotenti a pagare i loro debiti co' Mercanti, e cogli Operaj. 114

CASO CXVII.

Si può, e si dee ricusare l'assoluzione alli Nobili Feudatarj, che trascurano di far' esercitare la Giustizia ne' loro Feudi. 116

CASO CXVIII.

Un Curato dee ricusare l'assoluzione a' Signori, che proteggono i loro Mugnai, quando hanno le misure false. 117

CASO CXIX.

Quei Signori, o Magistrati, i quali sono obbligati a impedire, che il popolo non

profani con le ſue diſſolutezze la ſantità delle Domeniche, e delle Feſte, quando manchino a queſto debito debbono eſſer privati de' Sagramenti. 118

CASO CXX.

Un Curato è obbligato a ricuſare l' aſſoluzione a un Signore, che non voglia riſarcire il danno fatto alli ſuoi Vaſſalli. 120

CASO CXXI.

Un Confeſſore non può dar l' aſſoluzione ad un Nobile, ſino a che non abbia una parte di un' eredità, che gli eredi gli hanno abbandonata per timore, che ſe l' uſurpaſſe tutta intera. 122

CASO CXXII.

Quelli, che hanno rovinate delle famiglie per via di falſità, non debbono eſſere ammeſſi a' Sagramenti. 123

CASO CXXIII.

Non v' è obbligo di reſtituire li frutti uſurari, quando ſi ſono riſcoſſi con buona fede, e ſi ſono conſumati con la ſteſſa buona fede, e che uno non ſi ſia arricchito con eſſi; ma in caſo che manchi una di queſte tre condizioni, biſogna reſtituirli. 125

CA-

CASO CXXIV.

Il Signore di un Villaggio, il quale ha obbligati li suoi contadini a pagare al Riscuotitore del Dominio una somma, che non gli dovevano, e che dopo l'ha divisa col Riscuotitore suddetto, è obbligato a restituire per esser ammesso alli Sagramenti. 129

CASO CXXV.

Il Contratto di società delle bestie da lana è giusto, apponendovi le condizioni da noi accennate. 131

CASO CXXVI.

Il Contratto di società delle bestie da lana, detto Redditio bestiæ, *o sia a bestie di ferro, è illecito, quando quello che dà le bestie non corre rischio veruno.* 140

CASO CXXVII.

Il Contratto di società delle bestie da lavorare è permesso, quando vi sieno le debite condizioni. 146

CASO CXXVIII.

Il Contratto della compra anticipata delle lane potrebb' esser lecito, se il prez-

zo delle lane foſſe incerto quando ſi to-
ſano. 148

CASO CXXIX.

In che maniera il prezzo delle biade è e-
gli uſurario. 153

CASO CXXX.

Il Contratto di pegno, per mezzo di cui
quello, al quale s'impegna un Podere,
gode i frutti del medeſimo, e non fa
diminuzione alcuna della ſomma, che
ha preſtata, è un contratto illecito, e
dannato da' Canoni. 159

CASO CXXXI.

Quello, che impreſta il ſuo denaro con uno
ſtromento, e ſtipula de' frutti, commet-
te il peccato di uſura condannato dalla
Legge Divina, e da quella del Princi-
pe. 164

CASO CXXXII.

Quali ſieno li Peccatori, che ſi debbono
licenziare ſenza l'aſſoluzione. 180

CASO CXXXIII.

Un Confeſſore eſſendo obbligato dal ſuo
Penitente in preſenza di un Notajo,
e due Teſtimonj per dichiarare le ra-
gioni, per le quali gli ha ricuſata l'aſ-
ſo-

soluzione, non dee rispondere a questa citazione, ma conservare un' esatto silenzio. 191

CASO CXXXIV.

Un Confessore non dee render conto agli uomini di quello che segue fra di lui e il suo Penitente nel Tribunale della Confessione. 192

CASO CXXXV.

Un Penitente non dee far citare il suo Confessore, perchè ha ricusato di assolverlo; e questo rifiuto non è una materia, che si possa trattare in verun Tribunale, nè Secolare, nè Ecclesiastico. 194

CASO CXXXVI.

Un Vescovo ha l' autorità di proibire alli suoi Dioceſani, di andare a confessarsi apostatamente fuori della Dioceſi.

Eccettuato il tempo di Pasqua, ognuno può confessarsi da' Religiosi mendicanti, che sono approvati nella Dioceſi, e non è necessario avere il consenso del Curato.

Il Cap. Quamvis Presbyter *del Concilio di Trento, si debbe intendere del Vescovo, del Penitente, e non del Confessore.* 201

CA-

CASO CXXXVII.

Non si può appellare a Roma omisso medio. *Quello che deputa il Papa, non debbe esser lontano dal Domicilio delle Parti più di due giornate. Li Religiosi mendicanti per confessare i Secolari, hanno bisogno dell'approvazione del Vescovo, e non serve che la dimandino, ma è necessario che l' ottengano. I Vescovi hanno la facoltà di limitare le approvazioni che concedono.* 212

CASO CXXXVIII.

Non si può riservarsi una pensione sopra un Benefizio, la di cui rendita sia appena sufficiente pel mantenimento del Titolare. Si può riservarsi una pensione primieramente pel bene della pace fra due persone, che contrastano pel medesimo Benefizio, 2. per via di permuta per la disuguaglianza della rendita, 3. per ragione d' infermità, o di qualche altra giusta causa. 226

CASO CXXXIX.

Quello ch'è entrato nello stato Ecclesiastico per cattive strade, e ch'è incapace di esercitarne le funzioni, dee abbandonarlo. Le Confessioni fatte da un particolare fuori della propria Diocesi contro li Decreti del suo Vescovo per isfug-

isfuggire di confessarsi dalli Sacerdoti approvati sono nulle, e invalide. 236

CASO CXL.

Gli Ecclesiastici che si trovano avere degli abiti cattivi, in un continuo disordine, e che scandalezzano il popolo, sono incapaci di ricevere l'assoluzione, e debbono rinunziare allo stato Ecclesiastico, se non sono in Sacris *; e se vi sono, debbono ritirarsi in qualche Comunità Ecclesiastica ben regolata.* 242

CASO CXLI.

In che maniera la Società degli animali possa esser permessa. 244

CASO CXLII.

La Società degli animali è proibita, quando una parte sola resta obbligata a tutta la perdita degli animali. 245

CASO CXLIII.

Clausola, che non si può permettere in un Contratto di Società d'animali, quando anche non si volesse servirsene. 247

CASO CXLIV.

La Società d'animali è ingiusta, quando quello che li consegna obbliga l'altra par-

parte alla metà della perdita degli animali, che accade senza colpa del medesimo. 248

CASO CXLV.

La Società è giusta, quando il proprietario di un terreno dà al lavoratore per coltivarlo la metà degli utili. 249

CASO CXLVI.

La Società è giusta, quando il Padrone che dà a lavorare un terreno alla metà, assieme con quello che lo piglia, vi mettono egualmente degli animali, dividendo il guadagno egualmente, e così ancora il capitale nel fine della Società; se quello che ne cavano ambedue è proporzionato al denaro che vi hanno impiegato. 250

CASO CXLVII.

Il Contratto è giusto, quando il Proprietario di un terreno, dandolo alla metà, consegna gli animali, e li fa stimare, quando il contadino entra nel Podere, dividendo egualmente l'accrescimento, e il guadagno: E quando bisogna comprarli, li comprano a spese comuni; e in fine della Società, se gli animali vagliono di più; o che ve ne sia in maggior numero, li dividono egualmente, e quando se ne trova meno,

no, il contadino paga la metà dello scapito. 251

CASO CXLVIII.

Il Contratto di bestiame detto in Francese a Chaptel, o a Capitale è permesso e approvato dall' uso di molti paesi. 253

CASO CXLIX.

Quando le bestie sono morte in una società, e quello che l'aveva ricevute, pretende di non avervi colpa alcuna, è obbligato a provarlo. 262

CASO CL.

Egli è conveniente predicare contro le Società usurarie d' animali; comechè la sperienza faccia conoscere, che queste Prediche non producono frutto alcuno, ed eccitano molte turbolenze. 264

CASO CLI.

Si condanna ad una certa somma colui, che ha preso un cavallo a nolo, il quale gli è morto di morte naturale. 265

CASO CLII.

V' è l' obbligo di reiterare le Confessioni, quando si sono lasciati de' peccati mortali per un' ignoranza crassa, ed affettata. 266

CA-

CASO CLIII.

Quale sia il senso delle parole di S. Tommaso; che quando si è indotto con preghiere, con lusinghe, o con minaccie alcuno al giuoco per desiderio di guadagnare, v'è l'obbligo di restituir quello che si è guadagnato. 269

CASO CLIV.

Se in Francia un' Eretico convertito, e che ha ricevuta l' assoluzione dall' Eresia, sia ancora irregolare. 270

CASO CLV.

Li Consoli, che hanno incombenza d'imporre le Taglie, sono obbligati a fare l'imposizione più giusta, che sia possibile; e se caricano alcuno più del dovere, sono obbligati a risarcire il danno, che gli hanno fatto. 272

CASO CLVI.

Non si può fare un censo fruttifero col credito de' frutti decorsi, e non pagato. Li Padri hanno condannata questa pratica, ed è proibita dalle Leggi Romane, e dalli Decreti de' Re di Francia. 275

CA-

CASO CLVII.

Se un Tutore dà al creditore de' suoi pupilli uno de' loro poderi in pagamento; quando li pupilli sono diventati maggiori possono ricuperare il podere, e il creditore è obbligato a scontare li frutti percetti in conto di capitale del loro debito. 276

CASO CLVIII.

Nella divisione di due Capitali di rendita disuguale; quello a cui tocca il Capitale inferiore, può giustamente esigere li frutti del credito, che ha con quello, che ha avuto l'altro Capitale, sino a che sia pagato del suo credito. 278

CASO CLIX.

Quello che impresta il suo denaro con la speranza di lucrare, non può ricevere quello che gli vien offerto gratuitamente, e pigliandolo resta obbligato alla restituzione, perchè non aveva un' intenzione retta. 280

CASO CLX.

Quando un Padre è debitore della dote a suo genero, e gliene paga i frutti, non resta libero da quest' obbligo con trasferire il debito sopra di un' altra persona. 281

CA-

CASO CLXI.

Quelli che ſono diventati più ricchi con l'eſazione de' frutti uſurari non poſſono eſimerſi dal reſtituirli per la ragione che adducono, cioè che ſe l'aveſſero creduta una coſa illecita, avrebbono impiegato altrove il loro denaro utilmente, e lecitamente. 283

CASO CLXII.

Que' che vuole effettivamente differire la vendita delle ſue biade ſino al meſe di Maggio, nel qual tempo ſogliono eſſer più care, eſſendo preſſato a venderle da perſone che vorrebbono comprarle in una ſtagione, in cui ſono a miglior mercato, può venderle al medeſimo prezzo che vagliono nel meſe di Maggio, oſſervando alcune condizioni che noi accenniamo. 284

CASO CLXIII.

Non v'è alcun Decreto Regio, il quale permetta a' poveri di pigliare ne' boſchi gli alberi morti, poſſono nondimeno nelle loro neceſſità pigliare le legna minute che ſono cadute in terra, e li ſarmenti che ſono nella campagna. 285

CA-

CASO CLXIV.

Se si debba soffrire, che li Merciai si mettano vicino alle porte delle Chiese dei Villaggi, nelle Domeniche, e altre Feste per vendervi le loro Mercanzie. 289

CASO CLXV.

Li Mugnai, li Macellari, li Fornari, li Pasticcieri possono eglino lavorare nel lor mestiere le Domeniche, e le Feste. 290

CASO CLXVI.

Qual direzione si debba tenere nel Tribunale della Penitenza con gli eredi de' Benefiziari, per la ragione che l'autorità Ecclesiastica non pare, che in questo punto si accordi con la Secolare. 291

CASO CLXVII.

Come uno debba contenersi nel Tribunale della Confessione con le persone, che non essendo più che mediocremente commode, le quali hanno ricevuto qualche donativo da' loro Zii Curati. 300

CASO CLXVIII.

Un Benefiziario è egli obbligato a vivere con le rendite del suo patrimonio, e a da-

a dare le rendite del ſuo Benefizio a' poveri. 303

CASO CLXIX.

Se ſi metta a riſchio la propria ſalute con lo ſtarſene alla deciſione di un' uomo, che paſſa per dotto e pio, e ſe uno ſia obbligato a reſtituire ogni volta che abbia il minimo dubbio. 304

CASO CLXX.

L'obbligo, che hanno gli Eccleſiaſtici di conſervare il loro titolo patrimoniale. 306

CASO CLXXI.

Un'uomo, dopo che gli è ſtato dichiarato invalido il primo matrimonio, per ragione della ſua impotenza, eſſendoſi fatto guarire dalla detta impotenza, e paſſato alle ſeconde nozze: ſi dimanda, quale de' due matrimonj ſia valido. 312

CASO CLXXII.

Come uno ſi debba contenere con una fanciulla, che s'imagina di eſſere invaſa, e che non lo è in effetto. 320

CASO CLXXIII.

Se vi ſia obbligo in coſcienza di pagare le perdite fatte al giuoco.

Regole per distinguere quando uno sia obbligato a pagare. 324

CASO CLXXIV.

Un' Economo che ha comprati de' poderi per la sua Comunità, ha preteso che vi fosse annesso un piccolo bosco, e il venditore non l' accorda. La Comunità che teme d' esser tacciata d' avarizia dimanda che cosa debba fare. 330

CASO CLXXV.

Se si possa consigliare di dimandar la dispensa per far' un matrimonio tra due persone di qualità, parenti dal secondo al terzo grado. 332

CASO CLXXVI.

Se il Superiore di una Comunità debba far pesare il pane che si dà alla collazione ne' giorni di digiuno.
In che età uno sia obbligato a digiunare. 334

CASO CLXXVII.

Se si debba ricusare l' assoluzione ad un Fornaro, perchè non ha voluto obbedire all' avvertimento datogli di non mandare più la sua Serva al molino in tempo di notte, comechè sapesse ch'essa vi peccava. 337

CASO CLXXVIII.

Un' uomo, e una donna, che hanno avuto un figlio avanti del loro matrimonio, sono obbligati a riconoscerlo, comechè riconoscendolo, privino della primogenitura un' altro figlio nato dopo il matrimonio. 342

CASO CLXXIX.

Non si possono adoprare se non mezzi giusti per liberare dalla Galera un'uomo che abbia finita la sua condanna. 345

CASO CLXXX.

Se un Barbiere possa esercitare la sua professione ne' giorni di Domenica, e dell' altre Feste. 347

CASO CLXXXI.

Una fanciulla promessa con un'uomo, la quale ha saputo solamente per via di una fama pubblica, e incerta, che sua madre ha avuto commercio illecito col suddetto suo sposo, non debbe aver difficoltà di sposarlo, ed il Curato non ha motivo giusto per ricusare di unirli in matrimonio. 349

CASO CLXXXII.

Una fanciulla, la quale sappia di certo, che

che l'uomo, di cui è sposa, abbia avuto commercio illecito con sua madre è obbligata a ritirare la sua promessa per non esser forzata a consentire alla celebrazione del matrimonio. 350

CASO CLXXXIII.

Un Vescovo dee far'osservare qualche specie di clausura in uno Spedale servito da fanciulle. 352

CASO CLXXXIV.

Alcuni Religiosi, che sono stabiliti in un Borgo con condizione di non confessare dal Giovedì Santo sino alla Domenica detta Quasi modo, *non possono confessare lecitamente, quando anco non fossero Confessioni annue, che la Chiesa ha loro vietate nel Canone del Concilio Lateranense.* 353

CASO CLXXXV.

Se li Curati sieno d'istituzione Divina. 357

CASO CLXXXVI.

Non è necessario confessarsi alli Missionarj per acquistare l'Indulgenza accordata dal Papa alli Fedeli, dove saranno mandati. 358

CASO CLXXXVII.

Se i Vescovi possano dispensare da un vo-

to ſemplice di caſtità, ovvero ſe la diſpenſa ſia riſervata al Papa. ivi.

CASO CLXXXVIII.

Se una donna, avendo acconſentito che il ſuo marito ſi ordini Sacerdote, e avendo fatto voto di caſtità, ſia obbligata ad entrare in Religione, ovvero poſſa reſtare al ſecolo nella medeſima Città, dove ſta il marito. 359

CASO CLXXXIX.

Il Concilio di Trento, e li Decreti di Blois danno facoltà a' Veſcovi di unire a' loro Seminarj ogni ſorta di Benefizj ſemplici di qualunque qualità, o dignità poſſano eſſer, tanto Secolari, come Regolari. 364

CASO CXC.

Se vi ſia obbligo di reſtituire quello che uno ha guadagnato al giuoco. 368

CASO CXCI.

Dell' obbligo che hanno i Canonici di aſſiſtere all' Offizio Divino, e del divieto per gli Eccleſiaſtici di andare alla caccia, e portar l'armi. 373

CASO CXCII.

In occaſione di queſta propoſizione; Che non

non v' è obbligo di restituire li frutti usurari percetti, e consumati con buona fede, si dimanda come possa darsi che un' uomo non sia diventato più ricco, o almeno non gli abbiano servito per non diventar più povero. 385

CASO CXCIII.

Un creditore già persuaso di non potere lecitamente pigliare i frutti del denaro, che ha prestato con la stipulazione de' frutti, dimanda il capitale al suo debitore, il quale risponde di essere impotente a restituirglielo. In questa ipotesi, il creditore può egli esigere i frutti. 388

CASO CXCIV.

Se un Mercante, che traffica col proprio denaro, possa riscuotere i frutti de' suoi crediti, e del denaro che presta. 390

CASO CXCV.

Se la dottrina de' tre Contratti sia buona. 393

CASO CXCVI.

Quando si sia bruciato il tetto di una Casa, ed è incerto, se ciò sia seguito per colpa del pigionale, il proprietario dee dividere il danno col suddetto pigionale. 394

CA-

CASO CXCVII.

Un figlio, il quale ſappia di certo che ſuo Padre non aveva altra robba che quella della moglie già morta, deſidera ſapere, ſe ſia obbligato a riſarcire la ſorella, perchè il Padre ſuddetto ha ſpeſo più nell' educazione ſua, che in quella di lei. 396

CASO CXCVIII.

Un' uomo è ſicuro in coſcienza, quando in un negozio di proprietà d'ipoteca, egli ha dalla ſua il parere di Avvocati celebri, e che li ſuoi avverſarj ſi acquietano. 400

CASO CXCIX.

Se un' Eccleſiaſtico ſia ſicuro in coſcienza, eſſendoſi difeſo dal pagare la gabella, che il Re pretende da quelli del Popolo, che poſſeggono feudi nobili, mentre la ſua difeſa è fondata ſu queſta ragione, ch' eſſendo ſtato ſtabilito il ſuo patrimonio Eccleſiaſtico ſopra il detto feudo, dov' ebbe eſſer eſente dalla preteſa gabella. 403

CASO CC.

Un particolare vendendo la ſua Caſa, ha detto con buona fede, che la ſua Caſa di-

dipendeva da un Signore, non sapendo ch' essa dipendesse ancora da un' altro. Il compratore, dopo di aver fatto il contratto, ha scoperto questo secondo Signore, il quale non ha voluto fare veruna abilità per li diritti che gli si appartenevano. La difficoltà consiste, se il venditore debba fare qualche risarcimento a quello che ha comprato. 405.

CASO CCI.

La parola data da un particolare a certe Religiose di vender loro un'eredità, non l' obbliga a dar' alle medesime cosa alcuna, quando non avessero patito qualche danno. 406

CASO CCII.

Li Censi, come si fanno presentemente, sono permessi in buona coscienza. 408

CASO CCIII.

La condotta che dee tenere un Confessore con le persone, che per molti anni si sono confessate di non aver digiunata la Quaresima.

In che età uno sia obbligato a digiunare. 413

CASO CCIV.

Illustrazione ricercata da un Confessore sopra molti punti.

1. *Se uno possa servirsi, ora di un'opinione, e ora di un' altra.*

2. *Se*

2. *Se ſi debba obbligare a reſtituire li frutti uſurari, che ſono ſtati ricevuti, e conſumati con buona fede.*
3. *Se ſi debba obbligare a reſtituire il denaro guadagnato a giuochi di fortuna.*
4. *In che maniera ſi debba trattare un Canonico giovane che ſtudia.*
5. *Quali avviſi ſi debbano dare alle perſone, che ſi vogliono unire in matrimonio.*
6. *Che coſa ſi debba dire alle fanciulle, che vogliono farſi Monache.* 417

CASO CCV.

La Società è ingiuſta, quando ſi danno a un contadino de' Caſtrati da mantenere con condizione di dividere il guadagno col padrone, e che ſia obbligato a rimettere quelli che periſſero, comechè ſenza ſua colpa. 429

CASO CCVI.

La Cura dell' anime non può eſſer conferita, ſe non dall' autorità Eccleſiaſtica. 459

CASO CCVII.

Che non è lecito preſtare a uſura alle perſone ricche. 463

Fine dell'Indice de' Caſi di Coſcienza del Tomo Secondo.

DECISIONI
DI MOLTI
CASI DI COSCIENZA
APPARTENENTI
ALLA MORALE,
E ALLA DISCIPLINA
DELLA CHIESA.

CASO LXXXIX.

Di quelli che inventano le Mode, che le fanno, e che le portano.

6. Giugno 1668.

IO ſono ſtato molto tempo ſenza riſpondervi, perchè ſperavo che molti de' noſtri Confratelli ſoſcriveſſero la deciſione del voſtro ſecondo Caſo; ma eſſi hanno fatto delle difficoltà, e perciò io ſono ridotto a ſcrivervi il mio parere par-

ticolare. Questo Caso comprende molte questioni.

La prima, se gli Operaj, Artisti, Crestaje, ed altre persone, che inventano le stoffe sontuose e curiose, ovvero le mode, offendano Dio.

La seconda, se pecchino quelli che le eseguiscono, dopo che sono state inventate.

La terza, se pecchino quelli che le portano, e se ne servono per ornamento.

La quarta, se si debba dare, o ricusare l' assoluzione agli uni, ed agli altri.

Intorno alla prima questione, io dico, che alle volte v'è del male nell'invenzione delle stoffe sontuose e curiose, o delle mode, il che ha fatto dire al Gaetano sopra l'articolo 2. della questione 169. della 2. 2. *Valde reprehensibilis est novitas propter multas deformitates & graves quas habet, dum & consuetudo violatur, & occasio damni datur, & inanis gloria ac stultitia non sine scandalo committitur*. E particolarmente quando questa invenzione è l' effetto della depravazione della volontà degli Operaj: perciò diceva San Grisostomo Omilia 50. in Matth. *Necessitate superata ad delicatissimas atque superfluas artes provenerunt, & veræ arti vanam admiscuerunt curiositatem, quod ædificatoria quoque ars passa est, sed quemadmodum ipsam quousque domus*

non

non theatra construit, & in domibus necessaria non supervacanea componit: artem appello, textoris artificium, quousque pannos vestitui necessarios texit, nec araneas ita imitatur, ut multa ridicula inferat, artem nominare soleo.

Ma che non v'è male alcuno nell'invenzione delle stoffe fontuose e curiose, e delle mode nuove per ornamento legittimo delle donne; imperocchè come dice S. Tommaso nella questione citata art. 3. ad 4. ella è una conseguenza necessaria; se le donne si possono ornare legittimamente, quelli che inventano le cose che appartengono a quest' effetto non peccano: *consequens est quod artifices talium ornamentorum non peccant in usu talis artis.*

Alla seconda questione, dico, che quelli, i quali lavorano le cose che non servono per l' ornamento lecito, peccano; ma non già quelli, i quali lavorano solamente le cose, che servono per un' ornamento, ed un' assettatura permessa.

Alla terza, che quelle, le quali portano, e si assettano con gli ornamenti permessi non peccano; ma peccano quando si servono d'ornamenti non permessi.

E' permesso alle donne l' ornarsi secondo la convenienza del loro stato, e della loro qualità. Tertulliano lo accorda nel suo Libro *de cultu femin. Si quas*, dic' egli, *vel divitiarum sua-*

rum , vel natalium , vel retro dignitatum ratio compellit , ita pompaticas progredi ; ut sapientiam consecutæ temperare saltem ab hujusmodi curate , ne totis habenis licentiam usurpetis prætextu necessitatis . E S. Cipriano nel libro *de Disciplina & habitu Virginum* . *Locupletem te dicis & divitem , sed divitiis tuis Paulus occurrit , & ad cultum atque ornatum tuum justo fine moderandum sua voce præscribit* . E S. Agostino nel libro 3. de Doctr. Christ. cap. 11. dice benissimo . *Quid igitur locis , & temporibus personisque conveniat diligenter attendendum est , ne temere flagitia reprehendamus* .

E' permesso alle donne maritate di ornarsi per piacere a' loro mariti. S. Agostino ce l'insegna nella sua Epist. 73. a Possidio . *Nolo tamen de ornamentis auri , vel vestis præproperam habeas in prohibendo sententiam , nisi in eos qui neque conjugati , neque conjugari cupientes , cogitare debeant quomodo placeant Deo , illi autem cogitant quæ sunt mundi , quomodo placeant , vel viri uxoribus , vel mulieres maritis* . E nell' Epist. 199. a Ecdicia : *De habitu atque vestitu nihil tibi præter ejus (viri tui) arbitrium mutandum vel usurpandum fuit : unde nihil divinitus legimus imperatum . Scriptum est quidem mulieres esse non debere in habitu ornato aurique circumpositione & intortione crinium : & cetera hujusmodi , quæ vel ad inanem pompam , vel*

ad

ad illecebras formæ adhiberi solent, & merito reprehensa sunt, sed est quidam pro modulo personæ habitus matronialis a viduali veste distinctus, qui potest fidelibus conjugatis salva Religionis observantia convenire.

E permesso altresì alle medesime l'assettarsi, e ornarsi secondo l'uso, e la pratica del Paese, dove fanno la loro dimora; come c' insegna Sant' Agostino nel luogo citato del libro terzo della Dottrina Cristiana.

Alessandro d' Ales parte 2. qu. 101. m. 1. ha compresi questi tre mezzi leciti in questi termini. *Licet secundum nobilitatem personæ, secundum consuetudinem terræ, secundum dignitatem officii, ornare se vestibus pretiosis; ita tamen quod absit libido in voluntate, & scandalum in exteriori opere.* E nel m. 3. ad 1. *Mulieribus conjugatis licitum est se ornare, non ut provocent adulteros, vel aliquos ad luxuriam, & contra tales, sicut dicit glossa, loquebatur Petrus in Epistola sua: sed convenit se ornare, ut placeant viris suis, ne detur occasio viris peccandi cum aliis.*

Ma tutta quest' assettatura debb' esser moderata, e senza eccesso. Onde diceva Tertulliano nel suo Libro *de habitu mul. Quid si & forte habendum sit, modus tamen debetur.* E nel luogo citato di sopra: *Temperate saltem, ne totis habenis licentiam usurpetis prætextu necessitatis.* S. Cipriano: *Divitiis tuis*

Paulus occurrit : & ad cultum atque ornatum tuum justo fine moderandum sua voce præscribit. E l'Alef. *Ita tamen quod absit libido in voluntate , & scandalum in exteriori opere*.

Non è permesso alle donne per ornarsi, il fare spese eccessive , che rovinano le loro Case , o che le indebitano notabilmente , o che impediscono di provvedere i loro figli , di dar la mercede ai loro domestici , di far l'elemosine, che sono d'obbligo , e altre cose simili, nè di dar occasione ai loro mariti di dissensioni , e di contrasti con queste spese . Tertulliano declamava contro quest'eccesso nel suo lib. *de habitu mul.* in questi termini : *Brevissimis loculis patrimonium grande profertur , uno lino decies sestercium inseritur saltus , & insulas tenera cervix fert . Graciles aurium cutes calendarium expendunt , & in sinistra per singulos digitos de saccis singulis ludunt . Hæ sunt vires ambitionis tantarum usurarum substantiam uno & muliebri corpusculo bajulare* . E S. Carlo parte 4. degli Atti di Milano, dice che le donne con queste spese peccano mortalmente : *Si qua uxor aut maritum aut alium quemlibet , cui domesticæ familiarisque rei cura commissa sit , ad nimios sumptus cogat , quos sciat vel certe probabiliter suspicetur , odia dissensionesque domesticas parere , maritum vel alios compelliere ad blasphema verba , ad turpes , & illicitos quæstus , ad resecandas*

elee-

eleemosynas, quas alioqui erogare tenerentur, ad ea omittenda, quæ vel ex aliorum legatis facienda in se receperat, fraudandos ære suos creditores, frustrandosque domesticos & alios operarios mercede laborum suorum ad certum tempus præstituta, si suis eadem sumptibus inducat ad novum æs alienum contrahendum, cui solvendo etiam per tempus par esse nequeat; (quod nusquam contigit sine gravi proximi detrimento) si impediat, ne filiæ jam nubiles collocentur: unde sæpe in familiam magna labes redundat. Denique si justa de causa timendum est, ne ex immodicis hujusmodi sumptibus hæc, aliaque id genus innumera peccata oriantur. Jam dubium non est quin mortaliter peccet, qui in his casibus sumptus nimios facit.

Non è permesso alle medesime di aver abiti, ed altri ornamenti, che provochino all'impurità: *Habitus feminæ*, diceva Tertulliano nel luogo citato, *duplicem speciem circumfert, cultum & ornatum. Cultum dicimus, quem mundum muliebrem vocant; ornatum, quem immundum muliebrem convenit dici. Ille in auro, & argento, & gemmis, & vestibus deputatur. Iste in cura capilli, & cutis, & earum partium corporis, quæ oculos trahunt. Alteri ambitionis crimen intendimus; alteri prostitutionis.* E San Cipriano nel libro citato: *Ornamentum, ac vestium insignia & lenocinia formarum nonnisi prostitutis, & impudi-*

cis feminis congruunt , & nullarum fere pretioſior cultus eſt , quam quarum pudor vilis eſt . S. Carlo nel luogo citato dice , che peccano mortalmente . *Reum peccati mortalis non ſolum facit in veſte ſumptus , facit aliquando & modus , ſi nempe immunditiam inſpiret , vel ex ſe , vel juxta communem hominum opinionem, vel ſi videat , conjiciatve ſaltem probabiliter ex occaſione illius , quod inter honeſtos conditionis ſuæ viros , ac mulieres nondum ſit uſitata , non defuturos qui amorem impudicum concipiant , conceptumque (niſi protinus abiiciat) retineant menti diutius : contemnens , aut certe parvi faciens illorum hominum ſalutem , ſi eodem ornatu uti pergit , haud dubium quin mortaliter peccet* . S. Tommaſo dice il medeſimo di quelle, le quali *hac intentione ſe ornant , ut alios provocent ad concupiſcentiam* .

Elleno peccano alle volte venialmente, e alle volte mortalmente con la loro intenzione, ſervendoſi di abiti , e di ornamenti, che potrebbono portare ſenza peccato , ſe la loro intenzione foſſe pura , e retta ; imperocchè come dice S. Agoſtino nel lib. 3. *de Doctrina Chriſtiana* c. 12. *In omnibus hujuſcemodi rebus , non ex earum rerum natura , quibus utimur , ſed ex cauſis utendi & modo appetendi , vel probandum eſt , vel improbandum quod facimus* . E come peccherebbono mortalmente ſecondo la Dottrina di S. Tommaſo, *ſi hac intentione*

tione se ornarent, ut alios provocarent ad concupiscentiam; esse peccano alle volte venialmente, *si ex quadam levitate, vel etiam ex quadam vanitate, propter jactantiam quandam.*

Questo stesso Santo comprende quasi tutta questa dottrina nella lezione seconda sopra il capo secondo della prima a Timoteo: *Secundum Augustinum duo sunt consideranda in ornatu mulierum, scilicet simplex ornatus, & fucatus; simplex ornatus, puta in veste, & in auro, & hujusmodi, quod potest fieri cum peccato tribus modis, scilicet ex prava intentione; ut si intendant commotionem concupiscentiæ, ostentationem, vel inanem gloriam*, Prov. 7. *Præparate ad capiendas animas. 2. Si fiant præter consuetudinem patriæ: quod fit diversimode; quod enim excedit modum consuetum patriæ, hoc ex levitate animi est. 3. Si conditionem sui status excedit, sed servata intentione, recta consuetudine patriæ, & conditione status, non est peccatum.* Questo passo può esser'aggiunto a quello, ch'egli dice nella 2. 2. q. 169. art. 1. dove dice, che *superfluus vestium cultus* è cattivo in questa parte che si fa servire alla vanagloria, ovvero alle delizie, e che vi si bada troppo, *secundum quod nimiam sollicitudinem apponit, etiamsi non sit aliqua inordinatio ex parte finis.*

Alla quarta questione; dico, che bisogna ricusare l'assoluzione alle don-

ne, che vogliono continuare a portare abiti, che ispirano l'impurità, ovvero che fanno delle spese eccessive per i loro abiti, ed altri ornamenti, come si è detto di sopra, o che ne portano notabilmente di superiori alla loro condizione, e all'uso del paese, ovvero con un' intenzione peccaminosa; che non bisogna ricusarla loro, quando è evidente, che non vi sia peccato mortale, comechè sia certo esservi peccato veniale; e in dubbio se vi sia peccato mortale, o veniale, che bisogna persuadere alle medesime, per quanto si potrà, di astenersene, ma che non bisogna dir loro, che v'è peccato mortale, nè ricusar loro l'assoluzione, poichè secondo lo spirito de' Canoni dobbiamo avere più di disposizione a sciorre che a legare, ed è meglio render conto a Dio di qualche eccesso di misericordia che di una severità troppo grande. Questo è il parere del Silvestro versic. *Ornatu §. Si eis clare constet de mortali, denegare debent absolutionem, si nolint pœnitentes abstinere; si vero eis clare constet, quod non sit mortale, non est absolutio neganda, etiamsi abstinere non velint; quia venialia non sunt de necessitate confessionis. Si vero non possint clare percipere, vel judicare, utrum sit ibi mortale, necne, persuadendum est pro viribus, ut abstineant; sed non est facienda conscientia de mortali, nec absolutio neganda, quia jura proniora sunt ad sol-*

ven-

vendum quam ad ligandum, & melius est Domino reddere rationem de nimia misericordia, quam de nimia severitate. Questa seconda ragione era una delle massime di S. Odilone per relazione di Pier Damiano nella di lui vita cap. 3. *In promulgandis porro judiciis, ac modis pœnitentiæ præfigendis tam pius erat, & tanta mœrentibus humanitate compatiens, ut nequaquam districtum patris imperium, sed maternum potiùs exhiberet affectum: unde se reprehendentibus, hujusmodi verbis solebat eleganter alludere: Etiamsi damnandus sim, inquit, malo tamen de misericordia, quam ex duritia, vel crudelitate damnari.*

Rispetto agli Operarj, Artisti, ovvero Crestaje, che bisogna ricusare l' assoluzione a quelli, o a quelle, che inventano delle stoffe, o delle mode, le quali evidentemente non sono buone, e sono di una malizia mortale, che bisogna altresì ricusarla loro, quando fanno degli abiti, ovvero altri ornamenti, che ispirano l' impurità; imperocchè facendoli, peccano mortalmente, e danno direttamente al prossimo occasione di peccare mortalmente, come lo Scultore che fa degl' Idoli, o altre cose, che servono per l' Idolatria. *Si qua ars*, dice S. Tommaso art. 2. della q. citata ad 4. *est ad faciendum aliqua opera, quibus homines uti non possunt absque peccato: per consequens artifices talia faciendo peccarent, utpote*

præbentes directe aliis occasionem peccandi, puta si quis fabricaret idola, vel aliqua ad cultum idololatriæ pertinentia. Che non bisogna ricusar loro l'assoluzione, quando inventano, o fanno degli abiti, o altri ornamenti permessi in se, e de' quali alcuno si può abusare, imperocchè come dice S. Tommaso: *Si qua ars sit, cujus operibus homines possunt bene vel male uti, (sicut gladii sagittæ, & alia hujusmodi) usus talium artium non est peccatum*; E possono continuare in questi lavori, sino a che il Principe abbia ordinato diversamente per reprimere gl'abusi: *si tamen operibus alicujus artis, ut pluries aliqui male uterentur, quamvis de se non sint illicitæ, sunt tamen per officium Principis a Civitate extirpandæ*, dice il medesimo Santo; e non sono obbligati ad informarsi della condizione, facoltà, e intenzione delle persone, che gli fanno fare. *Non interrogantes propter conscientiam* 1. Cor. 10. Sopra di che S. Grisostomo. *Talia enim sunt, quæ non sunt mala natura, sed ex animi cogitatione, & instituto faciunt immundum.* E S. Agostino sopra il Salmo 50. *Ista enim hominum, non rerum peccata sunt.* In caso che non avessero una ragione considerabile, che gli obbligasse a lavorare per quelle persone, delle quali sanno, che se n'abusano, bisognerebbe ricusar loro l'assoluzione. *Si enim propter cibum frater tuus contristatur, jam non*

se-

secundum charitatem ambulas, noli cibo tuo illum perdere, pro quo Christus mortuus est. Rom. 14. Sopra cui S. Grisostomo, *Si quando peccantes viderimus, non solum non impellamus, sed & extrahamus ex ipso malitiæ barathro, ne & alienæ perditionis pœnas demus.* Ma avendo qualche ragione di considerazione, come, v. g. la loro necessità propria, ovvero quella della loro famiglia, non bisognerebbe ricusar loro l' assoluzione; imperocchè in tal caso non peccherebbono mortalmente, non contribuendo essi al peccato degli altri, ma servendosi della loro mala volontà per un fine buono, la qual cosa si può spiegare con l' esempio di colui, il quale si serve del giuramento d' un'Idolatra, di cui S. Agostino parla nell' Epist. 154. *Qui utitur fide illius quem constat juravisse per falsos Deos, & utitur non ad malam rem, sed ad licitam & bonam, non peccato ejus se sociat quo per dæmonia jurabit, sed & bono facto ejus quo fidem servabit*, dove con l' esempio di colui, che nelle sue necessità piglia il denaro da un'usurajo, di cui S. Tommaso parlando 2. 2. quæst. 73. a. 4. dice: *Nullo modo licet inducere aliquem ad mutuandum sub usuris, licet tamen ab eo, qui paratus est hoc facere, & usuras exercere, mutuum accipere sub usuris propter aliquod bonum, quod est subventio suæ necessitatis, vel alterius.* E il principio sopra cui si fonda a questo. *In-*

ducere hominem ad peccandum nullo modo licet : uti tamen peccato alterius ad bonum, licitum est. E dice lo stesso nelle sue questioni disputate qu. 13. *de malo*, a. 4. *ad 19. Pro aliquo incommodo vitando potest homo licite uti malitia alterius, vel materiam ei non subtrahere, sed præbere.* Finalmente che non bisogna ricusar loro l' assoluzione, nè quando è evidente che non peccano mortalmente, inventando, o facendo i loro lavori, nè quando è dubbio, se pecchino mortalmente, o no, secondo la regola riferita di sopra. Giudicate da tutto ciò ; ma osservate ancora che quando io dico, che non bisogna ricusare l' assoluzione, quando è evidente, non esservi altro che peccato veniale, regolarmente parlando s' intende questo, cioè, o quando la persona non se ne confessa, o quando non si giudichi, che questo peccato veniale sia una disposizione al mortale, imperocchè giudicandola tale, io credo, che si possa ricusarla.

CASO XC.

Si propone la Questione seguente, cioè se una persona venendo visitata in Casa propria, e che non può, o non vuole badare a quelli, che vogliono visitarla, possa senza peccato obbligare li suoi Servidori a rispondere ch' è escita, ovvero che è in Città, comechè sia per altro in Casa, intendendo fra di se d' esser escita la mattina, ovvero in qualche altra ora, e ch' è per Città, perchè la sua Casa, dove abita, è nella Città.

IL motivo di dubitare sarebbe per una parte, che se li Servidori non possono in coscienza risponder così, ne accaderà un' infinità di cattive conseguenze, e fra l' altre che infastidiranno molto i loro padroni, e le loro padrone, e si metteranno a pericolo d' essere licenziati, e daranno motivo di esclamare contro la pietà cristiana, la quale sembrerà in questa parte troppo severa, condannando queste pratiche, e in oltre li padroni, e le padrone non essendo sempre in istato di ricevere quelli, che vanno a visitarli, non avranno maniera alcuna di scusarsene; imperocchè poche sono quelle persone, le quali sieno capaci di contentarsi, in caso che sia detto loro alla porta, il Signore, e la Signora sono impediti, ovvero non

non sono in istato di ricevere, e alle volte di più, quelli che visitano, sono di una condizione troppo considerabile per sostenere una risposta simile.

Per l'altra parte si vedono delle menzogne in queste risposte: pare che la restrizione, o la intenzione non possano scusare, perchè non si risponde secondo l'intenzione di quelli che dimandano; e che giudicando di queste risposte secondo quello che appariśce esternamente, sono false, e fanno credere a quello che le riceve, che la persona dimandata non sia in Casa.

Pare in oltre, che non si debba far caso degli inconvenienti, perchè quando un Cristiano non può fare una cosa senza peccato, per quanto il peccato sia leggiero, non gli è lecito il farla, e dee più tosto soffrire qualunque male immaginabile, che peccare.

Si dimanda intorno a ciò; 1. se l'equivoco, la restrizione, ovvero l'intenzione espressa di sopra, sieno permesse in coscienza, e se si possa con questi pretesti scusare la menzogna.

2. In caso che si possano dare le suddette risposte senza dir bugia, ed in conseguenza senza peccato, se sia lecito servirsi del medesimo equivoco, restrizione mentale, ed altre simili sottigliezze in tutte le azioni della vita civile, quando quello che sarà interrogato vorrà, e crederà di dovere occultar la verità.

3. Se nel caso che questa maniera di rispondere sia permessa, sia altresì permesso il confermare la medesima risposta con giuramento, poichè pare, che si possa giurare quello, che si può affermare.

Il Consiglio soscritto è di parere intorno alle difficoltà proposte.

Alla prima, che l'equivoco, la restrizione, ovvero l'intenzione mentovate nell'esposto, non sono permesse, perchè sono maniere d'ingannare il prossimo, che interroga, e di fargli credere il falso, che è una bugia, e qualunque bugia, comechè scherzosa, ovvero officiosa, per nostro proprio vantaggio, ovvero del prossimo, quantunque spirituale, ed esterno, è proibita dalla Legge Divina, come apparisce chiarissimamente dalla Scrittura, e da quello, che n'ha scritto S. Agostino nei suoi libri *De mendacio*, & *contra mendacium*, e S. Tommaso nella sua 2. 2. qu. 110. Dopo li quali Autori, tutti li Teologi universalmente convengono, che la bugia è cattiva per se, e che perciò non è mai lecito il mentire per qualunque causa, o pretesto. Vi sono nondimeno alcuni Autori moderni, li quali col Navarro pretendono, che con questi equivoci, restrizioni, e intenzioni, si occulti bensì la verità, ma non s' incorra nella menzogna, e che ciò sia lecito, quando vi sia un giusto motivo, che non s'abbia in cuo-

re

re la volontà di mentire, e che non s' abbia obbligo di risspondere a quello, che interroga; imperocchè quando v' è l' obbligo di risspondere, v' è altresì l' obbligo di risspondere secondo l' intenzione dell' interrogante, e secondo l' intelligenza comune: e secondo il parere di questi Autori bisogna dire che gli equivoci, le restrizioni, ed intenzioni mentovate nell' esposto, non sono permesse; imperocchè non è v. g. una giusta causa ad un padrone, o a una padrona l' ordinare ai domestici che dicano, il padrone è escito, egli è in Città, quando dimandano, se sono in Casa, e che attualmente vi sono, intendendo che sono esciti la mattina, e che la loro Casa è in Città, col pretesto che le suddette persone si disgusterebbero, dicendo loro che il padrone, o la padrona sono in Casa, ma che non sono in istato di parlare, nè di ricevere alcuno. Se veramente uno non è in istato di ricevere le suddette persone, o per infermità, o per affari, e occupazioni serie, perchè non lo dire? nessuna persona ragionevole può offendersene, e per quelle che non sono tali, non bisogna pigliarsi fastidio alcuno. Se non vi sono nè infermità, nè affari, nè occupazioni serie, che l' impediscano, ma solamente perchè non si ha voglia di conversazione, o perchè quelli che sono alla porta non sono di buona conversazione, o perchè si aspet-

ta

ta una compagnia migliore ; e ordinariamente si dà l'ordine ai domestici di non v'essere per una di queste tre ragioni ; non sarebbe meglio passarvi sopra, e ricevere quelli che vengono, più tosto che licenziarli con equivoci, e restrizioni ? Un capriccio, una avversione di ricevere una visita nojosa, non possono esser cause ragionevoli per licenziare le persone con equivoci, o restrizioni. Due cose obbligano gl' uomini a manifestare la verità, quando non vi sono buone ragioni per essere dispensati ; l'onestà, imperocchè come dice S. Tommaso nella sua 2. 2. qu. 109. a 3. c. *Ex honestate unus homo alteri debet veritatis manifestationem*: e la società ; imperocchè come dice il medesimo nel luogo citato ad 1. *Quia homo est animal sociale, naturaliter unus homo alteri debet id sine quo societas humana servari non posset, non autem possent homines ad invicem convivere, nisi sibi invicem crederent, tanquam sibi invicem veritatem manifestantibus*. Sovente non vi sono giuste ragioni, e nondimeno non si fa difficoltà alcuna di servirsi degli equivoci, si potrebbe anco dire, che non vi sono mai ragioni buone, che obblighino, perchè quando ve ne sia alcuna, bisogna far dire di avere quel tale motivo, per cui non si può attendere ; ma conviene aggiugnere di più, che non si può ricorrere agli equivoci senza mentire, neppure

per

per motivi gravi. E la ragione ſi è, perchè v'è bugia, quando ſi adoprano parole, ovvero altri ſegni eſterni per far credere il falſo, e queſto è quello, che ſi fa nel noſtro caſo, poichè ſi fa dire dalli domeſtici, che il Padrone è eſcito, ovvero ch'è in Città per fargli credere il falſo, cioè che non è in Caſa, comechè vi ſia. S. Agoſtino nel ſuo libro contro la bugia cap. 18. eſaminando ſe ſi debba dire la verità ad un' uomo, che non può ſaperla ſenza morire, o ſe ſi poſſa dirgli una bugia, propone un padre moribondo, che dimanda notizia di ſuo figlio, di cui non ſa la morte, e ſupponendo che non ſi poſſa riſpondere ſe non una di queſte tre coſe, ch'egli è morto, ovvero che vive, ovvero che non ſi ſa, in che ſtato egli ſi ſia, *aut mortuus eſt*, *aut vivit*, *aut neſcio*; e che di queſte tre riſpoſte due contengono la bugia, e una ſola è vera; *Ex illis autem tribus duo falſa ſunt, vivit & neſcio, nec abs te dici poſſunt niſi mentiendo*. Dopo aver ragionato lungamente ſopra di ciò, e conſiderata ragionando l' umanità, la quale pare, che ci permetta di dire una bugia per non commettere un' omicidio dicendo la verità, conchiude nondimeno che neppure in queſto caſo è permeſſo il mentire, e dire al ſuddetto infermo, *neſcio*. Se ſi poteſſe dire con equivoco, o reſtrizione mentale ſenza mentire, S. Agoſtino non avreb-

vrebbe detto, che v'erano tre sole risposte da dare, due delle quali contengono bugia, *vivit*, & *nescio*, e una sola vera, *mortuus est*; imperocchè avrebbe dovuto dire, che il *nescio* si può dire in due maniere, una assoluta, nel qual caso v'è la bugia, e l'altra con equivoco, o restrizione mentale, quando v'è motivo di servirsene, come in questo caso, dove v'è il pericolo della vita di un padre gravemente infermo, nel qual caso non v'è bugia, egli non lo dice, non lo distingue; dice che v'è la bugia, onde non crede che sia lecito servirsi d' equivoci, o restrizioni mentali senza bugia. In ordine a quello che dicono questi Autori moderni, che quantunque siamo obbligati a rispondere la verità a quelli, che ci interrogano, quando hanno gius di interrogarci, non siamo però obbligati a rispondere la verità a quelli, che non hanno questo gius, come sono alcuni particolari, vi sono due cose sole da dire. La prima che si ha il gius di onestà, e di società per dimandare la manifestazione della verità, quando non vi sia giusto motivo per quello ch'è interrogato di tacerla. S. Tommaso dice, che v'è *debitum non legale, sed morale*. E la seconda, che quantunque per motivo giusto si possa non dire la verità, non si può però mai dire la bugia, e perciò non si può mai ado-

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

adoprare nessun' equivoco, nè restrizione mentale.

Alla seconda difficoltà; Che li Autori favorevoli agli equivoci, non giudicano, che si possono dire senza causa legittima, e quando siamo obbligati a rispondere a quelli, li quali hanno gius d'interrogarci.

Alla terza; Che non credono neppure che si possa confermare con giuramento una risposta equivoca, e si fondano su quelle parole di Geremia 4. *Jurabis, vivit Dominus, in veritate, in judicio, & justitia.*

10. Novembre 1676.

CA-

CASO XCI.

Il Giudice può condannare nei frutti il debitore di una somma, ch' è tenuto pagare per obbligo, quando la dimanda sia stata fatta con buona fede, e senza collusione.

Quello, che non vuole alienare li suoi capitali, e che vuole prestare il suo denaro, non può obbligare il suo debitore a sottoporsi ad una Sentenza, nella quale gli vengano giudicati li frutti, perche questa sarebbe un' usura palliata, e non potrebbe ricevere li frutti giudicatigli nella Sentenza.

Si condanna a pagare li frutti per cagione del ritardo, e non per cagione del tempo, che si dà al debitore.

LE difficoltà sono sopra una Sentenza, che condanna ne' frutti uno, ch' è debitore con istrumento. Ecco la Sentenza. Alli 21. di Febbrajo 1666. Lettura fatta dell' Istrumento accordato da Pietro, e Claudia sua moglie in vantaggio dell' Attore in presenza del Notajo alli 11. di questo mese per la somma di 100. lire, abbiamo condannato, e condanniamo li difensori *in solidum* a pagare all' attore tempo un' anno la suddetta somma di 100. lire coi frutti delle medesime, principiando da questo giorno per ragione dell'

Edit-

Editto, fino al pagamento reale, senza spese, neppure dell' esecuzione che importa cinque soldi pagabili nel detto tempo, non essendo in ciò compreso il costo delle presenti.

Prima Difficolta'.

Dalle date si vede, che l' Istrumento è fatto solamente dieci giorni avanti la Sentenza, il che fa credere, che vi sia collusione fra le parti, e che l' impresstito sia stato fatto dopo il patto o espresso, o tacito di far seguire la suddetta Sentenza; in caso di questa collusione non è ella usura?

Seconda Difficolta'.

Se il debitore era pronto ad accordare un contratto di censo, e che il creditore abbia piuttosto voluto l' obbligazione con la Sentenza per non alienare li suoi capitali; il creditore non è egli in mala fede? Può egli in buona coscienza approfittarsi di questa Sentenza?

Terza, e principale Difficolta'.

Il creditore può egli servirsi della Sentenza suddetta per più tempo di quello assegnato dalla Sentenza, ch' è un' anno, col pretesto che il debitore è con-

condannato nei frutti fino al pagamento reale della somma principale ? Pare che non possa, perchè il debitore ha per termine un' anno solo, dopo il quale può esser forzato a pagare il capitale ; e il Giudice in tanto lo condanna nei frutti, in quanto gli assegna il detto termine ; e finalmente il creditore non può nel medesimo tempo aver gius di esigere la somma, e li frutti. Pare al contrario, che possa servirsene fino a che il debitore abbia realmente pagata la somma, poichè ciò significano li termini della Sentenza che condanna nei frutti fino al pagamento reale, e per altro è mancamento del debitore, se non paga dentro l'anno, secondo che ordina la Sentenza, quando il creditore non operi con mala fede.

Li Dottori in Teologia soscritti dopo aver supposto, che un Giudice possa condannare un debitore di una somma, che ha ricevuta con istrumento, ai danni e interessi, quando vien fatta la dimanda in Giudizio da un creditore di buona fede, e senza collusione, conforme all' articolo 60. dell' Editto d' Orleans, il quale dice : *Contro li condannati a pagare una determinata somma di denari dovuta per via di schedula, o di istrumento, saranno giudicati li danni, e interessi dovuti per ritardo del pagamento, principiando dal giorno della citazione, che sarà loro stata fatta* ec. sono

di parere intorno alle difficoltà proposte.

Per la prima; Che la poca distanza di 10. giorni tra la data dell'Istrumento, e quella della Sentenza, fa presumere, che vi sia stata collusione fra le parti, nel qual caso vi sarebbe un' usura palliata; e il creditore non potrebbe esigere i danni e interessi dovutigli per la Sentenza; ma nondimeno potrebbe essere che non vi fosse collusione.

Alla seconda; Che quello, il quale non vuole alienare li suoi capitali, e che vuole prestare il suo denaro, lo dee prestare senza convenire colluso riamente col suo debitore, che debba prestar l'assenso alla Sentenza, in cui vien condannato nei danni e interessi; imperocchè questa convenzione renderebbe l'imprestito usurario, e il creditore sarebbe in mala fede, e non potrebbe ricevere li danni, e interessi dovutigli per detta Sentenza.

Alla terza; Che il creditore può servirsi della Sentenza fatta in Giudizio in virtù della sua dimanda, purchè non vi sia stata per parte sua, nè mala fede, nè collusione; e che la sua intenzione sia stata di ricuperare il suo denaro dal debitore nel tempo che si era obbligato a restituirglielo, a cui il debitore non ha soddisfatto. Questa Sentenza fatta in vantaggio del creditore contro il debitore per cagione del

ri-

ritardo del pagamento, è giusta; e in conseguenza il creditore può in virtù della medesima esiger i danni e interessi sino al pagamento reale della somma principale.

Parigi 3. Settembre 1666.

Io vi mando la nostra decisione sopra le difficoltà appartenenti alle Sentenze, che condannano i debitori nei danni e interessi in favore del creditore, quando non restituiscono il capitale nel tempo che si sono obbligati. Noi non abbiamo creduto di dover confutare nella risposta all' ultima di dette difficoltà un' obiezione ivi proposta, ma abbiamo stimato meglio confutarla separatamente. Questa obbiezione dice: Dopo spirato il tempo assegnato dal Giudice, il creditore può farsi pagare del suo debito. Sembra dunque, che non abbia gius di riscuotere li frutti, spirato il suddetto tempo, ed ecco la risposta. Si condanna nei frutti per cagione del ritardo, il quale tanto accade dopo spirato il tempo come innanzi: Non si condanna nei frutti per cagione del tempo assegnato al debitore; il che tanto è vero, che il Giudice condanna nei danni e interessi, comechè non assegni tempo veruno: Quando assegna il detto tempo, fa una grazia al debitore.

Io non approvo, che le parti, dopo spirato il tempo, facciano seguire un' atto di condanna per i frutti senza la

partecipazione del Giudice, a cui solo compete il giudicarli; e ciò si può fare senza grandi spese, e con poco romore; imperocchè può comparire il debitore, e dichiarare, che non ha cosa alcuna da addurre per impedire la Sentenza secondo le pretese del creditore. Non si possono, nè debbono occultare queste cose ai Giudici, e la pratica dei Notaj in questa parte è abusiva. Sarebbe desiderabile, che in avvenire i Giudici l'impedissero.

Quello, che piglia a usura ne' suoi bisogni da un Usurajo, ha gius di ricevere da lui per una specie di restituzione quello che gli ha dato *supra sortem*, quando non abbia potuto averlo se non ad usura. Fuori di questa necessità non può ricevere per via di restituzione quello, che ha dato a un' Usurajo per causa dell'imprestito, sapendo di pigliare ad usura. E quando ha preso ad usura non credendo, che vi fosse usura, ed essendo in buona fede ha gius di ripetere per via di restituzione quello, che avrà dato di soprapiù. V. g. un' uomo piglia in prestito una somma, facendone istrumento, e ne paga i frutti in ragione di cinque per cento, credendo che questi imprestiti sieno permessi, perchè questa è la pratica delle persone più dabbene del paese, e viene permessa dai Direttori, e Confessori, che hanno il principal concetto; in questo caso

so quello, che ha preso impreſtito, può ricevere la reſtitutione di detti frutti, non potendoſi dire, che ne ſia indegno. Io credo, che avrete ſaputo, che in Roma alli 18. di Marzo ultimo fu condannata la ſeguente propoſizione. *Licitum eſt mutuanti aliquid ultra ſortem exigere; ſi ſe obliget ad non repetendum ſortem uſque ad certum tempus.* Io ſono ec.

CASO XCII.

Una Tutrice, che preſta il denaro del ſuo pupillo con l'obbligo dei frutti, commette uſura, e la Sentenza, che poteſſe ottenere per mezzo di una colluſione, non la ſcuſarebbe innanzi a Dio.

UNA Signora di L. volendo approfittarſi del denaro di ſua figlia, della quale è Tutrice, lo dà a frutto con una Scritta, ſenza ſpecificare i frutti nella ſcritta, eſſendone ſolamente convenuti in voce, e queſti frutti ſono di ſei e un quarto, ſecondo che determinano i Tribunali del paeſe, quando uno è chiamato in Giudizio; imperocchè, ſecondo la pratica del paeſe i frutti ſi ſogliono pagare d'ordinario alle cinque.

Ella diſpenſa in queſta maniera il ſuo denaro tanto ai Nobili, come ai contadini, che le pagano liberamente i

frutti ; ma alle volte però alcuni non hanno come pagare ; e quando alcuno non paga i frutti, ella si fa restituire il capitale, ovvero li chiama in Giudizio, e si fa assegnare i frutti alle sei e un quarto.

Si dimanda, se la detta Signora possa continuare in buona coscienza questo traffico per questa sola ragione di vantaggiare le facoltà della sua pupilla.

Quest' imprestiti sono usuraj, comechè sieno fatti coi denari di una pupilla. La Signora, per cui si consulta, è obbligata in coscienza a ricuperare il denaro prestato, ovvero a non esigere più i frutti. Se alcuno dei debitori ricusasse di restituire quello che ha avuto in presto, ella potrà farlo condannare in Giudizio a restituire il capitale, ovvero nei frutti dal giorno della dimanda, purchè lo faccia con buona fede, e con volontà di ricuperare il capitale : che lo dimandi in Giudizio, e non con finzione, e simulazione: altrimenti ricevendo i frutti in virtù della Sentenza, ella non sarebbe in sicuro con la coscienza, e oltre il peccato sarebbe obbligata alla restituzione; imperocchè quello che facesse, sarebbe un' usura palliata con un' atto giudiziario.

Parigi 23. Novembre 1666.

CASO XCIII.

Pigliare del denaro a usura senza qualche necessità è peccato mortale. Vi sono dei Teologi, li quali giudicano, che per iscusare dal peccato, non solamente servano la necessità estrema, e la grave; ma altresì un' utilità considerabile, come v. g. quando un Mercante vuole continuare il suo traffico.

*A che sia obbligato un Capitano nei paesi stranieri, che abbia guadagnato con le paghe dei passavolanti *, ch' erano nella sua compagnia.*

Un Vescovo può commutare un voto, che ha fatto una persona di farsi celebrare delle Messe in una Chiesa determinata.

29. Aprile.

VOI mi parlate nella vostra Lettera dei 17. di una precedente che io non ho ricevuta; e perciò io risponderò solamente alle difficoltà, che mi proponete nella vostra ultima. Dar del denaro in Piazza alle 15. per cento è una mera usura, e il pigliarne senza necessità, da quello ch'è preparato, e disposto per darlo, è pec-

* Sono persone supposte in vece di soldati, per far comparire la Compagnia più numerosa; che in Italia chiamiamo Piazze-morte.

cato mortale. S. Tommaso 2. 2. 78. a. 4. *Nullo modo licet inducere aliquem ad mutuandum sub usuris, licet tamen ab eo, qui hoc paratus est facere, & usuras exercet, mutuum accipere sub usuris propter aliquod bonum, quod est subventio suæ necessitatis, vel alterius.* ad 2. *Nec tamen propter hujusmodi scandalum passivum debet alius a mutuo petendo desistere si indigeat.* La difficoltà da esaminarsi si riduce a sapere, quale sia la necessità, in cui si possa pigliare il denaro a usura dall' Usurajo. Vi sono dei Teologi, li quali credono, che si possa non solamente nella necessità estrema, e nella grave, ma anco in caso di un' utilità notabile, e che sia importante per decoro di un Paese, o di una persona. E secondo questi Teologi il Mercante, per cui voi consultate, che vuole continuare il suo traffico nei paesi stranieri, comechè non abbia bisogno di fare il suddetto traffico, può, per continuarlo, pigliare il denaro a usura. Vi sono degli altri Teologi, li quali giudicano, che v' abbia ad essere un' estrema, o notabile necessità, e che un' utilità considerabile non sia sufficiente. Questi si accordano con San Tommaso, e pare, che abbiano la ragione dalla loro parte. E però io non consiglierei mai a codesto Mercante, nè a qualunque altro di pigliare del denaro a usura, eccettuato il caso di

una

una necessità estrema, o almeno grave. Ciò non ostante, atteso il numero grande dei Teologi, che sono contrarj, io non vorrei condannare quello, che non fosse del mio parere.

Un Capitano non dee avere dei soldati finti, per guadagnare la paga, che dovrebbe esser data ai veri soldati. Quando ne abbia, pecca, eccettuato quando il Re sapendolo, col suo silenzio tollera quest' abuso. Se il Re non lo tollera, è obbligato a restituire al Re quel denaro, che ha tirato con questo mezzo. Se poi fosse creditore dal Re di maggior somma, ovvero della medesima, potrebbe compensare. Ma se ha preso qualche cosa da' Villaggi per impedire le vessazioni dei soldati, debbe restituire ai suddetti Villaggi quello, che ha ricevuto; imperocchè è obbligato ad impedire queste vessazioni gratuitamente.

La persona, che ha fatto voto di far dire gratuitamente alcune Messe in una Chiesa, dove era Parrocchiano, per motivo di una Compagnia, ch' era nella medesima Chiesa, è obbligata a far dire queste Messe nella medesima Chiesa, e non basta, che le faccia dire nella Chiesa della Parrocchia, dove abita presentemente, e dove v' è una Compagnia simile. Ma il Vescovo può commutarle il voto quanto al luogo, atteso la ragione che ha di

chiedere questa commutazione, cioè, che quando ha fatto questo voto, credeva, che una simile Compagnia fosse unicamente in quella Chiesa.

CASO XCIV.

La Chiesa co' Canoni de' Concilj proibisce a' Tutori di dare a usura il denaro de' loro pupilli, ed i Monarchi con li loro Editti ordinano di fare de' Censi, ovvero acquistare de' stabili.

Il rischio che si corre prestando il denaro a' Cambisti con l' obbligo de' frutti, non impedisce, che li frutti suddetti non sieno usurarj.

IN questa Provincia di B. non vi è scrupolo alcuno per imprestare a interesse il denaro de' Minori, anzi si stipula a sei e un quarto nel contratto, e quì si crede, che questa usura sia permessa, o più tosto non si crede che sia usura.

Si dimanda, se sia effettivamente un' usura, e un peccato; la ragione di dubitarne è il costume di questa Provincia, la violenza che si fà a' Tutori, perchè avvantaggino i beni de' loro minori, investendoli alle sei e un quarto, quali continuamente sono condannati nel Parlamento di R, e inoltre non hanno altra maniera di metter a frutto i beni de' minori, non essendo ricevuti per i pupilli, nè il commercio, nè le com-

compre de' Poderi, nè i Censi, perchè bisogna restituir loro il patrimonio della medesima natura che si è ricevuto.

Onde si vorrebbe sapere, se tutte queste ragioni sieno sufficienti per dire, che questi frutti sieno leciti e permessi.

Si vorrebbe parimenti sapere, se questo Tutore, o questo Pupillo sia obbligato alla restituzione, in caso che questi frutti non fossero permessi, e chi di loro sia obbligato alla detta restituzione. Se il Tutore, come è verisimile, non è obbligato alla restituzione, si dimanda se abbia peccato amministrando in questa maniera i beni del suo Pupillo, e se la di lui coscienza resti sollevata, quando nel render conto al suo Pupillo, gli dichiarò, che li frutti del suo denaro hanno prodotta la detta somma, e ch'è obbligato alla restituzione. Imperocchè in questo Paese si trovano delle persone che accomodano l' affare rispetto a' Tutori in questa maniera, non potendo fare altrimenti, se questi Tutori non pagano del loro, che per lo più sarebbe la loro rovina.

Si crede parimenti, che imprestando a' Banchieri del denaro alle sei e un quarto non vi sia male alcuno; la ragione, dicon' essi, è che si arrischia, imperocchè il Banchiere può fallire, e si è veduto accadere da alcuni anni; in oltre questo Banchiere con quel denaro guadagna molto più. Il suo mestiere è lecito e onesto, nondimeno questo Ban-

chiere non potrebbe ſoſtenere il ſuo traffico ſenza queſto ſoccorſo : ſe io non glie ne dò , ve ne ſaranno degli altri che glielo daranno , e io avrò il mio denaro nello ſcrigno che non mi ſervirà a nulla , il che m' incomoderà ; imperocchè biſogna campare , e io non ho altra entrata , nè potrei averne.

I Dottori in Teologia ſoſcritti ſono di parere intorno alle difficoltà propoſte .

Alla prima , che preſtare il denaro de' Pupilli ſtipulando i frutti di ſei e un quarto per cento ſia uſura . Così è ſtato definito nel primo Concilio di Milano ſotto S. Carlo in queſti termini : *Ex mutuo vel depoſitis etiam apud Judæum factis , nihil præter ſortem a quovis homine percipi ex convento , vel principaliter ſperari poſſit ; tametſi pecuniæ ipſæ ſint pupillorum , &c.* dall' Aſſemblea di Meluno del 1579. *Uſuram lienis ad inſtar , inflati & totum corpus macidum efficientis , omnem rempublicam enervare omnibus notum & compertum eſt . Quapropter ut tanto occurratur malo , curandum ne quid ex mutuo vel depoſitis apud Judæum factis aliquid præter ſortem a quovis homine percipi ex convento , vel principaliter ſperari poſſit ; tametſi pecuniæ ſint pupillorum , aut viduarum . Omnes enim audire tenentur illud Chriſti : Mutuum date nihil inde ſperantes .* E dal Concilio di Burdò nel 1083. *Ne cui igitur ex mutuo præter ſortem*

tem ex convento, vel eo quod datum est, aliquod accipere, principaliter sperare, sive ejusdem generis, sive alterius quomodocumque, etiam si opera sint, liceat, etsi pecuniæ sint pupillorum, aut viduarum, aut locorum piorum, vel etiam dotales, nisi quatenus id jure permittitur: mutuum enim ex præcepto divino debet esse gratuitum. I denari de' minori non sono più privilegiati di quelli che vengono destinati per riscatto de' schiavi, da' quali denari non si può cavar guadagno quando si prestano. In una parola dalla Legge, che proibisce le usure, non v'è dispensa: *Cum usurarum crimen utriusque Testamenti pagina detestetur, super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus, quia cum Scriptura Sacra prohibeat pro alterius vita mentiri, multo magis prohibendus est quis, ne etiam pro redimenda vita captivi usurarum crimine involvatur*, dice Alessandro III. al cap. *super eo de usuris*. Il costume ch' è contrario alla Legge di Dio, è un' abuso, e una corruttela. In quanto alla violenza che vien fatta a' Tutori in Br. di metter' a guadagno il patrimonio de' Pupilli alle sei e un quarto, condannandoveli con Decreto, è cosa facile il rispondere; imperocchè non possono esser condannati per Decreto a metter' a guadagno il patrimonio de' Pupilli, se non secondo l'Articolo 102. dell'Editto d'Orleans ch' è concepito in questi termini: Li

Tu-

Tutori e Curatori de' minori saranno obbligati subito che avranno fatto l' inventario de' beni appartenenti a' loro Pupilli di far vendere con l' autorità della Giustizia i mobili che si consumano, e impiegare in Censi, ovvero in compre di stabili secondo il parere de' parenti e amici li denari che ne ricaveranno con quelli, che avranno trovati in contanti, sotto pena di pagare i frutti de' detti denari del proprio. Questo Editto vuole, che i Tutori impieghino i denari de' loro Pupilli in Censi, ovvero in capitali fruttiferi, e non altrimenti in imprestiti usurarj. Non è dunque vero, che sieno obbligati a restituire a' minori il loro patrimonio della medesima natura, che lo hanno ricevuto.

Alla seconda rispondono, che sarebbe obbligato alla restituzione de' detti frutti usurarj il Tutore, e non altrimenti il Pupillo. La ragione di ciò è, che se il Tutore ha fatto il suo dovere, avrà acquistato col parere de' parenti, e degli amici i livelli ed i stabili in vantaggio del suo Pupillo, e se non l' ha fatto, è obbligato a pagare i frutti del proprio in pena della sua trascuraggine al minore; onde il minore non può perdere; imperocchè il Tutore fa, o non fa il proprio dovere: se lo fa, il Pupillo goderà i frutti de' livelli, o degli stabili acquistati, e se non lo fa, pagherà i frutti de' denari al minore in

pe-

pena della sua negligenza conforme all' articolo citato dell' Editto. Se non avesse impiegati li denari del suo minore secondo la mente del Principe, egli sarebbe mancante, e la sua coscienza non sarebbe sollevata, dichiarandogli che questo denaro proviene dall'usura, e il Pupillo potrebbe rispondergli, che ciò non gli appartiene punto, e che quello ch' egli non ha come frutti di livelli, o di stabili in virtù de'suoi denari, lo dee avere come pena della negligenza usata, non avendo impiegati li suoi quattrini com'era obbligato.

Alla terza, che l'imprestare il denaro a un Banchiere a sei e un quarto è un gran male, perchè è il medesimo che fare un guadagno usurajo. E quanto all' opposizione che si fa del risico nell' imprestare a un Banchiere, si risponde, ch' egli è un risico intrinseco alla natura dell' imprestito, e principalmente quando si fa alli più bisognosi. Che se ciò fosse considerabile, bisognerebbe conchiudere che non si potesse per verità imprestare a usura alle persone ricche, perchè non vi sarebbe risico; ma che non vi fosse obbligo d' imprestare gratuitamente a' poveri, e che si potesse esigere l' usura da' poveri in buona coscienza; la qual cosa è disapprovata universalmente da tutti i Santi Padri, i quali condannano chiaramente tutti gl' imprestiti usurarj, e di più dicono che facendoli a persone mi-

miſerabili il peccato è aſſai maggiore di quando ſi fanno a' ricchi. Diceſi, che il Banchiere guadagna molto più; ma a ciò ſi riſponde, che ſe guadagna, lo fà co' ſuoi denari, o con la ſua induſtria, e però che tutto il guadagno appartiene a lui, e che quello il quale ha impreſtato non dee partecipare del ſuddetto guadagno; imperocchè come dice San Tommaſo 2. 2. qu. 78. art. 2. ad 5. *Ille qui mutuat pecuniam, transfert dominium pecuniæ in eum cui mutuat. Unde ille cui mutuatur pecunia ſub ſuo periculo tenetur eam reſtituere integre, unde non debet amplius exigere ille qui mutuavit.* Diceſi, che il Banchiere non potrebbe ſoſtenere il ſuo traffico ſenza queſto ſoccorſo. A cui ſi riſponde, che quando foſſe così il Banchiere dee rinunziare alla ſua profeſſione, imperocchè non può ſervirſi de' mezzi vietati dalla Legge Divina. Diceſi finalmente, ſe io non gliene dò, ve ne ſaranno degli altri che glielo daranno, e frattanto il mio denaro reſterà inutile nello ſcrigno, io ho biſogno di campare, e non ho altra rendita, nè potrei averne. A cui ſi riſponde, che ſe voi date a uſura il voſtro denaro a un Banchiere, voi offendete Dio, la qual coſa non vi può eſſer mai lecita; e che ſe voi non glielo date, e che vi ſieno degli altri che glielo dieno, renderanno conto a Dio della loro azione, e voi non ne ſarete colpe-

vo-

vole. In una parola non è mai lecito fare un peccato per proccurarsi con detto peccato i mezzi di conservare la vita del corpo; oltre di che non è vero, che l' uomo sia ridotto a non poter sussistere, quando gli mancasse questo guadagno usurario.

Parigi 16. Aprile 1669.

CASO XCV.

L' Usura è condannata dall' autorità Ecclesiastica, e dalla secolare, e si debbe avere tanto maggior deferenza per la condanna, perchè è fondata su la parola Divina.

Che cosa debba fare una vedova, se crede che il marito non abbia pagate l'investiture de' Feudi che ha comprati.

IO vi ho accennato nella mia risposta solamente quello che riguardava la condanna speciale degl' impresti-ti de' denari pupillari, e siccome non sono altro che definizioni di Concilj Provinciali, veggo che voi non ne fate gran caso, ma vi prego di voler riflettere al fondamento ch' è accennato nelle suddette definizioni, il quale non è altro che la parola Divina, dalla quale sono proibiti generalmente gli impresti-ti usurarj, e dopo di ciò mi persuado che possiate cambiare opinione. Aggiugnerò a ciò il cap. *Super eo. De Usuris. Cum usurarum crimen utriusque*

que Testamenti pagina detestetur, super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus, quia cum Scriptura Sacra prohibeat pro alterius vita mentiri, multo magis prohibendus est quis ne etiam pro redimenda vita captivi usurarum crimine involvatur: Paragonate la sussistenza de' Pupilli col riscatto de' schiavi. Io non sono punto più amante di voi de' rigori mal fondati; ma bisogna amare il rigore della Legge Divina, de' Canoni Ecclesiastici, e degli Editti Regj, i quali unanimamente proibiscono tutte le usure. Il Principe non potrebbe permettere quello ch'è vietato dalla Legge Divina. I Decreti antichi che hanno approvati gl' impresti usurarj de' denari pupillari, possono bensì aver messi in buona fede li Tutori; che non essendosi fatti più ricchi con detti impresti, non sono obbligati a farne la restituzione, ma non possono far Legge per renderli leciti, nè secondo Dio, nè secondo gl'uomini.

La vedova di un Nobile che ha acquistati molti feudi, de' quali ella crede che non abbia pagati li diritti Regj, non è obbligata di andarsi a denunziare da se, ma può aspettare che gli sieno dimandati; 1. Perchè ella non è sicura che non sieno stati pagati. 2. Perchè forse l'acquisto, ch'è stato fatto, non obbliga a questo debito. 3. La presunzione è, che quando fossero dovuti, sieno stati pagati dal marito, poi-

poichè sono otto, o dieci anni, ch'ella è vedova, e non le sono mai stati dimandati. 4. Bisognerebbe sapere, se questi feudi appartengano a'suoi figli, ovvero a lei solamente, ovvero a lei unitamente co' figli, imperocchè sopra di ciò si darebbono delle risposte diverse.

Quelli che trasgrediscono con cognizione le Leggi del Principe, non possono esser esenti dal peccato, perchè noi siamo obbligati a obbedirlo, *non tantum propter iram, sed etiam propter conscientiam*.

Quella che si chiama Legge penale non è una Legge propriamente detta, ma è un' Editto che obbliga solamente all'alternativa.

Bisogna applicare queste massime con prudenza, come voi sapete ottimamente fare. Io sono tutto vostro, ec.

CASO XCVI

Le stipulazioni de' Censi sono legittime, e approvate non solo dall'opinione de' Teologi, ma anco dei Legisti.

UN Padre avendo una figlia maggiore, ha desiderato che vendesse un Podere, il quale le apparteneva come erede della madre morta; la figlia per obbedire a suo Padre ha venduto *insolidum* col detto Padre il suddetto Po-

de-

dere per cinque mila lire, ma temendo che ſuo padre mandaſſe a male li denari ricavati dal medeſimo, e volendo levargliene il modo, ha ſtipulato che la detta ſomma ſia pagata dopo dieci anni, principiando dal giorno del contratto, e non prima, e frattanto che quello, il quale ha comprato paghi il cinque per cento.

Un' uomo vedendo, che ſecondo la pratica del paeſe d'Angiò, uno che acquiſta è ſoggetto a eſſer diſturbato dalli creditori del venditore per cinque anni da' preſenti, e per dieci anni dalli aſſenti, compra da un' uomo, del quale ſoſpetta, che non ſia ſolvente, un Podere per cinque mila lire, il quale ſi obbliga a pagare dopo dieci anni, e non prima, e ſino al pagamento promette di pagare i frutti in ragione di cinque per cento, e ciò viene ſtipulato.

Si dimanda ſe queſte ſtipulazioni di frutti ſieno legittime, ovvero ſieno uſurarie.

Il Conſiglio ſoſcritto è di parere, che queſte ſtipulazioni ſieno legittime, e approvate non ſolo dalla Giuriſprudenza de' Decreti delle Corti Supreme, ma ancora ſecondo il ſentimento della Gloſſa ſopra il cap. *Conqueſtus de uſuris*. *Uſuræ poſſunt etiam peti ſecundum Canones, ut cum vendo tibi prædium, & trado, & percipis fructus nec ſolius mihi pretium ad terminum ar. de uſur. l. 11. quod hujuſmodi uſuræ, & non quaſi uſuræ, ſed quaſi*.

quasi interesse putantur. Dal Gius Civile L. *Iulianus* §. *ex vendito*, ff. *de Act. emp. & vend. Ex vendito actio venditori competit ad ea consequenda, quæ ei ab emptore præstari oportet, veniunt autem in hoc judicio infrascripta. In primis pretium quanti res venit: item usura pretii post diem traditionis. Nam, cum redemptor fruatur, æquissimum est eum usuras pretii pendere*. L. *curabit*. C. *cod. tit. Curabit præses Provinciæ compellere emptorem, qui nactus possessionem, fructus percepit, partem pretii, quam pœnes se habet, cum usuris restituere, quas, & perceptorum fructuum ratio, & minoris ætatis favor, licet nulla mora intercesserit, generavit. Et L. fructus; post perfectum jure contractum, emptoris spectare personam convenit: ad quem & functionum gravamen pertinet. Venditor quoque pretium tantum, ac si moram intercessisse probetur, usuras officio judicis exigere potest*. Dal parere de' Teologi, come si può vedere presso Angel. Iub. Navarro, e altri.

Parigi 17. Marzo 1611.

CASO XCVII.

Un particolare non è proprietario di un obbligazione, che gli è stata ceduta, e la di cui cessione è in forma di lettera di cambio, e la lettera di cambio è stata accettata solamente in voce, perchè debb'esser accettata in iscritto.

Pietro abitante d'A. era debitore a Giovanni di un'altro Paese la somma di cinque mila lire per mezzo di una Scrittura fatta in Parigi, pagabile alli 15. di Gennajo prossimo passato. Giovanni ha avuto bisogno di danaro, avanti che spirasse il termine di detto pagamento, e ha trattato con un Banchiere di Parigi, al quale l'ha ceduta.

La cessione è in forma di lettera di cambio a lato della scrittura, dove Giovanni dice a Pietro di pagare al suddetto Banchiere, o per ordine del medesimo la detta somma di cinque mila lire nel suddetto giorno 15. di Gennajo, per altrettanti da lui ricevuti.

Il Banchiere di Parigi manda questa lettera di cambio con la Scrittura al suo corrispondente in A. il quale la fa vedere a Pietro, e gli dimanda s'ella è buona, a cui Pietro risponde, che è buona, e che la pagherà nel termine suddetto.

Non parlano punto di verun' atto

per

per questa accettazione della lettera di cambio, e non solo non lo scrivono, ma anzi nè pure ne restano d'accordo, convien credere, che non vi pensassero, e non lo stimassero necessario.

Avanti che fosse caduto il termine, li creditori di Giovanni fanno sequestrare nelle mani di Pietro tutto il debito che ha con Giovanni.

Dopo il termine il Banchiere dimanda a Pietro il pagamento della suddetta somma di cinque mila lire.

Pietro gli risponde, io non posso pagarvi, perchè ho avuto il sequestro, a cui replica il Banchiere, che li sequestri sono posteriori all'accettazione che ha fatta della lettera di cambio, e che per mezzo di detta accettazione, la cosa ha cangiata natura, perchè d'allora il debito non è più stato con Giovanni, ma con esso-lui, ovvero col Banchiere di Parigi, e perciò pretende il pagamento.

Pietro dice, l'accettazione di una lettera di cambio si può fare, o in voce, o in iscritto. Se si fa solamente in voce, essa non cambia la natura del debito, e non trasferisce il dominio in quello, a cui il debito è stato ceduto con la suddetta lettera: Se l'accettazione è fatta in iscritto, serve per intimazione della cessione, e trasferisce il dominio nel cessionario, in modo che li creditori di Giovanni non v'hanno più gius, e non la possono far sequestrare, e nè pu-

pure disturbare, in quanto la cosa ceduta è mutabile.

Ora l' accettazione, che io ho fatta della vostra lettera di cambio è verbale, e perciò li creditori hanno gius di fare il sequestro.

Il Banchiere repplica, io mi sono fidato della vostra parola, perchè voi siete un' uomo di merito, e di onore, io non pratico mai diversamente con le persone di condizione; se io non avessi avuta questa fiducia, avrei prese le mie sicurezze. Voi mi avete data la vostra parola, e io dimando che me la mantenghiate.

Pietro risponde, la mia parola è stata di pagarvi nel termine assegnato, avanti del quale il debito è stato sequestrato. Se ricuso di pagarvi, non proviene da me, perchè quando vi diedi la parola avevo la volontà di farlo, e ve l' ho attestato anche dopo, e sono ancora nella medesima disposizione, purchè facciate levare li sequestri, e in prova di ciò, io depositò.

Il Banchiere replica, è vero che alli 15. di Decembre voi avete riconosciuto, che la mia lettera era buona, e che avete promesso di pagarmela a tempo debito. Io dimando, che voi mi scriviate in fondo della suddetta lettera quello che mi dicesti alli 15. di Decembre, e che oggi il dì 20. Febbrajo sottoscriviate il suddetto scritto, e facciate la data de' 15. di Decembre. L' atto sarà ve-

veridico, perchè è vero che voi avete fatta l' accettazione nel suddetto giorno 15. di Decembre, voi mantenete la vostra parola, e li creditori che hanno sequestrato dopo il detto giorno, non potranno pretender cosa alcuna per la suddetta somma di cinque mila lire.

Pietro risponde, io non posso in buona coscienza far quest' atto, che voidimandate per tre ragioni. La prima è, che sarebbe falso; imperocchè alli 15. di Decembre noi non parlammo punto di quest' atto: se noi fossimo convenuti di farlo, e l' avessimo stabilito in detto giorno, io volentieri lo farei oggi in data de' 15. di Decembre, e in tal caso sarebbe vero, e nella sua sostanza, e nella sua data; ma non avendone parlato in detto giorno, se io lo scrivessi oggi in data de' 15. di Decembre, l' atto sarebbe falso quanto alla data, comecchè fosse vero quanto alla sostanza. Ora un Cristiano non può fare falsità veruna.

La seconda ragione è, che io farei torto a' creditori della detta somma di cinque mila lire, in quanto col mio scritto datato del mese di Decembre, renderei nullo il loro sequestro, che per altro è buono, onde sarei obbligato alla restituzione.

La terza è, che io m' esporrei a pericolo di un giuramento falso, ovvero di esser giudicato un falsario; imperocchè sono obbligato a dichiarare in Giu-

dizio con giuramento quello, che io ero debitore a Giovanni, quando li di lui creditori hanno sequestrato. Se io affermo che non ero debitore di queste cinque mila lire, sono spergiuro, poichè per la verità, io n' ero debitore al medesimo, non essendo stato fatto atto alcuno, che gliene togliesse il possesso; se affermo che n' ero debitore, l' atto che voi mi dimandate apparirebbe falso.

E in oltre mi obbligherebbono a giurare, se l' atto che voi pretendete sia vero, o no; se io dico ch' è vero, sono spergiuro, perchè egli è falso nella sua data, e appunto per la suddetta data egli toglie le cinque mila lire alli creditori; se io dico che non è veridico, sono scoperto per un falsario.

Il Banchiere replica: l' equità naturale v' obbliga accordarmi l' atto, che vi dimando, e ciò si può giustificare con una similitudine. Io v' impresto oggi trecento lire unicamente per l' amicicizia, che passa tra noi, senza parlare che mi facciate la ricevuta. Quindici giorni dopo, io sò che dopo il mio impresto, voi avete contratto più di tre mila lire di debito, che importano più del vostro patrimonio. Gli altri che v' hanno impreſtato dopo di me mi saranno preferiti, perchè hanno le ricevute, e io non le ho, e nondimeno questa non sarebbe una cosa giusta, perchè io sono stato il primo, che abbia impreſtato, voi siete obbligato per equità naturale

turale a farmi una ricevuta in data di quel giorno, che vi prestai il denaro, acciò io sia preferito a quelli, che ve l'hanno prestato dopo di me, per la medesima equità siete obbligato a farmi quest'atto.

Pietro risponde; io non posso nè pure farvi la ricevuta in data del giorno, che mi avete prestato per le medesime ragioni, che m'impediscono di farvi l'atto sopradetto.

Si dimanda se Pietro sia obbligato a pagare al Banchiere d'A. per mantenere la sua parola.

Se Pietro possa fargli l'atto, che dimanda con la data de' 15. di Decembre.

Se la ragione del Banchiere sia buona intorno alla ricevuta accennata di sopra, in modo che Pietro possa farla nella ipotesi accennata, senza offendere il Signore.

Li Dottori in Teologia soscritti sono di parere intorno alla prima delle difficoltà proposte, che Pietro sia obbligato a pagare la Lettera di cambio in conseguenza dell'accettazione verbale, che ha fatta in favore del Banchiere, dopo che saranno stati levati li sequestri fatti dalli creditori di Giovanni, e non altrimenti; fino a che sussistano, e in caso che la detta somma si trovi appartenere al Banchiere suddetto, e non a Giovanni. La parola, che Pietro ha data di pagare questa lettera di cambio

nel termine prescritto, non può avere altro senso, se non questo, cioè ch' egli pagherà la lettera a chi apparterrà il credito nel tempo del pagamento, perchè vi trovi le sue sicurezze, e che non possa esser inquietato, le quali condizioni non vi sono, fino a che sussista il sequestro.

Alla seconda, che Pietro può dare a questo Banchiere un' atto, in cui attesti che alli 15. di Decembre disse al corrispondente di detto Banchiere in A. il quale gli fece vedere la cessione di questo credito in forma di lettera di cambio, che la pagherebbe nel tempo prefisso; ma che non può datare quest' atto nel giorno de' 15. Decembre, nel qual giorno li sequestri non erano ancora stati fatti, ma solamente col giorno, in cui lo fa, altrimenti farebbe una falsità pregiudiziale a' creditori, rendendo con l'antidata il Banchiere proprietario di questo credito, mentre non lo debbe essere se non dopo l'accettazione in iscritto, secondo la massima addotta, che un' accettazione verbale di una lettera di cambio non trasferisce il dominio in quello, a cui è stato ceduto il credito con la suddetta lettera; ma bisogna che l'accettazione sia fatta in iscritto; imperocche la sola accettazione in iscritto equivale a un' intimazione di una traslazione, la quale intimazione debb' esser fatta alla parte, e della qual traslazione bisogna dargliene copia, altrimenti la

tras-

traslazione non ha effetto, secondo la massima che compone l' articolo 108. della pratica di Parigi, il quale dice: *Una semplice traslazione non ha forza di sequestro, ma bisogna significare la traslazione alla parte, e consegnargliene copia avanti di eseguire*: Donde ne segue che la traslazione non porta seco diritto alcuno di proprietà, nè di possesso al cessionario, della somma ceduta avanti l' intimazione in iscritto; il cedente ne resta proprietario, e perciò il sequestro fatto da' creditori è valido, e hanno gius di esser pagati con la preferenza rispetto al cessionario.

Alla terza, che la ragione del Banchiere intorno alla ricevuta accennata non è buona, e che Pietro non può fare questa ricevuta nell' ipotesi proposta senza offender Dio; e in oltre che Pietro farebbe un' antidata pregiudiziale alli creditori, che hanno gius con le loro scritture, e ricevute da esser preferiti a quello, che non l' ha, comecchè abbia imprestato avanti di essi; e che dee imputare alla sua negligenza il danno, che si è fatto per non aver dimandata la ricevuta nel tempo in cui ha fatto il presto.

Parigi 30. Novembre 1665.

CASO XCVIII.

Un' uomo è obbligato a restituire una somma, quantunque gli fosse dovuta legittimamente, se l' ha ricevuta in virtù di una Scrittura fatta con l' antidata.

UN' uomo si marita con una giovane in virtù di una certa somma, che il padre della fanciulla gli promette per dote: si consuma il matrimonio, e il suocero non mantiene la promessa; la fanciulla stessa vedendo gli affari di suo marito in migliore stato di quelli del padre, si prevale dell'autorità, che ha nella Casa per assistere suo padre, e gli dà più di tre mila lire del denaro di suo marito, il quale vedendo, che li suoi interessi andavano di male in peggio, volle mettervi compenso, e ricuperare li suoi crediti, tanto per la dote della moglie, quanto per quello, che aveva impresstato la detta moglie. In questo tempo il suocero s' inferma, e muore pieno di debiti.

Aveva ultimamente preso in affitto un Podere, ch' egli aveva seminato: quelli ch' erano padroni del Podere offeriscono al Genero di darglielo col medesimo affitto, e di fargli un' antidata, acciocchè essendo l' affitto in suo nome possa fare la raccolta delle Biade, ch' erano sopra terra, per risarcirsi de' gran danni, che aveva sofferto il Suocero.

La

La cosa ha il suo effetto: il proprietario gli dà il Podere in affitto con l' antidata; in virtù di detto affitto entra in possesso della raccolta; li creditori la fanno sequestrare, dicendo che apparteneva al morto, e che questo affitto era fatto per privarli de' loro crediti; citano innanzi al Giudice, dove interrogato giuridicamente della verità dell'affitto, giura falsamente, ch' era stato fatto nel giorno della data.

Li frutti, che ha cavati da questo Podere non lo risarciscono della quarta parte del danno ricevuto. Si dimanda se debba restituire.

Il Genero non poteva appropriarsi li frutti del detto Podere, in virtù d' un falso affitto fatto con un' antidata in pregiudizio degli altri creditori, ed è obbligato alla restituzione, non potendo pagarsi della dote di sua moglie, che dal giorno del suo contratto di matrimonio, e per le tre mila lire, delle quali lo ha danneggiato sua moglie con darle al padre, v'è poca probabilità, che possa venir risarcito, si per non avere le sue cauzioni del detto credito, come ancora perchè non pare, che vi possano esser effetti sufficienti.

Parigi 2. Giugno 1672.

CASO XCIX.

Quello che ha ricevuti de' frutti usurarj con buona fede; ma che non gli ha consumati con la medesima buona fede, e se n'è fatto più ricco, è obbligato a restituirli.

ECco un caso, che vi prego a consultare immediatamente col Signor di Saintebeuve. Pietro ha imprestate a Giovanni trecento lire per sei anni, dalle quali ha ricavato il frutto di cinque per cento con buona fede, non credendo di far male. Si dimanda se non essendo più in buona fede, e non credendo più, che la cosa sia permessa, sia obbligato alla restituzione di quello, che ha riscosso pel passato. Dicono che *si ditior non sit factus*, non è obbligato a restituire, e che così è stato praticato nelle Missioni, che sono state fatte in Auxerre, in Amans, e in altri luoghi. Mi pare che si debba tenere il contrario, poichè la buona fede può bensì scusare dal peccato, e dalla restituzione fin tanto, che uno v'è; ma subito che si ha cognizione della verità, cessa la buona fede, e in conseguenza uno è obbligato a restituire, come troviamo detto nella causa 34. quest. 2. cap. *si Virgo*. *Tandiu quisque bonæ fidei possessor rectissime dicitur, quandiu se possidere ignorat alienum, cum vero scierit,*

nec

nec ab aliena possessione recesserit, tunc malæ fidei possessor perhibetur, tunc juste injustus vocabitur. Questo è uno de' casi più importanti per le Missioni, onde non perdete punto di tempo a mandarcene la Decisione. Giovanni Vescovo D.

Il Consiglio soscritto è di parere, che colui il quale cessa d'esser in buona fede, sia obbligato a restituire i frutti percetti pel passato, che non ha consumati con buona fede, e de' quali si sia fatto più ricco; ma che non sia obbligato a restituire quelli, che ha consumati con buona fede, e de' quali non si è fatto più ricco.

Parigi 13. Febbrajo 1677.

CASO C.

Risposte ad alcune dimande intorno agli impresti usuraj.

Pietro di D. impresta a Claudio di R. diecimila lire con una Scrittura, e comecchè non vi sia Sentenza del Giudice, piglia da Claudio undeci mila lire per due anni di frutti col capitale. Pietro di D. essendo morto, li di lui eredi, credendo d' esser obbligati alla restituzione delle suddette mille lire di frutti a Claudio, in caso che non voglia donarli loro, pregano il Curato di Claudio, che vada a ritrovarlo, e gli dica che ha pagate mille lire di frutti, che si crede di non poter ritenere

onde gli si dimanda se vuole, che gli sieno restituite, ovvero se vuole donarle, ma non gli portano il denaro. Claudio risponde, che non si ricorda di aver pagate simili usure, ma che se le ha pagate le dona, e non ricerca che gli sieno restituite.

Si dimanda, se li eredi di Pietro sieno obbligati a restituire queste mille lire agli eredi di Claudio, ch'è morto.

2. Pietro dà a Giovanni due mila lire a censo alle 5. per cento secondo l'Editto, che fanno cento lire d'Entrata all'anno: due anni dopo il contratto, Pietro dà a censo altre cinquecento lire a Giovanni, e Giovanni s'obbliga con un nuovo contratto per due mila cinquecento lire: di queste cinquecento lire Giovanni ne da dugento a Pietro per li frutti di due anni, ch'era debitore, il che vien fatto con buona fede.

Pietro dimanda s'egli ha fatta cosa alcuna, che sia contraria alla Legge Divina.

3. Sono alcuni anni, che Pietro diede a Giovanni mille ottocento lire a censo secondo ch' era permesso in quel tempo, che facevano cento lire d'entrata all'anno. Giovanni continuò quattro anni senza pagare il censo, onde era debitore di quattrocento lire, dopo questi quattr'anni le monete furono calate, e rimesse a un prezzo più basso, come i Luigi d'argento, che valevano

tre

tre lire, e dodici soldi furono rimessi a tre lire. La vigilia del giorno in cui furono calate, Giovanni andò a trovar Pietro, e gli disse, che voleva francare il censo, ovvero se ha da continuare a tener il capitale, non vuole pagare più di quattro, e mezzo per cento, al qual patto Pietro ha acconsentito per non avere lo scapito del calo, di modo che si fa un nuovo contratto di due mila dugento lire a quattro, e mezzo, cioè le 1800. del contratto precedente, e le quattrocento de' livelli non pagati.

Pietro dimanda se debba restituire i frutti di queste quattrocento lire, perchè de' frutti non pagati non si può fare capitale fruttante; ovvero se sia dispensato dalla restituzione; primieramente perchè può dire, che queste quattrocento lire non possono più esser considerate come frutti decorsi, perchè sono state ridotte in capitale col nuovo contratto. In secondo luogo, che non riscuote nulla di più col nuovo contratto delle due mila dugento lire, che con l'antico delle mille ottocento,

Li Dottori in Teologia soscritti sono di parere intorno alle difficoltà proposte. Alla prima, che gli eredi di Pietro non sieno obbligati a restituire le mille lire agli eredi di Claudio, ch' è morto, eccettuato il caso in cui sapessero, che Claudio rispondendo alla dimanda fattagli dal Curato per parter lo-

ro, non avesse detto di non voler la restituzione con piena cognizione, e con una volontà deliberata. Imperocchè quantunque regolarmente parlando si debbano obbligare li debitori di questi frutti a portarli a' loro creditori in specie; nondimeno vi sono delle circostanze nelle quali basta averne fatta la dimanda, senza avere in mano li denari, che si offeriscono al creditore, e ch'egli dichiari di non volerli ricevere, e quando la dimanda è stata fatta con l' interposizione del Curato di un creditore, pare che ciò debba esser sufficiente.

Alla seconda; che Pietro non ha fatta in ciò cosa alcuna contro la Legge Divina, poichè ha date le cinquecento lire con buona fede per formare un capitale di due mila cinquecento lira con le due mila del contratto precedente, senza stipulare che Giovanni gli pagasse con le cinquecento le dugento lire de' decorsi non pagati.

Alla terza: che Pietro sarebbe obbligato a restituire i frutti delle quattrocento lire, se avesse preteso, che la detta somma gli diventasse fruttante, perchè non è permesso di far fruttanti i frutti. Ma se avesse preteso, che la detta somma non gli rendesse alcun frutto, e che sussistesse il primo contratto con condizione solamente, che quando fosse fatta la francazione, gli fossero pagate queste quattrocento lire

re, in tal caso non sarebbe obbligato a restituzione alcuna.

Parigi 2. Marzo 1670.

CASO CI.

Un creditore, che per animosità, e vendetta aggrava di spese il suo debitore, non debbe approfittarsene, perchè opera con un fin cattivo, e non dee condonarle, perchè la parte avversaria è in mala fede, non confessando il debito; ma dee impiegarle in elemosine, e in altre opere di cvrità.

V'è chi ha un debito di certo dearo con una persona, la quale non ha intenzione di farsi pagare, seguitando a passare con buona corrispondenza, ma avendone ricevuto qualche disgusto, per ragione di questo dispiacere vuole obbligarlo a pagare il debito: per malignità gli fa fare molte spese, come di testimoni, e altre esecuzioni della Giustizia, avanti di produrre la scrittura, e quando gli pare che le spese fatte, abbiano soddisfatta la sua vendetta, produce la scrittura, e nel medesimo tempo il creditore è condannato a pagare il capitale, e le spese.

Si dimanda se in coscienza si possano ricevere queste spese, ed essendosi ricevute, se si debbano restituire.

Si suppone che il debitore abbia cognizione del suo debito, ma creda per-

du-

duta la scrittura, e che perciò non potesse esser provato.

E rimarcabile, che la Giustizia ha condannato il debitore a pagare sette lire il giorno secondo il solito, e che per la verità la spesa non era più di venti soldi, e perciò le spese sono montate a una somma tanto grande; si dimanda se ciò si possa fare.

Il mio parere è, che il creditore non possa ricevere queste spese, per averle fatte con malignità, mala fede, e singolarmente contro l'ordine della Giustizia; la quale vuole che il creditore faccia la dimanda del suo credito in virtù del suo titolo; onde il creditore non doveva fare le spese, che ha fatte; ma produrre nel principio dell' istanza nel fare la dimanda, il suo titolo, cioè la sua scrittura. Il debitore parimenti ha operato con mala fede, poichè sapeva di aver il debito della detta somma, e ricusava di pagarla, perchè si fidava, che fosse perduta la sua ricevuta, dal che ne segue, che sia stato giustamente condannato nelle suddette spese, e non meriti che gli sieno restituite: ciò supposto, io giudico, che debbano esser impiegate in elemosine, ovvero in altre opere pie.

Parigi 21. Luglio 1668.

CASO CII.

Quando si vende uno stabile con una scrittura privata, e con promessa di farne contratto in atti di Notajo, v'è obbligo di pagare li diritti al Signore del luogo.

Il cambio è un commercio lecito, ma il guadagno dovuto alli Cambisti debb'esser limitato da persone pratiche.

Il cambio per lettera è di sua natura giusto, purchè si osservino alcune Regole accennate in queste Decisioni.

IO non mi ricordo bene del Caso proposto nella vostra precedente, ma credo che si trattasse di una vendita fatta con una scrittura privata, promettendo però di farne Contratto pubblico; e che con questo mezzo il Signore del luogo non ha allora ricevuto il suo diritto di vendita, perchè è apparso in pubblico, che fosse stato trattato per via di cambio, nel qual caso non appartiene al Signore del luogo gabella alcuna. Si dimandava a che cosa fosse obbligato, quello che acquistava verso il suddetto Signore. Io credo di avervi risposto, ch'era obbligato a pagare la gabella della vendita. Presentemente voi mi avvisate di aver consultato un dotto Legale, il quale ha risposto, che queste sorte di vendite sono irritate, e dichiarate nulle con-

Io convengo con questo Legale, che quando non vi sia una vera vendita, non sia dovuta la gabella al Signore del Feudo.

Convengo che quando si tratta *in Scripturis*, e non altrimenti, se al contratto scritto manca qualche cosa, il contratto di vendita è nullo, almeno quando il difetto sia essenziale. E questo mi pare, che sia lo spiritto della Legge citata. *De fide instrum.*

Convengo altresì, che se l'atto fatto con una scrittura privata non contiene una vendita, ma solamente una promessa di vendita per contratto in presenza del Notajo, che non v'è vendita.

Convengo parimenti, che se un contratto di vendita con una scrittura privata fosse nullo in giudizio, non si abbia a pagare la Gabella.

Ma io dimando, se si possa far la vendita di uno stabile con una scrittura privata, e con promessa di farne contratto pubblico in atti di Notajo, come si vende con le scritture private un Censo sopra di se, anco attualmente, e presentemente con obbligo di farne istrumento ogni volta, che uno ne sia ricercato da quello, che acquista. Mi pare che ciò si possa fare, poichè dalla Legge 4. ff. *De fide instrum.* egli è certo, che si può contrattare validamente senza scritture, dunque tanto maggiormente con una scrittura privata.

ta. *Et ideo & sine scriptura si convenit ut hypoteca si & probari poterit, res obligata erit, de quo conveniunt: fiunt enim de his scripturæ, ut quod actum est facilius per ea probari possit. Et sine his valet quod actum est si habeat probationem: sicut & nuptiæ sunt, licet testatio sine scriptis habita est.* Io dimando in oltre, se le parti si sieno cautellate nella vendita fatta con una scrittura privata, la quale benchè non sia stata dichiarata nulla dal Giudice, non lascia nondimeno di esser nulla in effetto, quando anche le parti abbiano goduto respettivamente della cosa venduta quello che ha acquistato, e il venditore del prezzo. Ecco le mie ragioni di dubitare, suppostà la vendita fatta con una scrittura privata, della quale le parti non hanno mai reclamato, e che per conseguenza non è stata irritata in giudizio, ma per l' opposto è stata eseguita da ambe le parti. Voi mi avviserete il vostro parere, e quello del suddetto Legale.

In quanto al cambio *per minutum*, altrimenti detto *manuale*, che si fa da' particolari, suppostò che non sia proibito dal Sovrano, io credo che sia un commercio per se stesso lecito, e non credo, che il Principe lo proibisca nelle occasioni alli particolari. Io giudico che se il guadagno non è eccessivo, non vi sia cosa da potersi condannare, ma in quanto al sapere se sia eccessivo, o no, quando si pigliano tre soldi per

uno

uno scudo, e dieci soldi per una doppia, io non so deciderlo. Non appartiene a noi il determinarlo, ma bisogna rimetterne il giudizio agli uomini prudenti, e intendenti in queste materie.

In quanto al prezzo dei Cambisti pubblici, che sono eletti dal Principe, io non so quale si sia: ma dovrebbe esser giusto, quando sia determinato dal Principe, e può esser giusto, quando anco non sia determinato dal Principe, ma dall'uso comune, e dalla decisione dei Pratici.

Il Cambio per Lettera è giusto di sua natura, purchè *absit fraus, & simulatio*: che *nihil pro dilatione accipiatur*: e che *servetur justum pretium quod vel lege, vel communi consuetudine, vel judicio prudentum taxatum est, habita ratione industriæ, laboris, expensarum, & periculorum*. E in ciò è distinto *a cambio sicco*, ch'è illecito, essendo un'usura palliata, perchè in questa sorta di cambio secco, *lucrum accipitur ob solam temporis dilationem, pro expectata nimirum solutione*.

Il Cambio per Letteta con le condizioni espresse di sopra, è permesso da una Città all'altra nel medesimo Principato, come anco da un Principato all'altro, comechè il denaro non sia trasportato da un luogo all'altro; e basta che quello, il quale riceve il denaro in una Città, si obblighi a far pa-

gare

gare la Lettera in un' altra, e la faccia di fatto pagare.

Parigi 18. Gennaro 1671.

CASO CIII.

Un foreſtiere depoſita nelle mani di un Franceſe una ſomma di denaro, e lo prega di darla dopo la ſua morte a una perſona, che gli nomina. Il Depoſitario non debbe eſeguire la volontà del defonto, ma ha l' obbligo di conſegnarla al Re per un diritto, che chiamano d' Aubaine *nella Francia.*

SI dimanda, ſe un contadino, il quale non ſia naturalizzato nella Francia, e che abbia confidato il denaro da lui guadagnato ad un'amico, acciò dopo la ſua morte lo conſegni a N. ſuo parente, amico, ovvero benefattore.

Cioè ſe quello, ch'è depoſitario del detto denaro debba darlo al Re, o a quello che gli ha ordinato il defonto.

Il ſuddetto contadino impreſtava il ſuo denaro ai Mercanti con l'uſura, e anco ad altre perſone.

Si dimanda, ſe il depoſitario del denaro ſuddetto ſia obbligato ad informarſi, ſe vi foſſe uſura, e in detto caſo reſtituirlo, ovvero conſegnarlo a chi ſi dee di ragione ſenza penſare ad altro.

Si dimanda, se l'impreſtito, che ſi fa alli Mercanti col patto de'frutti, ſia uſurario.

Il Conſiglio ſoſcritto è di parere intorno alle difficoltà propoſte. Alla prima, che il depoſitario del denaro debba darlo al Re, come un diritto d' *aubaine*, e non a quelli, che ha ordinato il defonto: E la ragione di ciò è, che nella Francia il foreſtiero non naturalizzato, non può teſtare, nè diſporre per via di donazione *cauſa mortis* più di cinque ſoldi di Parigi, *peregrini inſtabiles ſunt in Galliis*; e quindi è, che ſi dice comunemente del foreſtiere in Francia, *liber vivit*, *ſervus moritur*, oltre di che la diſpoſizione, che ne ha fatto ſecondo l'eſpoſto, ſarebbe nulla, quand' anche aveſſe potuto teſtare.

Alla ſeconda; che il depoſitario non dee altrimenti informarſi, ſe gl' impreſtiti, che faceva il morto, foſſero, o non foſſero uſurarj; nè in caſo che lo foſſero, ſe il morto abbia, o non abbia fatta la reſtituzione, ma debbe conſegnare la ſomma che ha ricevuta in depoſito nelle mani di quello, a cui s'appartiene.

Alla terza; che l' impreſtito fatto ai Mercanti col patto dei frutti è uſurario; e non ſi può fare, perchè l' uſura è univerſalmente proibita dalla Legge Divina, dalle Coſtituzioni Canoniche, e dai Decreti Regj. Non

serve il dire, che il Mercante guadagna col denaro, che gli s' impresta, poichè guadagna col suo, guadagnando col detto denaro; imperocchè in virtù del presto, il denaro prestato diventa proprio di quello, che lo ha preso in presto: *mutuum*, dicono i Legali, *quia ex meo fit tuum*. La qual cosa è tanto vera, che se questo denaro perisse, perirebbe al mercante per ragione del solo presto, che uno gli fa, e perciò non v'è titolo veruno legittimo di far guadagno con esso.

Parigi 29. Novembre 1669.

CASO CIV.

Il contratto pignorativo non è vero contratto di vendita, ma un mero imprestito, palliato di vendita, ed è usurario.

Pietro ha bisogno di denaro; va a ritrovar Paolo, e lo prega ad imprestargli seicento lire, Paolo gli accorda la sua dimanda, ed ecco in che maniera procedono in quest' affare.

Pietro vende a Paolo una Casa nella Città di T..... composta di due corpi di abitazione, consistenti in camere terrene, camere a palco, e di sopra granaj, con cortile, e altre dipendenze. In oltre una Villa lontana tre leghe da T.... consistente in un' abitazione, fabbriche da servizio, giardi-

ni,

ni, orto di tre cento pertiche in circa, e tutto ciò pel prezzo delle seicento lire che riceve da Paolo; ritenendosi solamente la facoltà di ricuperare li suoi beni, tempo cinque, ovvero nove anni, ch' è la grazia accordatagli da Paolo, e per mezzo di cui il contratto, che le fanno fra di loro, si chiama pignorativo.

Paolo che ha comprati li beni di Pietro, costituisce il medesimo Pietro affittuale de' suoi beni per trenta lire l'anno, ch' è il giusto frutto alle cinque per cento del denaro che Paolo ha dato a Pietro per li beni suddetti.

Queste sorte di contratti si fanno nell'Angiò, nella Turrena, e nel Maine, e sono approvati da' costumi di quelle Provincie, perchè le ipoteche de' contratti di livelli ivi si prescrivono nel tempo di cinque anni, tanto fra li presenti, come fra gli assenti; laddove secondo la pratica di Parigi, e di tutte l' altre Provincie di Francia, la prescrizione non s' acquista, se non dopo li dieci anni fra li presenti, e dopo i venti fra gli assenti.

Si dimanda dunque, se questi contratti sieno usurarj, e se essendo permessi dal costume ne' Paesi di Angiò, Turrena, e Maine, e l' uso de' suddetti contratti essendo sempre stato approvato pel passato, ed essendo al presente pubblicamente, e ordinariamente in uso per tutti li Decreti della Corte,

Giu-

Giudizj, e Sentenze de'Giudici ordinarj. Cioè se in coscienza si possano fare li contratti di questa natura.

Per altro questi contratti pignorativi, che in altro tempo erano convertiti in contratti di Censi dal Parlamento, quando i debitori ne facevano istanza, oggigiorno non si convertono più, e con un' infinità di Decreti sono stati dichiarati immobili, capaci di far sussistere una donazione di tutti i mobili, e acquisti.

Il Consiglio soscritto è di parere, che questo contratto non sia un contratto di vendita propriamente detto, ma un puro presto palliato di vendita, e perciò usurario. Quanto alla tolleranza di questo contratto secondo la pratica dell' Angiò, della Turrena, e del Maine, perchè le ipoteche de' contratti di Censo vi si prescrivono nel tempo di cinque anni, tanto fra i presenti, come fra gli assenti; laddove secondo la pratica di Parigi, e di tutto il restante della Francia, la prescrizione si acquista solamente dopo li dieci anni fra i presenti, e dopo vent' anni fra gli assenti; in oltre che questi contratti pignorativi non si convertono più presentemente in Censi, come si praticava pel passato, con li Decreti del Parlamento; ma che secondo una nuova e ultima giurisprudenza del Parlamento, questi contratti sono stati dichiarati immobili, si risponde, ch'

es-

essendo una semplice tolleranza quanto al foro esterno solamente, quelli che fanno questi contratti in loro vantaggio, non sono sicuri in coscienza: che la prescrizione di cinqu'anni non è una ragione per impedire l'uso de' contratti di censo, poichè servirebbe per star più attenti, e far le sue diligenze per interromperla. Che se quelli, i quali vivono secondo questa pratica, trovano che questa vigilanza sia troppo onerosa, possono impiegare il loro denaro in capitali di Terreni, ovvero di Mercanzie, se sono di qualità da far' il negozio, e che niun' inconveniente può render lecito un contratto di pegno, che sia fraudolento.

Parigi 17. Luglio 1674.

CASO CV.

Spiegazione di alcune difficoltà intorno alle Leggi umane. Se debbano esser' accettate: se obblighino in coscienza a fare quello che ordinano; e se l'obbligo sia sotto pena di peccato mortale, o veniale. Se il Gius Romano abbia forza di Legge nella Francia.

Della scomunica, e di quegli che l'incorrono.

PER rispondere alle vostre difficoltà, primieramente dico, che per conoscere se la Legge obblighi sotto pena

di peccato mortale, ovvero veniale solamente, non bisogna rapportarsi all'intenzione del Legislatore umano, perchè quando la Legge è di grande importanza pel bene pubblico, obbliga sotto pena di peccato mortale, comecchè non sia intenzione del Legislatore di obbligare sotto la suddetta pena, e quando la Legge non è di grand'importanza pel bene pubblico, l' intenzione del Legislatore non può fare che obblighi sotto pena di peccato mortale. La ragione di ciò è, che la Legge umana non è Legge, se non è giusta, e quando comandasse una cosa di poca importanza sotto pena di peccato mortale, ovvero una cosa d'importanza grande sotto pena di peccato veniale, non sarebbe giusta.

2. Non si dee avere riguardo alcuno all'espressione della Legge per giudicare se obblighi sotto pena di peccato mortale, ovvero veniale, perchè potrebbe esser'espressa come una cosa non grave, quantunque lo fosse, ovvero come una cosa grave quantunque non lo fosse. Quando una Legge comanda una cosa grave, qualunque siasi l'espressione di cui si è servito il Legislatore, essa obbliga sempre sotto pena di peccato mortale, e quando comanda una cosa di poca importanza, qualunque sia l'espressione, essa non obbliga che sotto peccato veniale.

3. E' peccato mortale il far moneta fal-

falsa, oltre la pena destinata contro coloro che la fabbricano.

4. Quando una cosa è proibita sotto pena pecuniaria, non serve esser disposto a pagar la pena, se la cosa è vietata dalla Legge, e la Legge sia penale *mixte conjunctive*; ma bensì serve, quando fosse penale *mixte disjunctive*; ed è tale quando ordina che si faccia la tal cosa, ovvero che si paghi la tal pena; e non quando ordina che si faccia la tal cosa sotto pena di pagare un tanto. Quando ella è *mixte disjunctive*, vi è l' obbligo in coscienza all' alternativa, cioè a fare quello che comanda la Legge, ovvero a pagar la pena. Quando è penale *mixte conjunctive*, v'è l'obbligo in coscienza di fare quello, che ordina la Legge, oltrechè non lo facendo, uno si espone alla pena. Quì non si parla delle Leggi puramente penali, le quali non contegono altro che la pena imposta dagl' uomini alli prevaricatori della Legge naturale, divina, o positiva; imperocchè è certo, che queste Leggi, come Leggi umane non obbligano sotto pena di peccato.

5. Quello che dice il Toledo, che la Legge umana non obbliga fino a che non sia stata *acceptata ab his quibus datur* è benissimo detto, se s' intenda di un' accettazione fatta dall' universale, o almeno dalla maggiore e più sana parte, a cui si unisce sempre la volontà del Legislatore, la quale debb'esser di

non far le Leggi ſe non pel bene comune ; e quando la comunità , o almeno la pluralità , e la parte più ſana della comunità vi s' oppone , è un ſegno ch' ella è contro il bene comune . Queſta Dottrina è aſſai comune preſſo i Filoſofi , e i Teologi , e fondata ſopra bonisſime ragioni . Quanto all' oppoſizone ; Che le Leggi umane ricevono la loro forza dalla Legge eterna , e che derivano da eſſa , come dice San Tommaſo , dal che ne ſegue , che non hanno biſogno di accettazione : Si riſponde che ciò è vero , quand' elleno ſono Leggi propriamente dette ; ma che le Leggi umane ſono tali ſolamente dopo l' accettazione , perchè ſenza di ciò il Legislatore non può , e non vuole che obblighino , eſſendo obbligato a ſervirſi della ſua autorità ſolamente *propter populum* ; e molte volte una Legge ſembra eccellente al Legislatore nella ſpeculativa , la quale è pernicioſa , e impoſſibile da oſſervarſi nella pratica .

6. Quando il Toledo dice , che non ſi può eſiger tributo *de his , quæ in proprios uſus invehuntur* , ſuppone due coſe ; che ciò ſia proibito dalla legge , e che vi ſia la ſcomunica ; che la legge lo proibiſca , *hoc enim eſt prohibitum C. de vectigal. L. univerſi* ; e che vi ſia la ſcomunica contro coloro , che l' eſigono intimata dalla Bolla *in Cœna Domini . Talia autem vectigalia exigere non ſolum eſt peccatum , ſed excommunicatio-*

ni

ni in Cœna Domini annexum, ubi excomunicantur qui prohibita pedagia exigunt. Il primo fondamento è nullo, supposto che il Gius Romano non abbia forza di legge; e quando avesse forza di legge, il Sovrano potrebbe dispensare. E appunto in Francia il Gius Romano non ha forza di legge, e quando l'avesse, il Re potrebbe dispensare.

Il secondo fondamento è nullo per due motivi; il primo, perchè la Bolla *in Cœna Domini* in Francia non obbliga. E il secondo, perchè quando obbligasse, ella scomunica solamente quelli, che *prohibita pedagia exigunt*, cioè contro li particolari, che gli esigono contro la volontà del Principe, e non contro li Ministri del Principe, che li fa esigere in vantaggio dello Stato. Non sarà affatto fuori di proposito l'osservare, che in questo luogo si parla *de vectigalibus*, e non *de tributis*. Non è dunque vero, che *non possit exigi gabella de his, quæ in proprios usus invehuntur*.

8. Non ha neppure ragione di decidere assolutamente, che *gabella debet esse moderata, & ut talis non excedere tertiam octavæ partis mercium*; imperocchè ella è moderata, quando si regola secondo le necessità dello Stato; e non tocca a giudicare al popolo, poichè egli non le sa, *in dubium standum pro Principe*. Egli è singolare in questo C. ch'è il 73. del l. 5. quando

ne esenta i Cherici, e i sudditi dei Principi, ma non quelli del Papa.

9. In Francia, uno è scomunicato in effetto avanti a Dio, innanzi che il Vicario abbia fulminata la Sentenza contro il reo in particolare, s' egli è caduto volontariamente, e sapendo che v' era la scomunica, in quel mancamento, a cui è annessa la censura *ipso facto*.

10. Quando un Vicario scomunica in conseguenza dei Monitorj canonicamente pubblicati sotto pena della scomunica quelli, ch' hanno saputo il tal fatto, e non l' hanno palesato, ovvero quei che l' hanno fatto, e non sono venuti a emenda; quelli che sono stati disobbedienti, sono in effetto scomunicati innanzi a Dio.

11. Nella Francia non si ammette notorietà pubblica, se non in conseguenza di una Sentenza declaratoria, e perciò implica il dire, *Notorius percussor Clerici*, avanti che sia seguita alcuna Sentenza declaratoria.

12. La regola per conoscere, se una Scomunica *est latæ sententiæ*, ovvero *comminatoria* solamente, è generalmente ricevuta nella Chiesa.

13. Le parole del Rituale di Parigi, secondo la dichiarazione de' Parrocchi, denotano una scomunica *ipso facto*, che incorrono quelli, li quali in tempo del Servizio Divino se ne stanno a vedere i giuochi, e li spettacoli dei Ciarlatani,

ov vero assistono alla Comedia in giorno di Domenica, quantunque ciò non segua nel tempo del Servizio Divino.

14. Nella Diocesi di Parigi non v'è scomunica per quelli, che attendono a' giuochi, e spettacoli dei Ciarlatani.

15. Uno è scomunicato, quando ha fatta un' azione proibita sotto pena della scomunica, *ipso facto*, quando vi sia della contumacia, e acciocchè ve ne sia, bisogna, che sieno precedute le monizioni, ma queste possono precedere in varie maniere. Imperocchè quando non è ancora pronunciata la censura, bisogna, che le monizioni precedano secondo la disposizione del C. *Cum medicinalis in sexto*. E se è pronunziata, o per Legge, o per Sentenza, la quale ordini di far qualche cosa sotto pena della scomunica *ipso facto*, la Legge, o la Sentenza suppliscе alle monizioni; imperochè colui, che opera scientemente contro la Legge, o contro la Sentenza, è sempre contumace.

16. L' intenzione del Superiore è quella, che apparisce dalle parole della Legge, o della Sentenza. Ecco il mio parere ec.

Parigi 4. Luglio 1673.

CASO CVI.

In quali casi quelli, che sono convinti di qualche delitto, possano appellarsi dalle Sentenze fatte contro di essi.

ALcuni Offiziali della giustizia essendo stati accusati di aver fatte delle Scritture false in pregiudizio di un terzo, ne sono stati convinti, e per Sentenza del Giudice condannati a qualche specie di ritrattazione, dichiarati incapaci di esercitare mai più verun' impiego pubblico ec. Io suppongo, che sia vero, ch' abbiano fatte le suddette falsità, e che in conseguenza la Sentenza sia giusta; e nondimeno vogliano appellarsi, pretendendo di aver buoni mezzi per farla annullare con un Decreto. Si dimanda, se in coscienza possano proseguire il detto appello, e se in caso che lo proseguiscano, possano essere ricevuti alli Sagramenti. Dicono, che la Sentenza gli rende infami, e che questa macchia, dovendo passare nei loro discendenti, sono obbligati a lavarla, almeno in riguardo dei suddetti figliuoli; e in oltre propongono di risarcire la terza persona, contro di cui era la loro prima lite, di modo che non dovendo avere più altro opponente che il Re, credono, che per una parte sarà cosa facile l' ottenere quello, che vorranno, e che

per

per l' altra non faranno danno ad alcuno.

Li Dottori in Teologia soscritti sono di parere, che quello, il quale è stato aggravato con una Sentenza, abbia gius di appellarsi al Superiore, secondo quella massima: *Si appellatus fuerit gravatus injuste, gravamen hujusmodi per Superiorem poterit emendari.* C. *Pastoralis, De appellat.* Ora un' uomo accusato di un delitto, può esser' aggravato con una Sentenza in tre maniere; se è stato condannato, essendo innocente agli occhi di Dio; se non ha commesso il delitto, di cui vien' accusato; ovvero, se essendo colpevole agli occhi di Dio, non lo sia però per quello, che costa ai Giudici, perchè in processo non vi sono prove da convincerlo, nè in conseguenza da poterlo condannare; essendo obbligato il Giudice a giudicare *secundum allegata & probata*; ovvero finalmente, perchè essendo colpevole, ed essendo provato il delitto interamente in processo, sia stato condannato più severamente, di quello che dovesse esserlo.

Che quando non abbia ricevuto aggravio, non si può appellare: *Cum appellationis remedium non sit ad defensionem iniquitatis, sed ad præsidium innocentiæ institutum*, dice il C. *cum speciali. De appellat.*

Per questa ragione ha detto San Tommaso 2. 2. quæst. 69. art. 3. &

Duplici de causa contingit aliquem appellare, uno quidem modo, confidentia justæ causæ, quia videlicet injuste a Judice gravatur: & sic licitum est appellare. Unde 2. quæst. 6. dicitur: omnis oppressus libere, Sacerdotum, si voluerit, appellet judicium, & a nullo prohibeatur. Alio modo aliquis appellat causa afferendæ moræ, ne contra eum justitia proferatur: & hoc est calumniose se defendere, quod est illicitum, sicut dictum est: facit enim injuriam, & Judici cujus officium impedit, & adversario suo, cujus justitia, quantum potest, perturbat.

Non v'è altro che l'eccezione, che è il caso di morte; imperocchè li Canoni, e le Leggi danno la facoltà a qualunque uomo condannato a morte da un Giudice subalterno di appellarsi al Superiore. *Liceat etiam in criminalibus causis appellare, nec vox appellationis denegetur ei, quem in supplicium sententia destinaverit*, dice il C. *Liceat.* 2. q. 6. E la legge, *Non tantum ff. de appellat*, passa più oltre; imperocchè concede questa facoltà non solamente al condannato, ma a qualunque altro per esso. *Non tantum ei, qui ad supplicium ducitur, provocare permittitur, verum alii quoque nomine ejus*, comechè non avesse proccura da esso: *Neque distinguitur, utrum necessarius ejus sit necne. Credo enim humanitatis ratione omnem provocantem audiri debere*, anche

non

non ostante la resistenza del condannato. *Quid ergò si resistat, qui damnatus est adversus provocationem, nec velit admitti ejus appellationem, perire festinans? Adhuc putem differendum supplicium.* E la ragione di questa Legge è, che *non auditur perire volens*. Questa eccezione è stata introdotta dall'interesse, che il pubblico dee avere per la vita degli uomini. E perciò l'appello in causa di morte non passa per una difesa calumniosa, nè per un dispregio del Giudice, nè per una ingiustizia, che si fa alla parte vertitiera, ch'è la Giustizia criminale.

Li Offiziali, dei quali si tratta, hanno commesso il delitto, di cui sono stati accusati. Non erano dunque innocenti agli occhi di Dio, e perciò non potevano appellare dalla Sentenza data contro di essi, eccettuato il caso, che non vi fossero prove sufficienti in processo, ovvero ch'essendovi prove intere, fossero stati condannati con più rigore di quello che dovessero esserlo; il che si dee parimenti intendere in dubbio di mancanza delle prove, ovvero dell'eccesso della loro condanna. E in questo caso non si debbono ricusare loro li Sagramenti in tempo del loro appello per aver appellato, poichè avevano gius all'appello.

Ma se fanno, che vi sia prova sufficiente in processo, e se sono persuasi, che la pena non sia eccedente al delit-

to, non trattandosi di morte, non potevano appellare in coscienza, imperocchè non sono stati aggravati.

E nondimeno non si possono negar loro li Sagramenti durante l'appello, perchè non appartiene ai Sacerdoti, nè alli Pastori il giudicare della giustizia, o dell'ingiustizia del loro appello, essendo questo giudizio riservato al Superiore.

E inutile il dire, che la Sentenza li rende infami, e che questa macchia dovendo passare nei figli, sono obbligati a lavarla, almeno in riguardo dei figli; imperocchè la Sentenza li rende infami giustamente, se v'è prova, e se la pena è proporzionata al delitto; e sono obbligati a sottoporsi a una Sentenza giusta, e non a sfuggirla per ragione dei loro figli.

Quanto alla proposizione, che fanno di risarcire la persona danneggiata, acciocchè non avendo più altro avversario, che il Re, e non recando più danno ad alcuno, possano ottenere quello, che vorrebbono; li soscritti rispondono, che ogni appellante in materia criminale, ha gius di soddisfare all'avversario civile; ma non già col fine, e l'intenzione di deludere la Giustizia; e che siccome è giusto il soddisfare la parte civile, è cosa cattiva il soddisfarla con questa intenzione iniqua. Li colpevoli non possono neppure dire, nè fare cosa alcuna, nè contro

la verità, nè contro la giustizia, per esser creduti innocenti, e con questo mezzo ottenere un Decreto di assoluzione. E' debito del Proccurator Generale di proccurare il castigo di un reo, comechè la parte civile sia stata soddisfatta, e dee farlo col medesimo zelo, come se non fosse stata soddisfatta; e non è lecito agli appellanti il sedurre, nè persuadere la parte pubblica alla loro giustificazione; imperocchè come dice S. Tommaso nella questione citata art. 2. ad 3. *Accusator si colludat cum reo, qui noxius est, pœnam incurrit, ex quo patet, quod peccat. Unde cum inducere aliquem ad peccandum, sit peccatum, vel qualitercumque peccati participem esse, cum Apostolus dicat dignos morte eos, qui peccantibus consentiunt, manifestum est, quod etiam reus peccat cum adversario colludendo.*

Parigi 22. Agosto 1668.

CASO CVII.

Memoria delle difficoltà da proporre per parte dei Giudici. Primieramente nelle materie civili, e in secondo luogo nelle criminali.

PER l'intelligenza delle difficoltà, che si propongono, bisogna supporre, che li Regolamenti della Corte, e li Decreti per le funzioni, e diritti del-

li Offiziali della Giustizia proibiscono ai Giudici di esigere cosa alcuna. Primo, per li Decreti, che mettono sotto alli Memoriali, che vengono loro presentati. 2. per gli Attestati delle pubblicazioni. 3. per li Bandi giudiziarj. 4. per le Aggiudicazioni fatte con Decreto. 5. per le pubblicazioni, e registri dei Testamenti, e finalmente di tutti gli Atti fatti nel tenere Udienza.

Primo. L' uso contrario ha prevaluto nella maggior parte delle Sedi, e questi Regolamenti, e Ordini non sono stati eseguiti rigorosamente, poichè non si presenta quasi Memoriale alcuno al Giudice, che non sia accompagnato da cinque soldi per gli uni, e dieci, o quindici per gli altri, secondo l' importanza degli ordini, che li detti Giudici hanno da fare sopra quei memoriali. Il che si fa per premiare in qualche maniera la fatica del Giudice, che scrive, e soscrive le sentenze, e ch' è obbligato a esaminare le scritture giustificative del memoriale, per venire in cognizione del giusto.

2. Quanto alli Attestati delle pubblicazioni, Bandi giudiziarj, ovvero aggiudicazioni, pubblicazioni di Testamenti, ed altri Atti di questa natura, siccome si fanno al levar dell' Udienza, e che il Giudice è obbligato impiegare il suo tempo per ricevere i pareri dei pratici nelli Attestati, ed al-

altri Atti sopradetti si tassano essi medesimi i loro diritti secondo l'importanza degli affari per un'uso che si è introdotto. Lo stile dei Processi di dette vendite, o Bandi giudiziarj è con l'obbligo di pagare li diritti al Giudice; questa pratica è pubblica, e può in qualche maniera autorizzare i Giudici a ricevere questi diritti, oltre che dalle loro Cariche hanno poco, o punto di salario, onde pare, che debbano essere ricompensati delle loro fatiche dalle parti. Li Signori della Corte pigliano questa sorte di diritti, e quando hanno delle molestie nelle Provincie, le superano senza veruna resistenza. Pare che questi divieti sieno piuttosto per reprimere gli eccessi, che per togliere la ricompensa giusta, e moderata dei Giudici; e la Corte su le querele che le sono state fatte, ha sempre fatte delle proibizioni secondo li Regolamenti antichi, ma non ha giammai notati d'infamia, o condannati alla restituzione li Offiziali, che non avevano fatti eccessi.

3. S'è introdotto l'uso in alcuni Tribunali, che le insinuazioni delle donazioni *inter vivos*, o per testamento, si fanno in presenza dei Giudici, li quali ne sosc rivono gli Atti. Quest'usanza è vantaggiosa per impedire le frodi, e le sorprese de' Notaj. Il Giudice piglia le sportule per la sua fatica; e pure il Decreto, che obbliga all'insinua-

nuazione, non eſige la preſenza, nè la ſoſcrizione del Giudice, a cui non attribuiſce alcun' utile, e li Decreti della Corte gli proibiſcono di pigliare coſa alcuna.

4. Il Decreto nuovo, avendo fatto un nuovo ſtile per ricevere la ſicurtà, della quale i Giudici avanti queſto Decreto avevano la facoltà di pigliare le ſportule, ha regolato, che la ſicurtà faccia la ſua ſommiſſione al Notajo, ſe non è contraſtata, ſenza eſprimere, ſe queſta ſommiſſione da farſi al Notajo, s' abbia a fare ſenza il Giudice, e ſenza che ſoſcriva l' Atto; e che quando ſia contenzioſa, queſta conteſa ſia regolata dal Giudice nella prima citazione; e in queſto caſo gli è dovuta la taſſa ſenza difficoltà alcuna. Li Giudici fanno fare in preſenza loro tutte le ſommiſſioni di ſicurtà, e continuano a pigliare la taſſa come di una funzione ſtraordinaria ſoggetta a queſto peſo, che mettono ſotto l' Atto per ſe, e per li Proccuratori aſſiſtenti.

5. L' uſo è parimenti di pigliare la taſſa, e le ſportule degli Offiziali, comechè li Decreti della Corte lo proibiſcano.

Per le materie criminali, ſi dimanda primieramente, ſe ſi poſſa, dopo che le parti civili e querelanti ſono d' accordo con li accuſati in alcune materie leggiere, come ingiurie, baſtonate, ferite, delle quali l' offeſo può guarire, e altri

tri delitti, la pena dei quali non sarebbe altro che pecuniaria, o di scusa, abbandonare la formazione del processo, e non dare la Sentenza, comechè sia stato cominciato ad istanza del Proccuratore del Re.

2. Se si possano pigliare da quelli, che sono accusati di questa sorta di delitti, che non sono soggetti a pena afflittiva, e alli quali sarebbe fatto il processo ad istanza del Proccuratore del Re senza la parte avversaria, se, dico, si possano esigere le spese fatte negl'Atti contro di essi, tanto dopo il giudizio definitivo, come dopo la scarcerazione provvisoria. Li Decreti antichi lo proibiscono, ma è prevalso l'uso contrario, perchè bisognerebbe, che questi atti si facessero a spese del Re, ovvero degli Appaltatori del suo Dominio, dai quali si dura fatica a cavare il denaro necessario per fare gli atti.

3. Se dopo una Sentenza definitiva contro un'accusato, a cui è stato fatto il processo a istanza del Proccuratore Regio senz'altro avversario, da cui l'accusato sia condannato a una pena pecuniaria, li Giudici possano applicare la suddetta pena inutile fino all'intero pagamento delle tasse e sportule, che sarebbono loro dovute, se vi fosse la parte offesa. Gli antichi Regolamenti hanno proibito a' Giudici di pigliar tassa per gli atti che fossero fatti a istanza del Proccuratore Regio. Ma i Giu-

dici

dici ſono ſenza ſalario, e un' Appaltatore, ovvero qualche ſuo ſubordinato lucra queſte pene, procedenti dalle fatiche de' Giudici, delle quali pare coſa giuſta che ſieno ricompenſati.

4. Il Decreto proibiſce di pigliare cos' alcuna per la ſcarcerazione de' prigioni, ma è prevalſo un'uſo contrario. Il Giudice non ordina, ſe non gli viene fatta l' iſtanza precedentemente dall' accuſato, onde pretende d' eſſer pagato della ſua fatica.

Sopra queſte difficoltà ſi dimanda, ſe un Giudice poſſa in coſcienza continuare a pigliare que' diritti moderati, e ſe avendoli ricevuti dopo di averli ritrovati ſtabiliti da' ſuoi preceſſori avanti ch'entraſſe nella carica, debba reſtituirli.

I Dottori in Teologia ſoſcritti ſono di parere intorno alle difficoltà propoſte per parte de' Giudici intorno a' diritti che pigliano in materia civile. Che ſieno obbligati ad oſſervare i Regolamenti della Corte, e li Decreti per le funzioni e diritti delle loro Cariche, e perciò i Giudici non poſſono eſigere coſa alcuna per i Decreti che mettono ſotto le ſuppliche che vengono loro preſentate, nè per gli Atteſtati delle pubblicazioni, nè per li Bandi giudiciarj, nè per le aggiudicazioni per Decreto, nè per le pubblicazioni e regiſtri di Teſtamenti, nè generalmente per qualunque Atto fatto quando danno le Udien-

ze,

ze, perchè ciò viene proibito loro da' Regolamenti, e da'Decreti. Che l'uso, il quale dicono stabilito in contrario, non è un' uso, ma un' abuso da reprimersi, e incapace di autorizzare quello che vien fatto senz' altro fondamento. Che il Re, e il Parlamento non hanno ignorato che fatica dovesse fare il Giudice per rispondere a questa sorta di Suppliche, e nondimeno hanno proibito l' esigere diritto alcuno per questo motivo. In quanto agli Attestati delle pubblicazioni, Bandi giudiciarj, aggiudicazioni fatte con Decreto, pubblicazioni di Testamenti, e altri Atti di questa natura, che si fanno nel levare dell' Udienza, i Giudici non possono tassarsi da se una sportula, poichè le Regolazioni, e li Decreti lo proibiscono. La pratica quantunque pubblica non è lecita, e non è vero, che *licitum esse cœpit, quod pubblicum*, poichè il Parlamento su le querele che gli sono state fatte lo ha sempre vietato. Non è ne pure buona ragione, per autorizzare queste tasse in favore de'Giudici, il dire che hanno poco, o punto di salario dalle loro Cariche; imperocchè si debbono contentare di quello che hanno, ovvero di star senza salario se non ne hanno, ovvero dimandarne a quelli che debbono dargliene, e non esigere la loro pretesa ricompensa da'sudditi, e da' vassalli de' Sovrani, o de' Signori, da' quali non possono pretendere co-

cos' alcuna. Rispetto all' uso introdotto in alcuni Tribunali di fare le insinuazioni delle donazioni *inter vivos*, ovvero per testamento in presenza de' Giudici che ne sofcrivono gli Atti, e pigliano una tassa per la loro fatica; dico, che siccome il Decreto non esige nè la presenza del Giudice, nè la sofcrizione; e non gli attribuisse tassa alcuna, e che li Decreti proibiscono di pigliare cosa veruna, non e lecito a questi Giudici il pigliarla. Che bisogna osservare il nuovo Decreto intorno all' accettazione delle sicurtà, e siccome egli ordina, che la sicurtà faccia la sua sommissione al Notajo, se non ha opposizione, i Giudici non possono più fare queste sommissioni, quando non venga fatta qualche opposizione al loro Tribunale, nè continuar' a pigliare in virtù di esse veruna sportula. E che finalmente non possono contro li divieti de' Decreti pigliare tasse, nè sportule per l' accettazione degli Offiziali.

E che per l' altre difficoltà, in materia criminale, risspondono. Alla prima, che in materia d' ingiurie, bastonate, ferite non mortali, e altri delitti, soggetti solamente a pena pecuniaria, ovvero a soddisfazione, dopo che la parte offesa querelante si è accordata con l' accusato, non si può abbandonare la sollecitazione del processo cominciato a istanza del Proccuratore Regio, nè lasciare di dar la Sentenza. Imperoc-

rocchè s'è interesse pubblico, che il Proccurator Regio si faccia avversario in queste materie; e altresì interesse pubblico, che il processo sia terminato e giudicato, e quando il Proccuratore del Re si fa avversario, egli è appunto quello che debbe esserlo, perchè il pubblico è impegnato in quest' affare.

Alla seconda, che rispetto agli accusati di queste sorte di delitti, la pena de' quali non è afflittiva, e a' quali fosse fatto il processo a istanza del Proccuratore Regio senza la parte offesa, bisogna osservare li Decreti che proibiscono di esigere da essi le spese degli atti fatti contro di loro, tanto dopo la Sentenza definitiva, come dopo una scarcerazione provisionale, perchè questi atti si debbono fare a spese del Re, e del Partitante del suo Dominio; e questa spesa è una parte degli obblighi della Giustizia. Tocca agli Offiziali a far le loro diligenze per esser pagati da quelli debbono pagarli, e non possono senza fare un' ingiustizia chiedere il loro pagamento da quelli, che non hanno obbligo alcuno di pagarli.

Alla terza, che dopo una Sentenza definitiva contro un' accusato, a cui sia stato fatto il processo a istanza del Proccuratore Regio senza la parte offesa; per mezzo della qual sentenza la parte è condannata a una pena pecuniaria; li Giudici non possono applicare la detta pena in utile loro per quello che im-

por-

portano le tasse, e le sportule che dovrebbono avere, se vi fosse la parte offesa. Non debbono aver tasse ne' processi che si fanno a istanza del Procurator Regio, ma debbono fare ogni cosa gratuitamente, e le pene appartengono al Re, o all' Appaltatore del suo Dominio.

Alla quarta. Che bisogna osservare il Decreto intorno alla scarcerazione de' prigioni, che debbe esser' ordinata *gratis* da' Giudici.

Alla quinta. Che un Giudice non può in coscienza continuare a pigliare questi pretesi dritti moderati, ma che avendoli ricevuti con buona fede, perchè gli aveva trovati stabiliti dal suo Precessore, e gli credeva legittimi, non è obbligato in rigore a restituirli.

Parigi 2. Marzo 1669.

CASO CVIII.

Un Curato, e alcuni Operarj volendo fare un' Opera di pietà, hanno commessa una specie di usura.

UNA persona lascia a una Chiesa per testamento la somma di settecento lire per far' un capitale di 50. lire d' entrata da mantenere una lampada continuamente accesa innanzi al Santissimo Sagramento, e per fare qualche celebrazione annua in sollievo dell' Anima del Testatore. I Tesorieri, o

sieno Operarj della suddetta Chiesa fanno le loro diligenze per investire la detta somma. Si presentano molte persone, ma non se ne trova alcuna che sia sicura; onde gli Operaj sono obbligati a ritenere questo denaro per non investirlo male, e averne poi da render conto, sino a che trovino un partito più sicuro.

Frattanto bisogna mantenere la lampada, e celebrare, come ordina il Testamento, e l' opera resta aggravata di queste spese senza ricevere benefizio alcuno dalla suddetta somma lasciata dal Testatore.

Per ovviare a questo disordine, il Curato, e li Operaj dimandano ai Parrocchiani, se vi fosse alcuno fra di loro che volesse pigliare la detta somma, e servirsene per trafficare, sino a che si trovi partito sicuro per investirla, e dare per carità, e senz' obbligo all' opera quello, che cavasse dalla detta somma pel mantenimento della lampada, e pel Sagrifizio.

Si presentano due Mercanti, li quali essendo ben' intenzionati per la loro Chiesa, pigliano ciascuno la metà di detta somma, s' obbligano in iscritto a restituirla ogni volta e quando, e promettono volontariamente in voce di darne i frutti all' opera per indennizzarla del mantenimento della lampada, e del Sagrifizio.

Si dimanda, se in ciò vi sia usura.

Da

Da principio si è proceduto con buona fede, e non s'è creduto, che ve ne fosse; primieramente, perchè quest' interesse è stato considerato come un' elemosina, e una carità, che si è dimandata alli Parrocchiani per sollievo della loro Chiesa. 2. Perchè l' opera non ci guadagna essendo impiegato nei pesi nominati di sopra. 3. Perchè quest' interesse vien dato volontariamente, e di buon' animo senza nessuna esazione.

Ma siccome non si sarebbe data detta somma a quelli, che l' hanno presa per servirsene, se non si fosse sperata da essi la suddetta carità, dopo avervi pensato meglio, il Curato ha avuto timore, che vi fosse dell' usura.

E perciò, supposto che ve ne sia, si dimanda primieramente, se il Curato, e li operaj abbiano peccato, proponendo alli Parrocchiani di servirsi della somma suddetta, e di darne l'interesse per un motivo di carità, avendolo fatto con buona fede.

2. Se si poteva ricevere quest' interesse dai Mercanti, avendolo dato essi medesimi spontaneamente, ed avendo detto, che la loro intenzione era di dar ciò di buon' animo alla Chiesa, e se si possa riceverlo in avvenire, sino a che lo dieno così spontaneamente, non avendo intenzione di esigerlo.

Intorno al primo punto, l' intenzione del Curato, e delli Operaj li scusa, *si non a toto, saltem a tanto* è

per-

perchè non si può dire, che non vi sia stato peccato alcuno.

Al secondo, non si poteva ricevere questo interesse. Debbe esser restituito alli Mercanti, e sarà in loro libertà il riceverlo, ovvero donarlo alla Chiesa, e in avvenire bisogna guardarsi dal ricevere cosa alcuna da essi, sino a che non abbiano restituito il denaro suddetto, perchè ciò sarebbe di un cattivissimo esempio, comechè non si esigessero da essi questi interessi, stante la stipulazione, o proposizione fatta da principio.

CASO CIX.

Che cosa debbano fare alcune persone, le quali per motivo di carità hanno dato ricovero a una fanciulla di dodici anni della Religione pretesa Riformata, la quale era stata discacciata di Casa dalla propria Madre dopo molti cattivi trattamenti, essendo ricorsi li parenti con dire, ch'era loro stata rapita questa fanciulla, e avendo tenuto un Monitorio in nome del Procuratore Regio.

UN'Artista ammogliato, della Religione pretesa Riformata, ha una figlia, ch'è nell'anno duodecimo; questa fanciulla è stata maltrattata più volte da sua madre, e obbligata a di-

mandare del pane a ſuoi vicini per ſoſtentarſi.

Una ſera ſul tardi, un' ora avanti la mezza notte, la madre cacciò la figlia fuori di Caſa, e gli chiuſe l' uſcio.

Una perſona vicina la raccolſe per carità, acciocchè non dormiſſe nella ſtrada: La fanciulla, che ha dello ſpirito diſſe, che non voleva più ritornare dalli ſuoi parenti, e che voleva farſi Cattolica; e aggiunſe, che ſe la reſtituivano nelle loro mani ſi ſarebbe data la morte.

La donna, che l'aveva raccolta, comunicò tutto queſto affare a una buona perſona, e dopo eſſer convenuti fra di loro le conduſſe la fanciulla in un luogo determinato, dove quella la preſe, e la conſegnò ſegretamente ad una delle ſue amiche, che la conduſſe in campagna, dove ne tiene cura con molta carità.

Li genitori della fanciulla ne hanno fatta diligenza, e non potendo ritrovarla, hanno ottenuto un Monitorio col nome del Proccuratore Regio contro quelli, che hanno ſubornata la loro figlia; che la tengono naſcoſta; che ſanno dov' ella è, e che hanno cognizione di queſti fatti, e di alcuni altri che ſono fondati ſul primo, cioè che la loro figlia è ſtata ſubornata.

La perſona, che ha in cuſtodia la fanciulla, non ſà nulla del Monitorio.

La

La donna, che l'ha raccolta, e la persona, a cui l'ha data, fanno il Monitorio, e sono dipendenti dalla giurisdizione del Capitolo, che l'ha concesso.

Si dimanda, se queste due persone sieno obbligate a soddisfare con la restituzione della fanciulla; imperocchè non si crede, che sieno obbligate a parlare, nè a rivelare cosa alcuna, perchè sarebbono colpevoli presso il Giudice.

La ragione di dubitare è per una parte, che questa fanciulla non ha ancora dodici anni, mancandole sei mesi, onde il padre, e la madre hanno autorità sopra di essa, e si fa torto ai medesimi col nasconderla, e ritenerla; oltre che ciò è contro la legge, ed in conseguenza una cosa cattiva, che non si può fare, qualunque bene sia per accadere.

Il motivo per l'opinione contraria è che la fanciulla non è stata subornata per levarla dalla Casa paterna; li genitori l'hanno cacciata fuori, e non è stata ricevuta, se non in questo caso d'abbandono.

In oltre la fanciulla scieglie da se stessa la Religione Cattolica, non le è stata suggerita; essa ha spirito sufficiente per supplire in questa scelta alli sei mesi, che le mancano d'età per esser in istato di difendersi in questo fatto dalla potestà paterna.

La memoria dei mali trattamenti, che ha ricevuti nella Casa paterna, l' ha fatta risolvere a non volervi ritornare, e di darsi la morte, in caso che vi fosse rimessa da altre persone.

E finalmente, se vi ritorna, li genitori, e i loro amici veglieranno sopra di essa per impedirle il farsi Cattolica.

Che cosa debba farsi in questo caso, e quale sia l' obbligo rispetto al Monitorio, tanto di quelli che hanno operato, come di quelli, che lo fanno.

Il Consiglio soscritto è di parere che nè la donna, la quale raccolse la fanciulla per pura carità, quando sua madre la discacciò un' ora avanti mezza notte, e le serrò l' uscio della Casa, nè la persona, a cui la consegnò dopo ch' ella si fu dichiarata di voler' abiurare l' eresia per condurla in campagna, e tenervela parimenti per carità, non sieno obbligate a rivelare li fatti contenuti nel Monitorio ottenuto ad istanza del Proccuratore Regio.

Che non sieno neppure obbligate a restituire la detta fanciulla nelle mani dei genitori, non essendo in caso di reità; per aver la cognizione, della quale reità è stato concesso il Monitorio, poichè non l' hanno subornata, e non l' hanno tenuta nascosta criminalmente; ma l' hanno solamente accolta per carità, essendo discacciata dal-

dalla casa paterna, e volendo farsi Cattolica.

Ma che attesa la querela dei genitori di detta fanciulla, ed il Monitorio ottenuto in conseguenza della querela dal Procuratore del Re, è cosa giusta, che le dette persone non ricoverino più la fanciulla, lasciando questa buon' opera alla carità di altre persone.

Che la fanciulla dee presentarsi in giudizio, e dichiarare, che non è stata sedotta; ma che volontariamente, e con cognizione di causa pretende di abiurare l' eresia, e professare la Religione Cattolica, Apostolica, e Romana, essendo in età, e potere di fare questa scelta, dimandando a quest' effetto la protezione, che li Magistrati sono obbligati a darle conforme alli Editti, e Decreti. Bisognerà altresì, che presenti la sua fede del Battesimo per giustificare di esser prossima alla pubertà.

Parigi 9. Novembre 1674.

CASO CX.

Li Principi, che hanno dal Re la grazia dell'esenzione dalle Taglie per un certo numero di domestici, e Offiziali loro proprj, non debbono ammettere persona veruna nello Stato, che hanno gius di mandare alla Corte dei Sussidj, se non ha li requisiti, che richiedono li Editti, gli Ordini, e le dichiarazioni di Sua Maestà.

SUa A.S. non può dimandare al Signor P. di far mettere, e impiegare nello stato, che ha gius di mandare alla Corte dei Sussidj persona alcuna, perchè sia sollevata dalle Taglie, se la detta persona non ha li requisiti che prescrivono li Editti, Dichiarazioni, e Ordini del Re, li quali vogliono, che acciocchè le persone possano godere questa grazia, *servano attualmente nella sua Casa, che sieno impiegati con un salario almeno di sessanta lire, e che abbiano un' atteſtato del Tesoriere del loro servizio attuale, e senza frode*. Ecco li termini della Dichiarazione del 1610. verificata nel Parlamento, convocate le Camere. *In avvenire nessuno dei nostri Offiziali, e altri dei suddetti Principi, e Principesse non possano godere l'esenzione dalle dette Taglie, come che abbiano le Lettere di servizio, e sieno messi nelli detti ruoli, che sono portati alla Corte dei Sus-*

sidj

sidj, eccettuati quelli, che serviranno attualmente li loro quartieri ec. E per impedire le frodi, e abusi, che sono stati introdotti pel passato da quelli, che hanno ricercato di esser'Offiziali solamente per godere l'esenzione delle Taglie suddette, e che non servono punto, vogliamo che dalli abitanti dei luoghi, dove si troverà alcuno di questa qualità, sia ascritto, e obbligato alle taglie suddette, come gli altri suddtti di condizione popolare.

L' editto del 1614. art. 25. Nessuno delli Offiziali domestici della nostra Casa, e di tutti gli altri domestici ascritti, e impiegati nei ruoli mandati nelle nostre Corti dei Sussidj per godere dei nostri privilegj, sarà esente dalla contribuzione delle Taglie, se non sono impiegati nelli suddetti ruoli col salario almeno di sessanta lire, se non servono attualmente conforme all' articolo 342. del Decreto di Bloè, ec.

L' Articolo 442. del Decreto di Bloè. Non saranno esenti dalla contribuzione delle nostre Taglie, se non sono ascritti nei ruoli Domestici, e ordinarj al salario almeno di venti scudi, e che servano attualmente, della qual cosa li Tesorieri faranno un' attestato soscritto da essi, e senza frode, sotto pena di doverne rendere conto, ec.

L' Articolo 125. del Decreto d' Orleans. Non saranno riputati esenti, se non sono ascritti nel ruolo dei domestici, e ordinarj, che servono attualmente, e pa-

gati coi salarj appartenenti all' Offizio, senza frode, e che il Tesoriere attesterà con la sua soscrizione.

E' necessario dunque primieramente il servizio attuale; secondo avere il salario almeno di venti scudi; terzo avere un'attestato di servizio attuale fatto dal Tesoriere senza frode; se manca una di queste condizioni, la persona, comechè ascritta al ruolo, non può godere il benefizio dell' esenzione dalle Taglie.

Il Tesoriere concedendo un' attestato in frode, mentirebbe gravemente, e sarebbe obbligato al risarcimento del danno verso quelli che pàgassero le Taglie, che si aspettarebbono alla persona esentata.

Il P. abuserebbe della grazia, che gli fa il Re di conceder l'esenzione a un certo numero de' suoi Domestici e Offiziali dalla contribuzione delle Taglie.

Questo abuso sarebbe in pregiudizio di que' suoi Offiziali, che lo servono attualmente, e che dovrebbono godere l'esenzione.

Ovvero se tra gli Offiziali, e Domestici non ve ne fosse alcuno soggetto alla Taglia, sarebbe danno alla Comunità, o Villaggio, dove risiede il suddetto particolare esentato contro i termini degli Editti, e Dichiarazioni, il qual Villaggio, o Comunità sarebbe aggravata ingiustamente della contribuzione, che dovrebbe pagare la persona suddetta.

E que-

E questa è una delle maniere, nelle quali il povero Popolo è molte volte oppresso; imperocchè una persona benestante trovando in questo modo il suo sollievo, ne segue che restino aggravati li più bisognosi.

CASO CXI.

La qualità di Giudice non esenta dall'essere Collettore delle Taglie.

L'Editto Regio in proposito delle Taglie dell' anno 1600. art. 11. dice, che nessuno de' contribuenti della Parrocchia, s'è ricco, ovvero mediocre, e sufficientemente solvente, sia ricevuto a esentarsi dall' impiego di Assessore Collettore; ma tutti sieno obbligati a farla per ordine, e ciascuno per turno.

La Legge essendo universale, non v' ha se non quelli che hanno privilegio dal Re, che sieno esenti dalla carica di Collettore.

La qualità di Giudice non porta seco quest' esenzione, come io ho saputo da un Consigliere della Corte de' Sussidj, il quale mi ha detto, che in giudizio non vi avevano riguardo alcuno; e perchè io gli opposi che quest'impiego impediva un Giudice dall' esercizio della sua carica, egli mi ha risposto che non lo impediva punto; e che un Giudice poteva pigliare in otto, o quindici giorni un dopo pranzo, ovvero appoggiare

queſt' affare a un Sargente, o qualche altra perſona.

Per ritornare al caſo particolare; egli è un Giudice ch' è ſtato eſentato da tutti gl' impieghi della Comunità ſino dall' anno 1655. quello nominato Collettore per queſt' anno, ch' è citato innanzi agli Eletti di D. per rifiuto che ha fatto di accettare. Che può fare per eſſo S. A. S.? ordinerà forſe a quello che l' ha fatto citare che deſiſta, e che ſi cavi dal detto impiego? Ciò non ſarebbe giuſto. Scriverà forſe in favore di lui agli Eletti di D.? La Cauſa non è buona. L' Editto, e l' uſo delle Corti Supreme ſono contro di lui. Io non vedo dunque, che ſi poſſa fare cos'alcuna in ſuo vantaggio.

E' nondimeno una coſa aſſai dura, che non ſi abbia maggior venerazione per gli ordini del morto Duca di L. Ma non ſi dee ſoſtenerli, quando ſi trova che pregiudicano a un terzo, e v'è motivo di preſumere che S. A. non aveſſe intenzione di pregiudicare chicchеſſia.

CA-

CASO CXII.

Un Curato avendo notizia certa, che alcuni Nobili hanno usurpati i boschi del Re, dee ricusar loro l' assoluzione fino a che abbiano fatta la restituzione de' medesimi.

ALcuni Gentiluomini in una Provincia assai lontana da Parigi hanno usurpati li Boschi del Re, che sono di grandissimo valore; alcuni ne cavano due mila lire di rendita, altri quattro, altri sei, e ottomila lire. Questa è una cosa pubblica, e nota a tutto il Paese; e di più alcuni di questi Nobili avendo avuto lite fra di loro per li confini di quello che ciascuno possedeva in questi boschi; altri Gentiluomini che presero per arbitri hanno detto dopo, che avevano dato a ciascheduno quello che apparteneva unicamente al Re.

Si dimanda, se li Curati che sanno questa usurpazione per una fama pubblica, possano ricevere questi Gentiluomini alli Sagramenti, quando ricusano di restituire col pretesto di un possesso che non è autenticato da titolo alcuno.

Aggiungono a questa usurpazione un' altra ingiustizia, cioè che fanno comprare a' loro vassalli l' uso di detti boschi, che li detti vassalli hanno sempre avuto in detti boschi per concessione Regia, e impediscono loro di tagliar del-

le legna, quantunque per uso della Chiesa come se si trattasse del loro patrimonio.

Li Dottori in Teologia, che sono stati consultati per li Casi esposti in questa pagina e seguenti, sono di parere. Il primo, che secondo la dottrina de' Santi Padri, e di tutti i Teologi dopo S. Tommaso, vi sia l'obbligo di ricusare li Sagramenti a' peccatori pubblici: Che si chiama peccator pubblico colui, il quale persevera con la volontà in un peccato mortale ch' è pubblico, o per l' evidenza del fatto, o perchè lo confessa pubblicamente, o perchè ne vien dichiarato reo, e convinto in Giudizio Ecclesiastico, o Secolare, e che per conseguenza li Curati, quando sanno in una di queste tre maniere, che alcuni Nobili loro Parrocchiani hanno usurpati li boschi del Re, che sono di un gran valore, e che gli godono, non possono riceverli alli Sagramenti, se ricusano di farne la restituzione al Re, tanto del fondo, come dell' uso, col pretesto di un possesso che non è fondato sopra verun titolo, eccettuato quando vi fosse una prescrizione legittima contro il Re, la quale non si dà mai rispetto al Dominio.

Ma se la cognizione, che hanno li Curati di questa usurpazione, non è loro palese in una delle tre maniere sopradette, e che quello che sanno sia fondato solamente sopra il romore del volgo,

go, non possono ricusare li Sagramenti a que' Nobili, e debbono contentarsi di avvertirli di questa fama, acciocchè vi rimedino disingannando il pubblico, e facendo in questa maniera cessare lo scandalo, quando non sia un' usurpazione, ma che li detti boschi appartengano a loro, e non al Re, ovvero restituendoli con quello che n' hanno ricavato, in caso che appartengano al Re.

Se li Curati sanno poi in confessione da' suddetti Nobili ch' è un' usurpazione, e che ricusino di farne la restituzione; in quel caso debbono ricusar loro l' assoluzione, ma non già gli altri Sagramenti a un peccatore occulto, che li dimanda pubblicamente.

E supposto, che l' usurpazione sia manifesta in una di quelle tre maniere, questi Gentiluomini non possono senza un' ingiustizia grande far comprare a' loro vassalli l' uso che hanno sempre avuto di detti boschi per concessione del Re; ma sono obbligati in coscienza a lasciar loro godere il detto uso, e restituire a' medesimi quello che avessero riscosso per permetter loro il suddetto uso. Ed in caso che perseverino in questa ingiustizia bisogna ricusar loro i Sagramenti, come si è detto.

CASO CXIII.

I Nobili che si sgravano delle Taglie, che sono obbligati a pagare sopra la Comunità, non si debbono ammettere a' Sagramenti.

IN un Paese, dove le taglie sono reali, e dove li Gentiluomini sono obbligati a pagare per le Terre non nobili, ve n'ha che non le pagano; di modo che i Consoli, e le Comunità de' luoghi essendo obbligati a ripartire sopra tutto il Villaggio quello che dovrebbono pagare le dette Terre, li poveri si trovano a pagare per li Nobili.

Si dimanda, se li Curati sapendo questo disordine ch'è notorio, possano ammetterli alli Sagramenti, mentre vogliano perseverare in questa ingiustizia, e ricusino di rimediare al male passato.

Rispondono: Che supposta la notorietà del fatto, li Curati non possono ammettere a' Sagramenti questi Nobili quando perseverino nell' ingiustizia di non pagare le taglie reali delle terre non nobili, e ricusino di risarcire quelli che l'hanno pagate pel passato.

CASO CXIV.

Si debbono escludere da' Sagramenti que' Nobili che diminuiscono le decime per accrescere i loro diritti di Campatico.

E' Stato regolato da' Decreti delle Corti Supreme, che li Campatici si debbano pigliare dopo la decima. Vi sono de' Nobili, che con l'autorità continuano tuttavia a fare il contrario, comechè sieno stati più volte avvertiti dell' ingiustizia che commettono in ciò, la quale è di accrescere il loro Campatico in pregiudizio della Chiesa, di cui diminuiscono la decima.

Si dimanda, se essendo questo Caso notorio, possano esser' ammessi alli Sagramenti, mentre non vogliono soddisfare all' ingiustizia che hanno commessa fin' ora, ed anzi vogliono continuare per l'avvenire.

Rispondono, ch'essendo questo Caso notorio, li suddetti Nobili non possono esser' ammessi alli Sagramenti, se non cessano dalla loro ingiustizia, lasciando pigliare la decima avanti di pigliarsi il Campatico ch' è di loro ragione, e se non risarciscono a' decimatori il danno che hanno loro fatto col pigliare li Campatici avanti che fosse separata la decima,

CASO CXV.

Li Signori che usano violenza per impedire, che i loro Vassalli non affittino le Decime dovute agli Ecclesiastici per poter comprarle a prezzo vile, non debbono esser ricevuti alla partecipazione de' Sagramenti.

ALcuni Gentiluomini fanno varie violenze per impedire, che i loro Vassalli non affittino le decime che sono dovute a certi Capitoli, e fanno in modo che vengano loro vendute a prezzo vile, comechè sia vietato per essi il fare questo traffico che deroga alla nobiltà.

Si dimanda, se ciò essendo sicuro, e lagnandosene questi Capitoli, si possano ricevere alli Sagramenti avanti che abbiano soddisfatto a' danni.

Difficoltà particolare intorno a questo Caso generale.

Due Gentiluomini, a' quali il Curato aveva ricusata l' assoluzione, ricorsero al Vescovo, dichiarando di sottoporsi a quello che avesse ordinato. Il Vescovo avendo fatto una ricerca esattissima del valore del danno, che il Capitolo poteva aver sofferto, l' ha liquidato a una certa somma; il che seguì rispetto a uno di questi Gentiluomini col parere di due altri parimenti Gentil-

tiluomini, ch'egli medesimo aveva scelti per discutere quest' affare. Per eludere questa restituzione, avendo tutti due degli amici nel Capitolo, e uno avendovi suo figlio Canonico, pretendono che il Capitolo abbia donato loro tutto, ovvero una parte che ascende per ognuno di essi alla somma di più di diecimila lire.

Si dimanda, se questa pretesa donazione del Capitolo gli metta in sicuro per la coscienza.

Per una parte pare di. sì, perchè il Capitolo può disporre delle proprie entrate, ma dall' altra di nò, perchè le Comunità Ecclesiastiche non sono padrone de' loro beni per profonderli senza ragione, ma sono semplicemente economi, e depositarj, e qui v'è una considerazione assai particolare, cioè che li Canonici del Capitolo hanno sempre la medesima entrata, tanto se ricavano assai, come poco dalle loro rendite. Di modo che quello che pretendono di donare in quest'occasione, è sempre robba d' altri, imperocchè la restituzione non si farebbe in utile loro particolare ma della Chiesa.

Rispondono, che ciò essendo certo per l'evidenza del fatto, questi Gentiluomini non possono esser ricevuti alli Sagramenti, quando usino la violenza per impedire che i loro Vassalli non affittino le decime Ecclesiastiche, e che con questo mezzo le comprino essi a prezzo

vile, se non risarciscono il danno, che hanno fatto alla Chiesa con questo procedere ingiusto, e condannato dalli Decreti Regj.

E al Caso particolare. Dicono che questa pretesa donazione del Capitolo, fatta nella maniera ch'è espressa, non è sicura in coscienza per que' due Nobili, in vantaggio de' quali è stata fatta, perchè la detta somma è come un capitale del Capitolo, e non altrimenti una rendita annua de' Canonici Titolari di quegli anni, che sono seguite le usurpazioni. E quando fosse una rendita de' Canonici per gli anni suddetti, ognuno d'essi potrebbe disporre al più di quella parte di detta somma, che fosse stata necessaria pel suo mantenimento, della quale volesse privarsi, ma non già del soprapiù, che li Beneficiati debbono dispensare a' poveri, o impiegare in opere pie.

CASO CXVI.

Li Pastori sono obbligati a differire l' assoluzione a' Nobili, quando col mezzo di spese eccessive si rendono impotenti a pagare i loro debiti coi Mercanti, e cogli Operaj.

È una cosa assai ordinaria, che i Nobili facciano delle spese eccessive, superiori alle loro facoltà, in modo che s' indebitino da tutte le parti.

Don-

Donde ne avviene che non paghino poi li poveri Artisti, che hanno fatto lavorare, ovvero li Mercanti da' quali hanno prese le mercanzie in credenza, ai quali tocca a patire notabilmente.

Si dimanda, se li Curati sieno obbligati a differir loro i Sagramenti, sino a che abbiano fatto qualche sforzo per pagar li loro debiti, e che abbiano moderate quelle spese, ch' eccedono le loro facoltà, e se li detti Nobili abbiano soddisfatto col dire, che non possono vivere meno splendidamente del loro solito, perchè facendolo v' anderebbe del loro onore.

In questo stesso caso, ve n' ha di quelli, che non pagando li Mercanti, o li Artisti, gli obbligano col timore di perder tutto a pigliare in pagamento della robba poco buona a un prezzo eccessivo.

Rispondono: Che si debbono differire li Sagramenti, quando la cosa sia manifesta in una delle tre maniere, delle quali abbiano parlato altrove, senz' aver riguardo alcuno alla scusa, che adducono questi Gentiluomini.

Si debbe praticare la medesima severità con quelli, che non pagano li Mercanti, o Artisti, ovvero gli obbligano col timore di perder tutto a pigliare in pagamento della robba poco buona a un prezzo eccessivo, quando la cosa sia manifesta, come abbiamo detto.

Quan-

Quando poi queste cose sieno note solo per fama comune, ovvero per mezzo della Confessione Sagramentale, bisogna regolarsi con essi nella medesima maniera, che abbiamo accennata nel caso centesimo decimo secondo.

CASO CXVII.

Si può, e si dee ricusare l'assoluzione alli Nobili Feudatarj, che trascurano di far' esercitare la Giustizia nei loro Feudi.

ALcuni Gentiluomini, che godono l'alta Giustizia, non fanno giustizia alcuna ne' loro Feudi, e non usano veruna diligenza per far castigare i malfattori, o perchè converrebbe loro far qualche spesa, o perchè godono qualche vantaggio nel proteggere questa sorta di persone.

Si dimanda, se questi eccessi essendo notorj, ed essendo pubblica, e conosciuta la loro negligenza, li Curati sieno obbligati a renderli avvertiti del loro dovere, e ricusar loro l'assoluzione, se non soddisfanno.

Rispondono: Che li Curati sono obbligati a avvertire del loro dovere li Nobili delle loro Parrocchie, che godono l'alta Giustizia, e non fanno esercitare giustizia veruna ne' loro Feudi, non usano veruna diligenza per far castigare li malfattori per risparmiare qual-

che

che spesa, o perchè con la protezione che danno a' medesimi, godono qualche vantaggio. E se li detti Nobili dispregiano li santi avvertimenti de' loro Pastori, si può, e si dee ricusar loro l'assoluzione.

CASO CXVIII.

Un Curato dee ricusare l' assoluzione ai Signori, che proteggono i loro Mugnaj, quando hanno le misure false.

MOlti Signori assegnano essi medesimi le misure a' loro molini, ovvero tollerano, che i loro Mugnai le accrescano col pretesto, che li loro molini non essendo comuni, ci va chi vuole, e che hanno la libertà di non andarvi, comecchè i loro Vassalli non abbiano ardire di andare altrove per non esser maltrattati. Quando li Curati si lamentano di queste false misure, ovvero perchè li Mugnai tenendo solamente la misura grande per riscuotere la loro porzione, v. g. la misura di quello che debbono pigliare per un moggio, misurano sempre a di presso, e continuamente in proprio vantaggio la macina, che pigliano da' poveri, che portano a macinare solamente la metà, ovvero la quarta parte di un moggio. Li Nobili dicono, che questa materia non appartiene al Curato.

Si dimanda se li Curati possano tol-

le-

lerare questa ingiustizia; quando è publica, e notabile, e se sieno obbligati a ricusare li Sagramenti a' detti Nobili sino a che abbiano fatta cessare questa vessazione per la povera gente.

Rispondono: Che quei Signori, li quali non hanno il gius della Comunità, debbono lasciare tutta la libertà ai loro Vassalli di andar a macinare dove vogliono: Che sono obbligati a fare in modo che i loro Mugnaj abbiano le misure giuste tanto grandi, come piccole, e non adoprino più misure false in danno della povera gente. E se dopo di averli avvertiti, accade per la negligenza, o connivenza loro, che tuttavia continui la medesima ingiustizia: in tal caso li Curati saranno obbligati a ricusar loro l'assoluzione, e anco gli altri Sagramenti in caso di notorietà di fatto.

CASO CXIX.

Quei Signori; o Magistrati, li quali sono obbligati a impedire, che il popolo non profani con le sue dissolutezze la santità delle Domeniche; e delle Feste, quando manchino a questo debito debbono esser privati de' Sagramenti.

DAlli Decreti Regj, e anco dalli Ecclesiastici viene proibito di fare alcun' opera servile nelle Feste, e Domeniche, di careggiare, o far carreggia-

giare, e di misurar biade; di vendere, e di esporre le mercanzie a bottega aperta; di far balli pubblici in detti giorni, e questi stessi Decreti proibiscono alli abitanti delle Città, o villaggi di andar a bere nell' osterie, ordinando ai Giudici, che facciano eseguire li suddetti Decreti. Si è conosciuto con l'esperienza, che tutti li disordini di una Diocesi provengono principalmente da questa frequentazione di osterie, che toglie a' contadini il modo di far sussistere le loro famiglie, ed è cagione di molti altri mali; dalle danze che d'ordinario vi si fanno in una maniera affatto scandalosa, e dalla violazione delle Feste. E perciò il Vescovo ha fatto tutto quello, che ha potuto per impedire questi disordini; ma alcuni Nobili hanno fatto, e fanno tuttavia tutto il possibile per distruggere quello, ch'egli ha edificato, non solo con la protezione, che accordano a tutte le persone malviventi, e disordinate di detta Diocesi; ma altresì perchè danno loro eccitamento a commettere questi disordini, dal che ne segue, che contribuiscono alla rovina dell'anime. Si dimanda se queste cose essendo notoriamente scandalose, e sapendo tuto il mondo, che quelli li quali gli fanno continuare sono nelle loro Terre li suddetti Nobili, e altre persone potenti, come Giudici, Consoli, e principali abitanti, o almeno non vi rimediano,

co-

comecchè abbiano obbligo di farlo ; li Curati , e li Confessori debbano ricusar loro li Sagramenti , fino a che abbiano fatti cessare questi disordini , per quanto possono , con la loro autorità .

Rispondono: Che per ricusare li Sagramenti a questi Nobili , e altre persone potenti , come Giudici , Consoli, e principali abitanti , non serve che le suddette cose sieno notoriamente scandalose, ma bisogna in oltre che sia manifesto in una delle tre maniere , che sieno essi quelli , che gli fanno continuare nelle loro Terre, ovvero che per una trascuraggine , o condiscendenza colpevole non le reprimano , comecchè sieno obbligati a farlo . E quando il fatto stia così, li Curati, e li Confessori dopo aver preso l' ordine dal Vescovo, e aver avvertite le suddette persone del loro dovere , sono obbligati a ricusar loro i Sagramenti , fino a che abbiano fatto tutto quello che possono per far cessare li suddetti disordini.

CASO CXX.

Un Curato è obbligato a ricusare l' assoluzione a un Signore , che non voglia risarcire il danno fatto alli suoi Vassalli.

UN Nobile in tempo di guerra, essendo li Magazzini nel suo Villaggio , ha ricevute varie somme dalla Provincia , come si pratica in risarcimen-

mento delle peste sofferte dai Vassalli, e non ha distribuite queste somme, o almeno ne ha dispensate in poca quantità, comecchè sieno assai considerabili, col falso pretesto di aver egli sofferto il danno, contuttochè li Vassalli ne abbiano sofferto quanto lui; di modo che quando la somma data per risarcimento non fosse stata equivalente a tutto il danno, ella doveva ciò non ostante esser distribuita a tutti quelli che n'avevano patito.

Essendo stato fatto un'altra volta il suddetto donativo, ed essendogli stata data la sua parte, e avendo in oltre egli dichiarato di esser pagato delle peste da lui sofferte, ha dipoi obbligati li suoi Vassalli a dargli la somma di quattrocento lire col pretesto che aveva perduto più di quello, che gli era stato dato, comecchè fossero stati stimati tutti li danni, che aveva patiti, e che gli fossero stati pagati con la stessa proporzione, ch'erano stati pagati a' Vassalli.

Si dimanda, che cosa possa fare un Curato in simil caso, e se possa ricevere questo Nobile a' Sagramenti senza, che preceda la restituzione.

Rispondono: Supposta la notorietà, questo Gentiluomo, che in tempo di guerra, quando erano li Magazzini nel suo Villaggio; non ha distribuite le somme da lui ricevute per risarcimento delle peste sofferte da suoi Vassalli,

distribuendo loro il donativo secondo le regole della Giustizia, dando a ciascheduno a proporzione del danno, e che un' altra volta ha obbligati li suoi Vassalli a dargli 400. lire col pretesto, che in un donativo non aveva avuto il risarcimento di tutti i danni sofferti, comechè il donativo fosse stato distribuito giustamente, non può esser ricevuto ai Sagramenti, senza restituire le 400. lire, e l' altre somme ricevute, e non distribuite, come dovevano esserlo.

CASO CXXI.

Un Confessore non può dar l' assoluzione ad un Nobile, fino a che non abbia una parte di un' eredità, che gli eredi gli hanno abbandonata per timore, che se l' usurpasse tutta intera.

ESsendo morto senza figli uno dei più benestanti di un Villaggio, il Signore disse alli eredi, che voleva pigliare li stabili al prezzo, che gli aveva acquistati il morto. Li suddetti eredi temendo, che con questo pretesto volesse usurpare l' eredità, gli diedero un branco di castrati di detta eredità, acciocchè lasciasse loro la libertà di dividersi il restante, ed hanno dichiarato di averlo fatto per forza, e per poter godere la robba lasciata da quel loro parente.

Si dimanda, se il detto Gentiluomo sia

sia obbligato alla restituzione di quei castrati , e se , non volendo farla , gli si debbano negare i Sagramenti.

Rispondono , che questo Gentiluomo è obbligato alla restituzione dei detti castrati , che gli sono stati dati dagli eredi del morto unicamente per conservarsi il possesso , e la proprietà dei loro fondi , che il detto Signore pretendeva al prezzo , come diceva , delli acquisti fatti dal defonto , e perchè avevano paura , che se li usurpasse col pretesto di comprarli , che per altro non gli avrebbono dato nulla ; questa donazione essendogli stata fatta per forza , per poter godere i beni dell' eredità ch' erano di loro ragione. E in caso che il detto Signore ricusi di fare la restituzione , non si dee dargli l'assoluzione , e neppure gli altri Sagramenti , quando questa azione sia manifesta , come abbiamo detto altre volte.

CASO CXXII.

Quelli , che hanno rovinate delle famiglie per via di falsità , non debbono esser' ammessi ai Sagramenti.

UN Nobile in un paese , dove le Taglie sono reali , possiede una possessione nel territorio di una villa , ch' egli pretende nobile . Li abitanti di detta villa pretendono il contrario , e avendola sottoposta alla Taglia , il det-

to Gentiluomo ricusa di pagare. Il negozio fu portato a una Corte dei Sussidj, dove il detto Gentiluomo fu condannato provisionalmente. In vendetta di detta condanna, ha suscitato un processo criminale a due Consoli di quella Città, e a tre, o quattro dei principali abitanti, che avevano avuto parte in detta lite in favore della Comunità, ed essendo assistito da alcuni abitanti di detta villa nemici degli altri, ha fatte fare delle informazioni false contro le suddette persone, sopra le quali informazioni ha fatti catturare cinque dei principali abitanti per mezzo di un Parlamento, e ritenutivi per un'anno, dove finalmente sono restati oppressi. Il caso è notorio, e li testimonj hanno dichiarata la falsità delle loro deposizioni.

Si dimanda, qual direzione si debba tenere con quel Gentiluomo, e con quelli, che hanno avuta parte nella falsità, e nell'oppressione, e se li Curati sieno obbligati a ricusar loro i Sagramenti, sino a che abbiano risarcito il danno cagionato agli oppressi.

Rispondono, che questo Gentiluomo e li abitanti di detta villa, che l'hanno assistito, sono obbligati a tutte le spese, danni, o interessi de' due Consoli, e degli altri abitanti, che hanno vessati con quelle falsità, di prigionia, e altri atti ingiusti, e finalmente oppressi con la formazione di un processo

pie-

pieno di iniquità. Che sono parimenti obbligati a risarcire il loro onore, per quanto potranno. Se non lo fanno, sono indegni dei Sagramenti, e bisogna ricusarli ai medesimi, quando però vi intervengano le condizioni, che abbiamo prescritte nel Caso centesimo duodecimo.

CASO CXXIII.

Non v' è obbligo di restituire li frutti usurarj, quando si sono riscossi con buona fede, e si sono consumati con la stessa buona fede, e che uno non si sia arricchito con essi; ma in caso che manchi una di queste tre condizioni, bisogna restituirli.

UN Gentiluomo avendo molto denaro, e non trovando occasione di comprare qualche podere, pensò di metterlo a guadagno con alcuni Mercanti, e altre persone, dandolo a sei e un quarto per cento, che in quel tempo era secondo gli Editti. E siccome aveva qualche scrupolo di coscienza, per liberarsene, fece consultare questo caso in Tolosa, e quelli, che furono consultati, risposero, che poteva farlo. Sopra di ciò si dimandano due cose.

La prima, se li figli di questo Gentiluomo, essendo morto presentemente, sieno obbligati alla restituzione di que-

sti frutti, che il loro padre, ed essi dopo di lui hanno riscossi da questa prestanza. Le ragioni per dubitarne sono per una parte, che paiono obbligati, perchè li frutti provenienti da un puro presto sono usurarj. Ma dall'altra parte pare, che non sieno obbligati per ragione della buona fede del padre, e perchè se non avesse prestato il suo denaro, lo avrebbe impiegato in qualche altra cosa, dalla quale ne avrebbe ricavato un guadagno simile.

La seconda questione è di sapere, se questi figli non essendo persuasi di esser' obbligati a detta restituzione, e ritrovando molte persone, che li dichiarano esenti, l'altro obbligo sia sufficientemente certo, e notorio per dar gius al Confessore di ricusar loro l'assoluzione, non facendola, quando per altro il fatto sia di una notorietà pubblica.

In questo affare v'è un' altro caso particolare, che risguarda il figlio primogenito. Sono quindici, o sedici anni, che suo padre è morto, e che ebbe la di lui eredità; mentre gli altri fratelli erano ancora pupilli; gli furono fatte due difficoltà in quel tempo. La prima, che come erede doveva restituire li frutti riscossi da suo padre. La seconda, che doveva ricuperare il suo denaro dal Mercante. Si difese dalla prima con le ragioni addotte di sopra; e dalla seconda, perchè

chè dovendo pagare la legittima ai fratelli, e il frutto di detta legittima fino all'età di 25. anni, credeva di potere a quest'effetto lasciare quel denaro a interesse, e le cose erano ancora nel medesimo stato.

V'è di più un' altra circostanza, cioè che molti di quelli, dai quali suo padre, ed egli stesso hanno ricevute l' usure, sono poverissimi.

Rispondono: Che li figli di quel Gentiluomo, ch'è morto, sono obbligati a restituire i frutti, che tanto il padre, come essi dopo la morte del medesimo hanno riscossi in virtù del presto, eccettuato il caso, che questi frutti fossero stati riscossi, e consumati con buona fede, e che il loro padre, o essi non si sieno fatti più ricchi, poichè in tal caso non sarebbono obbligati. E siccome si suppone la buona fede nel padre, e non nei figli; resta unicamente a vedere, se questi frutti sieno stati ricevuti tutti da lui, se sieno stati consumati in tempo della buona fede; e se avendoli ricevuti, e consumati, se ne sia fatto più ricco. Se mancano tutte queste tre condizioni, bisognerà restituire tutto quello, che avrà consumato con buona fede, quando se ne sia fatto più ricco, e tutto quello, che non avrà consumato con buona fede. V'è altresì l'obbligo per i figli, oltre le restituzioni, di non ricevere in avvenire

alcun' interesse per ragione di queste prestanze. E in caso che non vogliano lasciare questo commercio, nè fare le restituzioni, (supposto che debbano farle, o per mancanza di buona fede nella riscossione, o nella consumazione, ovvero per essersi fatti più ricchi) il Confessore ricuserà loro l' assoluzione.

E intorno al caso particolare del figlio primogenito: Essendo stato risposto di sopra alla prima difficoltà, li Dottori sono di parere, che non possa lasciare il suddetto denaro a interesse, comechè sia obbligato a pagare la legittima alli suoi fratelli, e li frutti di detta legittima, sino a che saranno arrivati all' età di 25. anni; ma che può ricuperando la detta somma, e facendo le sue diligenze per quest' effetto in Giudizio con buona fede, impiegarlo in livelli, o in beni stabili, come viene ordinato nel Decreto di Carlo IX. del 1560. art. 102. intorno al denaro dei minori, avendo i Concilj deciso in termini espressi, che non si può senza commettere un peccato di usura, metter' a interesse per via di prestanza il denaro dei pupilli, come si vede dal primo Concilio di Milano sotto S. Carlo, e in quello di Burdò dell' anno 1583 e il medesimo era stato innanzi definito nell' Assemblea del Clero in Meluno nel 1579.

CA-

CASO CXXIV.

Il Signore di un Villaggio, il quale ha obbligati li suoi contadini a pagare al Riscuotitore del Dominio una somma, che non gli dovevano, e che dopo l' ha divisa col Riscuotitore suddetto, è obbligato a restituire per esser' ammesso alli Sagramenti.

VI sono alcuni Villaggi, che li Sovrani hanno nobilitati per causa dell' obbligo, che li abitanti si erano assunti di custodire a loro spese alcune piazze, che in quel tempo erano frontiere. Uno di questi Villaggi essendo pressato dal Gabelliere dei Feudi liberi, deputò alcuni abitanti al suo Vescovo, ch' era nella Città Capitale della Provincia per sapere, che cosa dovevano fare: Fu fatto consultare il caso, e il Consiglio trovò, ch' era una vessazione. In fatti ricorsero ai Giudici deputati dal Re per queste materie, li quali fecero inibizione, e divieto al detto Gabelliere di molestare quel Villaggio. Quelli abitanti portarono seco questo divieto; ma il Signore del suddetto Villaggio, non volle accordar loro la libertà di servirsene, e li obbligò a trattare col detto Gabelliere, e dargli mille dugento lire, delle quali il Riscuotitore ne diede la metà a quel Gentiluomo, che gli cedette per l' altra

metà un debito, da cui non ha ricavata cosa alcuna.

Si dimanda primieramente, se il detto Gentiluomo poteva con la sua autorità impedire, che i vassalli si servissero dei divieti ottenuti, e obbligarli a trattare col detto Riscuotitore.

In secondo luogo, se poteva divider seco le mille dugento lire, che quei poveri abitanti gli hanno date, quantunque non avessero debito di dargli cosa alcuna, e in che maniera debba regolarsi un Confessore con il suddetto Gentiluomo.

Li Dottori soscritti giudicano, che il detto Gentiluomo non potesse con la sua autorità impedire ai vassalli, che si servissero dei divieti ottenuti in giudizio contro il Gabelliere dei Feudi liberi, che gli molestava, e turbava nei loro privilegj, nè obbligarli a trattare col Gabelliere suddetto, accordandogli una somma di denaro per liberarsi dalle molestie, che non poteva neppure dividere la somma col detto Riscuotitore, che li abitanti avevano pagata per ordine suo: Che è obbligato a restituire tutta la somma suddetta, e se non vuol fare questa restituzione, non può esser' assoluto. Se però avesse dato loro questo configlio per loro bene, perchè credesse, che non ostante li divieti ottenuti, sarebbono ancora inquietati dal detto Riscuotitore, fino a che si fossero accordati con essolui; in tal ca-

caso questo Gentiluomo sarebbe solamente obbligato alla restituzione di quella parte, che aveva imborsata.

CASO CXXV.

Il Contratto di società delle bestie da lana è giusto, apponendovi le condizioni da noi accennate.

UN Vescovo avendo riconosciuto in una visita generale di tutte le Parrocchie della sua Diocesi dalle querele di un gran numero di povere persone, che i ricchi si abusavano dei beni conceduti loro da Dio per rovina dei poveri, che opprimevano col pretesto di assisterli, impegnandoli in molti contratti, e traffichi, alcuni dei quali erano affatto usurarj: gli altri buoni, e giusti nella loro istituzione, ma alterati, e viziati da molte ingiustizie, ch' erano continuamente moltiplicate dall'avarizia. Volle riconoscere la natura di tutti li detti contratti, e traffichi per poter giudicare della loro giustizia, o ingiustizia.

Il primo si chiama nel paese *Gazaille*, cioè una società di bestie da lana, che si fa in questa maniera, Pietro v. g. dà a Giovanni cento pecore, e Giovanni s'impegna di mantenerle, e pascerle a sue spese, e di averne cura per sei anni con queste condizioni. La pri-

ma, che ciaschedun' anno Pietro gli cederà la duodecima parte del capitale; la seconda, che in capo a sei anni lo dividerà assieme con l' aumento con Giovanni; la terza, che ogni anno divideranno egualmente gli agnelli, e la lana; La quarta, che il latte, il concio, e certi pezzetti di lana chiamati *Sougails* apparterranno a Giovanni solo per ajutarlo a supplire alle spese della società. Vi sono dei Gentiluomini, ed altre persone ricche, e potenti, che accompagnano questo contratto con qualcuna delle circostanze seguenti. La prima, Pietro servendosi della necessità di Giovanni compra da lui le cento pecore a prezzo più vile, di quello che vagliono per dargliele dopo in società; la seconda, Pietro obbliga Giovanni a vendergli la lana, ovvero gli agnelli, che nascono, a prezzo vile; la terza, Pietro obbliga Giovanni a continuare la società più di sei anni, cavando in questa maniera guadagno da tutto il capitale, ch' è suo solamente per metà.

Li contadini l' accompagnano parimenti d'una delle tre circostanze seguenti. La prima è, che non hanno tutta la cura, che dovrebbono avere del bestiame, e di alimentarlo, e governarlo come conviene, onde ne segue, che perisce, o tutto, o in parte. La seconda è, che cambiano il bestiame, che hanno ricevuto in società con altro di mi-

nor

nor valore. La terza, che fingono ch' il bestiame sia morto per qualche infermità, o che sia stato divorato dal lupo, ma il fatto si è, che l'hanno venduto, per supplire alle loro necessità, ovvero quando sia stato divorato veramente dal lupo, occultano le pelli, delle quali non debbono avere che la metà. Si dimanda primieramente, se la società di bestie da lana sia lecita: in secondo luogo, se il contratto di *Gazaille*, come è esposto in questo caso, sia lecito. 3. Se il medesimo contratto di società detto *Gazaille*, considerato come accompagnato da alcuna delle circostanze espresse di sopra, sia un' ingiustizia. 4. Se quelli, che hanno contrattato con alcuna delle suddette circostanze, sieno obbligati a risarcire l' ingiustizia commessa, con la restituzione del danno, che hanno fatto; v. g. Pietro a Giovanni comprando a prezzo vile il bestiame, ovvero la lana, e gli agnelli, ovvero obbligandolo a continuare la società dopo li sei anni; e al contrario Giovanni a Pietro, se ha commessa rispetto a lui alcuna delle ingiustizie, specificate di sopra; e s'è una buona ragione a Pietro, per esimersene, il dire che Giovanni si è accomodato con la sua robba, che se non gli avesse date quelle cento pecore in società, sarebbe morto di fame con la sua famiglia, che ciò gli ha servito di equivalente per i buoni of-

fizj,

fizj, che gli ha resi, e cose simili, che Giovanni potrebbe parimenti dire per la sua parte; e se li Curati, e li Confessori possano dare l' assoluzione a queste persone, non facendo la detta restituzione, per quanto possono presentemente.

Li Dottori in Teologia soscritti sono di parere sopra le quattro dimande del Caso CXXV.

Intorno alla prima, che il contratto di società delle bestie da lana considerato in se medesimo è giusto, purchè abbia tre condizioni. La prima è, che se queste bestie periscono, o che si perdano senza colpa di colui, a cui sono consegnate in società, periscano, o si perdano per conto di chi le ha messe in società; imperocchè altrimenti sarebbe un contratto usurario, com' è stato definito da Sisto V. nella sua Bolla *Detestabilis* de' 21. d'Ottobre 1586. in questi termini: *Damnamus & reprobamus omnes, & quoscumque contractus, & conventiones, & pactiones post hæc ineundos, seu ineundas, per quos, seu quas cavebitur personis, pecunias, animalia, aut quaslibet alias res societatis nomine tradentibus, ut etiam si fortuito casu, quamlibet jacturam, damnum, aut amissionem sequi contingat, sors ipsa, seu capitale semper salvum sit, & integrum a socio recipiente restituatur; sive ut de certa quantitate vel summa in singulos annos, aut menses, durante societate, respondeatur,*

tur, statuimusque hujusmodi contractus, conventiones, & pactiones usurarios & illicitos post hæc censeri debere: atque imposterum non licere iis qui pecunias, vel animalia, aut alias res in societatem tradent, de certo lucro, ut præfertur, percipiendo inter se pacisci, & concordare; neque etiam, sive ad certum, sive ad incertum lucrum convenerint, socios qui ea recipiunt ad sortem, seu capitale salvum & integrum, ubi illud casu fortuito perierit, vel amissum erit, reddendum, quovis pacto vel promissione sibi obligare. At ne de cætero societates ineantur sub hujusmodi pactis & conditionibus, quæ usurariam pravitatem sapiunt, districte interdicimus, & prohibemus. „ Noi condanniamo e riproviamo, tutti li Con„ tratti, Patti, e Convenzioni sotto ti„ tolo di società, ne' quali quei che „ danno denaro, bestiame, ovvero al„ tre cose, obbligano quelli che le pi„ gliano a restituir loro in un tempo „ prefisso le cose messe in società intie„ re, e nel medesimo stato che le han„ no consegnate, qualunque sia il dan„ no, perdita, o diminuzione che pos„ sa loro accadere, e frattanto fino a „ che sussiste la società, pagar loro ogni „ anno, ovvero ogni mese un certo u„ tile secondo che sono convenuti. Vo„ gliamo che simili contratti, patti, e „ convenzioni sieno tenuti per illeciti, „ e usurarj, e che non sia permesso a „ quelli che daranno denaro in socie-

„ tà,

„ tà, ovvero bestiame, o altra robba,
„ di convenire di un' utile certo, come
„ abbiamo detto, nè obbligare li loro
„ associati, in tutti i casi anco fortui-
„ ti, a restituir loro il capitale messo
„ in società intiero, e senza diminuzio-
„ ne con un guadagno certo, o incer-
„ to. Interdiciamo, e proibiamo es-
„ pressissimamente a tutti i fedeli di en-
„ trare in avvenire in simili società con
„ condizioni usurarie.

E innanzi, cioè nel 1565. dal primo Concilio di Milano sotto S. Carlo, nella seconda parte delle Costituzioni al titolo *De usuris*; in questi termini: *In societate animalium, quæ inæstimata alicui dantur ad custodiam, sive ut operam præstet, omnes Casus etiam fortuiti semper sint periculo ejus qui dederit, nisi id alterius socii dolo, vel magna negligentia accidisse constiterit. Nec fiat pactum ut sors sit semper salva etiam ex primis fœtibus.* „ Nella società del bestiame, che
„ si dà senza stime a' contadini, perchè
„ lo custodiscano, tutte le perdite, e
„ le diminuzioni debbono esser per con-
„ to di quello, a cui appartiene il be-
„ stiame, se non è certo che sieno ac-
„ cadute per colpa, o per negligenza
„ di colui che le aveva in custodia:
„ Non si potrà nè pure accordare, che
„ il bestiame sia restituito nel medesi-
„ mo stato ch' è stato consegnato, nè
„ pure de' primi frutti della società. "

L' Assemblea di Meluno dell'anno 1578.

de-

definisce il medesimo con le stesse parole , e così il Concilio di Burdò convocato nel 1585. al cap. 29.

Questo è quello , che aveva insegnato S. Tommaso nella sua 2. 2. qu. 78. a 2. ad 5. , dove parla delle società di quattrini , che in ciò sono della medesima condizione delle bestie da lana . Queste sono le sue parole. *Ille qui committit pecuniam suam vel mercatori , vel artifici per modum societatis cujusdam , non transfert dominium pecuniæ suæ in illum , sed remanet ejus ; ita quod cum periculo ipsius mercator de ea negotiatur , vel artifex operatur* . „ Quello che dà „ del denaro in società ad un mercan„ te , ovvero ad un' artista , non perde „ la proprietà del suo denaro , di cui „ resta sempre padrone , onde ne segue „ che per giustizia corra i pericoli , ed „ i rischi che possono accadere nel traf„ fico, dove l'ha impiegato .

La seconda condizione che si richiede, acciocchè il contratto sia lecito, è, che quello, il quale riceve il bestiame, si obblighi a esser fedele , cioè di non cambiarlo, e di averne la dovuta custodia per conservarlo, e di tener conto con buona fede di tutti gli utili .

E finalmente la terza condizione è , che questi utili sieno divisi giustamente, di modo che colui , il quale riceve il bestiame, guadagni proporzionatamente alla sua fatica , alla sua diligenza , alla sua industria, ed alle spese che gli con-

conviene fare ; e che l' altro parimenti abbia la sua parte secondo la giustizia, per ragione del bestiame ch'è suo. Così insegna S. Tommaso nel luogo citato, cavando questa conseguenza dalle parole citate, *& ideo sic licite potest partem lucri inde provenientis expetere tanquam de re sua.*

Alla seconda dimanda dello stesso Caso ; Che il Contratto di *Gazaille*, il quale si fa nella maniera esposta nel Caso, e ch'è in parte un Contratto di vendita, è parimenti lecito. 1. Se quelle bestie da lana che periranno, o si smarriranno, si perderanno per conto del proprietario, di modo che la parte che resta si divida proporzionatamente, sicchè quello che le ha ricevute in società ne abbia quella parte di capitale che ha acquistato a proporzione di quello che resta. 2. Se la duodecima parte del capitale, che diventa ogni anno di quello che l' ha ricevuto in società, è un guadagno proporzionato alle sue fatiche, industrie, diligenze, e spese, unito al guadagno eguale dell' accrescimento in fine della società, e al guadagno annuo degli agnelli, e della lana, oltre tutto il latte, tutto il concio, o tutti li pezzi di lana chiamati *Sougails*, che gli toccano senza dividere. 3. Se questo medesimo, che piglia a società, si obblighi a far bene il suo dovere, come abbiamo detto di sopra, ch' è obbligato a fare.

Al-

Alla terza dimanda: Ch'è cosa ingiusta per parte di un Nobile, ovvero di altra persona, la quale dia le sue pecore in società, quando pigliando occasione dalla necessità di un pover' uomo, compra dal medesimo le pecore a prezzo più vile di quello che vagliono, per dargliele in società; siccome ancora quando lo obbliga a vendergli la lana, e li nascenti a prezzo vile, ovvero a continuare la società del medesimo bestiame per più di sei anni, come se tutto il capitale fosse ancora suo, e non la metà.

Che v'è parimenti dell'ingiustizia per parte del contadino, il quale piglia il bestiame in società; primieramente se il detto bestiame perisce, ovvero resta pregiudicato per sua colpa: 2. Se cambia quello che ha ricevuto con altro di minor prezzo: 3. Se asserisce falsamente che sia stato divorato dal lupo, quando non è vero, per sottrarlo in utile suo solamente, ovvero se essendo stato effettivamente divorato dal lupo, non rende conto delle pelli che gli sono restate.

Alla quarta dimanda: Che se quello che dà il bestiame, o quello che lo riceve in società, hanno commessa alcuna dell' ingiustizie espresse in questo caso, sono obbligati a risarcirla, con risarcire il danno a quelli cui l'hanno recato.

Che non è una scusa legittima, per quello che ha consegnato il bestiame,

il dire, che colui, il quale è entrato in società seco, si è accomodato con la di lui robba, e che senza di ciò sarebbe morto di fame con tutta la sua famiglia, ovvero addurre altre simili ragioni. E finalmente, che quando l' ingiustizie sono notabili, li Curati, ed i Confessori non possono dare l'assoluzione a' colpevoli, se non risarciscono li danni recati.

CASO CXXVI.

Il Contratto di società delle bestie da lana, detto Redditio bestiæ, *o sia* a bestie di ferro, *è illecito, quando quello che dà le bestie non corre rischio veruno.*

MOlti non volendo fidare in società il bestiame a' contadini, perchè alcuni hanno fatte delle frodi, hanno inventata un' altra maniera di contrattare. Pietro dà a Giovanni cento pecore, che sono stimate da' periti, con condizione, che in capo a sei anni Giovanni restituisca a Pietro cento altre pecore del medesimo valore, ovvero il prezzo della stima, e che frattanto gli pagherà ogni anno per ciascuna pecora una libbra e mezza, o due libbre di lana, cioè sette soldi e mezzo, o dieci soldi per ciascuna bestia, che vale nel paese 40., o 50. soldi, o al più tre lire. E' vero, che Pietro s' obbliga ordi-

dinariamente a sopportare una parte della perdita del bestiame, che potesse accadere nel primo anno di fuoco celeste, e di due malattie, una delle quali è una specie di rogna, e l'altra sono certi accidenti straordinarj. Questo contratto si chiama, *redditio bestiæ*. Si dimanda, se questo contratto sia lecito.

Le ragioni per dubitare che sia lecito, e per credere, che sia usurario sono ch'equivale a un presto di denaro, dal quale non si può cavar frutto senza usura, in quanto Pietro lascia la proprietà del bestiame per sei anni, e in capo al detto termine riceve la restituzione in tante bestie di egual valore, e frattanto lucra senza rischio alcuno (poichè quello del primo anno non è considerabile) il frutto a dodici, o quindici per cento, che ha apparenza di esser' un'usura orribile.

Dall'altro canto pare che sia lecito, primieramente in quanto questo contratto dà il modo a un contadino di sussistere, il quale avendo il bestiame suo proprio, e potendo farne quello che vuole, può con questa libertà accomodar meglio li suoi interessi. In secondo luogo perchè vietando questo contratto, vi sarebbe pericolo, che i ricchi non volendo più dare bestiame in società alli contadini per causa della loro mala fede, i poveri ne soffrissero molto.

Que-

Questo contratto d' ordinario si accompagna con una di queste tre circostanze, ed alle volte con tutte tre assieme. La prima: Pietro comprerà da Giovanni il suo bestiame a prezzo vile, e glielo restituisce a prezzo più alto, secondo che sarà stimato per occasione di questo contratto, prevalendosi del bisogno di Giovanni. La seconda: Pietro finge con un contratto di comprare da Giovanni una certa quantità di bestiame per tornarglielo poi a dare a *Reddito bestiæ*, sapendo che Giovanni non ha in fatti questo bestiame, il che viene ad esser' un presto palliato per cavare un grand' utile, cambiando la libbra e mezza di lana in denaro. La terza: Che Pietro, dando del bestiame effettivo a Giovanni, fa che questo lo piglia unicamente per venderlo, e provedere alle proprie necessità, e accade spesso, che Pietro lo ricompra a un prezzo più basso di quello che sia stato stimato.

Il Vescovo per molti anni ha dichiarato, che in tanto tollerava questi contratti, in quanto vedeva la durezza del loro cuore, ma dopo gli ha assolutamente proibiti. Sopra di ciò si dimanda, se quelli, che hanno praticato il detto contratto, sieno obbligati alla restituzione, e pare che vi sieno tre tempi da distinguere. Il primo avanti che il Vescovo avesse detta cos' alcuna. Il secondo quando dopo averlo esamina-

to,

o, ha dichiarato di non approvarlo punto, e che lo tollerava unicamente per la durezza de' loro cuori. Il terzo dopo che lo ha dichiarato assolutamente illecito. E supposto, che queste persone sieno obbligate a restituire, se ricusando di farlo, li Curati e Confessori possano assolverli in coscienza.

Alla prima dimanda del Caso 126. Che il Contratto detto *Redditio bestiæ*, per mezzo di cui, quello che dà le bestie, non corre rischio alcuno, è illecito, e condannato da S. Carlo nel primo Concilio di Milano con queste parole: *Si autem animalia dentur æstimata, ita ut sors danti salva sit, nihil omnino percipi possit*. Questo contratto è un contratto di presto, o di vendita. S'egli è un presto, non si può pigliare cosa alcuna oltre la sorte principale senza usura. S'egli è una vendita, non è giusto l'esiger niente di più della stima. Si può dire, che sia un presto tacito, poichè il dare per un tempo determinato delle bestie da lana, dopo che sono state stimate, con la libertà a quello, che le piglia di servirsene a sua voglia, purchè in fine di detto tempo ne restituisca altrettante del medesimo valore, ovvero il prezzo della stima, è come se si desse per un certo tempo tanto denaro, quanto vale il suddetto bestiame, con condizione di restituire tutto quello, che si sarà ricevuto, e si può dire altresì, che

che sia una vendita, perchè *æstimatio venditionem facit*, *l. æstimatæ*, *ff. soluto matrimonio*, & *l. plerumque ff. de jure dotium*.

Che questo contratto è illecito, se quello che dà il bestiame non corre altro che un piccolo rischio, e ne ricava un guadagno grande, poichè è cosa ingiusta ricevere un' utile considerabile per un rischio piccolissimo.

E per quello, che risguarda le tre circostanze, dalle quali si dice, che questo contratto è spesso accompagnato: quanto alla prima, che Pietro commette due ingiustizie, una nel prevalersi del bisogno di Giovanni, per comprare da esso il bestiame a prezzo vile; l'altra dopo averlo così comprato, consegnandoglielo a *Redditio bestiæ* a prezzo maggiore di quel che vale.

Quanto alla seconda circostanza: Che in essa v'è una prestanza usuraria coperta con un finto contratto di compra.

Quanto alla terza: Che v'è parimenti una grand' ingiustizia, se Pietro dà il bestiame a Giovanni con farlo stimare quello, che vale, o forse anco di più per ricomprarlo immediatamente dopo da lui a un prezzo assai più basso di quello ch'è stato stimato. Li Concilj di Milano, e di Burdò hanno condannata questa pratica: *Ne cui præsentem pecuniam quærenti; quidquam carius vendatur, ut statim a vendi-*

ditore per se, vel per interpositam personam utilius ematur. Che nessuno venda la mercanzia a colui che cerca denaro in presto con intenzione di ricomperarla dal medesimo per un prezzo inferiore a quello, che glie l'ha venduta, tanto se tratta in persona; come se si serve a quest' effetto d' interposte persone. Ma che non v' è ingiustizia alcuna; se Pietro glie ne dà a giusto prezzo, comechè egli sappia, che la chiede solamente per venderla, e per supplire alle sue necessità senza avere alcuna intenzione di ricomperarla da lui a minor prezzo.

Alla seconda dimanda; Che quelli, i quali hanno praticato questo contratto, che chiamasi *Redditio bestiæ* con assumersi solamente quel piccolo rischio, e con ricevere per questo motivo un guadagno grande, sono obbligati alla restituzione di quello che hanno ricevuto d' eccedente dopo la dichiarazione del Vescovo, in cui ha condannata questa pratica, e quelli che non vorranno restituire non sono capaci di assoluzione.

Ma per quello che hanno ricevuto ne' due tempi precedenti alla dichiarazione del Vescovo, cioè quello, in cui il Vescovo non ha detta cosa alcuna intorno a questa pratica, e quello in cui dopo di averla esaminata, ha dichiarato di non approvarla, di tollerarla unicamente per la durezza de' cuori, supposto che l'abbiano ricevuto, e consu-

mato con buona fede, senza esserſi fatti più ricchi con esso, non sono obbligati a restituirlo; e sono obbligati a farlo in caso di mala fede, come altresì in caso che li detti frutti, comechè ricevuti con buona fede, non sieno stati consumati, ovvero se essendo stati ricevuti e consumati con buona fede, quello che li ha consumati se ne sia fatto più ricco, essendo contrario alla giustizia che s' arrichisca a spese d'altri. *Ut quis ex alienis jacturis fiat locupletior.*

CASO CXXVII.

Il Contratto di società delle bestie da lavorare è permesso, quando vi sieno le debite condizioni.

VI è una terza sorte di traffico, o contratto, che le persone del Paese chiamano *Gazaille d' Aregues*, cioè una società di bestie da lavoro; che si fa in questa maniera. Pietro dà a Giovanni del bestiame cornuto, ovvero altro bestiame grosso, come Vacche, Cavalle, e simili, acciò le tenga in società per sei anni. Giovanni è obbligato a mantenerle ed erbeggiarle, ed a dare a Pietro ogni anno per ogni bestia una certa misura di biade, cioè sei, o sette paoli di moneta Italiana al più, e per mezzo di quest' aggravio Giovanni acquista ogni anno una duodecima parte del capitale, il quale si divide tra Pie-

tro

tro e lui in capo alli sei anni, siccome ancora l'accrescimento. Su queste condizioni si fonda la giustizia di questo traffico.

Vi sono de' Nobili, o altre persone potenti che accompagnano questo contratto con alcune delle circostanze seguenti. Pietro obbliga Giovanni a provedere una parte del capitale; esige dal medesimo ogni anno più del valore di sette paoli; ovvero morendo v. g. una vacca il primo, o secondo anno del contratto, lo obbliga alla metà del prezzo per comprarne un' altra, comecchè non avendo acquistato sul capitale della società altro che un duodecimo, o un sesto, non dovesse contribuire, per quanto sembra giusto, se non a proporzione.

Li contadini accompagnano parimenti questo contratto alle volte, oltre le tre circostanze accennate nel Caso CXII. con un' altra, cioè che fanno lavorare più del dovere le bestie, onde in vece di migliorare, peggiorano, o muojono.

Sopra di ciò, si dimanda primieramente, se questo contratto di bestie da lavoro sia lecito. 2. Se il medesimo contratto considerato, come accompagnato da alcuna delle circostanze espresse di sopra, sia ingiusto. 3. Se quelli che hanno contrattato con alcuna delle circostanze sopradette, siemo obbligati a risarcire le ingiustizie che hanno commes-

se, restituendo il danno che hanno fatto; ed in caso che non vogliano farlo, se li Curati, e Confessori sieno obbligati in coscienza a ricusar loro l' assoluzione.

Intorno alle dimande del Caso proposto. Alla prima, che il Contratto di società delle bestie da lavoro, che non è un puro contratto di società; ma un contratto di società mista per cagione della vendita, ch' è contenuta in esso, è un contratto lecito, purchè vi sieno le tre condizioni, delle quali abbiamo parlato di sopra.

Alla seconda, che vi si è di già soddisfatto; e alla terza. Che quelli, i quali hanno accompagnato questo contratto con alcuna delle circostanze ingiuste con pregiudizio notabile del prossimo, sono obbligati a risarcire le ingiustizie commesse, con restituire il danno che hanno fatto, e ricusando di farlo, i Confessori debbono negar loro l' assoluzione.

CASO CXXVIII.

Il Contratto della compra anticipata delle lane potrebbe esser lecito, se il prezzo delle lane fosse incerto quando si tosano.

UN quarto Contratto è la compra anticipata delle lane, che si fa in questa maniera. Pietro compra la lana del bestiame di Giovanni, e perchè la com-

compra nel mese di Gennajo, e non potrà averla se non dopo la tosatura, che si fa di Maggio, o di Giugno, perchè mette fuori il suo denaro anticipatamente, ovvero le sue biade che dà in pagamento, compra la lana ad un prezzo assai inferiore a quello, che si venderà nel tempo della tosatura: valerà v. g. alla tosatura 50., 55., ovvero sessanta paoli al cento, e non la pagherà più di 36., 40., 44., o 48. paoli. Si dimanda, se così si possa fare in coscienza.

Per una parte, pare che si possa, perchè Pietro dando il suo denaro a Giovanni, o le sue biade per fargli servizio, e per esserne pregato, si priva del guadagno che potrebbe fare fino alla tosatura.

Per l'altra parte, pare che non si possa, perchè questo buon mercato proviene unicamente per l'anticipazione del denaro, di modo che in effetto pare, che questo contratto sia il medesimo che una prestanza di denaro, dalla quale si cava del guadagno, e che perciò vi sia l'obbligo della restituzione.

E' notabile a proposito di questo caso, che molte volte Pietro finge di comprare delle lane da Giovanni (comechè sappia per certo che non ne ha) per palliare l'usura; e nel tempo della tosatura valuta la lana, che Giovanni avrebbe dovuto consegnargli, ed in questa maniera ricava un'utile eccessivo; e d'ordinario obbliga ancora Giovanni,

per timore di aver delle difficoltà nel pagamento, di convertir la lana, o il prezzo in tante biade, che non avrà il modo di pagare, come non può pagare la lana, e così le usure vanno fino all' infinito.

Rispondono, che la compra della lana fatta anticipatamente, per mezzo di cui Pietro compra da Giovanni nel mese di Gennajo la lana del bestiame (che non può essergli consegnata, se non dopo la tosatura) per un prezzo assai inferiore a quello che si venderà in detto tempo, è un contratto lecito, quando sia incerto e dubbioso, che le lane vagliano più e meno nel tempo della vendita. Ciò è definito nel cap. *Naviganti de Usuris*, con le seguenti parole: *Ille quoque qui dat decem solidos, ut alio tempore totidem sibigrani, vini, vel olei mensuræ reddantur; quia licet tunc plus valeant, utrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valituræ, verisimiliter dubitatur, non debet ex hoc usurarius deputari.* „ Quello parimenti che ha dati „ dieci scudi per alcune misure di biade, di vino, ovvero d'olio che si obbligano di provedergli in un tempo „ determinato, non debbe esser riputato usurario, comecchè accada, che „ la mercanzia comprata anticipatamente vaglia più quando dovrà essergli „ consegnata di quello che l' abbia pagata, purchè nel tempo della compra fosse incerto che dovesse valer più.

Ma

Ma s'egli è certo, che queste lane nel tempo della tosatura valeranno più di quello che le paga, pagandole meno precisamente, perchè le paga anticipatamente, fa un contratto illecito, e usurario, proibito dal Concilio di Milano: *Ne ob anticipatam solutionem res minoris ematur justo pretio, vel solvatur minus quam debeatur*. „ Non si debbono „ comprare le mercanzie a prezzo vile „ per ragione che si pagano anticipata„ mente, e non si dee pagare meno del „ giusto prezzo per la ragione, che si „ paga avanti il tempo„. E da S. Tommaso nella 2. 2. qu. 78. art. 3. ad 7. il quale ne rende parimenti la ragione. *Si quis emptor velit rem emere vilius quam sit justum pretium, eo quod pecuniam ante solvit, quam possit ei res tradi, est peccatum usuræ, quia etiam ista anticipatio solutionis pecuniæ, habet mutui rationem. cujus quoddam pretium est quod diminuit de justo pretio rei emptæ;* „ Quello, di„ ce egli, il quale vuole, che gli si ven„ da la mercanzia a prezzo vile, uni„ camente perchè la paga avanti il tem„ po di poterla avere, commette un „ peccato di usura, in quanto la detta „ anticipazione di denaro è una specie „ di prestanza, da cui ne ricava un' u„ tile visibile per la diminuzione del „ prezzo della mercanzia che compra. E vi dee intendersi con questa restrizione, cioè che quello il quale compra anticipatamente non sia un Mercante, il

quale con questa anticipazione patirebbe del danno nel suo traffico legittimo, privandosi di un guadagno, che ricaverebbe dal suo denaro. Imperocchè in questo caso il contratte non sarebbe usurario, dicendo anco S. Tommaso nel luogo citato ad 1. *Ille qui mutuum dat, potest absque peccato in pactum deducere cum eo qui mutuum accipit, recompensationem damni, per quod subtrahitur sibi aliquid quod debet habere; hoc enim non est vendere usum pecuniæ, sed damnum vitare, &c.* „ Quello che impresta il de„ naro può convenire, che gli sia ri„ sarcito il danno che patisce, se que„ sta prestanza lo priva di quello che „ avrebbe gius di possedere; imperoc„ chè questo non è vendere l' uso del „ denaro, ma uno schivare il danno. Di modo che il contratto delle lane comprate anticipatamente può esser' usurario, e non esserlo: se si pagano meno del giusto prezzo precisamente per l'anticipazione, è usurario; se poi si pagano meno perchè questo esborso anticipato cagiona del danno a quello che lo fa, non lo è. Così l'intende il Navarro al titolo *de Usuris* Conf. 16.

Ora siccome è da temere, che si copra l' usura col pretesto di un guadagno incerto, o dubbioso, è dovere che si consulti il Vescovo, e che si eseguisca in questa materia tutto quello che verrà ordinato dal medesimo.

E quanto alli due mezzi, cioè quel-

lo

lo per mezzo di cui Pietro finge di comprare della lana anticipatamente da Giovanni, che non ne ha, e l'altro in cui si obbliga a convertire la finta lana, o il prezzo in biade al raccolto, sono tutti due viziosi per palliare un'usura gravissima.

CASO CXXIX.

In che maniera il prezzo delle biade è egli usurario?

UN quinto traffico, o contratto è la prestanza delle biade, che si fa in due maniere.

La prima, quando Pietro dà a Giovanni per Ognissanti, o per Natale dieci staja di grano con condizione, che Giovanni gliene paghi al maggior prezzo che farà in tutto l'anno, ovvero nel mese di Maggio, ch'è il mese, in cui suol valere di più fino a S. Giovanni. Si dimanda, se questo Contratto sia lecito. Per una parte pare che lo sia, perchè Pietro avendo intenzione di serbare il suo grano fino al tempo del maggior prezzo; non è giusto che per far carità a Giovanni, egli scapiti, come in fatti scapiterebbe, se fosse obbligato a vendergli il suo grano al prezzo corrente. Dall'altra parte sembra illecito, perchè tutto ciò non è altro, che un' usura palliata, dannata dalla Decretale *In Civitate*, e tanto maggior-

mente, perchè non v'è motivo di dubitare, che il grano non sia comunemente più caro nel mese di Maggio, e di Giugno, che nelle Feste di Ognissanti, e di Natale, ciò è parimenti condannato da S. Tommaso nella 2. 2. quest. 78. in tutto l'articolo secondo.

La seconda maniera è, quando Pietro impresta a Giovanni dodici staja di grano fra l'anno con condizione che gliene restituisca alla raccolta con un quinto di accrescimento, cioè per dodici staja quindici. Si dimanda, se questo contratto sia lecito.

Per una parte sembra lecito, perchè accade sovente, che li quindici staja al tempo della raccolta non vagliano più di quello, che valessero dodici da dopo Natale fino a S. Giovanni, ch'è il tempo di detta prestanza, onde in vece che Pietro sia debitore di Giovanni, questi piuttosto è obbligato a Pietro per la carità che gli ha fatta.

Dall'altra parte pare, che questo contratto sia illecito, e usurario, perchè essendo proibita da Dio ogni soprabondanza, e in questa maniera ricavando Pietro un venticinque per cento di utile, vien a esser usura manifesta, onde Pietro dee restituire.

Così la qualifica il Concilio d'Agde: *Usura est; ubi amplius requiritur, quam quod datur*: v. g. *si dederis frumenti modium unum, & super aliquid exigeris,*

„ Si

„ Si commette usura, quando si esige
„ più di quello, che si è prestato, v.
„ g. voi prestate un moggio di grano,
„ con condizione, che vi sia restituito
„ il vostro moggio, e qualche cosa di
„ più.

S. Agostino sul Salmo 36. *Si fœneraveris homini, id est, si mutuo dederis pecuniam tuam, a quo plusquam dedisti, expectes, non pecuniam solam, sed aliquid plusquam dedisti, sive illud triticum sit, sive vinum, sive oleum, sive quodlibet aliud sit : plusquam dedisti, expectes accipere, fœnerator es.* „ Se voi ricevete
„ usura dal vostro fratello, cioè se voi
„ gli prestate del denaro, e oltre il de-
„ naro prestato pretendete, che vi dia
„ qualche altra cosa, sia denaro, gra-
„ no, vino, o altra mercanzia di qua-
„ lunque sorte, voi siete usurajo.

Rispondono, che il traffico del grano, con cui Pietro dà a Giovanni per Ognissanti dieci staja di grano con condizione, che Giovanni paghi queste dieci staja al maggior prezzo, che farà in quell' anno, ovvero nel mese di Maggio, o Giugno, che sono i mesi, quando il grano è in maggior prezzo, è un traffico illecito, e dannato dal Concilio di Parigi sotto Gregorio IV. l'anno 829. al cap. 53. in questi termini : *Famis præterea tempore, cum quispiam pauper omnium rerum penuria attenuatus ad aliquem fœneratorem venit, utpote frater ad fratrem, quos constat un-*

no pretioso Christi sanguine redemptos, petens ab eo suas miserabiles necessitates sublevari, sibique id quod indiget commodari, taliter sibi ab eo solet responderi. Non est mihi frumentum, aut aliud quid, quod in cibum tibi sumere vis ad mutuandum, sed magis ad venumdandum. Si vis emere, fer pretium, & tolle. Cui pauper, non est mihi, inquit, quicquam pretii, quo emere id, quod indigeo, valeam: sed peto abs te, ut miserearis mei, & quomodocumque vis, mihi quod peto, ne fame peream, mutuum porrige. Fœnerator e contra: Quot modo denariis possum modium frumenti mei vendere, aut tot denarios tempore fructus novi mihi redde, aut certe eorum pretium in frumento, & vino, & cæteris quibuslibet aliis frugibus ad plenum supple. Unde evenire solet, ut pro uno frumenti modio taliter mutuato, tres, aut certe quatuor modii a pauperibus tempore messis violenter exigantur. „ Accade oltre di ciò assai spesso, che un povero in tempo, „ in cui il grano è caro, dopo avere „ venduto, quanto aveva per ricavar „ del denaro da sussistere, essendo ridotto all'ultima miseria, ricorre ad „ uno di questi sciaurati Usuraj per „ pregarlo, che gl'impresti del grano „ nella sua estrema necessità, supponendo di ricorrere a un suo fratello, „ ch' è stato riscattato come lui dal „ prezioso Sangue di Gesucristo. Quest' uomo gli risponde, che non può

„ pre-

„ prestargliene, che se vuole comprar-
„ ne, gliene venderà ben volentieri. Il
„ povero gli rappresenta, che non ha
„ denaro; e soggiugne, che lo prega
„ di aver pietà della sua miseria, ed a
„ prestargliene con qualunque condi-
„ zione egli vuole. Io ve ne darò, gli
„ risponde l' Usurajo al prezzo che lo
„ venderei presentemente, e voi me lo
„ pagherete in denaro al tempo della
„ raccolta, se ne avrete; e non aven-
„ done, mi darete in vece di contanti
„ il prezzo in vino, in grano, o in al-
„ tre biade. Donde ne avviene, che
„ quest' uomo cattivo porta via al po-
„ vero contadino nel tempo della rac-
„ colta tre, o quattro moggia con u-
„ na violenza degna di compassione per
„ un moggio prestatogli.

Questo traffico è parimenti dannato dal Cap. *In Civitate*, e dal Cap. *Consuluit, de Usuris*. Egli è condannato dal Concilio di Milano: *Ne frumentum, vinum, oleum, aliudve detur, ut eo quod datum est aliquid amplius exigatur, sive ejus generis, sive alterius, quomodocumque, etiamsi operæ sint*. Nessuno presterà grano, vino, olio, o altre mercanzie per riceverne una maggior quantità, o qualche altra cosa di più, qualunque siasi, quand' anco fossero tante opere.

E da quello di Burdò in questi termini: *Ne cui igitur ex mutuo præter sortem ex convento, vel eo quod datum*

est

est aliquid amplius accipere, aut principaliter sperare, sive ejusdem generis, sive alterius quomodocumque, etiamsi operæ sint, liceat. „ Non è permesso il rice-
„ vere per convenzione espressa, o ta-
„ cita più di quello, che si è prestato,
„ quantunque fossero fatiche di opera-
„ rj, nè in conseguenza prestare con
„ questa speranza, comechè non si di-
„ mostri al di fuori.

Imperocchè è cosa evidente, che lo stajo di grano nel tempo più caro dell' anno, e qualche cosa di più di quello che sia la medesima quantità di grano in un tempo, nel quale egli è a buon mercato.

Che il traffico fatto con la prestanza del grano, nel quale Pietro impresta a Giovanni dodici staja di grano fra l'anno, con condizione, che gliene restituisca quindici alla raccolta, è un traffico illecito, e usurario, quando sia certo, che le quindici staja di grano nel tempo della raccolta vagliano più delle dodici, che saranno state prestate fra l' anno, perchè *usura omnis & superabundantia prohibetur in lege, cap. Consuluit. De Usuris.*

Ma se li quindici staja non debbono valer più nel tempo della raccolta, di quello che vagliano li dodici prestati fra l'anno il traffico è lecito, anzi è lecito, e non usurario, in caso che sia incerto, se valeranno più o meno. Questa è la dottrina del Cap. *Naviganti* ci-

ta-

tato di sopra, come ancora del Cap. *In Civitate*.

E siccome si può palliare l'usura con questa incertezza di un guadagno maggiore, o minore: sarà conveniente che il Vescovo dichiari, se vi sia usura palliata, o no nelle circostanze particolari, e che ognuno l'obedisca, quando egli giudichi conveniente il proibirlo, per ovviare agli abusi, che potessero seguirne.

CASO CXXX.

Il Contratto di pegno, per mezzo di cui quello, al quale s'impegna un Podere, gode i frutti del medesimo, e non fa diminuzione alcuna della somma, che ha prestata, è un contratto illecito, e dannato dai Canoni.

UN'altra sorte di Contratto è quello del pegno, che consiste in questo: Giovanni avendo bisogno di denaro dà a Pietro un Podere con condizione di poterlo ricuperare, quando n'avrà il commodo con restituire a Pietro quello, che gli avrà dato, e Pietro fa in tanto lavorare questo Podere, e ne raccoglie i frutti come degli altri Poderi, che sono suoi.

Li ricchi abusando del bisogno dei poveri, si servivano per ordinario di questo Contratto, per spogliarli di quello, che avevano di meglio; ma per-

perchè poteva esser' utile ai poveri per ritrovare del denaro nei loro bisogni, il Vescovo avendo preso il parere dei più intendenti del paese, esperimentati, e persone dabbene lo regolò così. Che Pietro desse a Giovanni tre quarte parti del prezzo, che vale il Podere, volendo venderlo puramente e semplicemente; che Pietro pagasse le gabelle, e gli altri aggravj, e che Giovanni restasse in libertà di ricuperarlo quando ne avesse il commodo senza obbligarlo a far la ricupera in certi giorni dell'anno sotto pena di non esser più ricevuto in detto anno, come si praticava; e in ordine a quelli che avessero presi li Poderi in pegno a prezzo vile, e n'avessero cavati utili esorbitanti, che dedotti gli aggravj e le spese della coltivazione, quando si trovasse, che la rendita depurata eccedesse il frutto del prezzo del pegno secondo le Leggi, dovesse essere scontato dal Capitale.

Si dimanda primieramente, se questo contratto con le regole suddette sia giusto, e lecito, e si possa fare in coscienza.

2. Se le regole aggravino troppo Pietro per sollevare Giovanni; e se Pietro, per non averle osservate, sia obbligato alla restituzione.

Rispondono; Che il Contratto di pegno, con cui Pietro al quale Giovanni impegna un Podere, ne riceve

frut-

frutti senza diffalcarli dal capitale che gli ha prestato, è un contratto illecito, condannato come usurario dal C. *Plures*, ch'è del Concilio di Turs sotto Alessandro III. dal C. *Quoniam*, e dal Cap. *Conquestus de usuris*. E' una massima sicura, che *fructus rei pignoratitiæ computari debent in sortem, prius inde deductis impensis*. „ Li frutti del„ la cosa, che si tiene in pegno, do„ po detratte le spese necessarie, deb„ bono esser computati per diffalco del „ capitale del debito, per cui è stata „ impegnata. Il Concilio di Parigi nel luogo citato dice, che questo contratto è detestabile. Ecco le sue parole: *Sunt etiam alii crudelissimi fœneratores, qui tempore necessitatis nihil commodare pauperibus volunt, nisi misellas suas, & vineolas, & pratella, ea ratione in pignus dederint, ut quicquid frugum in hisce colligi poterat, pro parvo quod mutuum acceperint, ex asse amittant. Quæ res non minimam pauperibus generat afflictionem, & penuriam*. „ Vi „ è ancora un' altra sorta d'usuraj, „ che non sono meno crudeli dei pre„ cedenti, e sono certe persone, che „ non vogliono prestare cosa alcuna ai „ poveri nelle loro necessità, se non „ danno loro in pegno un campo, u„ na vigna, o un prato, finalmente „ se non consegnano loro quei piccoli „ stabili, che hanno, e non gliene la„ sciano godere i frutti per usura di

„ una

„ una piccola somma, che hanno lo-
„ ro prestata ; dalla quale crudeltà
„ restano oppressi , e vengono ridotti
„ in un' estrema miseria.

Ma non è il medesimo caso , quando si tratta del contratto di vendita con facoltà di ricuperare ; imperocchè questo è un contratto lecito , purchè non manchino le condizioni seguenti.

La prima è, che la cosa venduta per mezzo di questo contratto appartenga in proprio a quello , che acquista , in cui questo contratto è distinto dal contratto di pegno, nel quale la cosa impegnata resta in proprietà di quello che l' impegna, non avendola nelle mani , se non per sicurezza della prestanza , e perciò tutto quello, che produce , appartiene a quello, ch' è il Padrone diretto, cioè a quello , che l' ha impegnata, e non a quello, che l' ha presa in pegno.

La seconda è , che il prezzo della vendita non sia troppo vile ; ma proporzionato al valore del capitale considerato con questa circostanza, che può esser ricuperato ; imperocchè se il prezzo fosse troppo vile, vi sarebbe motivo di presumere , che non fosse un contratto di vendita , ma un contratto di pegno, come osservano molti Canonisti sopra il Cap. *Ad nostrum De empt.* oltre di che il prezzo di una vendita debbe esser proporzionato , e uguale alla cosa venduta ; per questa stessa ragione

non

non debbe esser' il medesimo, come se la vendita fosse pura, e semplice, e non con facoltà della ricupera, poichè questa condizione diminuisce l'autorità di quello, che acquista sopra la cosa acquistata. Il prezzo giusto di una cosa venduta con la facoltà della ricupera è quello, che sarà determinato dalle persone di probità, e intendenti; e per ordinario è un quarto, o un terzo meno del giusto prezzo della cosa, se fosse venduta semplicemente, e senza questa condizione.

La terza condizione, che si ricerca in un contratto di vendita con la facoltà della ricupera, e che il tempo, nel quale si potrà fare la suddetta ricupera sia commodo alle parti. Donde ne segue; che il contratto, di cui abbiamo parlato, ch'è un contratto di vendita con la facoltà della ricupera, e non un contratto di pegno, regolarmente parlando sia un contratto lecito.

E quanto alla seconda difficoltà, li Dottori non vi rispondono, perchè non appartiene a loro, ma alli Periti. Quello, che possono dire, è solamente che il Vescovo avendo date le sue regole, si dee presumere, che sieno giuste, e debbono esser' osservate come tali.

Essendo tali, v'è l'obbligo di osservarle sotto pena di peccato, e in caso di trasgressione notabile in pregiudizio del prossimo, v'è l'obbligo di restituire.

E ri-

E risperto a quelli, che hanno presi dei terreni a prezzo vile, e che ne hanno cavata molta rendita, la presunzione è, che il loro contratto sia un contratto di pegno, e non di vendita con facoltà della ricupera, secondo la dottrina del Cap. *Ad nostrum. De empt,* E però bisogna esaminarlo bene nel foro interno per discoprire, che cosa egli è, e considerare quelli, che continuano in questa pratica come usuraj, se questi contratti sono contratti di pegno, e al contrario trattarli come persone, che hanno comprato a prezzo vile, se sono contratti di vendita, e far in modo che dieno al venditore il supplemento necessario per una giusta vendita, il tutto secondo lo spirito, e le regole assegnate dal Vescovo.

CASO CXXXI.

Quello, che impresta il suo denaro con uno stromento, e stipula dei frutti, commette il peccato di usura condannato dalla Legge Divina, e da quella del Principe.

UN Gentiluomo, o altra persona di qualunque condizione, avendo qualche somma di denaro, ne fa una prestanza a Giovanni con condizione, che gliene paghi annualmente il frutto in quella quantità, che permettono le Leggi.

Ov-

Ovvero, perchè nel foro esterno v'è qualche difficoltà a fare un contratto di questa qualità, impresta a Giovanni 1600. lire per un'anno con condizione, che finito l'anno, in caso che non gliene restituisca, dovrà pagargli il frutto a rigore delle Leggi; così è disteso il contratto; nondimeno per non dargli *gratis* questa somma, neppure nel primo anno, si ritiene cento lire nelle mani, e in vece di 1600. come parla il contratto, gliene consegna solamente 1500.

Un' altro ritiene parimenti le cento lire, e in vece di 1600. ne conta solamente 1500. ma non mette la sopradetta clausula nel contratto, che se Giovanni non gli restituisse la somma in capo all'anno, debba pagargli i frutti; questi piglia un' altra strada; il contratto è puro, e semplice, ma terminato l'anno, cita Giovanni innanzi al Giudice, o d'accordo con essolui, o perchè sa, che non ha il modo di restituirgli il suo denaro, e lo fa condannare al pagamento del capitale coi frutti dal giorno della sentenza, avendo sentito dire, che questa sia una maniera per non incorrere nell' usura. Il che è tanto più vantaggioso, perchè si può in ogni tempo obbligare il debitore al pagamento della somma dovuta, laddove non si può farlo nei contratti di censo.

Si dimanda, se queste tre specie di con-

contratti, o simili, sieno leciti, e se questo Gentiluomo, o altra persona, che gli avesse praticati in alcuna delle suddette maniere, sia obbligato alla restituzione.

Per una parte pare primieramente, che questi contratti sieno leciti, perchè questa persona non avendo entrata da mantenere, o appena, per la sua condizione, e per mantenere la sua famiglia, gli debbe esser permesso l'impiegare il suo denaro. Ora in altra maniera egli può farlo difficilmente, perchè potendo aver bisogno da un giorno all'altro per maritare una fanciulla, per comprare un Podere, un'Offizio, ec. bisogna, che lo tenga in modo di poterlo riavere ogni volta, la qual cosa non potrebbe fare, se ne avesse fatto un censo, o si fosse interessato in un negozio, di cui l'occasione non è sempre pronta; oltre che si prova della difficoltà nel trovare dei stabili sicuri, e che se cava qualche frutto del suo denaro, è piuttosto una ricognizione, che gli fa Giovanni del servizio, che gli ha fatto nelle sue occorrenze, di quello che sia un debito per la prestanza. Un'altra ragione è, che se questo contratto fosse illecito, i poveri non troverebbono alcuno che volesse imprestar loro nulla, onde resterebbono oppressi dalle miserie, senza potersene liberare, essendo pochi i casi, nei quali uno sia obbligato a pre-

stare per carità : la carità ben' ordinata comincia da se medesimo, e dalla propria famiglia , che Dio comanda di educare come conviene ec.

In secondo luogo , non può esser' obbligato a restituire , perchè la restituzione suppone , che si ritenga la robba altrui , e si troverà anzi nel nostro Caso , che Giovanni si sarà arricchito del guadagno che avrà fatto , essendo Mercante , col denaro che gli avrà prestato Pietro , e che in vece di sei e un quarto per cento, che avrà pagato d'interesse , nè avrà guadagnati dieci , o dodici ; e in caso che se ne sia servito per sovvenire a' bisogni della sua famiglia , come in caso che fosse un contadino , un' artista , ec. che senza questo presto si sarebbe trovato nell' ultima miseria ; e per altro Giovanni essendo contento di pagare quest' interesse, e dandolo volentieri , non si vede per qual motivo si debba obbligare Pietro a farne la restituzione.

Dall'altro canto , pare primieramente , che tutti questi contratti sieno usurarj . *Usura est ubi amplius requiritur quam datur* : v. g. *si solidos decem dederis , & amplius quæsieris* . „ E' usura , „ dice il Concilio d' Agde , quando si „ esige più di quello che si è prestato : „ Voi avete prestati v. g. dieci scudi , „ e dimandate che vi sieno restituiti li „ dieci scudi con qualche cosa di più . In questa maniera la spiegano i Padri

pres-

presso Graziano, 14. q. 3. e 4. Ora essendo l'usura proibita per Legge Divina, come cattiva di sua natura, non si possono in caso veruno dar circostanze tali, che la rendano lecita.

In secondo luogo; Ch' egli è obbligato a restituire; come dichiara tutto il Titolo *de Usuris* nelle Decretali. E quella persona non può addurre buona fede in una Diocesi, dove il Vescovo ha dichiarate tutte queste prestanze usurarie, comecchè abbia forse trovati de' Casuisti, i quali lo abbiano assicurato, che poteva farlo in coscienza, e che il suo Vescovo era troppo rigido, perchè è obbligato a credere più al suo Vescovo, che gli è stato dato da Dio per Dottore e Direttore, che ad altre persone estranee.

Si dimanda in secondo luogo, se le vedove, i pupilli, e le Comunità Ecclesiastiche, e Laiche possano ricevere legittimamente, e senza usura i frutti del denaro che hanno prestato.

Terzo. Se il lucro cessante separato dal danno emergente, possa esser'un titolo legittimo di tirare i frutti del denaro presente. Che cosa sia questo lucro cessante: Che cosa sia il danno emergente; e che cosa sieno tutti due uniti assieme.

Quarto. Se la buona fede in materia d'usura, ch' è condannata dalla Legge Divina, possa aver luogo. Che cosa si possa chiamar buona fede in que-

sta

sta materia, e se possa esentare dalla restituzione col pretesto, che si sono consumati i frutti di mano in mano che si sono riscossi, senza essersi fatti più ricchi, non avendo con essi accresciuto il patrimonio, ovvero essendosi consumati nel mantenimento e sussistenza della famiglia; e che cosa precisamente s' intenda, quando si dice in questa materia d' essersi fatto più ricco.

Quinto. Se il Mercante possa pigliare un frutto corrispondente al guadagno che sperava di fare col denaro che presta.

Rispondono: Che quando un Gentiluomo, ovvero altra persona, che non è in grado e commodo d' impiegare il suo denaro in negozio, lo presta con condizione che gli sia pagato il frutto annualmente, quanto permettono le Leggi ne' contratti di censo, questa persona fa un peccato di usura dannata dalle Leggi Divine, e umane.

Che il medesimo s' intende di colui che presta il suo denaro per un' anno con condizione che passato l' anno, se non gli viene restituita la somma gli sia pagato il maggior frutto permesso ne' censi, e che pel detto primo anno ritiene una parte della sorte principale per l' importare de' frutti, come se avesse fatto un vero censo.

Come parimenti di quello, che avendo ritenuto il frutto di detta somma pel primo anno, come se avesse fatto un

cenſo, terminato l' anno fa poi citare quello a cui l' ha preſtato, per avere i frutti dal giorno della citazione, o ciò venga fatto così d' accordo fra le parti, o che quello il quale ha preſtato il denaro non aveſſe intenzione di ricuperare il ſuo capitale; ma ſolamente di riſcuotere i frutti, li quali ſono aſſegnati dall' autorità del Giudice unicamente per caſtigare quello, il quale avendo preſo in preſto con promeſſa di reſtituire ad arbitrio, non paga come è obbligato, quando ne viene ricercato ſinceramente, *in pœnam dilatæ ſolutionis*.

2. Che, nè le vedove, nè li pupilli, nè le Comunità Eccleſiaſtiche e Laiche, poſſono legittimamente e ſenza uſura ricever' intereſſe dal denaro che hanno preſtato. Il primo Concilio di Milano lo dice chiaramente: *Ex mutuo, vel depoſitis, etiam apud Judæum factis, nihil præter ſortem a quovis homine percipi ex convento, vel principaliter ſperari poſſit, tametſi pecuniæ ipſæ ſint pupillorum, aut viduarum, aut locorum piorum, &c.* „ „ Non è permeſſo di contrattare neſſun' „ uſufrutto dalle preſtanze, nè da' de- „ poſiti, nè pure da quelli che ſi fanno „ nelle mani de' Giudei, ſiccome nè pu- „ re preſtare con intenzione di ricavar- „ ne dell' utile, quand' anche foſſe de- „ naro di pupilli, di vedove, di Co- „ munità, o altri luoghi pij. " L' Aſſemblea di Meluno dell' anno 1579. cioè quattordici anni dopo il detto Concilio, di-

dice il medesimo: *Curandum ne quid ex mutuo, vel depositis, etiam apud Judæum factis, aliquid præter sortem a quovis homine percipi ex convento, vel principaliter sperari possit, tametsi pecuniæ sint pupillorum, aut viduarum. Omnes enim tenentur audire illud Christi: Mutuum date nihil inde sperantes.* „ Sarà ordinato, „ che nessuno riceva usufrutto dalle „ prestanze, o dalli depositi, nè meno „ da quelli che si fanno con li Giudei; „ e che nessuno presti con la speranza „ di ricevere qualche cosa oltre il capi- „ tale, comechè il denaro prestato ap- „ partenesse a' pupilli, ed alle vedove, „ essendo obbligati tutti li Cristiani a „ obbedire a quelle parole di Gesucri- „ sto. Prestate senza speranza di rica- „ varne guadagno alcuno.

Il Concilio di Burdò dice il medesimo: *Etsi pecuniæ ipsæ sint pupillorum, aut viduarum, aut locorum piorum.* „ „ Comechè il denaro appartenga a' pu- „ pilli, alle vedove, o a' luoghi pij, e „ ne rende la medesima ragione, " *mutuum enim ex præcepto divino debet esse gratuitum.* „ Il presto secondo il Van- „ gelo debb' esser gratuito. " Il Cap. *Super eo. De Usuris: Cum usurarum crimen utriusque Testamenti pagina detestetur, super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus: quia cum Scriptura sacra prohibeat pro alterius vita mentiri; multo magis prohibendus est quis, ne etiam pro redimenda vita captivi usurarum*

crimine involvatur. „ Il peccato d'usu-
„ ra essendo vietato nell' uno e l'altro
„ Testamento, noi non vediamo che ci
„ possa esser lecito il dispensare in que-
„ sta materia; imperocchè se non è mai
„ lecito il mentire, nè pure per conser-
„ vare la vita del prossimo, come po-
„ tremo noi permettere a' fedeli che s'
„ impegnino nell' usura col pretesto di
„ riscattare li schiavi.

3. Che tutti i Teologi convengono, che per poter pigliare l' usufrutto dalla prestanza per cagione del lucro cessante, sono necessarie tre condizioni.

La prima, che il denaro che si presta sia un denaro che fosse in negozio, *ut talis pecunia, quæ mutuo datur sit negotiationi exposita*, dice il Cardinal Toledo dell' istruzione de' Sacerdoti, lib. 5. cap. 33. *Cum enim erat quis alias negotiaturus tali pecunia, non dicitur ei lucrum cessare. Unde si talis in mutuo aliquid accipit, & paciscatur ultra sortem, usura est*. „ Imperocchè quando uno non ha
„ il suo denaro in negozio, se fa una
„ prestanza non si può dire, che gli
„ cessi il lucro, di modo che, se ne ri-
„ ceve, ovvero accorda che gli sia pa-
„ gato l'usufrutto, commette il pecca-
„ to d'usura.

La seconda condizione è, che quello, il quale presta, non abbia altro denaro da poter prestare, eccetto quello, che si trova avere in negozio: *ut qui mutuat, non habeat aliam pecuniam extra*

tra eam, quam habet ad negotiationem, ex qua possit mutuare. Cum enim alias habet mercator pecunias, negotiationi expositas, alias etiam habet negotiationi non expositas, non potest mutuare cum pacto lucri cessantis absque usura; nam tunc dicitur lucrum cessare ex mutuo, cum non habet mercator alias pecunias, quas absque detrimento possit negotiationi exponere. „ Bisogna, che il Mercante pre-
„ stando il denaro, che aveva in nego-
„ zio, non abbia altro denaro nello
„ scrigno, o altrove che non fosse im-
„ piegato; imperocchè quando s'in-
„ contra, che un Mercante ha del de-
„ naro da poter prestare oltre quello,
„ ch'è in negozio, non si può dire con
„ verità, che il presto che fa, gl'im-
„ pedisca il lucro, poichè gli resta sem-
„ pre nelle mani tanto denaro, quan-
„ to può impiegare nel negozio.

E la terza condizione è, che il lucro non solamente sia possibile, ma che sia probabile, *ut lucrum sit probabile*, soggiugne il detto Cardinale: *Nec enim sufficit posse esse lucrum, ut dicatur lucrum, sed oportet probabiles esse rationes, & conjecturas ipsum futurum esse si fiat negotiatio.* „ Non serve il dire,
„ io potevo guadagnare col mio dena-
„ ro, se l'avessi lasciato nel negozio,
„ ma bisogna in oltre che vi sieno del-
„ le apparenze, e delle ragioni assai
„ probabili del lucro, che si doveva fa-
„ re. Navarro adduce quest' esempio

del lucro cessante nel suo Manuale cap. 17. num. 22. *Sum mercator, habeo pecunias, quibus merces emere statui, ut negotier; eas tibi mutuo, die præfixo non restituis, lucrum, quod ob id facere cesso, est meum interesse lucri cessantis.* „Io „son mercante, ho del denaro, che ho „risoluto d'impiegare nel traffico. Voi „non me lo restituite nel tempo che „siamo convenuti, io non posso fare „il mio traffico, voi m' impedite il „guadagno, dunque l'usufrutto che „io piglio da voi per questo ritardo, „è propriamente la restituzione del „guadagno, che io ho perduto per „causa vostra.

Donde ne segue, che secondo il parere di tutti i Teologi, il lucro cessante non è separato dal danno emergente probabile; comechè sia separato dal danno attuale. S. Tommaso nella 2. 2. quest. 63. art. 4. distingue questi due danni, e dice, che v'è l'obbligo della restituzione per ambedue, ciascuno nella sua maniera: *Aliquis damnificatur dupliciter: uno modo, quia aufertur ei id, quod actu habebat, & tale damnum est semper restituendum, secundum recompensationem æqualis. Puta si aliquis damnificet aliquem, diruens domum ejus, tenetur ad tantum, quantum valet damnum: alio modo si damnificet aliquem, impediendo ne adipiscatur quod erat in via habendi, & tale damnum non oporteret recompensare ex æquo, quia minus*

est

est alicui habere in virtute, quam habere actu: qui autem est in via adipiscendi aliquid, habet illud solum secundum virtutem, vel potestatem: & ideo si redderetur ei, ut haberet in hoc actu, restitueretur ei, quod ablatum, non simplum, sed multiplicatum, quod non est de necessitate restitutionis, ut dictum est. Tenetur tamen aliquam recompensationem facere secundum conditionem personarum, & negotiorum. „ Uno può ricever danno in due maniere; la prima, quando gli si leva quello, che possedeva attualmente, e questo danno si dee risarcire interamente, cento per cento ec. V. g. uno ha demolita la mia Casa, bisogna, che mi restituisca quello, che valeva. La seconda è, quando s'impedisce, che alcuno arrivi al possesso di quello, ch'era incaminato per guadagnare; e questo danno non si risarcisce col medesimo rigore, cioè io non sono obbligato a dare a quello, che poteva fare un guadagno, che io gli ho impedito, tutto quello, che poteva guadagnare: per la ragione che il poter'avere un guadagno non è la medesima cosa che averlo effettivamente, e la speranza di un guadagno comechè probabilissimo, è senza dubbio un bene inferiore, di quello che sia il possesso della cosa che si sperava; e perciò non è giusto, che io dia attualmente a quello, a cui ho impedito

„ il guadagnare la cosa che sperava ,
„ perchè sarebbe un dargli di più , di
„ quello che gli ho levato , alla qual
„ cosa la Legge della restituzione non
„ obbliga necessariamente , poichè basta
„ restituire quanto importa il danno ,
„ che si è fatto patire . Io sono però
„ obbligato a risarcirlo in qualche ma-
„ niera , avendo riguardo alla condi-
„ zione delle persone , e alla natura
„ della cosa .

Aveva detto innanzi , che un' uomo soffre danno secondo Aristotele nel quinto libro de' suoi Morali , quando hà meno di quello che dovrebbe avere . *Damnum dicitur ex eo , quod aliquis minus habet , quam debet habere , secundum Philosophum in 5. Ethic.*

4. Che quantunque l' usura sia dannata dalla Legge divina , nondimeno la buona fede ha luogo in questa specie d' usura per non obbligare alla restituzione quelli che hanno riscossi e consumati con buona fede li usufrutti usurarj , senza essersi fatti più ricchi . Imperocchè la buona fede (ch'è un titolo di possesso secondo il gius delle genti , secondo cui si fa la distribuzione , e la divisione dei beni) disobbliga dalla restituzione delle cose consumate , come insegna S. Tommaso nella 2. 2. quest. 100. a 6. ad 3. dove parlando di quello che ha godute le rendite di un Benefizio (che aveva avuto per simonia senza il suo consenso , e la sua notizia)

di-

dice che *Tenetur resignare Benefitium, quod est consecutus cum omnibus fructibus extantibus; non autem tenetur restituere fructus consumptos, quia bona fide possedit.* „ Che colui è obbligato a rinun„ ziare il detto Benefizio, e restituirne „ i frutti, che si trovano esistenti, ma „ non quelli, che ha consumati. Ne adduce la ragione, *perchè gli ha posseduti con buona fede*, insegnando con ciò che non v'è obbligo di restituire i frutti consumati con buona fede.

La Glosa, su la parola *fructus* del cap. *Gravis. De rest. spoliat. Bonæ fidei possessor tenetur restituere fructus, tantum extantes ante litis contestationem, & non consumptos; post litem vero contestatam, universos.* „ Quello che possiede con „ buona fede è obbligato solamente a „ restituire li frutti, ch'erano esistenti, „ quando gli fu mossa la lite; ma è „ obbligato a restituire tutti quelli, „ che ha percetti dopo il suddetto tem„ po.

La Legge *Bona fides. De regul. Juris; Bona fides tantumdem possidenti præstat; quantum veritas, quoties lex impedimento non est.* „ La buona fede da il me„ desimo gius sopra i frutti, che da„ rebbe un titolo legittimo, quando „ non vi sia Legge alcuna contraria. E nel libro secondo dell' Instituta, titolo primo, §. 35. *Si quis non a Domino, quem dominum esse crediderit, bona fide fundum emerit, vel ex donatione a-*

liave qualibet justa causa, atque bona fide acceperit, naturali ratione placuit fructus quos percepit, ejus esse pro cultura & cura: & ideo si postea dominus supervenerit, & fundum vindicet, de fructibus ab eo consumptis agere non potest. „ Se un' uomo ha comprato uno „ stabile da un' altro, credendolo con „ buona fede possessore legittimo, o „ che l'abbia ricevuto in dono, o con „ qualche altro titolo giusto, ci è piac„ ciuto, seguitando in ciò il lume del„ la ragione, che li frutti che n' ha ri„ cavati, gli restino, quasi premio del„ la cura, che n' ha avuta di colti„ varlo; e perciò se quello, a cui ap„ partiene, viene a chiedere il suo sta„ bile, non potrà intentargli azione al„ cuna per li frutti consumati.

La Legge *Quis sit*, ff. *de usuris*: *Bonæ fidei possessor in percipiendis fructibus id juris habet, quod domino prædiorum tributum est.* „ Quello che possie„ de con buona fede, ha il medesimo „ gius sopra i frutti di quel capitale, „ che avrebbe il vero padrone. E la Legge *Certum*, *de rei vendicatione*, al Codice, *Certum est malæ fidei possessores omnes fructus solere cum ipsa re præstare: bonæ fidei vero, extantes, post litis autem contestationem, universos.* „ E' „ cosa certa, che li possessori di mala „ fede sono obbligati a restituire tutti „ i frutti, laddove il possessore di buo„ na fede dee restituire quei solamente

„ che

„ che si trovano in essere, quando prin-
„ cipia la lite ; ma è obbligato a re-
„ stituire tutti quelli che avrà percet-
„ ti, dopo ch'è stata cominciata la li-
„ te.

5. In questa materia si chiama buona fede, quando uno ha ricevuti li usufrutti, e li ha consumati, credendo sicuramente che fossero di sua ragione, senza aver avuto alcun dubbio del contrario. Imperocchè, quantunque il semplice dubbio non lo renda possessore di mala fede, fa nondimeno, che non lo sia più di buona fede, ma in un certo mezzo tra la buona fede, e la mala fede ; cioè che non sia di buona fede, e perciò dice la Glossa sopra la Legge 3. *de acquir. vel amitt. poss.* §. 12. sopra quelle parole, *ut possideatur, aut bona fide, aut non bona fide*, dice, *non bona fide plus portat quam si diceret mala : nam etiam dubitare, sit sua vel aliena res, continet qui nec bonam, nec malam fidem habet.*

6. Che con quelle parole, *essersi fatto più ricco*, s'intende in questa materia l'aver accresciuta la propria entrata, o con le usure immediatamente, ovvero pagando con esse i debiti, ovvero consumando le rendite usurarie pel solito mantenimento, e aumentando i proprj capitali con le rendite legittime. *Jure naturæ æquum est neminem cum alterius detrimento, & injuria fieri locupletiorem.* „ La Legge naturale ri-

„ chiede, che nessuno si arrichisca col „ danno che cagiona ad un'altro. L. 206. *de diverſ. Regul. Jur.*

E finalmente all' ultima dimanda, che risguarda i frutti, che il Mercante può pigliare in virtù del presto, che fa del denaro, che aveva in negozio; li Dottori sono di parere, che non possa pigliare tanto di usufrutto, quanto avrebbe di guadagno dal detto denaro nel suo negozio; ma che si debba diffalcare quello che corrisponde alla spesa, all' industria, e ai rischi; ed è quello, che si è supposto di sopra, quando si sono citate le parole di San Tommaso.

CASO CXXXII.

Quali sieno li Peccatori, che si debbono licenziare senza l' assoluzione.

SI dimanda, se si possano assolvere. Primieramente tutti quelli, che sono nell' ignoranza de' Misterj principali della nostra Fede, e si conosca che la loro ignoranza sia un' effetto della negligenza, e mancanza di affetto per le cose, che risguardano la loro salute; ovvero sono persone così rozze, che non si possono istruire sul fatto.

2. Quelli che hanno preso, ovvero ritengono ingiustamente la robba d' altri, e non vogliono restituirla a misura delle loro forze, in tutto, o in parte,

te, ovvero che avendo fatto qualche danno al prossimo nell'onore, ricusano di risarcirlo.

3. Quelli che hanno qualche inimicizia, e non vogliono riconciliarsi col loro nemico.

4. Quelli che sono in qualche occasione prossima di peccato, v. g. d'impurità, avendo in Casa propria, ovvero a loro disposizione la persona, con cui hanno avuto commercio illecito, e non vogliono licenziarla; ovvero quando si trovano in un' occasione pericolosa per essi, in cui considerate le loro disposizioni, e la sperienza che si ha della loro vita passata, è moralmente impossibile per essi il trattenersi dall' offendere Iddio mortalmente, e non vogliono lasciarla.

5. Quelli che sono in qualche abito di peccato mortale, e non si emendano punto, nè danno segno alcuno di un vero pentimento.

Rispondono alla prima dimanda: Che bisogna regolarsi con le istruzioni di S. Carlo negli Atti della Chiesa di Milano pag. 4. *Quoniam autem Christianus omnis si adultus est, sub pœna peccati mortalis scire debet articulos omnes Symboli Apostolici, saltem quoad substantiam: insuper & præcepta Dei, sanctæque matris Ecclesiæ universa, quæ sub mortali obligant, & docentur communiter in Scholis Doctrinæ Christianæ. Si Confessarius pœnitentem reperiat istorum omnium ignarum*

non abſolvat quin primo quoque tempore iis addiſcendis operam daturum ſe promittat. Quanquam ſi aut a Confeſſario ſuo eodem, vel diverſo, vel ſua ipſe privatim conſcientia jam alias monitus, quod diligentiſſime exquiritur, eam adhibere diligentiam neglexerit, quæ pro illius ingenii captu ad ea diſcenda ſufficiens ſit; non prius abſolvatur, quam huic obligationi aliqua ſaltem ex parte fecerit ſatis; ſi vero ea de re nuſquam ante monitus fuerit, poterit tunc ei gratiam abſolutionis impertiri, ea tamen præmiſſa ſemper inſtructione, quam pœnitenti ſufficere cenſuerit, ut tanto beneficio non ſit indignus. „ E in quanto ogni „ Chriſtiano, che ha l' uſo della ragione è obbligato ſotto pena di peccato mortale a ſapere, almeno quanto „ alla ſoſtanza, tutti gli Articoli del Simbolo Apoſtolico, li Comandamenti „ di Dio, e della Santa Chieſa, che „ obbligano ſotto pena di peccato mortale, e che s' inſegnano ordinariamente „ nelle Scuole della Dottrina Criſtiana, „ ne ſegue, che il Confeſſore, quando „ trova, che il ſuo penitente non ſa „ queſte coſe, non dee aſſolverlo, ſe „ non gli promette d' impararle quanto „ prima. E quand' anche dimoſtraſſe di „ volerſi iſtruire, ſe eſſendo di già ſtato avvertito di queſt' obbligo dal ſuo „ Confeſſore, o dalla ſua propria coſcienza (di cui il Confeſſore debbe uſar la diligenza d' interrogarlo) non „ aveſſe non oſtante fatta quella diligenza,

„ za, che doveva per esser istruito se-
„ condo la sua capacità, debbe pari-
„ menti differire ad assolverlo, fino a che
„ abbia soddisfatto in qualche maniera
„ a questo debito; ma se non fosse sta-
„ to mai avvisato, il Confessore potrà
„ accordargli la grazia dell' assoluzione
„ dopo di averlo istruito di tutte le co-
„ se dette di sopra, che sono necessarie
„ per rendersi capace di riceverla, alla
„ qual cosa il Confessore dovrà sempre
„ aver riguardo.

Alla seconda dimanda: Che quelli li quali hanno presa, o ritengono ingiustamente la robba d' altri, e non la vogliono restituire, ovvero che avendo fatto qualche danno al prossimo nell' onore, ricusano di risarcirlo, non hanno la disposizione necessaria per ricevere l' assoluzione; imperocchè non hanno il vero pentimento della vita passata, la detestazione che debbono avere de' loro peccati, e un fermo proposito di non più peccare; al contrario hanno una volontà ingiusta, e pregiudiciale al loro fratello.

Alla terza: Che quelli, li quali hanno qualche inimicizia, e non vogliono riconciliarsi, non sono degni dell' assoluzione per la medesima ragione.

Alla quarta: Che bisogna regolarsi secondo gl' insegnamenti di S. Carlo nel luogo citato, e dove tratta dell' occasione prossima del peccato, dove questo Santo parlando de' Confessori, dice:

Sciant

Sciant denique se non posse iis impendere beneficium absolutionis, qui peccati mortalis occasionem omnem fugere serio nondum proposuerint. „ Saranno finalmente av-
„ vertiti, che non possono legittima-
„ mente accordare la grazia dell'assolu-
„ zione a quelli, che non sono affatto
„ risoluti di fuggire tutte le occasioni
„ di peccato mortale. " E dopo aver definita l'occasione prossima del peccato in questi termini. *Quidquid illius causa esse potest, sive ad id inducat per se, aut etiam per accidens ex consuetudine pœnitentis, quem habita ratione contractæ vitæ prudenter judicat Confessarius ad peccatum reversurum, quandiu in eadem occasione versabitur.* „ Si chiamano oc-
„ casione di peccato tutte le cose, che
„ possono cagionare il peccato, o per-
„ chè inducono per se medesime a pec-
„ care, o perchè il pènitente, che vi
„ si trova impegnato, è talmente av-
„ vezzo a peccare, che il Confessore
„ debbe ragionevolmente giudicare, che
„ per cagione del suo cattivo abito,
„ non si asterrà mai dal peccare, sino
„ a che resterà in queste medesime oc-
„ casioni. " E in conseguenza distin-
gue due sorte di occasioni prossime. *Quæ ex se naturaque sua semper, aut fere semper ad peccatum inducunt.* „ Quel-
„ le che di lor natura inducono sem-
„ pre, o quasi sempre al peccato, "
delle quali adduce molti esempj, e fra gli altri questo: *Cum eo, aut cum ea*

habitare qua cum soleat Deum offendere, sive id ipsa expetierit; sive aliam quam libet ob causam, perseverare in eadem conversatione, colloquiis, aspectibus, similibusque aliis incentivis libidinis. „ Aver nella propria Casa la persona, „ con cui si offende Dio, o perchè essa „ così desidèri, o per qualunque altro „ motivo, e il perseverare nelle medesime conversazioni, sguardi, colloquj, e altre simili cose, che indu„ cono all'impurità. Conchiude. *Quare si pœnitens in harum omnium aliqua præsente versetur, puta retinet eam apud se personam qua solet abuti ad peccatum, non debet confessarius priius absolutionem impertiri, quam ab ea re ipsa de facto se se separaverit. Quod autem ad alias spectat, ut aleam, conversationem, mutuos aspectus, nutus impudicos, aliaque libidinis incentiva, ad absolutionem percipiendam sufficit, si ab iis imposterum abstinere se, vere, sincereque promittat, nisi tamen si quis datis jam alias iisdem promissis, ea sugere neglexerit, quo in in casu differendam absolutionem censemus, donec aliqua ejus emendatio appareat.* „ Il Penitente dun„ que essendo impegnato in una di que„ ste occasioni, o altre simili che sieno „ però prossime, come v. g. se ha in „ Casa propria la persona con cui pec„ ca, il Confessore non dee dargli l' assoluzione, se non ha effettivamente ab„ bandonata la detta occasione. E quan„ to all' altre occasioni, come di giuo-

„ co-

„ co, di sguardi, di conversazioni, di
„ gesti, o pratiche che tendono all'im-
„ purità, il Confessore non accorderà
„ la grazia dell'assoluzione a colui che
„ vi fosse impegnato, se non promet-
„ te sinceramente di astenersene. E se
„ lo avesse promesso altre volte, e non
„ se ne fosse emendato, in tal caso non
„ ostante qualunque promessa, dee dif-
„ ferirgli l'assoluzione, sino a che ne
„ veda qualche emenda.

E siccome vi sono degl' incontri, nei quali il Confessore non può negare l'assoluzione al penitente senza un gran pericolo di scandalo, quel santo Prelato ha volute assegnare alcune regole al Confessore in questo proposito, e sono. *Primo differet illius absolutionem, donec certa & indubitata præbeat signa animi in melius commutati; si vero absolutionem differre non possit, quin pœnitentem exponat gravi infamiæ periculo: tum si contritum certis quibusdam notis videat & ita mente affectum, ut ad omnia remedia paratus sit, quæ ad illius emendationem necessaria judicaverit prudens Sacerdos, tunc aptiora præscribet, & utiliora puta ut solus cum sola nunquam conveniat: imponet & preces, & corporis macerationem aliquam, & in primis frequentem confessionis usum, similiaque exercitia, quæ si in se recipiat, tunc debebit eum Confessarius absolvere. Si vero servata diligenter hac disciplina, aut a se, aut ab alio quolibet Sacerdote, qui ejusdem antea confessiones*

ex-

exceperit, nihilo serius corrigatur, absolutionem non ante impertietur, quam occasionem hanc omnem penitus resciderit; aut consultis nobis (quod facere debet suppresso semper nomine pœnitentis) deprehenderit nos aliam tenere sententiam. „ In „ primo luogo differirà a darle l'assoluzione fino a che vegga delle prove certe di una vera emenda. E se non può „ differire l' assoluzione senza esporre „ quella persona all' infamia, e che per „ altro scopra in essa de' segni così grandi della sua disposizione, e inclinazione per applicare i rimedj, che giudicherà necessarj alla sua emenda, le „ prescriverà quelli, che gli parranno „ più proprj, e più efficaci, come v. g. „ di non trovarsi mai a solo con la persona suddetta, di applicarsi all' orazione, di praticare qualche mortificazione del corpo, e singolarmente di „ confessarsi spesso; e quando accetti le „ suddette cose, il Confessore potrà assolverla. Ma se dopo aver usata questa diligenza, o che un' altro Confessore l' abbia usata avanti di lui, il „ penitente non si è corretto, non dee „ dargli l'assoluzione, se non è effettivamente separato dall' occasione, ovvero in tal' occasione dee consultare la „ nostra persona senza però discoprire „ il nome del penitente, per sentire se „ noi fossimo di diverso parere.

Questo Santo Prelato parlà dopo della seconda specie delle occasioni prossime,

me, che sono quelle, *quæ non inducunt homines per se ad peccatum, sed per accidens tantum, habita ratione personarum: tales sunt quædam res, licitæ quidem ex se, in quibus tamen si diutius aliquis perseveraverit, verisimile sit, ad eadem quæ commisit peccata rediturum. Talia plerisque sunt hodie sæculi nostri vitio, bellum, mercatura, magistratus, Advocati, Procuratorisque professio, & similia exercitia in quibus qui sæpius mortaliter peccaverit, blasphemiis, furtis, calumniis, odiis, fraudibus, perjuriis, cum noverit in eodem se versari discrimine, si perseverat, nec ulla ratio suadeat adversus peccatum firmiorem fore quam antea, præsumere debet ad eadem crimina se se reversurum: quare, qui sic affecti sunt, aut professioni suæ renunciare tenentur, ut sentit divus Augustinus, aut eam certe exercere cum consilio pii cujusdam prudentisque Sacerdotis, qui eum non absolvat cum probabiliter videt ad eadem peccata rediturum si iisdem in occasionibus permaneat: sed certum constituat tempus, ut experiatur num vere correctioni studeat.* „ Che per „ se medesime non inducono al peccato, „ ma solamente per ragione della dispo- „ sizione, e de' cattivi abiti di quelli, „ che vi sono esposti, come sono alcu- „ ne cose, che quantunque lecite in se „ stesse, sono tali nondimeno che si può „ con ragione giudicare, che il peni- „ tente, se non le sfugge, ricaderà ne' „ stessi peccati, che ha commessi altre

„ vol-

, volte per occasione delle medesime .
„ Tali sono ordinariamente a molti per
„ la corruttela del nostro secolo , la
„ guerra , il negozio, li Magistrati, la
„ professione di Avvocato, e altri simili
„ esercizj , ne' quali , quello ch' è abi-
„ tuato a peccare sovente con le bestem-
„ mie, latrocinj, ingiustizie, calunnie,
„ odj, frodi, spergiuri ec. e sa che conti-
„ nuando questi stessi esercizj, si incon-
„ trerà nelle medesime occasioni , e non
„ avendo motivo di credere , che in
„ avvenire sia per avere maggior for-
„ za da resistere al peccato , di quello
„ che avesse pel passato , debbe ragio-
„ nevolmente presumere , che ricaderà
„ ne' medesimi peccati . Perciò queste
„ persone secondo il parere di S. Ago-
„ stino debbono , o abbandonare l'eser-
„ cizio, che per essi è pericoloso, o al-
„ meno esercitarlo con la permissione, e
„ il parere di un Direttore virtuoso, e
„ intendente, il quale non dee assolve-
„ re una persona , che sia in tale stato
„ se giudica , che probabilmente rica-
„ derà ne' medesimi peccati , restando
„ nelle medesime occasioni , ma dee pi-
„ gliare un tempo sufficiente per pro-
„ vare , se il suo penitente voglia sin-
„ ceramente proccurare la propria emen-
„ da .

Alla quinta dimanda : Che bisogna parimenti differire l'assoluzione a quelli , che sono abituati in qualche peccato mortale , e non si emendano , nè dan-

danno segno alcuno di un vero pentimento, secondo la regola del medesimo Santo nel luogo citato. *Differendam esse absolutionem, donec aliqua correctio appareat iis pœnitentibus, quos verisimile est ad eadem peccata redituros, quidquid contra affirment: cujusmodi sunt præsertim juvenes, otio ut plurimum dediti, qui majorem vitæ suæ partem insumunt in ludis, comessationibus, ebrietatibus, impudicitiis blasphemiis; detractores turpiloquio addicti, innumerisque id genus vitiis, qui semel tantum quotannis sub finem Quadragesimæ se se Sacerdoti sistunt ad Confessionem; sicut & universim omnes, qui per plures annos in iisdem peccatis perseverant, abiecto omni correctionis studio.* „ Si dee „ parimenti differire l'assoluzione, sino „ a che si veda qualche sorta di cam- „ biamento a quelli, de' quali i Con- „ fessori giudicheranno probabilmente, „ che quantunque dicano, e promettano di lasciare il peccato, non lo lasciéranno nondimeno, come sono alcune persone, e singolarmente la gioventù oziosa, che d' ordinario spende quasi tutto il tempo in giuochi, in convitti, in amicizie carnali, in impurità, bestemmie, parole disoneste, odj, e mormorazioni, e poi si presentano a' loro Pastori solamente una volta all'anno verso la fine della Quaresima. Bisogna parimenti ricusare l' assoluzione universalmente a tutti quelli, che hanno perseverato

„ mol-

moltl anni ne' medesimi peccati, sen-
, za aver mai fatto veruno sforzo con-
„ siderabile per emendarsi.

CASO CXXXIII.

Un Confessore essendo obbligato dal suo Penitente in presenza di un Notajo, e due Testimonj per dichiarare le ragioni, per le quali gli ha ricusata l' assoluzione, non dee rispondere a questa citazione, ma conservare un' esatto silenzio.

SI dimanda che cosa debba fare un Curato, o un Confessore in caso che per esercitare fedelmente il suo Ministero, e osservare le regole Ecclesiastiche, come n'è persuaso, nell'amministrazione del Sagramento della Penitenza, abbia ricusato al suo Penitente l' assoluzione, e che il Penitente non volendo eseguire i consigli del suo Confessore per mettersi in disposizione di ricevere i Sagramenti utilmente (perchè non vuole farsi violenza per lasciart il peccato, e l'occasione del peccato, ovvero perchè la concupiscenza gli persuade, che alcuni nuovi Casisti sieno più illuminati del suo Confessore, e che non può fargli difficoltà, dove essi non nè fanno punto) si presenta al medesimo con un Notajo, e due Testimonj per obbligarlo a dirgli, e dichiarare, se veramente gli abbia negata l'assolu-

zio-

zione, e ricercarlo, che gli adduca li motivi del suddetto rifiuto.

Rispondiamo: Che quando il Curato, o Confessore, che ha ricusata l'assoluzione a una persona, credendo di dovergliene ricusare per esercitare debitamente il suo ministero, se questa persona si presenta a lui con un Notajo, e due testimonj per obbligarlo a dichiarare, se sia vero, che gli ha ricusata l'assoluzione, e ricercarlo, che gliene dia, e di dirgli le ragioni per le quali gliene ha ricusata; quel Curato, o Confessore non dee rispondere cosa alcuna a questa interrogazione; ma restare in un profondo silenzio.

CASO CXXXIV.

Un Confessore non dee render conto agli uomini di quello che segue fra di lui, e il suo Penitente nel Tribunale della Confessione.

CHE cosa debbe fare dopo il Confessore, se quel penitente lo fa citare a qualche Tribunale Ecclesiastico o Secolare, perchè renda conto di quello ch'è seguito nel Confessionale, permettendogli di rivelare la sua Confessione, e qual direzione debba tenere in simile occasione.

Rispondono, che quando un Confessore è citato a un Tribunale Secolare, o Ecclesiastico a istanza di una persona che

che si lamenta , perchè le è stata ricusata l'assoluzione , acciò renda conto di quello , che è passato fra di loro due nel Confessionale . Se la citazione è innanzi a un Giudice Secolare dee avvisare il Vescovo , e pigliar gli ordini per comparirvi, o no. Se la citazione è innanzi a un Giudice Ecclesiastico , dee comparirvi per la riverenza dovuta alla Giustizia Ecclesiastica , e dichiarare che quando è nel Confessionale per sentire quelli , che si presentano al Sagramento della Penitenza , fa il suo dovere in coscienza secondo i proprj lumi de'quali non dee , e non può render conto ad altri , che a Dio solo, dopo la qual dichiarazione , dimanderà di esser liberato dalla citazione , e da qualunque atto ; e comecchè la parte gli prometta di rivelare la confessione , non può nè pure servirsi della permissione suddetta in pregiudizio del Sagramento , come farebbe in questo caso , soggettando la sua direzione al giudizio degli uomini donde ne accaderebbe un'altro gran male , cioè , che il Confessore non avrebbe tutta la libertà di esercitare il suo dovere ; il timore di esser chiamato in Giudizio gli sarebbe un'occasione di abusare dell'autorità delle chiavi , dando l'assoluzione a un' indegno , ovvero non imponendo le soddisfazioni salutari , e convenienti , come ha ordinato il Concilio di Trento al cap. 8. della sessione 14. *Debent ergo Sacerdotes Domi-*

ni, quantum spiritus, & prudentia suggesserit pro qualitate criminum, & pœnitentis facultate, salutares, & convenientes satisfactiones injungere: ne si forte peccatis conniveant, & indulgentias cum pœnitentibus agant, levissima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo: alienorum peccatorum participes efficiantur.
„ Li Sacerdoti del Signore debbono im-
„ porre ai peccatori delle penitenze sa-
„ lutari, e proporzionate alla qualità
„ de' loro peccati, acciochè l'esser trop-
„ po convenienti, e indulgenti, e con
„ l'imporre penitenze leggiere per pec-
„ cati gravissimi, non si vengano a ren-
„ der partecipi de' peccati altrui.

CASO CXXXV.

Un Penitente non dee far citare il suo Confessore, perchè ha ricusato di assolverlo; e questo rifiuto non è una materia, che si possa trattare in verun Tribunale, nè Secolare, nè Ecclesiastico.

FRancesco stando da molti anni continuamente in peccato, e non volendo rimettersi in grazia di Dio (egli è v. g. un'uomo che dà a usura, un bestemmiatore ec.) E non volendo detestare il male che ha fatto, il suo Curato gli ricusa l'assoluzione, ma in vece di disporsi per poterla ricevere, si contenta per alcuni anni di fare verso Pasqua tre citazioni al suo Curato con

un

un Notajo, e alcuni testimonj, acciò debba assolverlo.

Quel Curato impicciato con questi atti de' Notaj, alli quali non sapeva, che cosa sì rispondere, avendo timore di far qualche cosa contro il proprio dovere, e di ingannarsi finalmente qualche tempo dopo Pasqua, spinto dallo zelo per l'ingiuria fatta a Dio, e alla Chiesa dal detto Gentiluomo, lo interdice dall' ingresso della Chiesa in virtù del Canone, *Omnis utriusque sexus*, che aveva pubblicato due, o tre volte nella Quaresima, secondo l' uso della Diocesi.

Francesco ricorre al Vescovo, lagnandosi di questo interdetto, il quale avendo udite le parti giudicò, che l' interdetto era stato intimato contro le forme; e rimesse Francesco a due Curati vicini, ch' egli accettò, perche si confessasse a qual de' due egli voleva, e soddisfacesse al debito della Pasqua dentro i quindici giorni, sotto pena dell' Interdetto ordinato dal suddetto Canone del Concilio Lateranense, che dovesse incorrere senz' altra dichiarazione.

Francesco essendosi presentato ad ambedue li Curati, pretende che gli abbiano ricusata l' assoluzione, della qual cosa ha fatto un' Atto secondo il suo solito con un Notajo, e due testimonj. Questi Curati avendo risposto al suddetto Atto, che avevano fatto il loro dovere, li fa citare innanzi al Vicario

per vederli condannare a dire li motivi, per i quali gli avevano ricusata l' assoluzione, dando loro la libertà di far ciò e di rivelare la confessione. Essendosi presentati al Vicario, differo di essere stati citati senza ragione a render conto di quello, che avevano fatto nel Tribunale della Penitenza; che avevano operato, come avevano creduto di dover fare in coscienza, e che non dovevano renderne conto, se non a Dio solo; rappresentarono le cattive conseguenze di detta citazione in questa materia, e dimandorono di esserne liberati; Francesco al contrario insistendo, il Vicario con una Sentenza rigettò la sua Supplica, condannandolo nelle spese. Egli appellò da questa Sentenza al Vicario Metropolitano, e fece citare non solamente li due Curati; ma anco il Promotore, perchè aveva sentenziato contro di lui; imperocchè non aveva altra parte in tutto questo negozio; e il Vicario Metropolitano dichiarò con una Sentenza contraditoria, ch'era stato mal giudicato, e ordinato dal Vicario a cui era stato appellato, e bene appellato dall' appellante, e nella Causa riformando il contegno, giudicò. Primieramente che Francesco non aveva incorso l'interdetto ordinato col Decreto del Vescovo.

2. Gli permise di presentarsi tempo otto giorni a qualunque Confessore avesse voluto della Città, e Diocesi Arcihiepiscopale approvato dall' Arcivesco-

vo,

vo, o dalli suoi Vicarj Generali per confessarsi dal medesimo, e farsi fare un'attestato di essere stato assoluto, e poi presentarsi al suo Curato per ricevere da lui il Sagramento dell'Eucaristia, ordinandogli di amministrargliela sotto pena della scomunica.

3. Condannò li due Curati, e il Promotore nelle spese del Giudizio, ciascuno per la terza parte, che furono tassate in 24. scudi.

Primieramente questa Sentenza pare che sia contro l'ordine della Giustizia, poichè supposto, che il Vicario ordinario avesse giudicato male, siccome non aveva fatto altro, che rigettare Francesco dalla sua dimanda, nella quale non pretendeva se non di far condannare li due Curati a render conto di quello ch' era seguito nel Confessionale; tutto quello che si poteva fare riformando, era di condannare questi due Curati a rivelare la Confessione di Francesco, avendone di già egli dato il consenso, e a dire le cagioni, per le quali avevano ricusato di assolverlo.

2. Questa Sentenza suppone, che l' Arcivescovo sia Pastore de' Diocesani delli suoi Suffraganei, e che possa assegnar loro de' Confessori nella propria Diocesi, *irrequisito*, e anco *renitente proprio Episcopo*, come è accaduto in questo caso, nel quale il Vescovo non è stato, nè sentito, nè ricercato: Ora io non saprei, se questa cosa si possa sostenere.

Si dimanda dunque. Primieramente se questi Atti sieno leggittimi. 2. Se questa materia possa esser trattata nel Foro contenzioso, e se v'era luogo all' appello. 3. Se questa sentenza del Vicario Metropolitano sia giusta. 4. A che cosa Francesco, e il Vicario Metropolitano sieno obbligati per questo fatto, avendo la detta Sentenza cagionate gravissime spese.

Rispondono alla prima dimanda, che questi Atti sono illegittimi, e non si possono sostenere. Primieramente perchè Francesco in vece di presentarsi al suo Curato per confessarsi di tutti li suoi peccati con le disposizioni necessarie, come è obbligato secondo il Canone del Concilio Lateranense. *Omnis utriusque sexus*, vi si presenta senza dolore, e senza un vero odio de' suoi peccati, e continuando tuttavia nella volontà di questo cattivo stato, fa fare una citazione da un Notajo accompagnato da alcuni testimonj al suo Curato, perchè lo assolva, citazione ch' è temeraria, scandalosa, ingiuriosa, irreligiosa, e contraria all' istituzione del Sagramento della Penitenza. 2. Perchè essendo stato rimesso dal Vescovo alli due Curati vicini, acciò si potesse confessare da quello, che voleva, dopo di essersi presentato a tutti due, gli ha citati per mezzo di un Notajo in presenza di due testimonj a dargli l' assoluzione, che ha preteso gli avessero ri-

cu-

cusata; quest' atto essendo della medesima natura del precedente, merita le medesime qualificazioni. 3. Perchè ha fatti citare innanzi al Vicario li due Curati per motivo del preteso rifiuto dell' assoluzione, non essendovi Giudice alcuno sopra la Terra, che sia competente per giudicare quello, ch'è seguito nel foro interno della Penitenza tra il Confessore, e il Penitente. 4. Perchè essendo stato rigettato nella sua Suplica dalla Sentenza del Vicario ordinario, ha appellato al Vicario Metropolitano, il quale non era più competente del primo per giudicare in questa materia. 5. Perchè ha fatto citare il Promotore del Vescovato per aver sentenziato contro di lui nella Causa, della quale si era appellato.

Il procedere del Curato da Francesco, che l'ha dichiarato interdetto dall' ingresso nella Chiesa, è similmente illegittimo, e non si può sostenere, e giustamente fu disapprovato, e il male fatto fu giustamente risarcito dal Vescovo.

Alla seconda dimanda: Che questa materia non si poteva trattare nel foro contenzioso: ch'era stato benissimo giudicato dal Vicario, e che non v' era luogo all'appello.

Alla terza: Che la Sentenza del Metropolitano è ingiusta, perchè ha annullato quella, di cui era appello rispetto alli Curati ch' ella condanna unitamente col Promotore a pagare le spese della

lite, e poi permette a Franceſco di preſentarſi a qualunque Confeſſore approvato della Città, e Dioceſi Archiepiſcopale, a effetto di confeſſarſi dal medeſimo, pigliare l' atteſtato di eſſere ſtato aſſoluto, e dopo preſentarſi al ſuo Curato per ricevere il Sagramento dell'Eucariſtia, che ſarà obbligato ad amminiſtrargli ſotto pena della ſcomunica. Queſta Sentenza è parimenti contraria all' iſtituzione del Sagramento della Penitenza; imperocchè ſoggetta il Confeſſore alla giuſtizia degli uomini, in quello che riſguarda il ricuſare l' aſſoluzione.

Alla quarta. Che queſto Vicario Metropolitano è obbligato a rivocare la ſua Sentenza, ovvero farla annullare dal Superiore, che Franceſco è obbligato a fare quello che può per farla rivocare, o annullare; e che tutti due ſono obbligati a tutte le ſpeſe, danni, e intereſſi delli ſuddetti Curati, e Promotore.

CA-

CASO CXXXVI.

Un Vescovo ha l' autorità di proibire alli suoi Diocesani, di andare a confessarsi apostatamente fuori della Diocesi.

Eccettuato il tempo di Pasqua, ognuno può confessarsi da' Religiosi mendicanti, che sono approvati nella Diocesi, e non è necessario avere il consenso del Curato.

Il Cap. Quamvis Presbyter *del Concilio di Trento, si debbe intendere del Vescovo, del Penitente, e non del Confessore.*

UN Vescovo avendo istruito il suo Clero, e il suo Popolo delle regole, che si debbono osservare nell' amministrazione del Sagramento della Penitenza, come si è accennato di sopra, e vedendo che molti de' suoi Diocesani per evitare questa disciplina, e non si sottoporre alle dette regole se n'andavano espressamente a confessarsi da' Regolari, anco mendicanti, o altri Confessori approvati nell' altre Diocesi vicine, tanto ne' quindici giorni della Pasqua, come ancora nel restante dell' anno, fa uno Statuto Sinodale, con cui proibisce a tutti li suoi Diocesani di andarsi a confessare in qualunque tempo, *dedita opera* fuori della sua Diocesi da' Sacerdoti Secolari, o Regolari non approvati da lui, mettendo in vigore per mez-

zo di questo Statuto il Cap. *Quamvis Presbyteri*, (ch'è il quintodecimo della sessione ventesima-terza del Concilio di Trento) e in oltre proibisce alli Curati della sua Diocesi di confessare li Parrocchiani d'un'altro Curato senza la permissione del medesimo, *nisi de licentia proprii Sacerdotis*, e dichiara le confessioni fatte altrimenti nulle, e invalide.

Molti anni dopo di questo Statuto Sinodale, di cui ha sempre raccomandata attentissimamente l'osservanza, visitando un Capitolo, sopra di cui ha tutta la giurisdizione, e avendo saputo che molti del corpo di detto Capitolo per continuare con maggiore libertà in una vita licenziosa e poco conveniente al loro stato, continuavano a andarsi a confessare fuori della Diocesi; per applicare qualche rimedio a questo male, rinnovando il suddetto Statuto Sinodale, e il Decreto del Concilio aveva vietato a tutti gli abituati, e titolati del Capitolo suddetto, sotto pena della sospensione, o d'interdetto, di confessarsi da altri che da'Confessori approvati per essi, eccetto quando avendo motivo di andarsi a confessare altrove, avessero presa licenza da lui, o dal loro Curato, conforme al Cap. *Omnis utriusque sexus* del Concilio Lateranense. Sopra di che.

Primieramente si dimanda, se questo Vescovo poteva far queste cose; e se effettivamente le Confessioni fatte fuori

del-

della Diocesi, *dedita opera* contro la volontà del Vescovo, anco a' Regolari Mendicanti, approvati nella Diocesi, dove confessano sieno veramente nulle, e invalide.

2. Se si possa legittimamente confessarsi a un Curato diverso dal proprio senza il suo consenso, comechè le Regolazioni della Diocesi lo proibiscono; e se in effetto secondo il Concilio Lateranense uno sia obbligato a confessarsi dal proprio Parroco, anco fuori dell'occasione della Pasqua; e se avendo motivo di confessarsi da un'altro, per farlo validamente sia necessario dimandare la licenza al proprio Curato, *de licentia proprii Sacerdotis*.

3. Se il Cap. *Quamvis Presbyteri* del Concilio di Trento, nel quale si dice, che nessun Sacerdote, anco Regolare, possa sentire le Confessioni de' Sacerdoti medesimi, se non ha ottenuta la permissione dal Vescovo ec. si debba intendere del Vescovo del Penitente, o di quello del Confessore.

Rispondono alla prima dimanda: Che il Vescovo poteva con un Decreto, o Statuto proibire a tutti li suoi Diocesani di andarsi a confessare a posta, *dedita opera* fuori della sua Diocesi da Sacerdoti Secolari, o Regolari, Mendicanti, o non Mendicanti, non approvati da lui, e dichiarare tali Confessioni nulle e invalide, perchè questo Decreto è conforme al Decreto del quarto Concilio

di Milano sotto S. Carlo al titolo . *De iis quæ ad Pœnitentiæ Sacramentum pertinent*, di cui , ecco le parole : *Qui ad Confessarium, etiam regularem, in alicna Diœcesi commorantem, dedita opera se conferens ; peccata sua sit confessus, nisi Confessarius ille ab Episcopo loci, & a confitentis ordinario ad confessiones audiendas probatus erit , ei , tamquam inconfesso Parochus Eucharistiæ Sacramentum ne præbeat* . „ Il Curato non darà la Comu-
„ nione al suo Parrocchiano, e lo trat-
„ tarà come se non si fosse confessato ,
„ quando sappia che si è trasferito in
„ un' altra Diocesi a posta per confessar-
„ si da un Regolare , eccettuato il ca-
„ so , che questo Regolare fosse appro-
„ vato non solamente dal Vescovo del
„ luogo dove fa la sua dimora, ma an-
„ cora da quello del Penitente.

Che poteva parimenti , supposto che il Cap. citato del Concilio di Trento sia in vigore nella sua Diocesi rispetto alli Sacerdoti , ordinare agli abituati della sua Chiesa , ed alli titolati del medesimo Capitolo , che si confessassero al loro Curato , ovvero a qualche Confessore destinato pel Capitolo , e non ad altri Sacerdoti Secolari, o Regolari, senza averne ottenuta una licenza speciale da lui , o dal loro Curato , la qual licenza debbe esser loro accordata facilmente ; imperocchè come dice S. Tommaso , *In hoc quod oportet proprio Sacerdoti confiteri , non arctatur via salutis ,*

suf-

sufficiens ad salutem via statuitur. Peccaret autem Sacerdos, si non esset facilis ad præbendam licentiam alteri confitendi; quia multi sunt adeo infirmi, quod potius sine confessione morerentur, quam tali Sacerdoti confiterentur. Unde illi qui sunt nimis solliciti, ut conscientias confessionum subditorum sciant, multis damnationis laqueum iniiciunt, & per consequens sibi ipsis. „ Tant'è lontano, che la via „ della salute sia resa più difficile con „ l'obbligo, che la Chiesa impone à' „ fedeli di confessarsi al loro proprio „ Pastore; che anzi ciò rende loro più „ facile, e più sicura la medesima stra- „ da; E' vero, che un Curato pecche- „ rebbe, se difficoltasse alli suoi Par- „ rocchiani la permissione di confessarsi „ a un'altro Sacerdote, per la ragione „ che vi sono molti Cristiani, i quali „ si risolverebbono di morire più tosto „ senza confessione, che di confessarsi a „ certi Sacerdoti, donde ne avviene che „ li Pastori, i quali hanno troppa pre- „ mura di conoscere per mezzo della „ Confessione il segreto delle coscienze „ de'loro Parrocchiani, espongono mol- „ ti alla dannazione eterna, e vi espon- „ gono se medesimi per una conseguen- „ za inevitabile. " S. Carlo spiega ciò nell' Aggiunta alle Istruzioni fatte per li Curati della sua Diocesi, stampate per ordine dell' Assemblea de' Prelati di Francia convocati nel 1655. *Deve il Curato esser facile alli suoi sudditi, de' quali*

non ha sospicione che lo faccino per fuggire il suo giudicio, o per evitar quella penitenza, o repulsa, che sanno di meritare, che possino confessarsi da altri Confessori approvati: anzi deve offerire spontaneamente in particolare questa commodità a quelli del suo popolo che avessero lite con essolui, o avessero avuto seco qualche disparere, massime se sia stato per altre occasioni, che per aver fatto seco l' officio debito di Curato, o di Padre loro spirituale. Acta Eccl. Mediol. Part. 2.

E li medesimi abituati possono ancora, senza che abbiano bisogno di ottenere una permissione particolare dal Vescovo, o dal Curato confessarsi tutto l' anno, eccettuato il tempo di Pasqua dai Sacerdoti Religiosi Mendicanti approvati dal Vescovo per sentire le confessioni nella Diocesi senza restrizioni.

Alla seconda dimanda: Che eccettuato il tempo di Pasqua non si può confessarsi a verun Sacerdote secolare, comeche approvato nella Diocesi, senza permissione del Curato, quando il suddetto Sacerdote secolare sia approvato solamente per sentire le confessioni *de consensu Parochorum*. Che ognuno può confessarsi alli Sacerdoti secolari approvati assolutamente, e senza questa condizione, *accedente consensu Parochorum*, siccome ancora alli Religiosi mendicanti, che sono approvati per le confessioni nella Diocesi, senza che sia necessario ottenere il consenso dal Curato.

E quel-

E quello che desidererà confessarsi da un Sacerdote secolare diverso dal suo Curato, approvato per sentire le confessioni nella Diocesi *de consensu Parochorum*, per poterlo fare validamente, dee prima ottenere il consenso del suo Curato.

Alla terza dimanda: Che il Cap. *Quamvis Presbyteri* del Concilio di Trento sess. 23. cap. 15. si dee intendere del Vescovo del Penitente, e non di quello del Confessore solamente in modo che l'approvazione del Vescovo del penitente sia necessaria per la validità delle assoluzioni. Ciò è evidente dal 4. Concilio di Milano, che abbiamo riferito poco dianzi, e da un Breve d' Innocenzio X. dei quattordici di Maggio 1648. nel quale approva il parere della Congregazione dei Cardinali, ch' essendo consultati in questa materia, avevano risposto, che il Vescovo in virtù della Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabili*, può interdire l'amministrazione del Sagramento della Penitenza ai Regolari, che ascoltano le confessioni dei secolari senza l' approvazione del Vescovo. La questione era questa: *An Episcopus contra dictos Regulares audientes in sua Diœcesi confessiones sæcularium absque sua approbatione, vel concionantes absque licentia Episcopi, intra & extra proprias Ecclesias, possit procedere, eos a talibus ministeriis removendo, seu pœnis, & aliis juris remediis coercendo. Respon-*

dit

dit iisdem Regularibus, qui Confessiones personarum sæcularium audiunt sine approbatione Episcopi loci, vel prædicant in Ecclesiis sui Ordinis non petita illius benedictione, aut in aliis Ecclesiis absque illius licentia, vel in Ecclesiis etiam sui Ordinis ipso contradicente, posse Episcopum in vim Constitutionis felicis recordationis Gregorii XV. quæ incipit: Inscrutabili Dei providentia, tanquam Sedis Apostolicæ delegatum, administrationem Sacramenti Pœnitentiæ, ac munus prædicationis interdicere, eosque juris remediis coercere, ac punire. „ Se un Vesco-
„ vo possa procedere contro li Regola-
„ ri, che sentono le confessioni dei Se-
„ colari della sua Diocesi senza la sua
„ approvazione, o che predicano nel-
„ le loro, ovvero nell' altre Chiese del-
„ la sua Diocesi senza la sua permis-
„ sione; e se possa interdir loro le sud-
„ dette funzioni, e servirsi di tutte le
„ vie giuridiche per ridurli al loro do-
„ vere. *Ed ecco la risposta.* Che un Ve-
„ scovo può in virtù della Bolla di
„ Gregorio XV. di felice memoria,
„ che comincia *Inscrutabili* come Dele-
„ gato della Sede Apostolica vietare al-
„ li Regolari l'amministrazione del Sa-
„ gramento della Penitenza, e la pre-
„ dicazione, e servirsi dei rimedj, e
„ delle pene ordinate dai Canoni, per
„ farli obbedire, quando si sieno inge-
„ riti a sentire le confessioni dei secola-
„ ri senz' esser' approvati dal Vescovo,

„ o che

„ o che abbiano predicato nelle loro
„ Chiese avanti di ricevere la sua be-
„ nedizione, ovvero in altre Chiese
„ della Diocesi senza permissione, o
„ nelle loro proprie Chiese contro il
„ divieto fattogliene dal Vescovo.

E dal Breve di N. S. Papa Alessandro VII. del dì 26. Febbrajo 1659. diretto al Vescovo d'Angers, in cui S. Santità approva, e conferma la censura delle proposizioni seguenti, fatta dalla Congregazione dell'Inquisizione.

La prima: *Concilium Tridentinum non obbligat Regulares in Gallia ad obtinendas approbationes ab Episcopis, ut sæcularium confessiones audire possint; neque ex illius Concilii auctoritate privilegia Regularium restringi possunt, cum in Gallia receptum non sit, præterquam in decisionibus fidei, neque etiam Bulla Pii IV. pro confirmatione illius Concilii promulgata.* „ Il Concilio di Trento non
„ obbliga li Regolari nella Francia a
„ pigliare l'approvazione dei Vescovi
„ per sentire le Confessioni dei secolari
„ e non si possono ristrignere i loro pri-
„ vilegj in virtù dei Decreti di detto
„ Concilio, perchè non è stato accetta-
„ to nelle materie di disciplina, sicco-
„ me neppure la Bolla di Pio IV. che
„ lo conferma. La censura di questa
„ proposizione è tale: *Est falsa, temeraria, scandalosa, in hæresim & schisma inducens, Sacro Concilio Tridentino, & Sedi Apostolicæ injuriosa.* „ Questa

„ pro-

„ propoſizione è falſa, temeraria, e
„ ſcandaloſa, inducente allo ſciſma, e
„ all' ereſia, ed è ingiurioſa al S. Con-
„ cilio di Trento, e alla Sede Apoſto-
„ lica.

La ſeconda propoſizione cenſurata è queſta: *Ubi Concilium Tridentinum eſt receptum, non poſſunt Epiſcopi reſtringere vel limitare approbationes, quas Regularibus concedunt ad Confeſſiones audiendas, neque illas ulla ex cauſa revocare; quin imo Ordinum Mendicantium Religioſi ad eas approbationes obtinendas non tenentur, etſi ab Epiſcopis Religioſi non probentur, negatio illa tantum valet, ac approbatio conceſſa fuiſſet: Complexe accepta, eſt falſa, ſcandaloſa, & erronea.*
„ Dove è accettato il Concilio di Tren-
„ to, i Veſcovi non poſſono riſtrigne-
„ re, nè limitare le approvazioni che
„ danno ai Regolari per le confeſſioni,
„ nè revocare per qualſiſia cauſa quel-
„ le, che hanno accordate. In oltre li
„ Religioſi Mendicanti non ſono obbli-
„ gati per amminiſtrare il Sagramento
„ della Penitenza a farſi approvare dai
„ Veſcovi; e ſe vanno a chiedergli l'
„ approvazione, e ſieno ributtati,
„ queſto rifiuto gli ſerve tanto come
„ l'approvazione medeſima. Ecco la
„ cenſura. Queſta propoſizione preſa
„ tutta aſſieme, è falſa, ſcandaloſa, e
„ erronea.

La terza propoſizione: *Regulares Ordinum Mendicantium ſemel approbati ab*

uno

uno Episcopo ad confessiones audiendas in sua Diœcesi, habentur pro approbatis in aliis Diœcesibus, nec nova Episcoporum indigent approbatione. Regulares habent potestatem absolvendi a peccatis Episcopo reservatis, etiamsi ab Episcopo authoritas ipsa, ipsis indulta non fuerit. „ Li Re-
„ ligiosi Mendicanti che sono stati ap-
„ provati una volta da un Vescovo per
„ sentire le confessioni in una Diocesi,
„ sono riputati approvati per tutte l'
„ altre, e non hanno bisogno di una
„ nuova approvazione, quando passano
„ in un' altra Diocesi. I Regolari pos-
„ sono assolvere dai casi riservati al Ve-
„ scovo, comechè non ne abbiano mai
„ ricevuta da esso l'autorità. Ecco la Censura: *Quoad primam partem est falsa, & saluti animarum perniciosa: quoad secundam partem est falsa, authoritati Episcoporum, & Sedi Apostolicæ injuriosa.* „ Questa proposizione quanto al-
„ la prima parte è falsa, e pernicioſa
„ alla salute dell' anime; e quanto al-
„ la seconda è falsa, ingiuriosa all' au-
„ torità dei Vescovi, e alla Sede Apo-
„ stolica.

E la Congregazione dei Cardinali del Concilio Tridentino consultata dal Vescovo di Cahors alli 7. d' Ottobre 1662. ha risposto così, *Congregatio Concilii Tridentini censuit, elapso tempore iis per Episcopum in concessione facultatis audiendi Sacramentales Confessiones præfinito, non posse illas audire. Quod si nihilominus ab*

ipsis

ipsis confessionibus audiendis non abstineant, posse adversus illos ex præscripto Constitutionis S. N. Gregorii XV. incipientis Inscrutabili, ab Episcopo animadverti. „ La Congregazione del S. Con„ cilio dichiara, che i Regolari appro„ vati da un Vescovo per sentire le con„ fessioni per un tempo limitato, non „ possono continuar' a confessare dopo „ spirato il detto tempo; e in caso che „ lo facciano, il Vescovo potrà agire „ contro di essi, conforme alla Costi„ tuzione del Nostro S. Padre il Papa „ Gregorio XV. che comincia, *Inscru„ tabili*.

CASO CXXXVII.

Non si può appellare a Roma omisso medio. *Quello che deputa il Papa, non debbe esser lontano dal Domicilio delle Parti più di due giornate. Li Religiosi Mendicanti per confessare i Secolari, hanno bisogno dell' approvazione del Vescovo, e non serve che la dimandino, ma è necessario che l' ottengano. Li Vescovi hanno la facoltà di limitare le approvazioni che concedono.*

UN Vescovo applicato seriamente al suo Ministero, avendo conosciuto con la sperienza di molt' anni, che era di un gravissimo pregiudizio alla salute dell' anime confidate da Dio alla sua condotta, che tre, o quattro Religiosi

di

di un piccolo Convento della sua Diocesi amministrassero il Sagramento della Penitenza, alla qual cosa si credeva tanto maggiormente obbligato di opporsi, perchè erano di scandalo al popolo, si è risoluto d'interdir loro le Confessioni; e lo fece con tanta maggior giustizia, perchè il Priore ricusò di ricevere un'approvazione limitata, e di obbedire al Breve di N. S. il Papa, diretto al Vescovo di Angers intorno alle differenze, che aveva avute con li Regolari della sua Diocesi, di modo che li detti Regolari continuarono in questo stato senza predicare, e senza confessare, che sono cinque anni.

In capo al detto tempo un Priore nuovo pensò, che questo Vescovo facesse un'ingiuria al suo Ordine, si presentò al medesimo, e lo ricercò con un' Atto di Notajo, che lo approvasse assieme con due de'suoi Religiosi per predicare, e confessare, e gli dichiarò che riceveva il suo rifiuto per un'approvazione. In fatti la Domenica susseguente salì in Pergamo, predicò, e avvertì li suoi Uditori, che potevano andare, quando avessero voluto a confessarsi da lui, e dalli altri due Religiosi, e che impegnava l' anima sua per le assoluzioni che daranno, non ostante il rifiuto del Vescovo, trattandolo con questo discorso di Eretico: Chiunque opera contro i Privilegj dei Regolari, approvati dalla S. Sede, e dai Concilj,

lj, è eretico. Questo Vescovo ricusando di approvarli, operava contro i loro Privilegj, ed in conseguenza era eretico. E acciocchè non mancasse cosa alcuna a questa Predica, si sforzò di persuadere gli Uditori, che di due opinioni probabili potevano seguitare in coscienza quella, che volevano, e che fosse più commoda per essi loro.

Il Promotore essendo stato avvertito un po poco dello scandalo, che aveva cagionato questa predica, presenta una supplica al Vescovo, che si trovava attualmente in visita, il quale deputa il primo Sacerdote Graduato per pigliarne informazione.

Quando il Religioso fu avvisato di questa informazione, imaginandosi che il Vicario l'avrebbe decretata, si appella a Roma *omisso medio*, e fa deputare un Vescovo di un'altra Metropoli lontana tre giornate dal domicilio del Promotore, a cui presenta il suo rescritto di cui questa è l'appellazione, *A sententia definitiva, sive decreto definitivo per Ordinarium, sive ejus Officialem in prima instantia lata, seu lato, qua vel quo, dilectus N. ad instantiam Promotoris fiscalis dictæ Curiæ Episcopalis, sub prætextu contraventionis præcepti de non prædicando, & eleemosynas quærendo, condemnatus reperitur in nonnullis pœnis, non tamen corporis inflictivis.*

Questo Vescovo deputato avendo accet-

cettate le sue Lettere, fu citato il Promotore al di lui Tribunale, il quale non andò a presentarsi, perchè seppe, che si trovava nella Città Capitale della Provincia lontana due giornate e mezza dalla sua Città Episcopale; dove era fatta la citazione; ciò non ostante il suo Vicario Generale dicendosi suddelegato lo dichiarò mancante; il Promotore sentendo ciò, spedì il suo Sostituto espressamente, perchè si presentasse; ma non trovò nè il Vescovo, nè il suo Vicario Generale ch' erano tutti due nella Città Capitale della Provincia; fece però la sua presentazione al Notajo senza approvazione della deputazione, della quale il Promotore si appellò per molte ragioni.

La prima, perchè il Vescovo Deputato aveva la sua residenza *extra duas legales dietas*.

La seconda; Che il rescritto era falso nella sua materia, e in conseguenza nullo, non essendovi mai stato, nè Sentenza, nè Decreto, non solo definitivo; ma neppure interlocutorio, nè citazione alcuna, non essendo state riconosciute le informazioni.

La terza, perchè era stato appellato a Roma, *omisso medio*, contro il Concordato.

Ma non si pigliarono fastidio alcuno di ottenere un rescritto sopra quest'appello, perchè credettero, che questo

Re-

Religioso dovesse riconoscere il suo errore. Ma s' ingannarono, perchè passato il tempo di ottenere il rescritto, fece fare una nuova citazione, alla quale non si presentò alcuno, ond' egli ottenne una Sentenza dal Vescovo Deputato, nella quale sospendeva il Promotore dall' ingresso nella Chiesa, sino a che avesse consegnato il processo, sopra di cui era stato fatto l' appello, e approvava il Priore per predicare, e confessare nella Diocesi suddetta, e permetteva agli altri due Religiosi, che si presentassero al primo Vescovo, che volevano per esser parimenti approvati.

Il Promotore restò interdetto per tre settimane da questa Sentenza, e comechè non vi fosse processo, perchè una supplica, e un' informazione non riconosciuta non è un processo, e che sia una cosa inaudita questa consegna di processo, fece spedire quegli Atti in copia autenticata col Sigillo del Vicariato, e li fece consegnare nelle mani del Vescovo Deputato, il quale levò l' Interdetto; ma alcuni giorni dopo quel Religioso avendogli rappresentato, che non era stato spedito l' originale, fece un' altro Decreto, in cui interdisse nuovamente il Promotore, sino a che avesse consegnato l' originale contro l' ordine della Provincia, e lo stile decretato nell' Assemblea Generale del Clero del 1606.

Fi-

Finalmente questo Vescovo avendo eletto il suo Tribunale nella Città capitale della Provincia, il Proccuratore insistette, che non si procedesse, e non si accettasse, fondato primieramente sopra la nullità del rescritto, che aveva esposto falsamente al Papa, non essendovi mai stata non solo Sentenza, ma neppure citazione contro il detto Religioso, e che perciò il detto Deputato non aveva autorità alcuna. 2. Perchè il detto Deputato era *extra duas legales dietas*. Egli fu fatto vedere per modo di spiegazione, che il suo rescritto, non facendo parola della confessione; meno ancora di approvare per detta funzione, e per quella di predicare nella Diocesi di un'altro, non aveva potuto approvare il detto Priore, e permettere agli altri due, che andassero a farsi approvare da chi volevano; e che questo era un' attentato senza esempio, perchè li suddetti due Religiosi non erano neppure nominati nel rescritto. Ma non ostanti queste ragioni, ed un' infinità d'altre che gli sono state addotte, fondate sopra i Concilj, e le Bolle dei Papi, con una Sentenza definitiva ha confermata quella della Spedizione assente, cioè ha approvato come Deputato Apostolico in virtù del Breve, che non ne dice parola, il Priore per predicare, e confessare in quella Diocesi contro la volontà del Vescovo, e permesso a due altri Religiosi di an-

darsi a presentare a lui, o a chiunque altro vorranno a loro elezione per farsi approvare per le confessioni, e ha condannato il Promotore nelle sportule, e nelle spese.

Si dimanda primieramente, se questo Vescovo essendo *extra duas legales diætas* potesse accettare questa deputazione, e in conseguenza se potesse decidere. 2. Se poteva senza far' un comandamento precedente al Promotore, obbligarlo a consegnare un Processo, di cui non aveva mai avuto l'ordine, e che non era mai stato messo in Cancelleria per non essere stato riconosciuto; e interdirlo dall' ingresso della Chiesa, fino a che non l' avesse consegnato; e di più obbligarlo a consegnare l'originale. 3. Se poteva in virtù del Breve, o rescritto come sopra ingerirsi in quest' affare, e approvare quei Religiosi col pretesto che vi fosse la clausula generale *cum annexis, & connexis &c.* In una parola, se il suo Giudizio sia legittimo. 4. Se sia vero, come hanno asserito i detti Regolari, che basti per li Regolari Mendicanti a poter confessare, e predicare, che si sieno presentati ai Vescovi, quando sono stati giudicati capaci dai loro Superiori, e che il rifiuto dei Vescovi serva loro per un' approvazione, e per conseguenza possano validamente, e lecitamente confessare, e predicare, ovvero sia necessario, che abbiano effettivamente ottenuta l'appro-

va-

vazione. 5. Se li Vescovi abbiano l'autorità di punire, e castigare con le censure, o altrimenti i Regolari che predicano, o confessano senza la loro approvazione, e se possano limitare, e ristrignere secondo che giudicano convenevole le suddette approvazioni. 6. Un Regolare, a cui il Vescovo abbia ricusata la permissione di predicare, avendo con tutto ciò predicato, e dette molte proposizioni scandalose; se ritrovandosi il Vescovo *in cursu Visitationis* possa su la querela del Promotore deputare un Graduato per informare col pretesto che il detto Religioso ha declamato contro di lui. 7. Se li Regolari Mendicanti di una Diocesi vicina possano a dispetto del Vescovo Diocesano questuare in un'altra Diocesi, dove non sono stabiliti, e dove non sono di nessun' utile, quand'anche la Diocesi sia povera, e non possa alimentare i suoi poveri: e qual direzione debba tenere il detto Vescovo con quei Religiosi, che continuano a questuare con ostentazione, e come per insultarlo.

Rispondono alla prima dimanda: Che il Vescovo non poteva accettare quella deputazione, e in conseguenza decider l'affare, se è vero che sia lontano dal domicilio delle parti più di due giornate, ovvero che l'appello sia stato fatto in Roma *omisso medio* contro la disposizione del Concordato. Alla 2. Che il Prelato non poteva agire contro

il Promotore per obbligarlo a presentare il processo, senza osservare le formalità necessarie della giustizia. Alla 3. Che non poteva eccedere i termini del suo rescritto, e sentenziare in una materia, nella quale non era delegato. Alla 4. Per quello che risguarda la facoltà di confessare i Secolari in una Diocesi; che non serve ai Regolari Mendicanti per confessare in una Diocesi li secolari, l'essere stati esaminati dai loro Superiori Regolari, ed essendo stati giudicati capaci da' medesimi, il presentarsi al Vescovo; ma è necessario che abbiano l'approvazione del Vescovo; ed il rifiuto che fa di approvarli non vale ai medesimi per un'approvazione; imperocchè il Concilio di Trento decide generalmente, che questa approvazione è necessaria. Urbano VIII. nella sua Bolla, *Cum sicut accepimus* de' 12. Settembre 1628. revoca tutti gl'Indulti che potessero essere stati accordati ad alcuni Religiosi di sentire le Confessioni dei secolari senza l'approvazione del Vescovo Diocesano: li quali Indulti particolari, alcuni volevano dilatare a tutta la Religione per una comunicazione generale dei privilegj, donde ne avviene, dice il Papa, che il Decreto tanto salutare del Concilio di Trento in questa materia, è assolutamente reso nullo. Innocenzio X. nel Breve citato è del medesimo parere, come parimenti Alessandro VII. nel suo

Bre-

Breve al Vescovo di Angers riferito di sopra, e la Congregazione del Concilio nella risposta al Vescovo di Cahors.

Per quello che risguarda la facoltà di predicare: Che non basta alli Religiosi Mendicanti per predicare in una Diocesi, l'aver la permissione dai loro Superiori Regolari dopo di essere stati esaminati dai medesimi, ed anco approvati, e il presentarsi dopo al Vescovo; ma è necessario per predicare nelle Chiese del loro Ordine, che abbiano dimandata innanzi la benedizione del Vescovo Diocesano; e per predicare nell'altre Chiese della Diocesi, bisogna che abbiano ottenuta innanzi la permissione del Vescovo Diocesano; e in oltre che non possono predicare nelle Chiese del loro Ordine contro il divieto del Vescovo; imperocchè il Concilio di Trento ordina parimenti nella sess. 5. cap. 2. *De Reform. Regulares vero cujuscumque Ordinis, nisi a suis Superioribus de vita, moribus, & scientia examinati, & approbati fuerint, ac de eorum licentia, etiam in Ecclesiis suorum Ordinum prædicare non possint, cum qua licentia personaliter se coram Episcopis præsentare, & ab eis benedictionem petere teneantur, antequam prædicare incipiant: in Ecclesiis vero, quæ suorum Ordinum non sunt, ultra licentiam suorum Superiorum, etiam Episcopi licentiam habere teneantur, sine qua in ipsis Eccle-*

siis non suorum Ordinum, nullo modo prædicare possint .. „ I Religiosi di qualsisia „ Ordine non potranno predicare nelle „ proprie Chiese, se non sono stati e- „ saminati dai loro Superiori, e ap- „ provati dai medesimi, e che non ne „ abbiano la permissione, con la quale „ saranno obbligati avanti di cominciar „ le Prediche a presentarsi in persona „ al Vescovo Diocesano per ricevere la „ sua benedizione; e in caso che sieno „ richiesti di predicare nell' altre Chie- „ se della Diocesi, oltre la permissione „ dei loro Superiori, saranno obbliga- „ ti a pigliare anco quella del Vesco- „ vo, senza la quale mai predicheran- „ no nelle Chiese, che non sono del „ loro Ordine. E nella sess. 24. *de Reformat.* cap. 4. *Nullus autem sæcularis, sive Regularis, etiam in Ecclesiis suorum Ordinum, contradicente Episcopo, prædicare præsumat.* „ Che nessuno Eccle- „ siastico Secolare, o Regolare sia co- „ sì temerario di predicare contro la „ volontà del suo Vescovo, neppure „ nelle Chiese del suo Ordine.

Il Concilio di Roano dell' anno 1581 ordina la medesima cosa, come anco quello di Burdò nel 1583. e quello di Turs nello stesso anno, e quello di Burges nel 1584. d' Aix nel 1585. di Narbona nel 1609. di Burdò nel 1624. a cui si possono aggiugnere i Regolamenti dell' Assemblee generali del Clero di Francia del 1625. e dopo: e

fi-

finalmente il Breve d'Innocenzio X. riferito di sopra.

Alla quinta dimanda rispondono, che i Vescovi hanno l'autorità di punire, e castigare i Regolari, che predicano senza la loro permissione nelle Chiese, che non sono del loro Ordine, o nelle Chiese del loro Ordine, se non si sono presentati ai Vescovi Diocesani, e non hanno ricevuta la loro benedizione innanzi di cominciar'a predicare, come altresì, se hanno predicato nelle Chiese dei loro Ordini contro la volontà del Diocesano.

Che possono parimenti punire e castigare i Regolari, che confessano li Secolari delle loro Diocesi senza averne ottenuta l'approvazione necessaria, per confessare, come ha ordinato Gregorio XI. nella Costituzione *Inscrutabili*, e Innocenzio X. nel Breve riferito di sopra.

Che i Vescovi possono parimenti limitare, e ristrignere le approvazioni, che accordano ai Regolari per sentire le Confessioni dei Secolari delle loro Diocesi, secondo che giudicano necessario, ed utile per la gloria di Dio, e la salute dell'anime. Questo è il parere di Papa Alessandro VII. nel suo Breve al Vescovo di Angers riferito di sopra, e della Congregazione del Concilio nella sua risposta al Vescovo di Cahors similmente citata. Se il Vescovo può sospendere, o rivocare l'appro-

vazione conceſſa ai Regolari, quando lo giudichi conveniente per la gloria di Dio, e la ſalute dell' anime; può per la medeſima ragione limitar loro, e reſtrignere le approvazioni che concede loro per confeſſare li ſuoi Diocesani. Ora è coſa certa, che il Veſcovo può ſoſpendere, e revocare le approvazioni, come vien definito dal ſeſto Concilio di Milano al titolo *De Pœnitentia*, in queſti termini: *Cum Epiſcopus a confeſſionibus audiendis ſuſpendat, aut omnino amoveat Confeſſarios etiam Regulares jam approbatos, quos pro ſuæ timoratæ conſcientiæ religione viderit in eo munere non ita ſincere, integreque, & cum ædificatione ſe gerere: quemadmodum & tanti miniſterii illi commiſſi ſanctitas poſtulat, & animarum ſalus depoſcit, quæ ſuæ fidei concredita ſunt.* „ Il „ Veſcovo potrà ſoſpendere per qual- „ che tempo i Confeſſori Regolari che „ aveva approvati, ovvero proibir lo- „ ro aſſolutamente di confeſſare, ſe ve- „ de ſecondo i lumi della ſua coſcien- „ za, che la loro condotta non edifi- „ chi i fedeli, e giudichi, che non e- „ ſercitino il detto impiego con la fe- „ deltà, e l'oneſtà, che richiederebbe da „ eſſi la ſantità del miniſtero, ch'è ſta- „ to loro confidato, e la carità, che „ debbono avere per la ſalute delle a- „ nime.

Alla ſeſta dimanda: Che il Veſcovo eſſendo attualmente in viſita, ſu le

querele fattegli, che un Religioso Mendicante predica nella sua Diocesi senza la sua permissione, e che dice nelle sue prediche degli errori, può deputare un Graduato per informare, e fatta l' informazione, e consegnata al Notajo della Vicaria, il Vicario può ordinare quello, che sarà di dovere, non ostante che il detto Religioso sia accusato, o si trovi, ch' abbia declamato contro il Prelato.

Alla settima dimanda: Che li Religiosi Mendicanti di una Diocesi vicina non possono contro la volontà del Vescovo Diocesano questuare nella di lui Diocesi, in cui non sono stabiliti, e non prestano servizio alcuno, particolarmente quando la Diocesi sia così povera, che non possa assistere neppure li suoi poveri quanto sarebbe necessario. Che il Vescovo dee farli avvertire caritatevolmente del mancamento che fanno, e dopo proibirlo loro, se non obbediscono alli di lui caritatevoli avvertimenti. Se poi continuano non ostanti li divieti, può, o proibire alli suoi Diocesani di dar loro cosa alcuna, ovvero proceder contro di essi per mezzo del suo Vicario per le strade giuridiche ad istanza del Promotore, ovvero castigarli con le censure Ecclesiastiche come ribelli all' autorità Episcopale, o finalmente implorare contro di essi il braccio secolare.

CASO CXXXVIII.

Non si può riservarsi una pensione sopra un Benefizio, la di cui rendita sia appena sufficiente pel mantenimento del Titolare. Si può riservarsi una pensione primieramente pel bene della pace fra due persone, che contrastano pel medesimo Benefizio, 2. per via di permuta per la disuguaglianza della rendita, 3. per ragione d'infermità, o di qualche altra giusta causa.

JAcopo, ch'è Cantore di una Chiesa Cattedrale, volendo rinunziare la sua Cantoria a Antonio, ne tratta con Francesco, e Guglielmo padre, e fratello di Antonio, ch'è lontano trentacinque o quaranta miglia: tutta la rendita di questa Cantoria non arriva cencinquanta scudi, e vi sono almeno quaranta scudi di aggravj annui oltre il servizio personale. Dopo alcune conferenze restano d'accordo, che Iacopo rinunzierà la detta Cantoria ad Antonio con la pensione di cencinquanta scudi libera, e esente da tutti li aggravj, tanto ordinarj, come straordinarj.

Antonio essendo stato avvisato di questo trattato spedisce dal luogo, dove si trova una proccura a Francesco suo fratello per accettare in nome suo la detta rinunzia di cui gli manda la minuta fatta distendere da uno Scritturale; dopo spe-

spedisce la rinunzia a Roma, e ottiene le Bolle: quelle della pensione dicono, che il Papa ammette questa rinunzia, e ratifica il Concordato, purchè la pensione di 150. scudi non ecceda il terzo de' frutti.

Presenta le sue Bolle al Vescovo, che gli ricusa di ammetterle, pretendendo che detta rinunzia sia simoniaca, perchè Antonio oltre il servizio personale paga 40. scudi a Jacopo di più della rendita. Nondimeno avendo ottenuta l'approvazione dal Metropolitano si mette in possesso, dove è turbato, primieramente da Jacopo, che dimanda il suo regresso, e vuole rientrare nel Benefizio, poi essendo morto Jacopo dentro l'anno, dà Andrea che vien provvisto dall'Ordinario *per obitum*, e in Roma *jus juris*. Si fa la lite. La decisione della lite è rimessa a una Corte Suprema, dove Antonio è mantenuto definitivamente nel Benefizio.

In virtù del suo Decreto viene per istabilirsi nella Città Episcopale, e farvi le sue funzioni, si presenta al Tribunale della Penitenza, e li Confessori per quanto pretende, gli ricusano l'assoluzione, pretendendo che la rinunzia sia simoniaca per le ragioni addotte di sopra. Egli si difende primieramente, perchè pretende, che quando ha data la sua proccura non sapeva il vero valore del Benefizio. 2. Che una pensione in denaro, comecchè ecceda i frutti del Be-

nefizio, non rende nondimeno nulle le Bolle; ma al più da motivo alla riduzione. 3. Perchè non ha mai pagata la detta pensione, essendo morto Jacopo avanti la fine dell'anno. 4. Perchè ha un Decreto di una Corte suprema, dove sono state addotte tutte le ragioni, il quale lo mantiene definitivamente. Onde si dimanda.

Primieramente se questa rinunzia, *ut jacet*, sia simoniaca, e in conseguenza nulle le Bolle: se Antonio sia obbligato a rinunziare questo Benefizio, e restituirne i frutti, e quando non fosse in questa disposizione, se si possa assolverlo.

Per una parte pare di nò, non tanto per le ragioni addotte di sopra da Antonio, quanto perchè queste sorte di rinunzie sono assai in uso per causa della mala fede de' rinunzianti.

Dall'altra parte pare, che sia simoniaca, primieramente; perchè il rinunziare un Benefizio, che in tutto rende al più 150. scudi, e che hà almeno 40. scudi di aggravj annui, oltre il servizio personale del Titolare, con 150. scudi di pensione libera da tutti li aggravj, egli è propriamente un dare ogni anno 40. scudi per un Benefizio, ch'equivale a una simonia. E non poteva esser' ignorato il valore del Benefizio, che è notorio nel paese, e che non si può occultare, essendo ne' luoghi dove si pigliano le rendite de' Canonici, e altri

Be-

Benefiziati, che pigliano porzione eguale di decime: Che la rinunzia essendo condizionata, e riputata nulla *conditione non impleta*: imperocchè il Papa approva la rinunzia solamente nel caso, che la pensione non ecceda il terzo contro l'espressa volontà di Jacopo, con questa clausula risolutiva, *alias præsens gratia nulla sit eo ipso*, e perciò secondo S. Tommaso è obbligato a lasciare il Benefizio, e restituire li frutti percetti.

2. Si dimanda: se si possa in coscienza riservarsi una pensione sopra un Benefizio, la di cui rendita è appena sufficiente per mantenere il Titolare, pagati li aggravj.

3. Se si possa in coscienza riservarsi una pensione sopra un Benefizio, che non si ha mai servito, ovvero che si sia servito malamente, essendovi v. g. stato con dello scandalo.

4, Quali sieno le condizioni, che possono render legittima in coscienza la riserva di una pensione.

Rispondono alla prima dimanda, che supposto che Jacopo, il quale rinunzia il detto Benefizio a Antonio, abbia voluto rinunziarlo solamente con l'aggravio della pensione di 150. scudi, e non altrimenti, e che Antonio resignatario abbia saputo il giusto valore di quel Benefizio, quando ha mandata la sua Proccura, questa rinunzia, e le Bolle spedite in virtù della medesima so-

ſono nulle . Che Antonio è obbligato a rinunziare il detto Benefizio, e a reſtituire i frutti , e che quando non abbia queſta diſpoſizione , non può eſſer aſſoluto,

Ma ſuppoſto , che Jacopo trattando ſia ſtato in diſpoſizione di contentarſi d'una penſione Canonica , e che Antonio non ſapeſſe il giuſto valore del Benefizio , quando ha mandata la ſua Procura; e che la rinunzia ſia ſtata fatta , *ſub beneplacito Pontificis , & non alias*, non può eſſer riputata nulla , ſiccome nè pure le Bolle ſpedite in virtù della medeſima; e che Antonio non è obbligato a rinunziare il Benefizio . nè a reſtituire li frutti , che 'l ſuo Confeſſore era obbligato a credergli nel foro interno , quando gli ha detto di avere ſpedita la ſua Procura , ſenza ſapere il vero valore del Benefizio, e che non ha mai pagata la penſione dei 150. ſcudi ſecondo il Concordato , il quale non è ſtato approvato dal Papa, ſe non con la condizione, che queſta penſione di 150. ſcudi non eccedeſſe il terzo de' frutti , la qual coſa non rende nulle le Bolle , ma fa sì , che la detta penſione ſia ſoggetta alla riduzione , e non poſſa eſſer pagata in maggior quantità di quello , che importa la terza parte de' frutti,

Alla ſeconda : Che non è lecito riſervarſi la penſione ſopra un Benefizio, là di cui rendita appena baſta per mante-

tenere il Titolare, e pagare li aggravj. Imperocchè come dice benissimo il Cardinal Toledo, *Instruc. Sacer.* l. 5. c. 8. *Ne pensio quæ ab uno, aliquo percipitur Beneficio, sit adeo pinguis, ut non remaneant fructus cum titulo quibus possit convenienter Beneficium habens sustentari in suo officio. Unde iniquissimum est, nec excusabile omnes fructus exigere, pro pensione, & maxime ex Beneficio habente curam. Olim non dabatur nisi tertia pars. Nec ex omni Beneficio pensio exigi potest: nam cum omnes simul Beneficii fructus exigui sunt, non exigenda pensio.* Bisogna guardar bene, che la pensione che si tira da un Benefizio non sia così pingue, che non resti sempre al Titolare una rendita sufficiente per mantenersi onestamente, e per pagarne li aggravj. Donde ne segue, che quelli i quali godono tutti li frutti di un Benefizio col titolo di pensione, singolarmente quando il Benefizio sia Curato, commettono un' ingiustizia gravissima, che non può essere scusata in nessuna maniera. Anticamente le pensioni non eccedevano la terza parte dei frutti. Vi sono in oltre alcuni Benefizj, ne' quali non è permesso riservarsi pensione, e ciò non si dee giammai tollerare, quando la rendita di un Benefizio sia tenue.

Alla terza dimanda: Che non si può in coscienza riservarsi una pensione sopra un Benefizio, che non si sia servito, ovvero che si sia servito malamen-

mente per avervi cagionato dello scandalo.

Alla quarta. Che in tre casi si può riservarsi una pensione: Primieramente per la pace fra due pretendenti al medesimo Benefizio, C. *Nisi essent, de præbendis, &c. audivimus, de colluſ. deteg. Ne rixa cedat contra utilitatem & in damnum Ecclesiæ, quæ privatur illo tempore ministro, solet de licentia Papæ illi qui habet majorem justitiæ rationem dari beneficium, conveniente pensione alteri assignata.* „ Per timore, dice il Toledo, „ che una lite non pregiudichi alla sa„ lute dell' anime con la sua lunghez„ za, ovvero cagioni un danno notabi„ le al Benefizio; il Papa è solito a dar„ lo a quello che ha maggiori ragioni, „ ed assegnar all'altro una pensione ra„ gionevole sopra i frutti dello stesso „ Benefizio.

2. In permuta di un Benefizio per la disuguaglianza della rendita cap. *ad quæst. de rerum permut.* La qual cosa il medesimo Autore spiega in questi termini: *Cum una Ecclesia habet Beneficium pingue, altera minus pingue, & fit permutatio, tunc datur pensio ex pinguiori ad supplendum fructus minus pinguis. beneficii: & hoc solet fieri, cum personæ inter se permutant beneficia sed cum dispensatione.* „ Se un Benefizio che si vuole „ cambiare ha una rendita assai mag„ giore di quello che si piglia, si egua„ gliano appresso a poco le rendite, as-

„ segnando una pensione sopra il Bene-
„ fizio più pingue a quello che lo lascia
„ per pigliar l'altro , la di cui rendita
„ è inferiore . Ciò si suole praticare ,
„ quando due persone permutano i lo-
„ ro Benefizj con la dispensa .

3. Quando il Titolare per infermità , o altro giusto motivo rinunziando un Benefizio , si riserva con la permissione del Papa una parte de' frutti , che gli è necessaria per vivere , restando tanto al resignatario che possa vivere e pagare li aggravj ; imperocchè se il rinunziante ha come vivere in altra maniera non può riservarsi la pensione senza un grand' abuso . *Mirabilis est abusus eorum qui multis hinc inde se onerant pensionibus , cum unde vivere possint pro conditione sua satis multa habeant , & quod pejus est , nulla adest causa propter quam vel unam possint habere , quibus vix potest persuaderi , ut vel minimæ pensioni renuuciare nullo pacto velint . Sed morte tandem , velint , nolint , cogentur male possessa & retenta dimittere* . Toledo nel luogo citato . „ Egli è un grand'abuso , e un di-
„ sordine meraviglioso il vedere gli Ec-
„ clesiastici che hanno di che vivere o-
„ nestamente secondo il rango che ten-
„ gono nella Chiesa , ammassare pen-
„ sioni sopra pensioni , e quello che re-
„ ca maggiore stupore si è , che secon-
„ do la verità , e non volendo allonta-
„ narsi dalle regole Ecclesiastiche , que-
„ ste persone non potrebbono riservarsi

„ la

„ la minima pensione. E pure non v' è
„ modo d' indurle a rinunziare a veru-
„ na di quelle che godono ; la morte
„ però gli obbligherà anche contro lor
„ voglia a lasciare tutti questi beni mal
„ acquistati. " E quando non avesse con che vivere altrimenti, sarebbe contro la ragione, che partecipasse de' frutti di un Benefizio ch'egli rinunziasse con pregiudizio del necessario, del titolare, e degli aggravj.

Non basta per esser' in sicuro con la coscienza, che la pensione sia stata eretta nella Corte di Roma, quand' anche ella sia accordata dalla Chiesa *pro bono pacis*, ovvero *causa permutationis*. Imperocchè come ha detto eccellentemente il Toledo. *Sine causa non habet locum in foro interiori & coram Deo dispensatio, sed tantum in foro exteriori. Unde qui pensiones retinent etiam cum dispensatione, si non adest causa legitima, securi non sunt: nec excusantur quia Papa dedit, & ipsorum est considerare quomodo dederit: hoc inquam, non excusat si enim quis accipiat pecuniam ab œconomo, quem scit male dispensare res domini & contra justitiam, non potest eas in coscientia tunc retinere: Papa autem non est dominus bonorum ac redituum Ecclesiæ, sed tantum universalis dispensator, unde sicut cum dispensat in voto, non facit hominem securum in coscientia, nisi causa adsit, ita in pensionum & beneficiorum distributione: causa autem hæc debet esse*

in

in utilitatem Ecclesiæ, cujus sunt bona; si enim nulla via vel pacto in Ecclesiæ hujus, vel universalis utilitatem tendat, non est causa legitima. „ La dispensa „ che si concede senza giusta causa è „ nulla innanzi a Dio, e non può ser„ vire se non per gli uomini, e nel fo„ ro esterno. Quelli adunque che ten„ gono le pensioni con dispensa, non „ sono sicuri in coscienza, se la detta „ dispensa non è fondata sopra una ra„ gione legittima, e non servirebbe nul„ la per essi il dire di averla avuta dal „ Papa, imperocchè debbono conside„ rare in che maniera gliene ha concessa. Un' uomo che avesse riscossa una „ somma di denaro, che non gli si ap„ parteneva da un' economo che sapesse „ esser di mala coscienza, e pessimo cu„ stode de' denari del suo Padrone, non „ sarebbe egli obbligato a restituirla? „ Ora il Papa non è padrone de' beni „ Ecclesiastici; ma unicamente dispen„ satore ed economo. In quella manie„ ra che le dispense de' voti accordate „ da' Pontefici non assicurano in cosciena „ za quelli che le dimandano, se non „ sono giuste, così si può dire che quel„ le accordate in materia di pensioni, e „ di Benefizj, non assicurano quelli, in „ favore de' quali sono accordate, se „ non ne hanno ragioni legittime, le „ quali debbono esser cavate dall' utili„ tà della Chiesa, a cui appartengono „ li beni, imperocchè se la ragione del-

„ la

„ la disposizione non tende in modo alcu-
„ no al bene di qualche Chiesa parti-
„ colare, o in vantaggio della Chiesa
„ universale, ella non è mai una ragio-
„ ne legittima per dispensare.

CASO CXXXIX.

Quello ch' è entrato nello stato Ecclesiastico per cattive strade, e ch' è incapace di esercitarne le funzioni, dee abbandonarlo. Le Confessioni fatte da un particolare fuori della propria Diocesi contro li Decreti del suo Vescovo per isfuggire di confessarsi dalli Sacerdoti approvati sono nulle, e invalide.

UN Vescovo facendo la visita in un Capitolo di una Colleggiata assai numeroso, e che aveva bisogno d' istruzione, eresse il primo Canonicato vacante in Prebenda Teologale, e ordinò che fosse conferito ad una persona che avesse le qualità che si richieggono per esercitarla.

Un Canonico di detta Chiesa essendo morto senza rinunziare, il Capitolo a cui toccava conferire il detto Canonicato (appartenendo alternativamente la collazione al Vescovo, ed al Capitolo) fu pregato da un Gentiluomo del Paese a volergli accordare la disposizione di detto Benefizio, e gliene accordò, avendo il detto Nobile molti amici e parenti nel Capitolo.

An-

Antonio fratello del detto Gentiluomo non avendo le qualità necessarie per ottenere il detto benefizio, il Gentiluomo propose al Capitolo un Curato di una Diocesi vicina, a cui il Capitolo conferì questa Teologale, comechè questo Curato, ch'era assai avanzato in età, fosse incapace affatto del benefizio tanto per la sua ignoranza, come per li suoi costumi.

L' idea di quel Gentiluomo essendo di proccurare un Benefizio ad Antonio suo fratello con questa Teologale, fece rinunziare la Cura di quel nuovo Teologale a un Canonico della Cattedrale notoriamente scandaloso con riserva di una pensione, il quale rinunziò nel medesimo tempo il suo Canonicato a Antonio con la riserva di pensione, che poco dopo fu estinta. E perchè quel Gentiluomo aveva avuto bisogno per tutto questo negozio dell' interposizione di un parente di Paolo Cherico giovane, obbligò il nuovo Teologale a rinunziare al detto Paolo la Teologale, comechè ne fosse indegnissimo per ogni verso con un'altra riserva di pensione esorbitante, il qual Paolo per questo motivo è stato poi lo scandalo della Diocesi.

Il Vescovo avendo saputo tutto questo traffico ricusò l'approvazione di queste rinunzie; ma al suo rifiuto, Antonio avendola ottenuta dal Metropolitano fu messo in possesso.

An-

Antonio non sà quasi leggere, ed è affatto inabile e incapace di fare funzione alcuna Ecclesiastica. La sua voce è affatto discordante, e così cattiva che non può cantare una Lezione, nè salmeggiare. In oltre essendo grande e grosso, e un poco incommodato per la sua corpulenza stà in Coro con molta immodestia, e per lo più vi dorme. In una parola, egli è disadatto affatto per fare qualunque funzione di Canonico.

La sua vita nella Città non è di edificazione alcuna, tanto per ragione del suo ozio, come ancora, perchè la sua Casa serve di ridotto per giuocare, bere, e mangiare. V'è stato inoltre qualche sospetto d'impurità in occasione di un suo fratello che sta spesso con esso lui, e che fa come lui una vita ozioса, e sensuale.

E stato più volte avvertito Antonio che faccia una vita conveniente al suo stato, e che faccia forza a se medesimo per assoggettarsi a qualche regolamento; ma sempre in vano. Le persone che debbono render conto a Dio della salute di Antonio, avendo esaminato seriamente il di lui stato, hanno creduto che si dovesse dannare nella professione Ecclesiastica, in cui si era impegnato con mezzi irregolari, e che disonorasse la santità di detto stato con la sua vita ozioса, e che aveva tanto poca relazione agli obblighi della sua professione, la quale egli era di tanto maggior pregiu-

giudizio innanzi a Dio, perchè serviva a mantenerlo nel suo ozio, e nella sua sensualità; e perciò diceva abbandonare detta professione, non essendo impegnato in essa con verun' Ordine sacro, e avendo un patrimonio sufficiente per vivere secondo la sua condizione.

Su questa risoluzione, oltre le ragioni che possono esser' occulte, li Confessori avendogli ricusata l'assoluzione: egli è andato da alcuni anni per la Pasqua, ed altre solennità a confessarsi fuori della Diocesi da Regolari non approvati dal suo Vescovo, e contro li suoi Decreti che dichiarano simili confessioni nulle e invalide.

Le ragioni di Antonio sono, che ha ormai 44. in 45. anni; che sono passati dieci, o dodici anni da che egli è Canonico; e che sarebbe suo disonore nell' età in cui si ritrova di lasciare una professione da lui abbracciata in un' età matura: Ch'è vero, che gli sarebbe come impossibile presentemente l'assoggettarsi a un regolamento di vita, quale suppongono che debba fare un' Ecclesiastico, perchè non è stato educato con questa idea; ma che v' è un numero grandissimo di Ecclesiastici nell'altre Diocesi, alcuni de' quali hanno anco delle dignità nella Chiesa, che non vivono punto più regolarmente di lui: Che quelli i quali ha consultati sopra il suo stato, gli hanno detto, che non era obbligato a lasciare il suo Canonicato per

non

non poter fare le funzioni di Canonico; ma esser sufficiente, che desse ogni anno qualche cosa, v. g. cento franchi alla Fabbrica della Chiesa Cattedrale. Si dimanda dunque.

1. Se l'ingresso di Antonio nel Canonicato sia canonico. 2. Se sia obbligato in coscienza a lasciare lo stato Ecclesiastico, dove non è impegnato con Ordine alcuno per rimettersi nello stato secolare. 3. Se le Confessioni fatte fuori della Diocesi a' Regolari contro li Decreti del suo Vescovo per schivare li suoi Confessori naturali, sieno nulle e invalide.

Rispondono alla prima dimanda: Che l'ingresso di Antonio nel detto Canonicato è vizioso, contrario alla vocazione necessaria per entrare in un Benefizio, e ch' egli è l' effetto di un negoziato illecito, che ha tutta l' apparenza di un patto simoniaco.

Alla seconda. Che Antonio non essendo stato chiamato da Dio a questo Benefizio, ed essendovi entrato in una maniera illecita; ch' essendo in oltre incapace di esercitarne le funzioni, dee lasciarlo quanto prima: Ch' essendo avanzato in età senza letteratura, e avvezzato ad una vita assai diversa da quella de' veri Ecclesiastici, non essendo impegnato negl' Ordini sacri, è obbligato a rinunziare allo stato Ecclesiastico, non ostanti tutte le ragioni che adduce in contrario. La sua età di 44., o 45. anni,

ni, e li 10., o 12. anni che sono passati dopo ch' è Canonico in vece di ritenervelo lo debbono eccitare a cavarsi per potersi salvare, non essendo possibile che si salvi in questo stato. La vergogna che avrebbe nel lasciare lo stato Ecclesiastico, non sarebbe altro che una vergogna falsa, e solamente rispetto ad alcuni uomini del secolo, i lumi de'quali sono oscurati, e li costumi corrotti; ma quella, che dovrebbe avere di esser nel Clero investito di una Prebenda, di cui è affatto indegno, è una vera vergogna rispetto alle persone dabbene, e a tutte le persone di spirito, che non sono nelle tenebre del secolo depravato. L' esempio di un gran numero di Ecclesiastici in tutte le Diocesi che non vivono punto più regolarmente di lui, non lo scusa, nè avanti a Dio, nè avanti agli uomini, poichè questo peccato non diventa minore per esser praticato da molti, di quello che, se fosse commesso da un solo. Il consiglio che dice essergli stato dato di non lasciare nè il benefizio, nè lo stato Ecclesiastico, è contrario alle massime del Vangelo, ed alli Canoni; e però non può esser sicuro in coscienza seguitandolo.

E alla terza. Li medesimi Dottori giudicano, che le confessioni fatte da Antonio *dedita opera* fuori della Diocesi a' Regolari non approvati dal suo Vescovo, e contro li Decreti del medesimo per alcuni anni nel tempo di Pasqua

e di altre solennità dell'anno per schivare di confessarsi dalli Sacerdoti approvati a sentire le sue confessioni, sieno nulle e invalide, secondo la definizione formale del quarto Concilio di Milano sotto S. Carlo.

CASO CXL.

Gli Ecclesiastici che si trovano avere degli abiti cattivi, in un continuo disordine, e che scandalezzano il popolo, sono incapaci di ricevere l'assoluzione, e debbono rinunziare allo stato Ecclesiastico, se non sono in Sacris; *e se vi sono, debbono ritirarsi in qualche Comunità Ecclesiastica ben regolata.*

SI ritrovano in alcuni Capitoli e altrove certi Ecclesiastici, ne' quali non si vede altra vocazione allo stato Ecclesiastico che hanno abbracciato, se non quella che ha fatto loro avere la rendita di alcuni Benefizj proccuratigli da' loro Zij, o altri parenti e amici. Vivono in un' ozio, e in una infingardia perpetua, in giuochi, e in altri divertimenti indegni della loro professione, e anche nel vizio, comechè occultamente, quando temono la giustizia.

Sono stati provati per dieci, o dodici anni, e sono tuttavia i medesimi. Non possono risolversi a pigliare un metodo di vita regolata, ed a impiegarsi in una maniera che sia loro conveniente;

te: e hanno contratta una debolezza così grande per i loro cattivi abiti, che le minime occasioni servono loro d'incentivo al peccato, e gli riesce quasi impossibile, restando nel Mondo, lo sfuggire queste occasioni. Di modo che la loro vita è un disordine continuo, perchè è opposta alla santità della loro professione, ed è di scandalo a tutto il popolo.

Si dimanda qual direzione debba tenere un Confessore con simili persone, e se sia obbligato per adempiere il suo ministero debitamente, a ricusar loro l' assoluzione, sino a che abbiano lasciato il loro Benefizio, e lo stato Ecclesiastico, che per essi è come un laccio, e uno stato di morte, supposto che non sieno *in Sacris*, o che non sieno risoluti di entrare in una Religione in caso che sieno già *in Sacris*, singolarmente quando vi sia motivo da sperare che possano riuscire in una Religione ritirata dal commercio del Mondo.

Rispondono: Che gli Ecclesiastici, ne' quali non si vede segno alcuno di vocazione; che vivono in un' ozio, ed in una infingardia perpetua; in giuochi; e in divertimenti indegni della loro professione, e anco nel vizio; che dopo essere stati provati per dieci, o dodici anni non si sono mutati; e hanno contratta una debolezza così grande con li loro cattivi abiti, che le minime occasioni gli servono d'incentivo al peccato, le quali occasioni è quasi impossi-

bile che possano sfuggire fino a che restano nel Mondo; e che per conseguenza sono in un disordine perpetuo, e di scandalo al popolo, non sono capaci di ricevere l' assoluzione fino a che abbiano rinunziati i loro Benefizj, e lasciato lo stato Ecclesiastico, se non sono *in Sacris*: e quando vi fossero, che debbano ritirarsi affatto dal commercio del mondo, che per essi è così funesto, entrando in una Religione riformata, o in una Comunità ben regolata, ovvero facendo una vita solitaria secondo il consiglio che sarà loro dato dal Confessore, per farvi penitenza, e cavarsi dalle occasioni prossime del peccato, altrimenti non vanno assoluti.

Parigi 4. Decembre 1665.

CASO CXLI.

In che maniera la Società degli animali possa esser permessa.

SI dimanda se sia permessa una Società di animali, in cui una parte somministra tutte le bestie a sue spese, e l' altra si obbliga a mantenerle, erbeggiarle, e custodirle con obbligo di aver' un giusto guadagno per la sua industria, e per le sue spese, e piglia sopra di se tutta la perdita degli animali che moriranno non solo per colpa sua, ma anco senza colpa.

Li Dottori in Teologia rispondono, che

che questa Società di animali è permessa in un capo, e non nell'altro. E' permessa in quanto una parte somministra tutte le bestie a sue spese, e l' altra il mantenimento, l' alloggio, e l' industria, purchè il guadagno si divida fra di essi giustamente: *Societas autem coiri potest, & valet etiam inter eos qui non sunt æquis facultatibus; Cumplerumque pauperior opera suppleat, quantum ei deest per comparationem patrimonii*, L. *Societates*, ff. *pro socio*. Ma che non è permessa in quanto a una parte viene addossata la perdita di tutti gli animali che moriranno, non solo per colpa sua, ma anco fortuitamenre, e naturalmente. Sisto V. nella sua Bolla *Detestabilis*, il Concilio 1. di Milano sotto S. Carlo, l' Assemblea di Meluno nel 1578., e il Concilio di Burdò nel 1583. condannano simili Società. La pratica del Nivernese c. 21. art. 3. e 5. li dichiara usurarj. Berry tit. 17. art. 4. e il Borbonese a 155. li dichiarano illeciti e nulli.

CASO CXLII.

La Società degli animali è proibita, quando una parte sola resta obbligata a tutta la perdita degli animali.

SE si possa addossarsi tutta la perdita degli animali a una parte sola, accordandogli un guadagno particolare,

maggiore di quello che gli si appartenga per la sua industria e fatica, v. g. gli tocca la metà dell'accrescimento oltre i laticinj, i lavori, e il concio, si può egli, accordando un quarto dell' altra metà dell'accrescimento, obbligarla ad assicurare tutto il capitale all' altra parte?

Rispondono, che non si può obbligarla ad addossarsi tutta la perdita degli animali, con accordar un guadagno particolare oltre quello che le si compete per la sua industria e per la spesa, perchè questa condizione distruggerebbe la società, poichè gli animali sarebbono sicuri per l' altra parte. *Ille*, dice S. Tommaso, 2. 2. q. 78. n. 2. ad 5. *qui committit pecuniam suam, vel mercatori, vel artifici, per modum societatis cujusdam, non transfert dominium pecuniæ suæ in illum, sed remanet ejus: ita quod cum periculo ipsius mercator de ea negotiatur, vel artifex operatur: & ideo sic licite potest partem lucri inde provenientis expetere tanquam de re sua*. Il medesimo accade degli animali, come del denaro messo in società; la Bolla e li Concilj citati condannano una simile condizione nella società. E' vero che vi sono alcuni Teologi, i quali sostengono che non distrugge il contratto della società, fondati su l' opinione che approva li tre contratti; ma questa opinione è disapprovata da' più celebri, come condannata da' Papi, e da' Concilj.

E tra

E tra li difensori de' tre contratti ve ne sono alcuni i quali sostengono, che non ha luogo nella società degli animali, come *Angel. in Summa V. Societas 2. n. 3.*

CASO CXLIII.

Clausola, che non si può permettere in un contratto di Società d' animali, quando anche non si volesse servirsene.

QUello che consegna le bestie può egli obbligare colui che le piglia per mezzo del contratto di società a pagare tutta la perdita e il deterioramento, contuttochè non abbia intenzione di fargliela pagare, ma solamente di renderlo vigilante? Uno che facesse un contratto simile, sarebbe egli obbligato alla restituzione di tutto il guadagno che avesse fatto, come di un contratto usurario?

Rispondono: Che non si può obbligare nel contratto di Società quello che piglia gli animali a pagare tutta la perdita, comechè la sua intenzione non fosse di fargliela pagare, e che voglia obbligarlo unicamente per renderlo più diligente. Imperocchè questa clausula del contratto sarebbe scandalosa, perchè parrebbe usuraria: Quello però che l' avesse fatta inserire in un contratto; non sarebbe obbligato a restituzione alcuna, quanto al foro interno del guadagno che avesse fatto nella Società.

CASO CXLIV.

La Società d' animali è ingiusta, quando quello che li consegna obbliga l' altra parte alla metà della perdita degli animali, che accade senza colpa del medesimo.

SArà ella permessa una società d' animali, in cui quello che li consegna obbliga l' altra parte alla metà della perdita, e del deterioramento di tutti gli animali che consegna, quand'anco accadessero senza sua colpa?

Rispondono: Che una Società d'animali non è permessa, quando quello che li consegna obbliga l' altra parte alla metà della perdita e del deterioramento di tutti gli animali che consegna, quando anche accadessero senza sua colpa, se li dà tutti in società solamente a quello che li piglia, *ad custodiam, sive ut operas præstet*; come parla il Concilio di Milano citato; imperocchè in detta società tutti gli animali appartengono a lui; e perciò egli solo dee patirne il danno. Ma quando quello che li consegna non mette in società altro che la metà degli animali, e l' altra metà la presta a quello che li piglia, acciò la metta in società a nome suo, e in sua proprietà, onde quello che li piglia viene ad acquistare gius sopra la metà di tutto il

gua-

guadagno; oltre quello che gli si compete pel mantenimento, e per la custodia della greggia, in tal caso quello che li piglia è obbligato alla metà della perdita fortuita e naturale degli animali, poichè in virtù del presto che gli è stato fatto della metà degli animali, de' quali è composta la società, la detta metà è sua, onde viene a esser' obbligato alla metà della perdita che accade casualmente, e naturalmente. E questi contratti possono esser' approvati da' Giudici de' luoghi, e da' Decreti delle Corti supreme.

CASO CXLV.

La Società è giusta; quando il proprietario di un terreno dà al lavoratore per coltivarlo la metà degli utili.

E' Ella giusta questa Società, in cui Pietro dà li suoi terreni a un contadino con l' alloggio per esso, e tutta la sua famiglia, e tutti li suoi animali, e questo contadino li coltiva per divider' egualmente i frutti.

Rispondono, che la Società è giusta, quando Pietro dà li suoi terreni a un contadino, il quale vi alloggia con tutta la famiglia, e tutti li suoi animali con l' obbligo di coltivare alla metà, purchè questo sia un costume universale praticato nel Paese, e quando non vi

sia questa pratica, serve che sia giudicata da' periti per una cosa giusta.

CASO CXLVI.

La Società è giusta, quando il Padrone che dà a lavorare un terreno alla metà, assieme con quello che lo piglia, vi mettono egualmente degli animali, dividendo il guadagno egualmente, e così ancora il capitale nel fine della Società; se quello che ne cavano ambedue è proporzionato al denaro che vi hanno impiegato.

SI dimanda, se sia permessa questa Società, nella quale Pietro che ha dato li suoi terreni alla metà, e quello che gli ha presi, mettono tutti due egualmente degli animali nelle terre per coltivarle, e dividono egualmente il guadagno che se ne ricava. Dovendosene ricomprare alcuno per sostituire in vece di quello che fosse morto, o venduto, si dee comprare a spese comuni. E quando il contadino se ne và dal podere, si divide egualmente il capitale.

Rispondono; ch'è permessa la Società, in cui Pietro che ha date le sue terre alla metà, assieme con quello che l'ha prese, mettono tutti due egualmente degli animali ne' terreni per coltivarli, dividono egualmente il guadagno che se ne ricava, comprano a spese comuni gli animali per rimettere quelli

che

che sono morti, e in fine della società dividono egualmente il capitale, purchè il guadagno che ambedue ne ricavano sia proporzionato al capitale che vi hanno impiegato.

CASO CXLVII.

Il Contratto è giusto, quando il Proprietario di un terreno, dandolo alla metà, consegna gli animali, e li fa stimare, quando il contadino entra nel Podere, dividendo egualmente l' accrescimento, e il guadagno: E quando bisogna comprarli, li comprano a spese comuni; e in fine della società, se gli animali vagliono di più; o che ve ne sia in maggior numero, li dividono egualmente, e quando se ne trova meno, il contadino paga la metà dello scapito.

QUest' altro Contratto è egli giusto? Il proprietario di un podere lo dà a lavorare alla metà a un contadino. Il proprietario somministra tutti gli animali, e li fa stimare, quando il contadino entra nel podere; il guadagno e l' aumento che si ricavano da detti animali, si dividono egualmente, e parimenti quando se n' hanno a comprare degli altri, si comprano a spese comuni; e quando il contadino parte dal podere, se gli animali vagliono più, o che ve ne sia in maggior numero di quello che vi fosse quando v' entrò, si divi-

de egualmente il soprappiù, e trovandone meno, il contadino paga la metà dello scapito.

Rispondono, che questo contratto è giusto, quando il proprietario di un podere, lo dà a lavorare alla metà a un contadino, somministra al medesimo li animali, e li fa stimare quando il contadino entra nel suo podere; divide egualmente l'aumento, e il guadagno, che se ne ricava, e quando bisogna comprarne degli altri, ambedue gli comprano a spese comuni, e quando il contadino parte dal podere, se gli animali vagliono più, o che sieno in maggior numero di quando v' entrò, dividono egualmente il soprapiù. E quando se ne trovano meno, il contadino paga la metà dello scapito. V. g. se tutto il capitale era di cento animali, e che ne sieno morti dieci, bisogna che il contadino ne paghi cinque, se ne fossero morti sessanta, bisogna che il contadino ne paghi trenta, La ragione di questa risposta è, che col mezzo della stima pura, e semplice degli animali, che il proprietario somministra al contadino, quando entra nel di lui podere, il capitale di questi animali appartiene egualmente a tutti due; imperocchè *estimatio venditionem facit*. *L. æstimatæ*, ff. *soluto matrimnio*. E per questa ragione il guadagno, l'aumento, e il capitale si dividono egualmente, e il danno parimen-

menti debb'esser comune. *Si pecus æstimatum datum sit, & id latrocinio, aut incendio perierit, commune damnum est, si nihil dolo, aut culpa acciderit ejus, qui æstimatum pecus acceperit*, L. *cum duobus* ff. *pro socio*. §. *damna*.

CASO CXLVIII.

Il Contratto di bestiame detto in Francese a Chaptel, *o a Capitale è permesso e approvato dall uso di molti paesi.*

QUesta società è ella permessa? Pietro dà del bestiame a Giovanni dopo ch'è stato stimato con obbligo che Giovanni lo mantenga, lo erbeggi, custodisca, e governi a sue spese, come fa, o dovrebbe fare il suo proprio. Se il bestiame muore, si perde, o smatrisce per colpa di chi lo piglia, il danno cade sopra di lui, e se non v' ha colpa, non sarà obbligato per quel che importa il capitale delle stime, ma del soprapiù, lo scapito sarà comune.

Rispondono: Che questo contratto di società è permesso. Egli è autorizzato dal costume del Nivernese al cap. 21. da quello del Berrì al titolo 17. da quello del Borbonese al cap. 35. e si chiama affitto, ovvero contratto di bestiame a *Chaptel*. Questa parola *chaptel* dice Coquillo sul capo citato del Costume del Nivernese viene dal Latino *Capitale*. E il du Moulin sopra la medesima parola dell'articolo 1, del titolo citato

to del Costume di Berri, dice, *Idest*, con obbligo, che *Grex seu capitale in suo numero restituatur, reliquum autem sit commune*. La ragione per cui questo contratto è permesso è, che non contiene niente d'ingiusto, nè di illecito. Imperocchè. 1. Pietro può dare il suo bestiame a Giovanni, con obbligo che Giovanni lo mantenga, erbeggi, custodisca, e governi a sue spese col mezzo di un buon salario, e s'intende buono, quando gli sono lasciati tutti i laticinj, il lavoro, il concio con la metà dell'aumento, e di ogni altro guadagno. In queste cose non v'è nulla d'illecito. 2. Giovanni ch'è quello che lo piglia, ha sopra di sè tutta la perdita, e il deterioramento, che accadesse per sua colpa. Ora questa condizione pàrimenti è giusta. Le Leggi, e la retta ragione vogliono, che ogni uomo sia obbligato per li suoi inganni, mancamenti, e colpe, L. *Creditor* C. *de pignor. actorum*. *Creditor qui prædium pignori nexum detimuit, fructus quos percepit, vel percipere debuit. in rationem exonerandi debiti computare necesse habet*. 3. In questo contratto si dice, che quello il quale piglia le bestie non sia obbligato alla perdita, quando non sia per sua colpa, sino a che abbia pagato il capitale secondo le stime, e che innanzi tutto il danno sia di quello, che l'ha consegnate. *Quæque res suo Domino perit* L. *Pignus* C. *de pignor. act.* 4. Dicesi

che

che quando quello, che le piglia avrà soddisfatto il capitale, la detta perdita del capitale accaduta senza sua colpa caderà egualmente sopra tutti due, e ciò parimenti è giusto; imperocchè allora tutti due saranno proprietarj del capitale, ciascuno per metà. 5. Vi si dice; che il capitale sarà ricuperato tutto intero da quello, che l'ha consegnato in fine della società, se quello che l'ha tenuto non ha soddisfatto alle stime, e se ha soddisfatto intieramente, il capitale sarà diviso per metà tra le parti, e a proporzione, se non ha soddisfatto interamente, il che parimenti è giusto, perchè per mezzo del prezzo pagato, quello che l'ha tenuto diventa proprietario della metà del bestiame, e così a proporzione. E per impedire molte frodi, la pratica del Nivernese vuole che quello, il quale lo consegna possa esigere, cioè licenziarsi dal contratto, ovvero dividere, siccome ancora farsi render conto del suo bestiame, e stimarlo una volta l'anno, principiando dieci giorni avanti la Natività di S. Giovanni fino alla Festa suddetta esclusivamente, e quello che lo piglia parimenti dieci giorni avanti S. Martino d' Inverno al detto giorno esclusivamente. E che dopo che quello, il quale lo consegna avrà fatte stimare le bestie suddette, presente, o chiamato quello che le piglia, quest' ultimo abbia dieci giorni di tempo per ritenere, o rilasciare le

sud-

ſuddette beſtie al prezzo, che ſono ſtate ſtimate, e ritenendole ſarà obbligato a pagarle tempo dieci giorni, altrimente l' altro potrà pigliarſele ſecondo il prezzo fatto. E quando quello, che le ha in conſegna le ha fatte ſtimare al ſuo tempo, l'altro ha parimenti dieci giorni per poterle ritenere, o laſciare. Secondo la pratica del Berri neſſuna delle parti può eſigere avanti, che ſieno paſſati tre anni contando dal tempo della conſegna, e ſe il beſtiame è alla metà avanti li cinque anni. Che quello il quale le fa ſtimare è obbligato a pagare in contanti, ſe le beſtie gli reſtano, e ſe reſtano a quello che non le ha fatte ſtimare, abbia otto giorni di tempo per pagarle. Il Borboneſe accorda otto giorni ſoli dopo le ſtime, ma con obbligo di quello, che le piglia di dar ſicurtà del prezzo, altrimenti le beſtie ſieno conſegnate in mano terza.

Si poſſono opporre due coſe contro queſta riſpoſta. La prima quantunque quello che le piglia non abbia pagato il beſtiame ſecondo le ſtime, reſta obbligato per la metà della perdita, e deterioramento che accadeſſe ſenza ſua colpa; la qual coſa ſi prova con l' art. 3. della pratica del Niverneſe, dove dice parlando del contadino: Se ciò accadeſſe per accidente, e per inconvenienti non preveduti, che non ſi potrebbono prevedere, non ſarà obbligato, ma il pericolo, e la perdita ſarà comune.

Ma si risponde, che l'articolo citato parla solamente della perdita del capitale dopo il pagamento fatto secondo le stime. Questa risposta è fondata sopra l'articolo 6. il quale dice. E il detto capitale essendo pagato interamente dal contadino suddetto, ovvero il prezzo del medesimo, il bestiame del detto capitale con tutto l'aumento sono comuni fra le parti, e in conseguenza sono comuni i danni, e gli utili. Imperocchè se in conseguenza del prezzo pagato i danni, e gli utili sono comuni, dunque quando il prezzo non è ancora stato pagato, la perdita è il guadagno del capitale appartiene al proprietario con la privativa. Ella è parimenti fondata sù l'articolo 16. il quale dice, che se avanti del capitale, il contadino vende, o aliena, o lascia vendere, o alienare per via di giustizia, o altrimenti il bestiame suddetto, il proprietario potrà opporsi, e impedire per via di reclamo; imperocchè il reclamare non gli è permesso, se non in quanto egli è il proprietario del capitale, sino a che non sia stato pagato. *Societas non videtur contracta in eo qui te non admisit socium distractionis; sed sibi certum pretium excepit*, L. *Si tibi rem.* ff. *De præscriptis verbis.*

Quest' è quello, che dice Coquillo nelle sue Questioni, e Risposte sopra le pratiche, q. 85. Non nuoce quello, che vien detto nell' articolo 3. al cap.

de'

de' capitali, che il pericolo, e la perdita sieno comuni; imperocchè dal medesimo testo della pratica all' art. 4. si vede che mette in confronto il guadagno, e la perdita in quelle parole. Siccome l'aumento, e il guadagno sono comuni, così sono parimenti comuni il pericolo, e la perdita. Intende adunque ch' *eatenus* la perdita è comune, *quatenus* è comune il guadagno, *nec ultra*. *Et sic*. Poichè il capitale non è comune, la perdita del medesimo non cade in comune. In vero sarebbe una società leonina, che uno delli associati fosse sottoposto alla perdita di quello, che non è in comune.

E innanzi aveva scielta un' obiezione, che gli si poteva fare, cioè che il Contratto di Consegna a capitale era un contratto di società in questi termini. Quando si dice, che il tal Contratto, di Consegna a capitale è di società; s' intende quando la società è contratta fra le parti solamente per l' aumento, e il guadagno, e non pel capitale. La stessa parola *chaptel*, che ha la sua origine dalla latina *Capitale* dimostra, che il tutto non cade sotto la medesima regola, e che il capitale resta di una natura diversa dall' accrescimento, e dal guadagno, *Nempe*: Questo capitale resta in proprietà a quello, che l' ha consegnato; l'aumento, e il guadagno sono comuni fra le parti. E a questo proposito la legge. *Si tibi rem*. *In iis verbis*.

bis. Societas non videtur in eo contracta, qui te non admisit socium distractionis, sed sibi certum pretium excepit ff. *de præscript. verb.* e dice Il Saliceto nella L. *si pascenda*, C. *de pactis*, che quando tutto il Capitale non è comune, ma solamente l'accrescimento, e il guadagno, allora in quanto al capitale *est contractus innominatus*, e in quanto all'accrescimento, e al guadagno è società.

E sopra l' articolo primo del capo ventesimo primo, della pratica del Nivernese. La parola *Chaptel* viene dal latino *capitale*, che si adopra, per intender la sorte principale, ch' è la prima stima del bestiame, e resta il bestiame in proprietà a quello, che l'ha consegnato; e il contadino partecipa solamente dell' accrescimento, e dell'utile, di cui ha la metà. *E sopra gli articoli quinto, e sesto*, bisogna, che il contadino abbia pagato il prezzo del capitale avanti di poterlo dividere con quello, che glielo ha consegnato. *E sopra l' articolo decimo sesto*, quello, che consegna il bestiame, resta proprietario del suo capitale, poichè gli vien concesso il reclamare. Il Du Moulin nel luogo citato dice il medesimo. Con l'obbligo che *Grex seu capitale in suo numero restituatur, reliquum autem sit commune.*

L'altra obiezione che si può fare, si è, che quello, il quale consegna il bestiame, facendolo stimare nel consegnarlo, e il contadino pigliandolo da lui

do-

dopo fatte le ſtime, ne ſegue, che il capitale appartiene ad ambedue per metà, ſecondo quella maſſima della Legge Civile: *æſtimatio facit venditionem & emptionem*.

Ma ſi riſponde a ciò, che non è vero, aſſolutamente parlando, che qualunque ſtima nell' atto della conſegna faccia, che il contratto diventi una compra, o una vendita: La Legge *Si inter virum*, ff. *De jure dotium*, ci inſegna, che alle volte ſi ſtima la dote, non per ſegno che vi ſia vendita, ma acciocchè ſia venduta ſecondo le ſtime, e non deteriorata: *Ne ſi ſpecies aliqua diminuta fuiſſet, aut perdita, alio pretio quam quo taxata fuerat, repoſceretur*. E la Gloſſa ſopra queſta parola, *æſtimata*, dice, *Non tamen ut æſtimatio faceret emptionem, ſed ut ſciretur, an eſſent deteriores*. E Baldo: *Cum res in dotem data æſtimatur, ita ut res ſub eadem æſtimatione reddatur, ipſa res eſt in dotem non æſtimatio. Si tamen res eſt deteriorata, debet reſtitui, etiam æſtimatione taxata*. La medeſima Gloſſa cita quantità di Leggi in queſto propoſito, ed eſſa aggiugne, ch'è univerſalmente vero, che quando non è eſpreſſo con che fine ſieno ſtate fatte le ſtime, ſi dee preſumere, che ſieno ſtate fatte per fare una vendita, o una compra: *Quid autem, ſi non appareat qua mente fiat æſtimatio. Reſp. Præſumitur illa quæ facit emptionem*. Ora le pratiche del Ni-

ver-

verneſe, e del Berrì accennano ſufficientemente, che la ſtima pura e ſemplice del capitale non fa sì, che diventi una vendita, ma che ſi pratica ſolamente per ſervire di regola del riſarcimento dovuto al proprietario del beſtiame in caſo di perdita, o deterioramento degli animali, ſiccome pure per conoſcere la quantità dell' aumento e del guadagno, quando ſarà ſtato pagato il prezzo del capitale.

Lo ſteſſo ha detto il Coquillo nella queſtione citata: *Non ſemper æſtimatio facit emptionem, neque transfert dominium & periculum in eum, cui res æſtimata data eſt. §. inter. C. de jure dotium. L. Servus. ff. Familiæ Æriſc.* E in quel caſo le ſtime ſi fanno *ad eum effectum*, per conoſcere dopo, ſe v' è guadagno, o diſcapito.

E il medeſimo intorno alla pratica del Niverneſe. Le ſtime, che ſi fanno al tempo della conſegna, non hanno la forza di farla diventare vendita, o compra, come comunemente ſi dice, *quod æſtimatio facit emptionem*, L. *plerumqne*, ff. *de jure dotium*. Imperocchè quello, che conſegna il beſtiame, reſta proprietario del ſuo capitale, *ut infra art. 16.* E per ragione della L. *ſi tibi rem. §. 1. vel* L. *Si areæ*, v. *Sed ſi puerum* ff. *De præſcr. verb.* E le ſtime della Conſegna ſi fanno con due fini, uno per conoſcere, che ſomma ſia obbligato a pagare il contadino, ſe per ſua colpa muojo-

no le bestie; e l'altro per sapere quanto sia l'accrescimento, e il guadagno, acciocchè pagato il capitale si possa dividere per metà. Quello che si dice dell'accrescimento, s'intende in due maniere. Una per la moltiplicazione dei capi, che segue naturalmente per mezzo della generazione. L'altra per l'accrescimento del prezzo, che proviene dall'età, come di una vitella o giovenca diventata una vacca, o del miglioramento fatto dal contadino, facendo ingrassare le vacche, e i bovi, quando sono vecchi.

CASO CXLIX.

Quando le bestie sono morte in una società, e quello che l'aveva ricevute, pretende di non avervi colpa alcuna, è obbligato a provarlo.

QUando sono mancate delle bestie in una società, si dimanda se tocchi al contadino il provare, che sono state rubbate, ovvero che sono morte senza sua colpa, e non potendo provarlo, se si possa in coscienza fargliene pagare.

Rispondono: Che quando sono mancate delle bestie in una società, e che il contadino pretende di non avervi colpa veruna, è obbligato a provarlo. Questo è il parere di Coquillo nella questione citata. *Is qui rei custodiam ha-*

habet, debet probare casum fortuitum, & culpam a se abesse, eo quod debet omnem diligentiam. Et contra eum est præsumptio: præsumptio autem transfert probationem. L. *Si pactum* ff. *De probat.* E sopra la pratica del Nivernese. Essendo il contadino espressamente incaricato della custodia del bestiame, io credo che in caso di perdita, o di morte sia obbligato a provare di non avervi colpa alcuna. L. *Si creditor in, vel non probat.* C. D. *pignorat. actio.* E più sotto: Perchè quello che piglia il bestiame a capitale, è obbligato ad un' esatta diligenza, io credo, che sia sottoposto a provare di aver fatto interamente il suo dovere, e in conseguenza dee provare in qualunque caso di non avervi colpa alcuna. *Arg.* l. 1. §. *Sed & si*, ff. *de Magist. Convent.* E il *Mauduit* sopra la pratica del Berrì. Essendo obbligato alla custodia, *habet custodiam, & debet diligentiam.* Non v'è dunque dubbio che non sia presunto colpevole, se non prova la sua innocenza per esser' assoluto. *Qui enim excipit, probare debet excipitur.* L. *Si pactum* ff. *de probat.* Ed in caso che non possa provarlo, quando quello, che gli ha consegnate le bestie, non avesse cognizione del contrario, può in buona coscienza fargliele pagare.

CASO CL.

Egli è conveniente predicare contro le Società uſurarie d'animali, comechè la ſperienza faccia conoſcere, che queſte Prediche non producono frutto alcuno, ed eccitano molte turbolenze.

SI dimanda, ſe ſia ſpediente predicare contro li Contratti uſurarj, contuttochè la ſperienza dimoſtri, che ſi cagionano delle turbolenze, e che non ſe ne cava profitto alcuno; e che l'unico effetto ſoglia eſſere l'impedire la continuazione di queſto commercio, la qual coſa reca danno ai poveri, ai quali torna commodo aver degli animali; comechè con condizioni non affatto giuſte, ed hanno rammarico che ſieno condannate ſimili ſocietà, perchè queſta condanna in vece di fargli avere gli animali con condizioni più giuſte, è cagione, che non poſſono più averne, e in vece di fargli avere del denaro ſenza intereſſe, impediſce loro il poterne ritrovare in qualunque maniera.

Riſpondono: Che biſogna predicare contro queſti Contratti uſurarj di ſocietà, come ancora contro l'intereſſe, che ſi piglia nelle preſtanze, non oſtante le turbolenze, che poteſſero produrre ſimili Prediche, perchè ſaranno un medicamento ſalutare, come parla

S. Ago-

S. Agostino, per quelli, che sono nel numero delli Predestinati, e saranno un tormento penale a quelli, che sono nel numero dei reprobi. *Ut si is, qui corripitur ad prædestinatorum numerum pertinet; sit ei correptio salubre medicamentum: si autem non pertinet, sit correptio pœnale tormentum*; *Aug.* L. *de correpț. & grat.* cap. 14. Ed il medesimo Santo al cap. 16. *Omnibus ne pereant, vel ne alios perdant, adhibenda est, a nobis medicinalis severa correptio*. E non bisogna astenersi dal predicare queste verità, quantunque fosse per accadere che per la malizia degli uomini, i poveri dovessero patirne qualche danno.

CASO CLI.

Si condanna ad una certa somma colui, che ha preso un cavallo a nolo, il quale gli è morto di morte naturale.

QUelli, che danno dei cavalli a nolo, pretendono, che morendo nelle mani di quelli, che li pigliano, ovvero che perdendosi, quantunque senza loro colpa, debbano pagarli. Si dimanda, se ciò sia illecito. Primieramente, perchè *res perit Domino*. 2. Egli è guadagnare con una prestezza, senza correr nessun rischio; e perciò, per causa di quest'intenzione che han-

no, bisogna obbligarli a restituire tutto il guadagno, che hanno ricavato dal nolo dei cavalli.

Rispondono: Che secondo la Legge 39. ff. *Locati*, & *conducti*, è cosa certa, che quelli, i quali noleggiano i cavalli, ne restano proprietarj: *Non solet locatio Dominum mutare*; e perciò quando periscono naturalmente nelle mani di quelli, che gli hanno presi a nolo, tutto il danno della perdita dee cadere sopra il padrone. Che se si pratica diversamente, cioè che si condanni quello, che lo aveva a nolo, ad una parte del danno, in caso che il cavallo perisca nelle di lui mani, ciò accade, o perchè questi contratti non sono considerati come convenzioni di puro nolo, ovvero per politica, e nel dubbio che possa avervi avuta colpa nella perdita. Ma sia come si vuole, non si può per causa della loro intenzione obbligarli a restituire tutto il guadagno, che hanno ricavato dal nolo dei loro cavalli.

CASO CLII.

V' è l' obbligo di reiterare le Confessioni, quando si sono lasciati dei peccati mortali per un' ignoranza crassa, ed affettata.

QUando uno per ignoranza ha lasciato di accusarsi di alcune im-

pu-

purità, non credendo che fossero peccato, può egli essere scusato per la buona fede, ovvero le Confessioni sono nulle, e da reiterarsi?

2. In caso che le Confessioni sieno nulle, son' elleno sacrileghe:

3. Corre forse la medesima parità con quelli, che non si confessassero di aver preso interesse dal loro denaro, perchè non lo credevano peccato?

4. S' imparano nel leggere li Autori, o nell' ascoltare li Predicatori molti peccati, o molte circostanze necessarie da esprimersi, delle quali uno non si è mai confessato, o perchè non le conoscева per peccati, o perchè in quel tempo non vi faceva riflessione; tutte le Confessioni precedenti saranno elleno nulle?

5. Quando uno si è scordato qualche peccato considerabile nel confessarsi, è egli il medesimo caso, come se uno non l' avesse conosciuto per peccato, cioè la Confessione divent' ella nulla, e da reiterarsi?

Rispondono: Che bisogna reiterare le Confessioni, quando si fossero lasciate le impurità mortali per un' ignoranza crassa, ed affettata, non credendo, che fossero peccato; ma quando uno non le abbia confessate dopo una diligenza morale, le dette Confessioni non sono nulle, nè da reiterarsi. Il Concilio di Trento, Sess. 14. *De pœnitentia*, C. 5. *Constat enim nihil aliud in Ecclesia*

a pœnitentibus exigi, quam ut postquam quisque diligentius se excusserit, & conscientiæ suæ sinus omnes, & latebras exploraverit, ea peccata confiteatur: quibus se Dominum, & Deum suum mortaliter offendisse meminerit; reliqua autem peccata, quæ diligenter cogitanti non occurrunt in universum, eadem confessione inclusa esse intelliguntur. Per questa ragione dice il Toledo L. 3. C. 10. §. 8. *Iteranda est, sive proveniat, quia scienter occultaverit aliquod peccatum mortale, sive quia ignorabat esse mortale, tamen ignorantia nimis crassa: nam si ignorasset ex alia ignorantia excusabili, reiterare non teneretur, sed solum illud peccatum confiteri.*

2. Che le Confessioni, quando sono nulle per non aver' usata la debita diligenza prescritta dal Concilio di Trento, sono anco sacrileghe.

3. Che il medesimo bisogna dire delle Confessioni di coloro, li quali non si accusano di aver preso l' usufrutto del denaro prestato. Non sono nulle e sacrileghe, se hanno usata tutta la diligenza morale, ma bensì se la loro ignoranza era crassa, ed affettata.

4. Che corre la medesima ragione per le confessioni, nelle quali si sono lasciati dei peccati mortali commessi, quando dopo le dette confessioni si viene a sapere, o leggendo, o ascoltando le prediche, che sono peccati mortali, la qual cosa innanzi non si sapeva, Im-

pe-

perocchè, s'era un'ignoranza crassa, queste confessioni sono nulle e sacrileghe, e altrimenti non lo sono. Bisogna dire il medesimo delle circostanze, che si debbono confessare necessariamente.

5. Ch'è il medesimo caso, quando uno si sia scordato qualche peccato mortale nel confessarsi. Imperocchè se la scordanza procede dal non aver' usata la diligenza, che ordina il Concilio di Trento, queste Confessioni sono nulle, e sacrileghe; ma non già quando li penitenti hanno usata tutta la diligenza morale.

CASO CLIII.

Quale sia il senso delle parole di S. Tommaso; che quando si è indotto con preghiere, con lusinghe, o con minaccie alcuno al giuoco per desiderio di guadagnare, v'è l'obbligo di restituir quello che si è guadagnato.

COme si debba intendere S. Tommaso, dove dice, che v'è l'obbligo di restituire, *quando aliquis trahit alium ad ludum ex cupiditate lucrandi*. S'intende forse quando uno esorta a giuocare alcuno per cupidigia di guadagnare?

Rispondono: Che secondo alcuni S. Tommaso si dee spiegare *de tractu per coactionem*, e non solamente *de tractu*

per invitationem. Secondo altri va inteſo *de quocumque tractu, modo cauſetur involuntarium mixtum, ita quod*, dice il Gaetano, *ex hoc ille venit ad ludum ductus precibus, inſultatione, exprobratione, & hujuſmodi, licet voluntarie ludat. Sicut etiam voluntarie aliquis ſolvit uſuram hujuſmodi, tamen voluntarium non tranſfert a ſe dominium, quia mixtum eſt, & non omnino liberum.*

CASO CLIV.

*Se * in Francia un' Eretico convertito, e che ha ricevuta l' aſſoluzione dall' Ereſia, ſia ancora irregolare.*

QUando in Francia li Eretici convertiti hanno avuta l' aſſoluzione da un Veſcovo, o da un'altro con licenza del medeſimo, e vogliono ricever gli Ordini, ſono eglino irregolari? ed hanno eglino biſogno di ricorrere al Papa?

Riſpondono: Che vi ſono due opinioni intorno a queſta queſtione, cioè; Se un' Eretico convertito, e ch'ha ricevuta l'aſſoluzione dall' Ereſia, continui ad eſſer' irregolare; V'è l'affirmativa ſoſtenuta da Angel, Silveſtro, Navar-

* Tutto queſto Caſo và inteſo, come ſcritto nel tempo, che gli Eretici nella Francia non ſolo erano tollerati, ma quaſi in tutto il Regno avevano anco l'eſercizio della Religione.

varro. V'è la negativa, che è difesa da Filiarco, il quale sostiene, che non s' incorre nell' irregolarità pel solo delitto d'eresia, comechè quello, ch'è caduto in questa colpa possa esser'irregolare per la sua eresia in molte maniere. Primo, quando essendo ancora scomunicato per l'eresia, che professa, nondimeno continua ad esercitare le funzioni degli Ordini Sacri, che aveva ricevuti avanti di diventare Eretico. 2. Quando è dichiarato, e condannato come tale in giudizio. 3. Quando diventa infame per la sola professione dell' eresia.

V'è ancora un'altra questione, nella quale li Teologi sono divisi: cioè se li figli delli Eretici sieno irregolari. Alcuni sostengono, che sono, e si fondano sul cap. *Quicumque & statutum. De hæret. in sexto*, come il Navarro, il Toledo, e molti altri. E gli altri sostengono, che non sono irregolari; ma che li due capi citati dicono solamente che sono inabili, *ad Ecclesiæ beneficia, & officia pubblica*: che con queste parole, *officia publica*; in materia penale non s'intendono gli Ordini sacri. Il Siro l. 6. *de Cens.* cap. 10. *Nemo dicendus est irregularis, nisi sit in jure expressum, non est autem in jure expressum hujusmodi filios esse irregulares.*

Se li Eretici sono irregolari in quanto eretici, lo sarebbono di una irregolarità *ex delicto*.

Se i figli sono irregolari come tali

nelle condizioni appoſte dai detti capi, ſarebbono di una irregolarità, che non è *ex delicto*, riſpetto a loro, ma ſolamente, *ex defectu natalium*.

Li Eretici non ſono irregolari nella Francia, nè come tali, nè a cagione preciſamente dell' Ereſia. Non è ricevuto Canone alcuno, che li dichiari tali; non ſono moleſtati in giudizio, e non ſono infami.

I loro figli, comechè ſieno morti eretici (queſta è la condizione delli capi citati) non ſono irregolari nella Francia, li detti capi non ſono accettati.

E perciò nè gli uni, nè gli altri hanno biſogno di eſſere riabilitati per eſſer promoſſi agli Ordini ſacri.

Da ciò ne viene in conſeguenza la riſpoſta alla prima difficoltà propoſta; e tanto maggiormente alla ſeconda.

CASO CLV.

Li Conſoli, che hanno incombenza d' imporre le Taglie, ſono obbligati a fare l' impoſizione più giuſta, che ſia poſſibile; e ſe caricano alcuno più del dovere, ſono obbligati a riſarcire il danno, che gli hanno fatto.

QUaſi dapertutto v' è un' ingiuſtizia orribile nella diſtribuzione delle Taglie, dove i ricchi non pagano quaſi nulla, e li poveri quaſi tutto. 1. Alcu-

cuni Consoli impongono o poco, o punto nelle Taglie alle persone ricche. Per una parte, questa è un' ingiustizia per cui pajono obbligati alla restituzione, ma per l'altra parte, se caricano le dette persone ricche, come dovrebbono esserlo, sono rovinati, perchè gli hanno del debito, ovvero sono persone potenti, che potrebbono nuocergli molto. Gli altri Consoli precedenti non gli hanno tassati, e quelli che verrano dopo, se si obbligassero a caricarli, sarebbe il medesimo, che proccurar loro una rissa, la quale pregiudicherebbe ai poveri Consoli. Onde parrebbe una cosa dura l'obbligarli ad imporre come dovrebbono a questi ricchi, ovvero obbligarli alla restituzione, in caso che non lo facciano, atteso il pregiudizio, che ne riceverebbono, e tanto maggiormente che sono fatti Consoli per forza, perchè nessuno vorrebbe essere in quest' impiego.

Rispondono: Che li Consoli, li quali hanno l'obbligo d' imporre le Taglie, sono obbligati a farne l' imposizione quanto più giustamente; ed egualmente sia possibile, come parlano li Decreti: *Itaut revelato onere rei, quod imminet fatigatis, translatio in eos qui integris viribus florent, & adscriptio tributorum æqua lance dividatur*, come parla la L. *Fundos*. C. *De Fundis patrim.* Quando si regolano diversamente, meritano di esser castigati secondo le Leggi: *Per*

æquatores, ac discussores, si incurrerint culpam negligentiæ, non solum bonorum jacturam, verum etiam annorum in quadruplum multam subire debebunt, L. *Per æquatores*. C. *de censib.* E perciò quelli, che patiscono, hanno la facoltà dalle medesime Leggi di querelare. *C. tit. eodem*. Li Decreti sono conformi. Quelli che non osservano la giustizia distributiva nel fare l'imposizioni delle Taglie, operano ingiustamente, e sono obbligati a risarcire il danno, che ne proviene a quelli, che sono aggravati più del giusto, tanto per negligenza, come per malizia, ovvero per grazia, che hanno voluto fare agli altri.

Quando vengono impediti a imporre giustamente le Taglie dalle minaccie delle persone potenti, che non vogliono pagarle, o almeno in piccola quantità; e che hanno motivo di temere, che queste persone gli precipitino, se fanno la giustizia, comechè il loro peccato sia minore, che se fossero affatto liberi, nondimeno non sono scusabili, nè dispensati dall' obbligo di risarcire quelli che hanno aggravati più del giusto. Essi vi sono obbligati come complici; ma le persone che hanno l'utile di questa ingiustizia, e che ne sono la cagione, vi sono obbligati principalmente, ed essi in mancanza di quelli.

Bisogna aggiugnere, che li Consoli si possono difendere da queste violenze, fa-

facendo avvisare l' Intendente della Giustizia, o gli altri Offiziali Regj che sono destinati per le Taglie, dell' ingiustizia, che soffrono i poveri, acciò tassino *ex officio* quelli, che non sono tassati, o sono tassati poco, e che dovrebbono esserlo molto più.

CASO CLVI.

Non si può fare un censo fruttifero col credito dei frutti decorsi, e non pagato. Li Padri hanno condannata questa pratica, ed è proibita dalle Leggi Romane, e dalli Decreti dei Re di Francia.

Pietro ha un credito di mille lire di frutti decorsi, e non pagati di molt' anni; delli quali ne fa un censo, che gli rende 50. lire. Si dimanda, se ciò sia permesso, e se sia il medesimo, come se Pietro riscuotesse le mille lire, e poi le desse a censo: E supposto che vi sia della differenza, si dimanda, in che cosa consista.

Rispondono: Che Pietro creditore di mille lire per frutti decorsi, e non pagati, non può costituirne un censo col suo debitore, che gli renda 50. lire l'anno, perchè ciò è proibito dalle Leggi Civili. L. *Ut nullo modo. Apertissima lege definimus, nullo modo licere cuiquam usuras præteriti temporis, vel futuri in sortem redigere, & earum iterum usuras*

ſtipulari. C. *de uſur.* dal Decreto di Filippo il Bello l' anno 1311. e da altri Decreti ancora. Si può vedere in queſto propoſito il Du Moulin nel ſuo Trattato *De contract. uſur. & reddit.* §. 44. Li Santi Padri hanno declamato contro queſto contratto. S. Baſilio ſopra il Salmo 14. e S. Ambrogio L. *de Tobia* C. 13. declamando contro l' anatociſmo. Non v' è coſa alcuna, che contribuiſca tanto alla rovina delle famiglie, quanto queſta pratica, quand' abbiano qualche cenſo paſſivo. Eſſa fa, che ſi traſcuri di pagare gli arretrati, e che in queſta maniera uno s' impegni a fare contratti ſopra contratti. Il Re condannando queſt' uſo, e vietandolo eſpreſſamente pel vantaggio de' ſuoi ſudditi, ne avviene, che non ſi può contravenire al divieto Regio ſenza commetter'un gran peccato.

CASO CLVII.

Se un Tutore dà al creditore de' ſuoi pupilli uno dei loro poderi in pagamento; quando li pupilli ſono diventati maggiori poſſono ricuperare il podere, e il creditore è obbligato a ſcontare li frutti percetti in conto di capitale del loro debito.

Pietro ha un credito di denaro con alcuni minori. Fa citare il Tutore per eſſer pagato, il quale gli vende un po-

podere dei Minori ; ma siccome non può vendere assolutamente il detto podere, e che li pupilli diventando maggiori possono ricuperarlo, Pietro frattanto gode il podere. Se dopo li Minori vogliono ricuperarlo pagando a Pietro la somma di cui era creditore, Pietro è egli obbligato a dibattere, e diffalcare li frutti, percetti nel tempo che lo godeva?

Rispondono: Che non essendovi stata vera vendita, quel podere dei minori debbe esser considerato da Pietro come un pegno consegnatogli dal Tutore. Ora di natura sua quando un capitale è dato in pegno dal debitore al creditore, li frutti del medesimo vanno computati in isconto del debito: *fructus pignoris computandi sunt in sortem*, secondo la disposizione C. *Plures*. *De usur. Et si quis alicujus possessionem data pecunia sub hac specie, vel conditione in pignus acceperit, si sortem suam (deductis expensis) de fructibus jam percepit : absolute possessionem restituat debitori. Si autem aliquid minus habet, eo recepto, possessio libere ad dominum revertatur*. E perciò Pietro è obbligato a diffalcare i frutti dalla sorte principale, salvo il suo ricorso contro il tutore, se pretendesse danni e interessi, perchè gli ha venduto malamente. Sopra la qual pretensione li Giudici ordineranno quello che stimeranno meglio.

CA-

CASO CLVIII.

Nella divisione di due Capitali di rendita disuguale; quello a cui tocca il Capitale inferiore, può giustamente esigere li frutti del credito, che ha con quello, che ha avuto l' altro Capitale, fino a che sia pagato del suo credito.

SI dimanda, se sia cosa certa, che si possono pigliare li frutti per eguagliare una divisione. V. g. Pietro, e Giovanni avevano due poderi da dividere; ma siccome uno è assai miglior dell' altro, sono state messe mille lire dalla parte del podere più piccolo. Quello a cui tocca quest' ultimo, potrà egli farsi pagare l' usufrutto di dette mille lire, fino a che gli sia stata pagata la detta somma, per cagione ch' egli è come un capitale, che dovrebbe essergli fruttifero?

In oltre quelli, che hanno venduto un podere, ovvero un' altro capitale fruttifero, si dimanda, se possano esigerne l' usufrutto, fino a che sieno stati pagati del prezzo convenuto.

Rispondono: Che si può pigliare l' usufrutto per una compensazione di divisione, come dovuto per godimento di eredità. *Glossa in C. conquestus. De usuris. Usuræ possunt peti etiam secundum canones, ut cum vendo tibi prædium, & trado, & percipis fructus, & non solvis mi-*

mihi pretium ad terminum ar. C. *de usur.* L. 11. *Quia hujusmodi usuræ non quasi usuræ, sed quasi interesse petuntur.* Covarr. L. 3. Var. resol. *Venditor juste recepit usuras pretii non soluti, juxta eam quantitatem, quam ex ipso pretio statim præstito lucrari posset, vel secundum compensationem damni quod habuit ob dilatam pretii conventi solutionem.* C. 4. Angel. Tab. Navarr. Lib. 5. *consil.* L. *Julianus. §. ex vendito* ff. *De act. empt. vend. Ex vendito actio venditori competit ad ea consequenda, quæ ei ab emptore præstari oportet. Veniunt autem in hoc judicio infrascripta, imprimis pretium quanti res vænit, item usuræ pretii post diem traditionis. Nam cum eo tempore fruatur, æquissimum est usuras pretii pendere .... non esse vero usuras, sed rei propriæ perceptionem, quæ deducitur ab æquitate justitiæ commutativæ quæ in æquitate consistit ... quibus accedit usuras curatorias omni jure reprobas esse, usuras autem recompensatorias omni jure admitti.* L. *Fructus. Si mora intercessisse probetur usuras officio judicis exigere potest.* Et L. *Curabit.* C. *Eod. tit. Curabit præses provinciæ compellere emptorem, qui nactus possessionem fructus percepit partem pretii, quam penes se habet cum usuris restituere.* Lovet. *Verbo interest.* n. 8.

CA-

CASO CLIX.

Quello che impresta il suo denaro con la speranza di lucrare, non può ricevere quello che gli viene offerto gratuitamente, e pigliandolo resta obbligato alla restituzione, perchè non aveva un' intenzione retta.

UNA persona che presta il suo denaro con la speranza e la pretensione di qualche guadagno, comechè non lo stipuli, può ella pigliarlo in caso che le venga offerto gratuitamente? E avendolo preso, ha ella obbligo di restituirlo per ragione di questa siniſtra intenzione che aveva? Pare che non sia obbligata a restituirlo; imperocchè ne seguirebbe che quelli, i quali hanno presi li usufrutti illecitamente, e ai quali, quando erano in disposizione di restituirli, sono stati donati liberamente; in tempo ch' era già restituito il denaro, non potrebbono ritenerli, per causa della mala intenzione che avevano avuta, e che avevano eseguita di pigliare l'usufrutto del loro denaro.

Risspondono: Che una persona, la quale presta il suo denaro con la speranza, e la pretensione di qualche denaro per causa del presto, comechè non stipuli il detto guadagno, non può pigliare quello che gli viene offerto gratuitamente, e avendolo preso, è obbligata

gata a restituirlo. Così è stato definito nel C. *Consuluit*, *De usur. Consuluit nos tua devotio an ille in judicio animarum, quasi usurarius debeat judicari, qui non alias mutuo traditurus eo proposito mutuam pecuniam credit, ut licet omni rerum conventione cessante cum plus, cum sorte recipiat, est quod ipsis casibus tenendum sit, ex Evangelio Lucæ, cognoscitur, in quo dicitur, Date mutuum, nihil inde sperantes.* La conseguenza dell' esposto non è buona; imperocchè quello, a cui si donano liberamente li usufrutti usurarj già percetti, quando è in disposizione di restituirli, non li riceve, come effetto della sua speranza.

CASO CLX.

Quando un Padre è debitore della dote a suo genero, e gliene paga i frutti, non resta libero da quest' obbligo con trasferire il debito sopra di un' altra persona.

QUando un' uomo ch' è debitore della dote a suo genero, e gliene paga i frutti, addossa a un terzo per mezzo di un' accomodamento fatto con essolui il pagamento di detta dote al suo genero; può egli ancora esigere i frutti? Per una parte pare che possa; imperocchè il suo credito è tuttavia la dote di sua moglie, ed ha le medesime ragioni per esigerli, che aveva innanzi, cioè i pesi del Matrimonio. Dall' altra par-

parte pare che non possa, a motivo che la dote ha come mutato natura, e che questo terzo, il quale si è addossato di pagarla, non essendo il Padre della moglie, non sembra obbligato a questo peso; ma solamente a pagare il capitale.

Si dimanda, se sia il medesimo caso, quando l' erede è debitore della legittima al figlio, e ne incarica il pagamento ad un' altro.

Rispondono: Che quando un Padre è debitore della dote a suo genero, e gliene paga i frutti secondo la disposizione del Gius Canonico al C. *Salubriter. De usur. gener. ad fructus portionum quæ sibi a socro sunt pro numerata pecunia pignori obligatæ, computandos in sortem non credimus compellendum: cum frequenter dotis fructus non sufficiant ad onera matrimonii suportanda.* E del Gius Civile, e del costume: Se incarica un terzo per mezzo di un'accomodamento fatto con essolui di pagare la detta dote a suo genero, questo genero può esigere i frutti della dote fino a che sia stato pagato. Non è vero, che l'obbligo addossato dal Padre a questo terzo di pagar la dote a suo genero, ne abbia cangiata la natura, e che abbia tolto al detto genero un gius legittimo senza il di lui consenso. *Res inter alios acta, &c.*

Bisogna dire il medesimo, quando il debitore della legittima al figlio, incarica un' altra persona del pagamento.

CA-

CASO CLXI.

Quelli che sono diventati più ricchi con l' esazione de' frutti usurarj non possono esimersi dal restituirli per la ragione che adducono, cioè che se l' avessero creduta una cosa illecita, avrebbono impiegato altrove il loro denaro utilmente, e lecitamente.

SI dimanda, se sia una ragione legittima per esimere dalla restituzione quelli che sono diventati più ricchi con li usufrutti percetti, quella che adducono, cioè che se avessero saputo ch' il contratto non era lecito, avrebbono impiegato altrove il loro denaro utilmente, e lecitamente; il che si può chiamare *damnum emergens interpretativum*, e non si potrebbe dire che fosse il medesimo, come quando uno si vuole far restituire il suo denaro, a cui si permette di ricevere l' usufrutto, perchè ha l' intenzione d' impiegarlo utilmente?

Rispondono: Che la ragione addotta, cioè che se avessero saputo che ciò non era lecito, avrebbono impiegato il loro denaro altrove lecitamente ed utilmente, non serve per esimere dalla restituzione quelli che sono diventati più ricchi con li usufrutti ingiustamente riscossi. E il caso di questi non è il medesimo come di quelli che volendo impiegare il loro denaro utilmente, non l'im-

l' impiegano, perchè non poſſono riaverlo. Queſti ultimi poſſono in coſcienza ricevere un riſarcimento del danno che gli vien fatto, laddove i primi fanno danno volontariamente a ſe medeſimi. Non è ragionevole, che chi non fa loro danno alcuno, ſia obbligato a riſarcirli del danno che fanno a ſe ſteſſi.

CASO CLXII.

Quegli che vuole effettivamente differire la vendita delle ſue biade ſino al meſe di Maggio, nel qual tempo ſogliono eſſer più care, eſſendo preſſato a venderle da perſone che vorrebbono comprarle in una ſtagione, in cui ſono a miglior mercato, può venderle al medeſimo prezzo che vagliono nel meſe di Maggio, oſſervando alcune condizioni che noi accenniamo.

SI dimanda, ſe ſia permeſſo il vendere le ſue biade al prezzo che faranno nel meſe di Maggio, ſuppoſto che vi ſia una volontà ſincera di tenerle ſino al detto tempo, poichè la diminuzione che potrebbono fare ſino a detto tempo non è coſa conſiderabile. Per una parte ſembra una coſa giuſtiſſima, imperocchè egli ne riſentirebbe danno, dandole a minor prezzo di quello che ne ricaverebbe conſervandole ſino a detto tempo. Dall' altra parte pare che ciò ſia condannato ne' Caſi d' Alet.

Ri-

Risponsono: Supposto che un' uomo voglia sinceramente vendere le sue biade solamente nel mese di Maggio, essendo pressato da alcuno che ricerca di comprarle avanti il detto tempo in una stagione, in cui sono a miglior mercato di quello che saranno allora, potrà vendergliele quanto le venderebbe nel mese destinato, diffalcando nondimeno il calo, la fatica, le diligenze, e la spesa che bisognerebbe fare per conservarle fino al detto tempo; imperocchè non è ragionevole, che un'uomo faccia piacere in suo pregiudizio. E ne pure è ragionevole che guadagni di più nelle sue biade di quello che guadagnerebbe conservandole secondo la sua intenzione fino al mese di Maggio per venderle meglio. E perciò operando giustamente bisogna fare li diffalchi accennati.

CASO CLXIII.

Non v' è alcun Decreto Regio, il quale permetta a' poveri di pigliare ne' boschi gli alberi morti, possono nondimeno nelle loro necessità pigliare le legna minute che sono cadute interra, e li sarmenti che sono nella campagna.

SI dimanda, se il Decreto Regio che permette a' poveri di pigliare gli alberi morti, e gli alberi secchi s'intenda solamente delle foreste e de'boschi de'Signo-

gno-

gnori, ovvero comprenda anco quelli de' particolari.

2. Se sia permesso a' poveri contadini il pigliare di quelle legna che sono di minor danno ne' boschi de' particolari; quando non hanno il modo di poterle comprare, durando fatica a mantenere la loro piccola famiglia. E se sia una specie di estrema necessità l' esser' obbligato a passare l' inverno senza scaldarsi, e senza mangiar nulla di cotto, come fariano obbligati a fare nel caso che si vietasse loro il pigliarsi le legna. Pare, che la terra producendo le legna da se medesima, senza che per quest' effetto vi sia bisogno di coltivarla, ciò segua, acciò i poveri possano parteciparne; che le legna non sono come le biade nel campo, o il denaro nello scrigno; che li proprietarj di detti boschi sono in tal caso *irrationabiliter inviti*: poichè sarebbe un' estrema durezza, ed anco una specie di crudeltà il pretender, che la povera gente passasse tutto l' Inverno senza veder fuoco, e senza mangiar nulla di cotto.

3. Supposto che ciò non sia permesso, si dimanda, come bisognerebbe regolarsi nella Confessione con la povera gente, giacchè è quasi cosa sicura, che continueranno tuttavia, non essendo possibile persuaderli, che vi sia del male nel pigliar le legna, quando non v' è danno.

4. Se sia almeno permesso a' detti poveri

veri il pigliare le legna minute cadute in terra , e li sarmenti , che sono nella campagna.

Rispondono : Che non v' è Decreto Regio , in cui sia permesso ai poveri il pigliare gli alberi morti , e gli alberi secchi nella foresta . Egli è un gius ch' è proprio de' Comunali con la privativa di tutti gli altri luoghi . E siccome vi sono de' Comunali nelle foreste , che appartengono a' particolari , è vero altresì che tutti i poveri non v' hanno questa facoltà , quando dunque si trovano de' luoghi , dove tutti i poveri pigliano gli alberi morti ; e gli alberi secchi , bisogna che ciò segua con un consenso espresso , o almeno tacito dei proprietarj , e non in virtù di alcuna facoltà concessa loro dal Sovrano.

2. Ch' è una specie di necessità , quando un povero , e ridotto a non si riscaldare in tempo d' Inverno , o a non mangiar nulla di cotto per non aver legna , nè modo di comprarle . E perciò i poveri in tal caso possono pigliare nei boschi Regj , e de' particolari per le loro necessità le legna minute , e inferiori ma non debbono danneggiare i boschi , nè farvi alcún guasto , se si può . Si dimanda in Teologia , se peccarebbono facendovi qualche guasto solamente per le loro necessità . Li Teologi sono divisi intorno a ciò . Alcuni dicono che vi sia peccato ; altri vogliono che non ve ne sia , perchè la Legge che lo proibisce

ce è solamente penale. Oltre di che, quando anco fosse più che penale, non obbligherebbe quelli, che si trovano in simile necessità.

3. Non bisogna parlarne a quelli, che non vi fanno danni notabili, quando si confessano di essete stati al bosco, eccettuato il caso, in cui si giudicasse di doverli esortare a non farvi danno alcuno, e a non esporsi alli cattivi trattamenti, che potrebbono ricevere dai custodi, nè alle pene: che si contentino di pigliare gli alberi morti, e gli alberi secchi, quando non possono aver legna minute, o altre legna inferiori, che suppliscano alle loro necessità, in somma che proccurino di non pigliare altre legna, se non quelle che non possano servire per altro, che per bruciare.

4. E permesso ai poveri il pigliare nelle loro necessità per un tacito, o espresso consenso de' proprietarj le legna minute, che sono cadute in terra, e li sarmenti, che sono nella campagna.

CASO CLXIV.

Se si debba soffrire, che li Merciaj si mettano vicino alle porte delle Chiese dei Villaggi, nelle Domeniche, e altre Feste per vendervi le loro Mercanzie,

SI dimanda, se si possa permettere ai Merciaj di stare alla porta delle Chiese di campagna nelle Domeniche, e altre Feste per vendervi le loro piccole mercanzie. Da una parte pare, che ciò pregiudichi alla santificazione delle Feste. Dall'altra le persone di campagna non avrebbono il modo di provedersi in altra maniera, imperocchè non vanno nei Villaggi altro, che le Domeniche, e le Feste, e quando anche potessero andar nelle Ville i giorni feriali, sono per ordinario così poveri, che hanno bisogno di tutto il loro tempo per lavorare, oltre di che, non gli mette conto di andare espressamente per comprare quelle piccole cose, delle quali hanno bisogno. Si cerca se almeno possano vendere nelle Feste de' Protettori; imperocchè siccome v'è un costume universale tollerato tanto dalle Potenze secolari, come Ecclesiastiche, ciò dovrebbe considerarsi come le Fiere, che sono tollerate nei giorni festivi.

Rispondono: Che questi sono disordini da tollerarsi, quando non vi si può ri-

rimediare senza incommodare i venditori, e li compratori. E che allora si possono considerare come una specie di necessità.

CASO CLXV.

Li Mugnaj, li Macellari, li Fornari, li Pasticcieri possono eglino lavorare nel loro mestiere le Domeniche, e le Feste?

SI dimanda, se li Mugnaj possano nei giorni di Domenica, e di Festa far lavorare i loro molini, perchè ci vogliono dei servitori per farlo.

2. Se possano andar a pigliare le biade, e riportare la farina.

3. Se li Macellari possano vendere la loro carne in detti giorni.

4. Se li Fornari possano fare il pane, non essendo necessario mangiare il pane fresco ogni giorno.

5. Se li Pasticcieri possano fabbricare le paste, non essendo punto necessario il mangiarne in detti giorni.

Rispondono: Che bisogna seguitare la pratica de' paesi rispetto ai Mugnaj, Macellari, Fornari, e Pasticcieri. Questa risposta siccome ancora la precedente sono approvate da Gersone, il quale nel suo Trattato. *De præceptis Decalogi* C. 7. dice. *Secundo; ut quilibet eo die abstineat ab omni labore, aut mercatione, aut alio quovis laborioso opere secundum ritum*

& con-

& consuetudinem patriæ quam inhabitat, quam consuetudinem Prælatus illius loci cognoscens non prohibet : quod si apud aliquem super tali consuetudine servanda, aut aliis casibus dubietas occurrat, consulat ille superiores & peritos, ne per amplam nimis, aut strictam conscientiam in peccatum cadat.

CASO CLXVI.

Qual direzione si debba tenere nel Tribunale della Penitenza con li eredi dei Benefiziarj, per la ragione che l' autorità Ecclesiastica non pare, che in questo punto si accordi con la Secolare.

SI dimanda che cosa si debba dire nella confessione, e à che cosa obbligare li eredi de' Benefiziarj, perchè per una parte li Canoni lo proibiscono espressamente, e dall' altra le Leggi, e la pratica di molti paesi lo approvano.

Dicono : Che avanti di rispondervi, bisogna suppore, che secondo il primo spirito della Chiesa, li Ecclesiastici non dovrebbono possedere cosa alcuna in proprio. Per questo diceva San Girolamo nella sua Epistola *ad Nepotianum*, parlando di quelli, che si trovano nello stato Clericale. *Si quippiam aliud habuerit præter Dominum, pars ejus non erit Dominus*. V. g. *Si aurum, si argentum, vel possessiones, si variam supellectilem, cum istis partibus non dignatur*

Dominus fieri pars ejus . Si autem ego pars Domini sum , & funiculus hæreditatis ejus non accipio partes inter cæteras tribus , sed quasi Levita & Sacerdos vivo de decimis & Altari serviens , Altaris oblatione sustentor . Habens victum & amictum , his contentus ero , & nudam crucem nudus sequor , S. Ambrogio nel suo Libro *De fuga sæc.* ha parlato nella medesima maniera. *Cui portio Deus est , nihil debet curare nisi Deum , ne alterius impediatur necessitatis munere . Quod enim ad alia officia confertur , hoc religionis cultui , atque huic nostro officio decerpitur . Hæc enim vera est Sacerdotis fuga , abdicatio domesticorum , & quædam alienatio charissimorum , ut suis se abneget , qui servire Deo elegerit* . Con questo spirito S. Agostino voleva , che i suoi Cherici rinunziassero alla proprietà de' beni. *Qui habere voluerit proprium , & de proprio vivere , & contra præcepta nostra facere; parum est ut dicam , non mecum manebit , sed nec Clericus erit . De Com. vita Cler. Serm.* 2.

Ma quello, ch' era secondo il primiero spirito della Chiesa, non era di precetto, e perciò il Canone 40. delli Apostoli distingue due sorte di beni del Vescovo, cioe quelli che sono suoi proprj, e quelli che appartengono alla Chiesa . *Sint autem manifestæ res propriæ Episcopi (si autem habet proprias) & manifestæ Domïnicæ* . E questo Canone fa questa distinzione per dimostrare, qua-

li

li sieno li beni, de' quali un Vescovo può disporre per Testamento. *Ut potestatem habeat de propriis, moriens Episcopus, sicut voluerit, & quibus voluerit derelinquere, nec sub occasione Ecclesiasticarum rerum, quæ Episcopi esse probantur, interdicant. Fortassis enim aut uxorem habet, aut filios, aut propinquos, aut servos. Et justum est hoc apud Deum, & homines; ut nec Ecclesia detrimentum patiatur ignoratione rerum Pontificis, nec Episcopus, vel ejus propinqui, obtentu Ecclesiæ proscribantur, vel in causas incidant, qui ad eum attinent, &c.*

S. Agostino fa conoscere abbastanza, che non v'era obbligo per li Ecclesiastici di rinunziare ai beni proprj, quando soggiugne. *Certe ego sum qui statueram nullum ordinare Clericum, nisi qui mecum vellet manere: aut si vellet a proposito recedere recto illis Clericatum tollerem, ecce in conspectu Dei, & vestro muto consilium: qui volunt habere aliquid proprium, quibus non sufficit Deus & Ecclesia ejus, maneant ubi volunt, & ubi posunt: non eis aufero Clericatum. Serm. 1. de Com. vita Cler.*

Il Concilio di Calcedonia al cap. 22. ci dimostra abbastanza, che li Ecclesiastici potevano avere dei beni in proprio, quando proibisce ai Cherici di una Chiesa l'usurpazione di quelli del Vescovo morto, *Non licere Clericis, post obitum sui Episcopi res ad eum pertinentes diripere, sicut antiquis quoque est Canonibus*

constitutum. Quest' ultime parole accennano il Canone citato delli Appostoli, e il 24. del Concilio di Antiochia, che dice il medesimo.

Il Concilio d' Agde al Canone 48. ha dichiarato a norma di questa dottrina, che permette ai Vescovi di disporre nel loro Testamento de' proprj acquisti, ma non già de' beni Ecclesiastici. *Ut de rebus Episcopi propriis vel acquisitis, vel quidquid Episcopus de suo proprio habet, hæredibus suis, si voluerit, derelinquat. Quidquid vero de provisione Ecclesiæ suæ fuerit, sive de agris, sive de frugibus, sive de oblationibus, omnia in jure Ecclesiæ reservare censuimus*. Il 6. Concilio di Parigi è formale. Più sotto ne riferiremo le parole.

Il Concilio di Valenza nelle Spagne al c. 3. ha dichiarato nella medesima supposizione de' varj beni del Vescovo *Ne forte in hæreditariis rebus etiam aliqua ad Ecclesiam pertinentia, vel permixta usur pent. &c.*

Il Concilio 4. di Toledo ordina la medesima cosa al c. 7. *Propinqui morientis Episcopi, nihil de rebus ejus, absque Metropolitani cognitione usurpare præsumant. Quod si is qui decesserit Metropolitanus fuerit, successoris ejus sententiam aut consilium sustinebunt, ne passim hæreditatis adeundæ licentia, de rebus Ecclesiæ, aut non retineatur ratio plena, aut fraus inveniatur illacta.*

Quod

Quod si Presbyter, aut Diaconus fuerit, quos obiisse constiterit, non sine agnitione sui Episcopi, rem ejus hæredibus adire licebit.

Nei Secoli susseguenti ha continuato lo stesso spirito, come apparisce dal Titolo *de Testamentis*: nelle Decretali c. *Quorundam* C. *filius* . , C. *Cum in officiis*. C. *Quia nos* C. *Relatum*.

Si trova uno Statuto Sinodale di Oddone Vescovo di Parigi, il quale viveva nel secolo 12. in cui distingue tra i mobili acquistati da' Sacerdoti con le rendite Ecclesiastiche, e quelli acquistati co' beni loro proprj, e permette loro solamente di disporre per Testamento di quest' ultimi, e non de' primi. *Similiter præcipitur Presbyteris; quod immobilia de bonis Ecclesiæ acquisita Ecclesiis suis tantummodo legent (nam de jure aliud facere non possunt) de mobilibus vero suis rationabile faciant legatum*, c. *De communibus præceptis*. *Num.* 31. Dove dice, che *de jure* non possono testare in pregiudizio della Chiesa de' stabili acquistati con le rendite Ecclesiastiche è fondato sul cap. 49. del Concilio 3. di Cart. *Placuit ut Episcopi Presbyteri, Diaconi, vel quicumque Clerici qui nihil habentes ordinantur, & tempore Episcopatus vel Clericatus sui, agros vel quæcumque prædia nomine suo comparant, tanquam rerum Dominicarum invasionis crimine teneantur obnoxii, nisi admoniti, Ecclesiæ eadem ipsa contule-*

rint. Si autem ipsis proprie liberalitate alicujus, vel successione cognationis obvenerit, faciant inde, quod eorum proposito congruit.

Ma nei secoli susseguenti l' uso della Francia; e di molt' altri Paesi è stato, che li Ecclesiastici possano disporre per Testamento di tutti i mobili, e rendite Ecclesiastiche, che hanno avanzate, e anco di tutti li stabili acquistati.

Si cita in questo proposito un Decreto di Carlo VI. nel 1385. riferito da Bened. in C. *Raynutius*, e inserito nello stile del Parlamento. *Licet de jure, usu & consuetudine, & communi observantia notorie observatis, Episcopis Regni nostri liceat, & in suis testamentis executores ordinare, & bona mobilia & immobilia ex decessu talium Episcoporum relicta, etiam illa quæ per suam industriam quæsierunt, quæ amplius ipsorum Episcoporum non sunt, neque censentur, sed ad suos hæredes, aut eorum executores spectant.* Vi sono delle pratiche, le quali dicono il medesimo in termini formali. Come Parigi A 336. *Li parenti è congiunti de' Vescovi, e altre persone Ecclesiastiche Secolari succedono ai medesimi.* Li nostri Giurisconsulti lo accordano, siccome ancor li Commentatori delle Pratiche, e li Palazzisti. Li Decreti lo suppongono, e giudicano di più in favore delli Eredi de' Benefiziarj li frutti dell'. anno della loro morte: *pro modo & rata*

ta temporis, non lasciandone il godimento ai loro successori, se non dal giorno della morte. Ciò supposto.

Si risponde al Caso, che nella Confessione non bisogna dir cosa alcuna, nè obbligare quelli, che hanno redati i beni proprj de' Benefiziarj, nè li acquisti che non hanno fatto con le rendite della Chiesa. Imperochè li Concilj citati dichiaranno, che detti beni sono di loro ragione, nè più, nè meno, che se quelli, da' quali gli hanno redati, non fossero mai stati nel Clero.

Rispetto a quelli, che sono rendite Ecclesiastiche, ovvero sono provenuti dalle medesime, bisogna consigliare alli eredi suddetti di impiegarli in opere pie, e particolarmente in elemosine ai poveri del paese de' Benefizj, e in risarcimenti, decorazioni, o ornamenti delle dette Chiese, delle quali sono stati Benefiziarj, e ch' erano obbligati per carità, e anco per giustizia d' impiegarli nella medesima maniera.

Ma la difficoltà consiste nel sapere, se li detti eredi sieno obbligati in coscienza a farlo: Vi sono molte ragioni per tutte due le parti. Per dire che sono obbligati, si fondano. 1. Perchè le rendite Ecclesiastiche sono beni consacrati a Dio, e che non possono esser' impiegati in usi profani. 2. Che li eredi non possono godere il vantaggio di una successione, se non sono innanzi stati pagati i debiti, e ch' è un debito

dell'eredità quello, ch' è restato nelle mani del defonto, poichè era obbligato a impiegarlo in vantaggio de' poveri, e della Chiesa. 3. Che non è punto più lecito alli eredi di un Benefiziario morto il godere le rendite de' Benefizj del loro congiunto, di quello che sia lecito alli fratelli, sorelle, nipoti, e altri parenti del Benefiziario vivo il godere le rendite de' Benefizj del loro congiunto ancora vivo, e siccome non è permesso alli fratelli ec. di un Benefiziario vivo godere le rendite dei Benefizj del loro congiunto, così neppure è lecita la medesima cosa alli eredi del benesiziario defonto. 4. Chè l'opposizione in ordine al Decreto di Carlo VI. le Pratiche, e li Editti in questo proposito, prova per verità che ciò sia permesso in quanto al foro esterno, ma non già in quanto al foro interno, ed è stato stabilito unicamente per impedire, che s' entri nella discussione della condotta de' Benefiziarj dopo la loro morte, e che non si riducano li loro eredi a distinguere tra quello ch' è nell' eredità provenuto dalle rendite Ecclesiastiche, da quello ch' è provenuto da' beni proprj del defonto, dalle liberalità, che ha ricevute, dalla sua industria ec.

Per dimostrare, che questi eredi non sono obbligati alla restituzione de' beni, che trovano nell' eredità de' loro parenti Benefiziarj, provenuti dalle rendite de'

loro

loro Benefizj, si dice che le Leggi Civili debbono regolare la coscienza in quello, che concerne il possesso de' beni temporali, ch' essendo comuni per Legge di natura sono resi proprj de' particolari con facoltà ai medesimi di consacrarli al culto divino con certe condizioni per mezzo del Gius delle genti, e del gius civile, onde ne segue che bisogna conformarsi agli usi, pratiche, e Decreti di ciascun paese, quando si tratta dell' acquisto di detti beni, purchè non sieno apertamente contrarie alla Legge di Dio. Questa è la regola che hanno seguitata S. Ambrogio, e S. Agostino, avendo creduto, che in quello che risguarda il possesso de' beni, sia necessario conformarsi alle Leggi del Principe; e sopra questo principio si appoggia S. Agostino per provare, che gl' Imperatori avevano potute dare alli Cattolici le Chiese dei Donatisti. Questa è parimenti la regola, che ha osservata S. Gregorio, come si può vedere in molte delle sue Lettere,

CASO CLXVII.

Come uno debba contenersi nel Tribunale della Confessione con le persone, che non essendo più che mediocremente commode, le quali hanno ricevuto qualche donativo dai loro Zii Curati.

SI dimanda, come si debbano trattare nel Tribunale della Penitenza, e a che cosa si debbano obbligare li nipoti maschi, e femine, che hanno ricevuto qualche donativo dal loro Zio Curato, e sono persone mediocremente commode.

Rispondono: Che nel Tribunale della Penitenza non si dee dire cosa alcuna ai nipoti maschi, e femine de' Curati, che sono mediocremente commodi, ed hanno ricevuto qualche donativo dai loro Zii Beneficiarj, eccetto quando sia evidente, che il donativo provenga dalle rendite Ecclesiastiche, e che sia di molto valore, poichè in dubbio, se l'abbia fatto co' beni proprj, ovvero provenga dalla sua industria, o da qualche gratificazione stata fatta a' loro Zii, non bisogna inquietarli; siccome nè pure è conveniente il farlo, quando questi donativi non sono di valore. Ma quando sieno provenuti evidentemente dalle rendite Ecclesiastiche, e sieno di valor grande, bisogna obbligare quelli, che gli hanno ricevuti a dar-

darli ai poveri del paese di quei Benefizj, ovvero a impiegarli per la decorazione, o risarcimento delle Chiese de' Benefizj. Il Concilio 6. di Parigi convocato nell' 829. sotto Luigi il Benigno, l. 2. c. 16. *Quoniam multi Episcoporum amore propinquorum suorum, de rebus sibi commodatis, suo aut quorum libet amicorum nomine prædia aut mancipia emunt, & ut in suorum propinquorum jus cedant statuunt, & ob hoc & jura Ecclesiastica convelluntur & ministerium sacerdotale suspicatur, imo a subditis detrahitur & contemnitur. Placuit omnibus, ut deinceps hoc avaritiæ genus caveatur, fixum ab hinc & perpetuo mansurum decernimus, ut Episcopus res sui juris, quas aut ante Episcopatum, aut certe in Episcopatus hæreditaria successione acquisivit, secundum auctoritatem Canonicam quidquid vult faciat, & cui vult conferat. Postquam autem Episcopus factus est quascumque res de facultatibus Ecclesiæ aut suo aut alterius nomine qualibet conditione comparaverit, decrevimus ut non in propinquorum suorum, sed in Ecclesiæ, cui præest, jura deveniant. Similiter & de Presbyteris, qui de Ecclesiarum rebus quibus præsunt, prædia eo modo emunt faciendum statuimus: quoniam multos Presbyterorum occasione taliter emptarum rerum Ecclesias, quibus præsunt, expoliasse & a suo ministerio multis modis exorbitasse, & se diabolo mancipasse, multosque Laicorum ex hoc facto in scan-*

dalum damnationis , & perditionis protraxisse cognovimus . Questo Canone è il 175. del Libro de' Capitolari . Gli ultimi Concilj di Francia , quello di Roano al titolo *de Episcopis* numer. 13. *Episcopi videant ne de reditibus Ecclesiæ consanguineos , familiaresue ditent . Sed si pauperes sint , iis ut pauperibus distribuant , nec eorum causa bona Ecclesiæ distrahant & dissipent: sed ut boni dispensatores , sicut animarum , ita rerum Ecclesiasticarum , parati sint Deo & omni poscenti reddere rationem*. Quello di Rems al medesimo titolo num. 8. *Caveant diligentissime ne de Ecclesiæ bonis propinquorum facultates augeant , nisi ad eorum levandam inopiam , si penuria laborent*. Quello di Burdò al medesimo titolo . *Sciant autem omnino eis interdictum , ne ex reditibus Ecclesiæ , qui Dei proprii sunt , consanguineos familiaresque suos locupletiores efficiant , cum Apostolorum Canonibus id adversetur . Si tamen illi rerum penuria premantur , iis ut pauperibus quæ necessaria videbuntur , distribuat , dummodo nihil ipsorum causa dissipent , vel distrahant*. Quello che determinano questi Concilj intorno a'Vescovi , si dee intendere altresì degli altri Benefiziati , come questo stesso ultimo Concilio , dichiarò al cap. 26. *Omnibus Episcopis , Abatibus , Capitulis , Parrochis , & cæteris Ordinis Ecclesiastici viris intenta comminatione anathematis inhibemus , ne aliquid ex rebus Ecclesiæ*

clesiasticis, sive immobilibus venundare, donare, aut alio quocumque modo alienare præsumant. Non v'è Decreto, nè Articolo di pratica, nè Editti che approvino le donazioni delle rendite Ecclesiastiche fatte dalli Benefiziati viventi in favore de' loro congiunti, o altri ec.

CASO CLXVIII.

Un Benefiziario è egli obbligato a vivere con le rendite del suo patrimonio, e a dare le rendite del suo Benefizio ai poveri?

UN Benefiziario che ha della robba di suo patrimonio è egli in rigore obbligato a vivere del suo, e a dispensare ai poveri tutte le rendite del suo Benefizio? Può egli rilasciare il suo patrimonio alli parenti quantunque non sieno poveri? E lasciandoglielo possono eglino prenderlo? ovvero sono eglino obbligati a dispensare le rendite ai poveri, come se i loro parenti Ecclesiastici non avessero avuta la facoltà di dargliene?

Rispondono: Che un Benefiziato, il quale abbia beni patrimoniali, non è in rigore obbligato a campare con essi, e dare ai poveri tutte le rendite del suo Benefizio; ma può lasciarne il patrimonio alli suoi parenti, comecchè non sieno poveri, ed essi possono go-

derlo, quando gliene lasci, senza distribuire l'entrate ai poveri.

CASO CLXIX.

Se si metta a rischio la propria salute con lo starsene alla decisione di un' uomo, che passa per dotto, e pio, e se uno sia obbligato a restituire ogni volta che abbia il minimo dubbio.

SI dimanda, se dopo aver avuta la decisione di qualche uomo dotto intorno a qualche caso di coscienza, sentendo dopo parlare di alcuno, che ha fama di scienza, e d' esser esatto nella morale, si debba nuovamente pigliar consiglio. Imperocchè per una parte, pare che non si finirebbe mai, poichè in qualunque luogo uno si trovi, si sentirà sempre parlare di qualche persona di stima. Dall' altra parte sembra, che uno proccuri di restar nelle tenebre, quando non cerca la luce, dove spera di poterla ritrovare, tanto più che per esperienza si vede, che dopo di aver consigliato con persone dotte, le quali dicevano, che in alcuni casi non v' era obbligo di restituzione, onde si stava con l' animo quieto avendo poi consultati degli altri, hanno detto che bisognava restituire. E non è forse un' arrischiare la propria salute il non restituire quando vi sia il minimo dubbio, che uno sia ob-

obbligato , comecchè per altro si trovassero persone di molta dottrina , le quali dicessero che non v'è l'obbligo poichè sono uomini , e possono ingannarsi ; e se s'ingannano che cosa ne accaderà egli ? *Nusquam satis magna severitas , ubi periclitatur æternitas* . Il che pare confermato da quelle belle parole scritte dal Bellarmino al suo nipote : *Si quis velit in tuto salutem suam collocare , is omnino debet certam veritatem inquirere , & non respicere quid multi hoc tempore dicant , aut faciant , & si rei certitudo non possit ad liquidum apparere , debet omnino tutiorem partem sequi , & nulla ratione , nullius imperio , nulla utilitate temporali proposita , ad minus tutam partem declinare . Agitur enim de summa rei , cum de salute æterna tractatur , & facillimum est conscientiam erroneam exemplo aliorum inducere , & eo modo conscientia non remordente , ad eum locum descendere , ubi vermis non moritur* . Pare che queste parole vogliano significare , che quando vi sia il minimo dubbio , bisogna attenersi alla parte più sicura , non volendo arrischiare la propria salute.

Rispondono : Che si può con sicura coscienza starsene alle decisioni di un' uomo riconosciuto per dotto , e pio , quando non si avesse qualche motivo particolare di dubitare della verità delle sue decisioni . Che non si arrischia la propria salute per non restituire ,

quan-

quando non vi sia altro, che il minimo dubbio di esser obbligato, ovvero il parere di un particolare, il quale ha quest' opinione, che vi sia l'obbligo. Bisogna che il dubbio sia ben fondato, e poi consultarlo. E non serve il parere di un' uomo, che bisogna restituire in un caso determinato, per obbligare una persona col detto parere alla restituzione contro l'opinione di molti uomini dotti, eccetto quando la di lui decisione fosse meglio fondata di quella degli altri. Bisogna seguitare quello ch'è conforme alla parola Divina, alle determinazioni della Chiesa, e al parere dei Padri, e non quello ch'è contrario, comecchè fosse il più stretto. Così va spiegato il Bellarmino nel luogo citato.

Parigi 7. Maggio 1670.

CASO CLXX.

L'obbligo, che hanno li Ecclesiastici di conservare il loro titolo patrimoniale.

UN Gentiluomo, si fa Sacerdote in vita di suo Padre con un titolo patrimoniale, e gli assegna questo titolo sopra un fondo, che possiede; ma che però è in lite. Qualche tempo dopo il Sacerdozio di questo figlio primogenito, pensa ad accasare il cadetto, insinuando al primogenito, che rinunzj tutto il patrimonio a suo fratel-

tello, riservandosi una pensione; il primogenito lo fa, e non si riserva altro, che quanto importa il suo titolo, e un mezzo scudo di più. Il cadetto piglia moglie, ed essendo pieno di figliuoli, e oppresso dalli affari, non paga quasi mai la pensione al suo primogenito, contentandosi di mandargli alcune poche doppie di tempo in tempo, delle quali non ha mai dimandata la ricevuta. Vent' anni dopo che il suo titolo è stato fondato sopra lo stabile contenzioso, vien fatta una Sentenza in favore del cadetto, ma con obbligo di pagare due mila scudi a quello, che lo pretendeva. Non avendo denaro, gli lascia in pagamento il detto stabile, che vale appresso a poco la medesima somma. Il primogenito sapendo quello ch' è seguito, non si oppone a nulla, e perchè si abbandona alla Providenza, o perchè non vuole impedire al suo fratello di accomodare i fatti suoi, avendo intenzione di opporsi in altro tempo, che gli tornasse più commodo. Passano sette, o otto anni senza che parli, dopo i quali legge nei discorsi fatti da Monsignor Godò sopra gli Ordini sacri, che un Sacerdote non può alienare uno stabile, sopra di cui è assegnato il suo titolo, senza commetter peccato mortale, e che l'alienazione è nulla, siccome ancora la rinunzia, quando non vi sia il consenso del Vescovo. Questo primogenito consi-

sidera in oltre, che il suo fratello può morire avanti di lui, e ch'egli durerà fatica a riscuotere dai nipoti quella piccola somma, della quale per altro avrà bisogno.

Dimanda primieramente. Se sia obbligato in coscienza a intimare a quello, che possiede presentemente lo stabile, che sopra di esso è fondato il suo titolo, perchè durerà fatica a trovare chi voglia fare questa intimazione, e perchè teme anco facendola di non avanzare nulla per esser lontano, e per aver da fare con un' uomo potente, e litigante: teme in oltre, che il detto possessore susciti una nuova lite al suo fratello, chiamandolo a sollevarlo: Teme finalmente, che suo fratello stesso gli dica, che i debiti del padre importano più della robba, che ha lasciata, e sostenga di non esser' obbligato a mantenergli il titolo.

2. Dimanda, se può esiger l' entrata di ventisei anni, o solamente degli ultimi cinque, e se debba andare contro il possessore, o contro il fratello.

3. Se abbia peccato, per non essersi opposto all' alienazione, avendo per altro assicurato il suo titolo, o almeno la somma equivalente con un' atto fatto dopo il Sacerdozio, in cui cedeva tutti li suoi beni al fratello, riservandosi una pensione, che importa qualche cosa più del suo titolo.

4. Se

4. Se quest' atto fatto già 24. anni in circa sia valido. Per una parte pare di sì; imperocchè questo Sacerdote era libero, e non forzato. Dall' altra pare di no, perchè avendo già la rendita assegnata per suo titolo, vi aggiugne solamente un mezzo scudo, e cede per una piccola pensione il suo dritto di primogenitura, e tutti gli altri beni, che potevano importare parecchie centinaja di scudi.

5. In caso che quest' atto si possa annullare, e rivocare, se Pietro debba rivocarlo, e che strada debba tenere a quest' effetto.

6. Egli ha proposto a suo fratello, che gli assicurasse la rendita del suo titolo sopra un molino, che esiste, dei beni paterni, o che gli desse una somma per francazione, nel qual caso gli farebbe una quietanza generale; ha egli fatto bene? E suo fratello lo ha preso in parola, è egli obbligato ad eseguire la proposizione, che gli ha fatta?

7. Se debba avvisare il suo Vescovo dell' alienazione dello stabile, sopra di cui era fondato il suo titolo, e procurare di far' in modo, che il Vescovo s' interponga, e si opponga alla detta alienazione.

Si vorrebbe in iscritto il parere del Signor di *Saintebeuve*, e di un' Avvocato a suo piacimento.

Il Consiglio soscritto è di parere so-

pra

pra le difficoltà propoſte. Intorno alla prima : Che ſecondo il Decreto d'Orleans, art. 12. il titolo Sacerdotale è inalienabile, e che ſecondo la diſpoſizione degli Editti, non può eſſer decretato, e anzi non è neceſſario che il Sacerdote ſi opponga per la rendita aſſegnatagli per parte del ſuo titolo Sacerdotale. E perciò quello che conſulta, non è obbligato per conſervare li ſuoi dritti a far' intimare a quello che poſſiede preſentemente lo ſtabile, che il ſuo titolo è ſtato fondato ſopra di eſſo. Che facendo fare la detta intimazione al poſſeſſore, gli darebbe motivo di far citare il ſuo fratello, da cui ha gius di eſſer ſollevato ; il qual fratello potrebbe fare forſe, che li creditori anziani faceſſero il loro pagamento ſecondo le loro ipoteche, e far' apparire che detto ſtabile non era ſtato legittimamente ipotecato dal loro padre al ſuddetto titolo. Perciò ſe quello che conſulta non ha biſogno del detto titolo, farà beniſſimo a non eſigerlo, per non andare in traccia di una lite.

Alla 2. Che può eſigere queſto titolo, ſuppoſto che ſia ſtato fondato legittimamente, dal giorno dell' atto, non eſſendo ſtato pagato, e non ſolamente degli ultimi cinque anni: e che debbe andar contro il poſſeſſore dello ſtabile, e non contro il fratello, ma che ſi può aſpettare, che il ſuddetto poſſeſſore chiami ſubito ſuo fratello

per

per esser sollevato, come è stato detto.

Alla 3. Che non ha peccato per non essersi opposto all'alienazione dello stabile.

Alla 4. Che la ragione accennata nella dimanda non impedisce, che l'atto di cessione fatto dal primogenito in vantaggio del cadetto, non sia valido, se non è nullo per qualche altro motivo.

Alla 5. Che vi si è soddisfatto nella risposta precedente.

Alla 6. Che poteva proporre a suo fratello che gli assicurasse la rendita del suo titolo patrimoniale sopra il molino, che restava dei beni paterni col consenso però del Vescovo, e non altrimenti. E in quanto alla seconda proposizione, che non poteva, nè doveva farla, perchè non aveva l'autorità di eseguirla, in caso che fosse preso in parola.

Alla 7. Che non dee avvisare il Vescovo per l'alienazione dello stabile, sopra di cui è assegnato il suo titolo, avendo sopra di esso il medesimo diritto, come se non fosse stato alienato.

Parigi 16. Febbrajo 1676.

CA-

CASO CLXXI.

Un' uomo, dopo che gli è stato dichiarato invalido il primo matrimonio, per ragione della sua impotenza, essendosi fatto guarire dalla detta impotenza, è passato alle seconde nozze: si domanda, quale dei due matrimonj sia valido.

UN Gentiluomo essendo vissuto vergine fino all'età di 46. anni, sposò una vedova di 43. che disse parimenti d'esser vergine; dormì con essa due sole notti senza consumare il matrimonio, comechè si provasse molte volte. Sua moglie conoscendo la di lui impotenza andò a ricorrere, ed il Vicario dichiarò il matrimonio nullo sei mesi dopo; essendo di già stato visitato il marito da un Medico, e un Chirurgo nominati dal Vicario; ma la donna non fu sottoposta alla visita, e il Vicario le permise di maritarsi, vietandolo al marito come impotente. Diciotto mesi dopo annullato il matrimonio, il Gentiluomo si fa curare da un Chirurgo, il quale in tre settimane lo ha guarito col taglio di un muscolo, che teneva basso il prepuzio. Indi credendo, che il matrimonio fosse ben disciolto, si è ammogliato con un'altra vedova, la quale aveva di già avuto

un

un maschio dal primo marito, da cui ha avuti sette figli. La prima moglie, vedendo che non era più impotente, gli ha mossa una lite avanti al Luogotenente Generale, pretendendo dei quattrini, senza chiedere la persona. Gli amici comuni le hanno fatto dare del denaro dal detto Gentiluomo, ed essa si è ritirata da qualunque pretensione, e particolarmente dal matrimonio contratto con una transazione espressa. Sono passati diciasette anni dopo il primo matrimonio che questo Gentiluomo contrasse con essolei, e quindici dopo che ha contratto il secondo con l'altra, ch'egli considera come sua sola e vera moglie, ch'egli non potrebbe risolversi a lasciare la seconda per andar con la prima, che ha più di 60. anni, e che non l'ha mai amato. Nondimeno la prima donna fa istanza che sia visitato, e che la Corte giudichi, se il primo matrimonio sia valido, per mettere (dice la medesima) la sua coscienza in quiete.

Il Vicario che aveva vietato al detto Gentiluomo di ripigliar moglie, lo ha fatto processare dal Promotore, e con un' altra Sentenza ha dichiarato nullo il secondo matrimonio, e valido il primo. Il Gentiluomo si è appellato all' Auditore, il quale ha confermata la seconda Sentenza del Vicario; il Gentiluomo vedendo ciò, ha appellato come di abuso al Parlamento.

dove sono state dichiarate nulle le Sentenze dell'Uditore, e del Vicario, e licenziate le parti dalla Curia, e dalla lite senza le spese. Questo Decreto è stato fatto che sono cinque anni.

Dopo un'anno questa prima moglie si risveglia, e senza volersene stare alla Transazione seguita, dimanda di nuovo del denaro al Gentiluomo, che è povero, ed ha ancora tre figli vivi della seconda moglie, la quale lo ha sposato con buona fede in faccia della Chiesa con tutte le solennità che si ricercano, senza veruna opposizione. Essa ha 38. anni in circa, e il marito 65. E' stato eretico sino alli 35. anni, e comechè si confessi una volta l'anno, e che viva da Cattolico, mostra di avere più affetto per la seconda moglie, e per i figli, che per la sua salute, Di modo che qualunque cosa sia per accadere, non ritornerà mai con la prima moglie, che ha più di 60. anni, e per la quale non ha affetto alcuno.

Si dimanda 1. Che cosa debbano fare questo Gentiluomo, e la sua seconda moglie per assicurarsi in coscienza, e se sieno obbligati a separarsi *quoad thorum*, sino a che l'affare sia messo in chiaro, e sia terminato.

2. Se li Dottori credano sicuramente che il primo matrimonio sia valido, senza che vi possa essere dubbio alcuno.

3. Se supposto il caso che sia valido,

si po-

si potesse trovare qualche rimedio per farlo annullare col consenso della prima moglie, a cui quando voglia gli si darà del denaro.

4. Se il Papa a istanza dell'Ambasciadore potesse disciorre il primo matrimonio, che non è stato consumato col consenso delle parti, e metter'a coperto in questa forma la loro coscienza, e'l loro onore.

5. Che cosa li Giudici sieno obbligati a giudicare in questa occasione, tanto in favore della prima moglie, quanto in favore della seconda, e dei figli della medesima.

6. Se si possa ragionevolmente presumere un'impotenza respettiva, poichè la prima moglie non è stata visitata; e che se essa è restata vergine, come dice, perchè il suo marito era infermo in quel poco tempo ch'è stato seco; e che se non ha consumato il matrimonio col secondo, ciò è accaduto per difetto non di lei; ma di esso marito.

Si prega umilmente, che la decisione di tutti questi Casi sia soscritta da molti Dottori.

Li Dottori in Teologia sono di parere intorno alle difficoltà proposte. Alla prima, che questo Gentiluomo ha peccato, per essersi ammogliato contro il divieto, che gli era stato fatto dalla prima Sentenza del Vicario, che la moglie sposata, sussistente questo divieto,

ha parimenti peccato, ſe ſapendo queſta proibizione, nondimeno ha fatto il matrimonio. Che per metterſi in buona coſcienza, ſono obbligati a dimandarne perdono a Dio, confeſſarſene, riceverne l'aſſoluzione, e farne la penitenza, che ſarà loro ingiunta. Che la ſeconda Sentenza del Vicario, e quella dell' Uditore data nella cauſa di appellazione; e dalla quale è ſtato appellato come di abuſo, eſſendo ſtate dichiarate nulle per Decreto, non obbligano a nulla quel Gentiluomo, nè la ſeconda moglie, e perciò non ſono obbligati a ſepararſi *quoad thorum* per queſto motivo.

Alla 2. Li ſoſcritti non credono ſicuramente, che il primo matrimonio ſia valido, ſenza che vi ſia dubbio alcuno; anzi giudicano, che vi ſieno molte ragioni per dubitare della validità del medeſimo. Perchè è ſtato giudicato con la prima Sentenza, che foſſe invalido in conſeguenza della relazione dei periti nominati dal Vicario, li quali ſu l'inſpezione, e la viſita di detto Gentiluomo, hanno atteſtato, che aveva un' impotenza perpetua, la quale era fondata ſopra il difetto accennato nell' Eſpoſto. Se poi ſi oppone, che la Chieſa ſia ſtata ingannata, e che l'effetto ha dimoſtrato, come queſt' uomo non aveva un' impotenza perpetua, poichè ha ſpoſata un' altra donna, dalla quale ha avuti ſette figli, ſi riſpondono tre coſe.

La

La prima, che non era cosa certa, che un' uomo, il quale essendo ammogliato, si trova nello stato espresso nell' esposto, sia obbligato a soffrire l' incisione, come la moglie *quando reperitur arcta*; e che quei Teologi, i quali giudicano, che non sieno obbligati (e particolarmente la donna) sono ben fondati. La seconda, che quantunque questo Gentiluomo sia diventato potente, d' impotente ch' era, per mezzo dell'operazione di Chirurgia fatta sopra di lui, non ne segue, che la sua impotenza fosse solamente temporale, e non perpetua, perchè non si chiama impotenza temporale tutta quella, che può cessare; ma solamente quella che *præter divinum miraculum per opus humanum absque corporali periculo potest removeri*, come dice il C. *fraternitatis*. *De frigidis, & malefic.* Ora è dubbio, se questa impotenza sia stata levata senza pericolo, *absque periculo corporali*, o di morte, o di un' infermità grave. La terza, che non è cosa certa, quando venga tolta un' impotenza di questa qualità, che il matrimonio contratto innanzi con la detta impotenza, sia valido, quando le parti non danno di nuovo il loro consenso. Come il Silvestro *v. matrimonium* 8. q. 16. §. 4. Armilla, Pisana, Tabiena, e gli altri citati dal Sanchez Lib. 7. Disp. 93. §. 23. Ecco dunque tre ragioni considerabilissime per dubitare, se il Gentiluo-

mo foſſe obbligato a tollerare l'inciſione, e in caſo che non foſſe obbligato, la ſua impotenza doveva eſſer giudicata perpetua ; ſi dubita, ſe quando una impotenza è ſtata levata con l' operazione del Chirurgo, ſia neceſſario un nuovo conſenſo delle parti, che hanno contratto nel tempo dell'impedimento; ed è certo, che il ſuddetto Gentiluomo con la ſua prima moglie, dopo non hanno rinnovato il conſenſo.

Alla 3. Suppoſto il caſo che il matrimonio primo ſia valido, non potrebbe eſſer' annullato di conſenſo della prima moglie con qualunque Sentenza di qualſiſia Giudice Eccleſiaſtico.

Alla 4. Ch'è una coſa dubbioſa fra i Teologi, cioè ſe il Papa poſſa ſciorre un matrimonio contratto, e non conſumato con la ſua ſuprema autorità di conſenſo delle parti. Il maggior numero giudica, che il Papa non abbia queſta facoltà, è queſta opinione ha per fondamento, che non v' è coſa alcuna nella Scrittura, nella Tradizione, e nè anco nelle Decretali, la quale inſegni che abbia queſta autorità; e al contrario che il C. *ex parte*, *De converſ. conjung.* ſembra avere per fondamento il fatto, perchè alcuni hanno annullati ſimili matrimonj; ma Domenico Soto in 4. diſt. 27. queſt. 1. articolo 4. fa un' oſſervazione ſingolare ſopra li detti eſempj: *Quare cum Chriſtus ait, homo non ſeparet, Pontificem etiam*

tiam ipsum excluſit, quasi talem poteſtatem ei non committeret: quia ſuper jure divino & naturali, quale illa verba ſignificant, Papa minime diſpenſat. Auctoritas vero Martini & Eugenii, ſi ita verum eſt, quod ſimilem diſpenſationem fecerunt, nullatenus tanquam Eccleſiæ determinatio movet: quia factum Pontificum non facit fidei articulum.

Alla 5. Che non reſta coſa alcuna da giudicare tra le parti, poichè la ſeconda Sentenza del Vicario, in cui il primo matrimonio era dichiarato valido a iſtanza del Promotore, e quella dell' Uditore, che l' ha confermata nella Cauſa di appellazione, ſono ſtate dichiarate nulle dal Decreto ſopra l' appellazione come di abuſo delle medeſime, interpoſta dal Gentiluomo.

Alla ſeſta, ed ultima: Che non ſi può ragionevolmente preſumere, che vi ſia ſtata un' impotenza reſpettiva tra il Gentiluomo, e la prima moglie, perchè quando l' ha ſpoſata eſſa aveva 43. anni, e ha detto, ch' era vedova e vergine; perchè ſi è lamentata, che il detto Gentiluomo foſſe impotente, e che per queſta ragione eſſendo egli ſtato viſitato, e non eſſa, il matrimonio fu dichiarato nullo con la prima Sentenza del Vicario.

CASO CLXXII.

Come uno si debba contenere con una fanciulla, che s'imagina di essere invasa, e che non lo è in effetto.

IL Consiglio sosscritto, che ha veduto e diligentemente esaminato il racconto dello stato, in cui è ridotta una certa fanciulla di 40. anni in circa, contenuto in una Lettera scritta a Mans il primo giorno dell'anno corrente da N. N. è di parere, che la detta fanciulla non sia nè possessa, nè ossessa dal demonio. E perciò che non si dovevano farle li Esorcismi della Chiesa: Che il suo male è naturale, e che la sua imaginazione è offesa, e lesa, la qual cosa produce dei cattivi effetti nel suo corpo, e le cagiona dei pensieri di bestemmia, e di disperazione. Che bisogna farla mangiare più dell'ordinario, e darle dei rimedj convenienti. Che è singolarmente necessario di non lasciarla mai sola, nè col suo Confessore, e meno ancora con qualunque altra persona, discorrere di tutte queste miserie che l'opprimono, contentandosi di dichiarare brevissimamente al suo Confessore li peccati mortali, nei quali potesse esser caduta, se pure ne ha. Che bisogna indurla al dispregio di tutte queste sorte di tentazioni. Che bisogna

gna impiegarla in altre cose, delle quali sia capace. E finalmente che bisogna indurla a sperare nella misericordia di Dio, e non mantenerla nel timore dei giudizj Divini; imperocchè d'ordinario le persone, che sono ridotte in uno stato simile, sono sorprese da un timore eccessivo dei giudizj divini. Gerson nel suo tomo quarto verso la fine nel trattato che ha intitolato: *Tractatus fœdæ tentationis*, approva questo parere, imperocchè dice: *Interdum tales tentationes fœdæ causas habent naturales secundum corporis dispositionem, vel quia cerebrum nimis vacuum est ob jejunium, vel per aliam fatigationem; vel quia nimis plenum est, & grave fumis spissis & corruptis ob nimiam potationem, vel comestionem. Vel est, quia persona est otiosa. Vel est ob malam consuetudinem audiendi & respiciendi ad extra curiose tales fœdas & pudendas immunditias. Vel est propter nimium delinquendi timorem erga Deum, & ipsum offendendi, &c. Dicimus itaque, quod propter duas primas causas, tales homines magis opus habent medicina, & bono regimine corporali, quam doctrina. Tertia est otiositas stulta tanquam perversa magistra. Profecto ipsa complura docet mala .... aliorsum ergo vertenda est mens & cogitatio, quæ est principale remedium. Et hoc per diversam fit occupationem & placentem talem, ne admittatur alio dirigi cogitatus. Certe non est tam fœda cogitatio, quin eam stulta o-*

tiosítas inveniat, in animamque inducat, quæ eam recipit, & est anima talis tanquam molaris in mola, qui semper vertitur seque destruit & inflammat, si aliud non habeat quod molat. Ideo expediens non est juvenilis ætatis homines, si se omnino contemplationi dedere velint, hoc est solummodo cogitare de Deo, vel ad Sanctos ejus. Non enim satis virtutis habent, ut id faciant. Et valet hæc doctrina in novissima causa, quæ est de excessivo timore; ad quam prodest etiam cogitare ad Dei misericordiam .... Quarta causa est mala consuetudo & curiositas ... Et illa causa difficulter sanari potest & tolli. Cujus tamen remedium est, omnino & diligenter imaginationem suam advertere. Et supposito quod millies veniat illi tentatio, millies retrudatur tanquam per vilipensionem, vel per signum Crucis, & suspirium ad Deum, vel ad Dominum nostrum: vel sibi affligendo aliquem dolorem: vel ut taliter agat, ut unusquisque vellet te ducere, &c. E dopo questo Dottore stabilisce alcune regole, e fra l'altre questa: *Periculosissima res est, cum persona, præsertim illiterata devotionem habet, præsertim si bono careat consiliario, sapienti, & experto, cui omnino confidat in omnibus secretis suis, & bonis confortationibus. 2. Cum persona revelaverit tentationem suam fœdam patri suo spirituali per terminos generales; non expedit quod dicat eam in speciali, nisi esset ad melius cognoscendum, ex qua causa blasphemia il-*

illa procedit: nec hoc fiat sæpius. Quanto enim plus quis tentationem illam tollere vellet confitendo, vel eam revelando, pejus illi sæpius contingeret, cum non sit necessitas, ut quibus confiteantur, quando non est peccatum, ut dictum est. Nec fortassis quando persona est in causa per unam prædictarum quinque causarum naturalium, tunc opus est petere consilium & veniam de talibus causis, ut si persona sit otiosa, vel curiosa, vel si jejunet. Sed hic potest bene quis confiteri, & petere consilium ob causam, non exponendo aperte tales blasphemias, &c. . . . Tentatio fœda, vel blasphemia, & fere unaquæque alia venit inter cogitandum, melius vincitur fugiendo quam aggrediendo, volendo illam vincere per cogitationem ... Virtutes imaginativæ in phantasia fortificantur semper cogitando, & in eis persistendo. Et melius valet celare cogitationem & leviter cogitare, quam sinere talem cogitationem manere in eo qui eam habet, & nunquam permittere ut augeatur & radices sumat . . . Et breviter acqua pœnitentiæ in lacrymis & dolore cordis pro peccatis suis, melius extinguit illam cogitationem, lævat animam, tergit, & mundat, quam quicquam aliud; modo hoc sit per mensuram, taliter ut caput non lædatur, & bona spes de misericordia Dei semper maneat, &c. Questa dottrina può esser' applicata facilmente allo stato passato e presente della fanciulla.

Parigi 5. Gennajo 1670.

CASO CLXXIII.

Se vi sia obbligo in coscienza di pagare le perdite fatte al giuoco.
Regole per distinguere quando uno sia obbligato a pagare.

UN Cattolico ha giuocato a picchetto con un' Eretico, il quale gli ha guadagnati sei in settecento scudi; il Cattolico lo ha pagato con buona fede, eccettuate cento doppie, delle quali gli resta ancora debitore. L'Ugonotto muore, e lascia de' figli assai poveri. Si dimanda, se il Cattolico sia obbligato sotto pena di peccato mortale a pagar loro le cento doppie che doveva al padre.

Il Consiglio resta supplicato di voler' accennare in iscritto le regole generali, con le quali uno dee regolarsi con quelli che hanno perduto in giuoco, acciocchè si possa distinguere quando sono obbligati a pagare, e quando non sono obbligati. E' egli vero, che il giuoco onesto, *non est legitimus acquirendi modus?* Le Leggi obbligano elleno a pagare? e quando ordinano che si dia a qualche Spedale una parte del debito, si ha egli soddisfatto a tutto in buona coscienza?

Rispondono: Che tra i Teologi non v' è nulla di certo intorno all' obbligo di pagare quello che si è perduto a' giuochi di fortuna, puri, ovvero misti. Alcuni dicono come S. Bonaventura in

4. Dist.

4. Diſt. 15. art. 2. qu. 1. che il guadagno di queſte ſorte di giuochi non appartenga a quello che ha guadagnato; ma che ſi debba diſtribuire in ſollievo de' poveri. Altri, come l'Alenſe p. 4. qu. 86. m. 3. art. 6. giudicano che appartenga a quello che ha guadagnato. *Pactum enim intervenit inter partes, quod utrique parti placet, & obligatio condicti. Unde ſecundum pactum illud, & obligationem condicti, nec ille qui amiſit non poteſt jure repetere, nec ille qui lucratus eſt tenetur reſtituere. Et quod antiqua jura jubent illud reſtitui, & concedunt actionem repetendi, nobis videtur eſſe magis quaſi ſatisfactio pro peccato, quam obligatio ad reſtitutionem. Non eſt enim honeſtum hujuſmodi, nec licitum: nec honeſta occupatio in talibus, imo multum ſæpe damnoſa efficitur Reipublicæ; cum occaſione ludendi diſtrahantur poſſeſſiones, & exhæredentur ſucceſſores & poſteri; Unde Juſtinianus dicit, quod alearum ludus prodiit in lacrymas. Unde ad cohibitionem mali ſubſequentis data eſt iſta lex de aleatoribus. Sicut & in foro pœnitentiali injungitur ſæpe ſatisfactio pecuniaria non ſolum eis qui lucrantur, ſed etiam qui amiſerunt, ut reprimatur inhoneſta occupatio, & malum ſubſequens.* E Silvio 2. 2. qu. 168. art. 3. a norma di queſta dottrina, dice che, *Verius eſt eum qui ludendo perdidit, in conſcientia obligari ad ſolvendum, ſive præſenti pecunia luſerit, ſive abſenti ſed promiſſa: promiſſio*

vero hoc ipso quod vera promissio est ex jure naturali vim habet obligandi, & nullum est jus commune quod promissionem de qua loquimur reddat irritam: ergo stando in jure communi, obligat. Jure autem particulari hanc promissionem non obligare, ubi nimirum est lex quæ usu recepta, per quam tales promissiones irritantur, sicut apud Hispanos in Regno Castellæ. E questa ragione pare che sia approvata da S. Tommaso 2. 2. qu. 32. art. 7. ad 2. Altri finalmente come il Gabriello in 4. dist. 15. qu. 13. art. 7. ad 2. dicono che tutte due l' opinioni sono probabili.

Supposta questa diversità di pareri, si risponde, che non si potrebbe assolutamente condannare quel Cattolico di peccato mortale, non pagando il debito di giuoco a' figli dell' Ugonotto; ma almeno bisognerebbe condannarlo a distribuirle a' poveri in soddisfazione del peccato che ha commesso nel fare un giuoco così grande. E siccome i detti figli sono poveri, il miglior consiglio che si potesse dargli, sarebbe di pagarli; imperocchè s'è obbligato a pagarli soddisfa al suo debito, e se non è obbligato farà un' elemosina a povera gente in soddisfazione del suo peccato.

Rispondo in secondo luogo: Che vi sono delle regole sicure, con le quali bisogna regolarsi con quelli che hanno perduto in giuoco, acciocchè si possa distinguere quando saranno obbligati a pa-

pagare, e quando non saranno obbligati. La prima è, che un' uomo non è obbligato a pagare quello che ha perduto in giuoco, se non poteva alienarlo, nè quando sia stato sedotto, cioè sforzato in qualche maniera, da quello che gli ha guadagnato, a giuocare, nè se ha perduto per essere stato ingannato, come s' inferisce da S. Tommaso nel luogo citato, dove dice: *Circa illa vero quæ per aleas acquiruntur, videtur aliquid esse illicitum ex divino jure, scilicet quod aliquis lucretur ab his qui rem suam alienare non possunt, sicut minores & furiosi, & hujusmodi, & quod aliquis trahat ad ludum ex cupiditate lucrandi ad ludum, & quod fraudulenter ab eo lucretur. Et in his casibus tenetur ad restitutionem: & sic non potest eleemosynam facere.* La seconda è, che un' uomo non è obbligato a pagare quello che ha perduto in giuoco, se quel guadagno è proibito dalle Leggi Civili. Ciò parimente si raccoglie da S. Tommaso; *Aliquid autem videtur esse ulterius illicitum ex jure positivo civili, quod prohibet universaliter tale lucrum.* E per questa ragione un minore non è obbligato a pagare quello che ha perduto; imperocchè l' art. 59. del Decreto di *Moulins* dice. (. E perchè noi abbiamo sentito che molti de' nostri sudditi minori e giovanetti sono stati sedotti a giuochi di fortuna, ne' quali hanno perduta e consumata la gioventù e le sostanze, abbiamo

mo ordinato che li denari e beni perduti in simili giuochi possano ripeterssi da' detti minori, loro padri, madri, tutori, e curatori, ovvero prossimi parenti, e vogliamo che li beni suddetti gli sieno restituiti, e impiegati in vantaggio de' detti minori, ec.) Ma siccome la Legge Civile non obbliga in tutti li Paesi, e che li Decreti non hanno deciso distintamente intorno al guadagno fatto alli maggiori senza violenza, nè inganno: *Sed quia jus civile non obligat omnes, sed eos solos qui sunt his legibus subjecti, & iterum per desuetudinem abrogari potest; ideo apud illos qui sunt his legibus obstricti, tenentur universaliter ad restitutionem, qui lucrantur, nisi forte contraria consuetudo prævaleat; aut nisi aliquis lucratus sit ab eo qui traxit eum ad ludum, in quo casu non tenetur restituere, quia ille qui amisit, non est dignus recipere, nec potest licite retinere tali jure positivo durante. Unde debet de hoc eleemosynam facere*, dice S. Tommaso. Un Confessore non ha da far' altro che determinarsi, o per l'opinione di S. Bonaventura, o per quella dell'Alense; e in conseguenza ad obbligare, o non obbligare al pagamento. E pare che in pratica sia più sicuro l'obbligare per ragione del patto seguito fra quelli che hanno giuocato. *Nihil tam conveniens est naturali æquitati, quam voluntatem Domini volentis rem suam in alium transferri, ratam haberi. 2. Instit. tit. De rerum*

rum divisione. §. per traditionem. Ma in questo caso il Confessore di quello che ha guadagnato, e anco di quello che ha perduto gli ordinerà secondo la sua prudenza dell' elemosine soddisfattorie. San Bonaventura però non fa gran caso di questo patto, e dice al contrario, *In illis pactionibus quas habent inter se, bona non transferuntur invicem, sed in usus pauperum convertuntur, propter ludi inhonestatem, & juris interdictionem.* Da ciò è facile cavar le risposte alla questione proposta; se sia vero che il giuoco disonesto, *non est legitimus acquirendi modus*. Ciò è vero secondo il parere di alcuni Teologi che seguitano San Bonaventura, e non è vero secondo il parere degli altri che seguitano l' Alense. E' parimenti facile rispondere alla Questione, se le Leggi obblighino in verun caso a pagare quello che uno ha perduto in giuoco quando è maggiore, e che non vi sia stato inganno. Imperocchè secondo l' Alense, la Legge naturale obbliga, e secondo San Bonaventura non obbliga. E quanto alla dimanda, se, quando le Leggi ordinano che si dia a qualche Spedale una parte di quello che si è perduto, si sia soddisfatto anco pel restante in buona coscienza. Si risponde che non v'è Legge alcuna o Decreto che si sappia ch' abbia deciso in questa maniera. E che nondimeno, supposto che ve ne sia alcuno, secondo l'Alense non avrebbe soddisfatto a tutto,

ma non già secondo San Bonaventura.

CASO CLXXIV.

Un' Economo che ha comprati de' poderi per la sua Comunità, ha preteso che vi fosse annesso un piccolo bosco, e il venditore non l' accorda. La Comunità che teme d' esser tacciata d'avarizia dimanda che cosa debba fare.

UNA Comunità Ecclesiastica ha comprato per due mila e tanti scudi di beni, i quali dipendevano da un Priorato, ed erano mescolati con altri terreni: La persona di condizione che ha venduti li detti beni non aveva cognizione particolare de' medesimi; ma si è fidata dell' Economo di detta Comunità, il quale ha preteso di comprare alle cinque per cento, comprendendo tutto quello che la detta persona di condizione aveva nel Priorato, eccettuati li boschi. Si trova un piccolo bosco del valore di cento doppie in circa, che non è stato eccettuato, e che l'economo non conosceva distintamente; ma la sua intenzione era di comprare ogni cosa. La persona, che ha venduto, dice, che il detto bosco non debbe esser compreso, poichè il restante delli terreni venduti vale il prezzo, che è stato sborsato. L' Economo risponde, che non è stato eccettuato, e che la sua intenzione è sta-

stata di comprare ogni cosa all' ingrosso. La persona, che ha venduto, dimandando giustizia al Superiore della Comunità, ne ha avuto in risposta, ch' era pronto a rimettersi in arbitri, e di starsene al Notajo, che ha disteso il contratto, ovvero di istituire qualche anniversario per la di lui persona; ma ha risposto, che la sua intenzione non è stata di vendere il detto bosco, quantunque paja, che apparisca il contrario da uno scritto, che ha dato all' Economo, eccitandolo a comprare tutto quello che aveva nel Priorato, eccettuati alcuni boschi che sono nominati, senza nominare quello, ch' è in disputa. Il Superiore per dimostrare al detto Signore, che la Comunità è distaccata dall' interesse, e non vuole la robba d' altri, gli ha offerto di rompere il contratto, e di restituirgli tutti li beni, purchè restituisse il denaro che aveva ricevuto, avanti Quaresima. Egli è restato sorpreso da questa proposizione; imperocchè si aspettava, che gli desse-ro le cento doppie pel bosco, e non ha restituito altrimenti il denaro avanti Quaresima.

Si dimanda, se debbano risarcirlo di qualche cosa, che sarebbe in pregiudizio dell' Economo, il quale sarebbe giudicato come ingannatore della persona, che si era fidata di lui, e che anco in tutto rigore non troverebbe un maggior prezzo di tutti li beni venduti, quan-

tun-

tunque vi si comprenda il bosco disputato. La persona, comechè ricca, durerà fatica a restituire il detto denaro, e questa è una cosa, che si prevede, di modo che tenendo forte, lascierà ogni cosa, continuando tuttavia sempre a lagnarsi: sono passati quattr'anni dopo la vendita dei beni, e il bosco è diventato grande. Che cosa s'ha a fare?

Rispondono, che, considerata ogni cosa, quelli, che hanno acquistato, non sono obbligati a supplemento veruno. Che potrebbono però ancora per impedire le querele, che preveggono doversi fare dal venditore, comechè mal fondate, offerirgli di sciorre il Contratto in uno spazio di tempo ragionevole, come v. g. sino a Pasqua.

CASO CLXXV.

Se si possa consigliare di dimandar la dispensa per far' un matrimonio tra due persone di qualità, parenti dal 2. al 3. grado.

SI dimanda, se si possa consigliare a un' uomo di condizione, che ha una figlia unica di maritarla col primogenito di suo fratello, il quale è assai saggio, Egli ha 16. anni, e la fanciulla ventuno. In questa maniera si manterrà il nome, e la famiglia; e non seguendo il matrimonio, è verisimile, che v' abbiano a essere fra loro inimicizie,

zie, e liti. La famiglia del primogenito è quasi rovinata, se non si ristabilisce con questo matrimonio, che sembra esser desiderato da tutti, e dalla fanciulla stessa, eccettuato il padre che ha dello scrupolo, e che teme la disparità degli anni.

Rispondono: Che non bisogna consigliare quello, ch'è contrario alle Leggi della Chiesa, ora è certamente contro le Leggi della Chiesa, che una fanciulla sposi il primogenito di suo Zio. Si può però dire, che vi sia motivo sufficiente per chiedere al Papa la dispensa intorno al grado di consanguinità, ch'è fra di loro dal secondo al terzo grado; e quanto alla disparità degli anni per averne la fanciulla ventuno, ed il giovane sedici solamente, si può dire, che ciò meriti qualche riflessione, e da paragonarsi coi vantaggi, che si sperano da questo matrimonio, senza impegnarsi più avanti col medesimo.

CASO CLXXVI.

Se il Superiore di una Comunità debba far pesare il pane che si dà alla collazione ne' giorni di digiuno.
In che età uno sia obbligato a digiunare.

UN Superiore ha molte persone nella sua Comunità, alcune delle quali non arrivano a ventun' anno, ed altre passano li sessanta: alcune sono Ecclesiastiche, ed altre Laiche, alcune non faticano, ed altre faticano negl' affari, nella cucina, e nell' orto; e tutte godono buona salute. Dimanda, come debba regolarsi con essi pel digiuno, e sin dove possa arrivare con la sua condescendenza. S' imbandisce molto pane per la collazione, supponendo che ciascheduno mangi solamente secondo il suo bisogno, e ciò può dar motivo a certuni di eccedere: non sarebbe egli meglio regolare presso a poco quante oncie se ne debbano dare? E' ella una cosa decisa nella Chiesa, che un giovane avanti di compire ventun' anno, non sia obbligato al digiuno? Per quelli, che pigliano l' orzata fra pasto, e vi mettono un cucchiajo, o due di zuccaro, o di rottami per renderla più grata, v' è egli male? Non si suole pigliare altrimenti, forse pigliandola senza mettervi nulla, non farebbe bene.

Li Dottori in Teologia soscritti rispondono: Che è meglio lasciare alla discrezione di ognuno il pigliare quello, che crede di aver bisogno circa il pane della collazione, che regolare, quante oncie se ne debbano dare a ciascuno. Che non è una cosa ammessa da tutti senza disputa nella Chiesa, che un giovane non sia obbligato a digiunare avanti di aver terminato ventun'anno; S. Tomaso 2. 2. qu. 147. art. 4. ad 2. giudica, che regolarmente parlando non sia obbligato, ed è seguitato da molti, come il Paludano, Troamala, de Clavasio, Silvestro, Navarro, ec. Ma il detto Santo modifica la sua proposizione con questi termini (*in pluribus*) e anco quelli ch'egli esenta fino all' età di ventun'anno, li consiglia, che alle volte digiunino. *Quando sunt in statu augmenti, quod est in pluribus usque ad finem tertii septennii non tenentur ad Ecclesiastica jejunia. Conveniens tamen est, ut etiam in hoc tempore se ad jejunandum exerceant, plus vel minus secundum modum suæ ætatis.* E il Paludano, *circa tamen tertium septennium, quia quidam sunt aliis fortiores, relinquitur arbitrio Confessoris de consilio medicinæ, quia cum jejunium est principaliter propter carnis castigationem, non mortem, de hoc est Medici judicare.* E il de Clavasio, *non tenetur ad omnia jejunia, sed bene ad aliqua eis commensuranda secundum augmentum, & propin-*

pinquitatem ad dictum 21. annum. E al contrario l' Alenſe p. 4. q. 102. ar. 43. non ſolo riferiſce l'opinione di quelli, li quali dicono, che comincia l'obbligo di digiunare di 20. anni, e di quelli, che lo fanno cominciare di 15. anni, ma non ſi determinando per veruna di queſte due opinioni, ne per quella che fa cominciare l' obbligo di ventun'anno, ſi determina per quella, che obbliga di diciotto anni, e quando eſenta avanti la detta età, lo fa con modificazione. *Pueri non tenentur ad jejunia Eccleſiæ, niſi forte interpolate jejunent, & tales ſunt, quod virtus in eis ſupplet ætatem; non enim poſſunt jejunare continuo ſine magna læſione corporis*. L' opinione di S. Tommaſo è quella, che biſogna ſeguitare in pratica: E per quelli, che pigliano liquori rinfreſcativi fra paſto, come l' orzata, l'acqua di limone ec. ne' quali vi ſi mette dello zucchero per renderli più grati; ſi riſponde, che pigliandoli per modo di medicamento, o per biſogno, non vi ſi può mettere quantità notabile di zucchero, e che quando non ſi faccia per biſogno, non ſi poſſono pigliare neppure ſenza zucchero.

Parigi 27. Febbrajo 1670.

CA-

CASO CLXXVII.

Se si debba ricusare l'assoluzione ad un Fornaro, perche non ha voluto obbedire all'avvertimento datogli di non mandare più la sua Serva al molino in tempo di notte, comechè sapesse ch'essa vi peccava.

V'E' un Borgo, dove abitano molti Fornari: la pratica è di mandare la notte una serva giovane al molino sola, e l'esperienza ha fatto vedere, che questa pratica è cagione di molti peccati, essendosi trovate gravide molte di queste serve, altre avendo sofferti molti toccamenti disonesti, perchè quelli che custodiscono il molino, sono per ordinario briachi, e dissoluti.

Si dimanda primieramente, se si possa assolver' il Fornaro, che manda la detta serva così sola al molino, donde ella non ritorna quasi mai senza qualche peccato mortale. 2. Se si possa assolver la moglie del Fornaro, la quale dice, che ha una Serva sola, onde non può mandarne due assieme, nè andarvi in persona per custodire la serva; e che per altro è obbligata a obbedire a suo marito, che ha presa la serva a quest' effetto. 3. Se una fanciulla giovane, che sa questi inconvenienti possa allogarsi, ovvero se sia obbligata a

licenziarſi da quella Caſa avanti il termine, comechè non voleſſe pagarle il ſuo ſalario, ſe non finiſce il ſuo anno, continuando ad andar ſola la notte al molino. Ve ne ſono molte, che moſtrano della riſoluzione per difenderſi dall' inſolenze di coloro, che cuſtodiſcono i molini, e che non hanno mai ſofferto neppure un toccamento; ma ſiccome alle volte ſono oppreſſe dal ſonno, ſi addormentano, e ciò accade a molte.

Li Fornari non ſogliono tenere ſervidori, e trovano maggiori inconvenienti, ſe pigliaſſero in Caſa loro un ſervidore per lavorare, a burattare, e a far' il pane con la ſerva, di cui non hanno neceſſità, come ſi fa in Parigi, dove non ſi crivella il grano, e dove ſi uſano meno precauzioni per fare il pane.

Li Mugnaj di queſto Borgo non vanno a pigliare il grano dalli Fornari, e non ſono obbligati a farlo macinare in perſona, nè a riportare la farina; e una ſerva vecchia non avrebbe forza ſufficiente per reſiſtere alla fatica di una notte, nella quale biſogna quaſi ſempre ſtar' in moto. Sarebbe difficile ritrovare una ſerva vecchia, che voleſſe accompagnare la giovane, e il Fornaro non ha il modo di fare queſte ſpeſe doppie, durando molta fatica a pagare una ſerva giovane che faccia tutto, e quando in caſa vi ſono

mol-

molte serve giovani, non se ne può mandare più d'una la notte al molino, essendo necessario che l'altre restino in Casa a lavorare.

Sono supplicati li Signori Dottori a trovare qualche rimedio a questo male pubblico, a cui li Curati del luogo non possono rimediare, per quanta diligenza che usino. Presentemente v'è in questo Borgo una Missione di Sacerdoti mandati dal Vescovo, e s'aspetta da essi, o che approvino quello, che si pratica, o che dichiarino pubblicamente che non si può farlo, e quando lo dichiarino, non si troveranno forse due Fornari, che abbiano riguardo alla loro dichiarazione; bisognerebbe, dicono tutti costoro, piuttosto abbandonare ogni cosa, e il Magistrato non acconsentirà, che si tralasci di fare secondo il praticato.

Li Dottori di Teologia soscritti sono di parere intorno alle difficoltà proposte: Alla prima; Che un Fornaro non possa mandare la notte una serva giovane sola al molino, donde ella ritorna quasi sempre con qualche peccato mortale: avendo dimostrato l'esperienza, che il mandarvi queste serve giovani sole, è cagione di molti peccati, essendosene trovate molte gravide, e altre che hanno sofferti molti toccamenti disonesti da coloro, che custodiscono il molino, li quali per lo più sono briachi, e dissoluti. Quegli che

mandasse in questa maniera una fanciulla giovane al molino, l'esporrebbe ad un' occasione prossima di peccato mortale, e sarebbe colpevole della perdita di quell' anima innanzi a Dio, secondo il giudizio della Chiesa, ed in conseguenza sarebbe incapace di assoluzione, continuando a commettere il medesimo errore.

Alla 2. Che la moglie di un Fornaro non può neppur' essa mandare una serva giovane sola di notte al molino, e che in questo non è obbligata ad obbedire il marito, che le comanda di mandarvela, quantunque dica di aver salariata la detta serva a quest' effetto; imperocchè non doveva farlo, supposto il pericolo. Che la detta moglie non è scusabile con dire che ha una serva sola, e che perciò non può mandarne due assieme, nè andarvi in persona per custodire quella, che vi manda. E che non si può darle l' assoluzione, se persevera nella medesima volontà di mandarvi la notte una fanciulla giovane, e sola.

Alla 3. Che una fanciulla giovane, la quale sa questi inconvenienti non si può allogare, e ch' essendo attualmente al servizio di un Fornaro, se desso continua ad esigere da lei questo servizio, è obbligata a licenziarsi avanti che sia scaduto il termine, quando anche dovesse perder il suo salario; imperocchè qualunque risoluzione ella ab-

abbia fatta di difenderſi contro quegli inſolenti cuſtodi del molino, e comechè non ſia mai caduta in alcuno di queſti mancamenti; è però tuttavia vero, che andandovi ſola di notte, eſpone al pericolo l' anima ſua, e il ſuo onore.

Suppoſte tutte queſte coſe, è neceſſario metter qualche rimedio ad un diſordine così grave. Li Mugnaj poſſono rimediarvi, non ſolo con uſar la diligenza di tenere per cuſtodi del molino uomini oneſti, e timorati di Dio, che non ſi ubbriachino, e non ſieno diſſoluti, ma ancora diſponendo, che ogni notte vi ſia qualche donna attempata, la quale vi badi nel tempo che non v' è altro che una ſerva giovane. E li Miniſtri della Giuſtizia hanno debito di vegliare ſopra di ciò.

Li Fornari parimenti poſſono rimediarvi, o con mandare al molino degli uomini, ovvero con mandare invece di fanciulle giovani, delle donne mature, che non dieno ſoſpetto alcuno, ovvero mandando con la ſerva giovane qualche perſona ſicura, che l' accompagni, ovvero finalmente con fare in maniera che quando uno di eſſi non avrà grano ſufficiente per far lavorare il molino tutta la notte, ſi uniſca ad un'altro, che vi mandi anch' eſſo, e che ambedue comandino alle loro ſerve, che vi vadano unitamente, ſi faccino compagnia al molino, e non

si separino mai ; e quando un solo manderà al molino tanto grano che basti per farlo lavorare tutta la notte, in tal caso bisognerà, o che si accomodi col Mugnajo, acciò faccia vegliare una donna con la detta serva, o che vi mandi due donne, in vece di una sola.

CASO CLXXVIII.

Un' uomo, e una donna, che' hanno avuto un figlio avanti del loro matrimonio, sono obbligati a riconoscerlo, comechè riconoscendolo, privino della primogenitura un' altro figlio nato dopo il matrimonio.

UNA giovane si è lasciata violare da un Gentiluomo sotto promessa di matrimonio. Avendo partorito un figlio occultamente, il Gentiluomo l'ha sposata ; ma questo figlio non è comparso, ed è stato fatto educare in luoghi lontani, credendo di occultare una cosa, di cui tutto il mondo aveva sospetto, e ch'era quasi pubblica. Dopo 20. anni in circa, questo figlio ha notizia di suo padre, e di sua madre, e se ne va alla patria per essere riconosciuto.

Si dimanda, se sieno obbligati sotto pena di peccato mortale a riconoscerlo. Se lo riconoscono, levano la primogenitura al primo figliuolo nato do-

dopo il matrimonio ; se non lo riconoscono, questo figliuolo è stato mal' educato, ed è in pericolo di perdersi.

L'affare probabilmente sarà portato quanto prima in Parlamento. Il padre, e la madre possono eglino aspettare l'esito della lite, e abbandonare frattanto il loro figlio, che vive scapestratamente?

Risposta per servire solamente al foro interno, e non per esser data alle parti da produrre in giudizio.

Qualunque figlio nato *ex soluta, & soluto* resta legittimato *per subsequens matrimonium parentum*, secondo la disposizione del gius Canonico al cap. *Conquestus est nobis* N. *quod cum quandam mulierem in uxorem acceperit*, R. *patruus mulieris ipsam exheredare conatus, eo quod ante desponsationem matris suæ nata fuerit, licet postea pater mulieris præfatæ matrem ipsius accepit in uxorem, ideoque mandamus, quatenus si ita est, eam legitimam judicetis* : e al cap. *Tanta* : *Qui filii sunt legitimi* ; *Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post peractum matrimonium legitimi habeantur*, come parimenti dalla Legge Civile *Instit. de nuptiis*, §. *ult. aliquando autem evenit ut liberi, qui statim ut nati sunt in potestate parentum non sunt, postea rediguntur in potestatem patris : qualis est, qui dum naturalis fuerat, postea curiæ datus, potestati patris*

subjicitur. Nec non is qui a muliere libera procreatur, cujus matrimonium minime legibus interdictum fuerat: sed ad quam pater consuetudinem habuerat, postea ex nostra constitutione dotalibus instrumentis compositis in potestate patris efficitur. Quod & aliis liberis qui ex eodem matrimonio postea fuerint procreati, similiter nostra constitutio præbuit; ed anco quanto all' effetto dell' eredità, e primogenitura. E in conseguenza, se li detti marito, e moglie sanno, che colui, il quale ora si presenta, e dimanda di esser riconosciuto da essi, sia loro figlio; che quando è nato, erano *solutus*, & *soluta*, e che hanno contratto matrimonio assieme secondo gli ordini di Santa Madre Chiesa, sono obbligati sotto pena di peccato mortale a riconoscerlo, e non possono in coscienza aspettare l' esito della lite, che si crede possa andare quanto prima in Parlamento, e frattanto abbandonarlo. Non serve il dire, che ricoscendolo, leverà la primogenitura al primo nato dopo il matrimonio; imperocchè se col riconoscerlo, levano la primogenitura a quello nato dopo il matrimonio, non per questo la levano a quello, a cui appartiene; anzi fanno il loro dovere, acciocchè l' abbia quello, a cui tocca di ragione per essere il primo, reso legittimo col matrimonio seguito dipoi, anco *invitis parentibus*, essendovi questa distinzione

tra

tra quelli che diventano legittimi *rescripto, & privilegio Principis*, e quelli che lo diventano *auctoritate juris*, cioè che rispetto ai primi è necessario il consenso del padre, e della madre, e rispetto agli ultimi non è necessario. Debbono parimenti usare ogni diligenza per ritirarlo dal vizio, di cui sono colpevoli innanzi a Dio per la mala educazione, che ha avuta per loro negligenza.

Parigi 4. Maggio 1668.

CASO CLXXIX.

Non si possono adoprare se non mezzi giusti per liberare dalla Galera un' uomo che abbia finita la sua condanna.

UN giovane ammogliato è stato condannato in Galera per alcuni anni. Terminata la sua condanna, viene ritenuto ancora per mancanza di denaro da poter persuadere il Chirurgo, o qualche altra persona che potrebbe farlo escire. Se potesse avere venti scudi, spererebbe di esser liberato.

Si dimanda, se si possano dargli questi venti scudi per carità, prevedendo che verisimilmente mentirà, o farà mentire il Chirurgo, il quale dirà, ch' egli è infermo, comechè sia sano. Gli viene usata un' ingiustizia col ri-

tenerlo, terminato il tempo della condanna. Forse non crederà di offender Dio seducendo col denaro il Chirurgo o il Segretario; ma quello che vorrebbe dargli, o proccurargli li 20. scudi, può egli permettere la menzogna?

V'è un'altra cosa. La moglie di questo giovane è stata sedotta da un Gentiluomo nel tempo della condanna di suo marito, ed ha avuti dal detto Nobile due figli, che il povero marito troverà in sua Casa, s'esce di galera, e v'è pericolo, che maltratti la moglie, e che proccuri anco di vendicarsi di quel Nobile. Attese queste circostanze, e con questo rischio, si può egli fare una carità che forse cagionerà delle disgrazie? Potrebbe anco essere, che in questa maniera la moglie si liberasse dal peccato. Questo galeotto non può sperare altra assistenza, che dalla persona, la quale propone questo caso, e quando la medesima non l'assista può marcire in galera, dove però sino ad ora è stato con buona salute, e non ha notizia della mala vita di sua moglie.

In caso che si possa liberarlo dalla galera per strade giuste, v'è egli debito di farlo in quest'occasione?

Risposta. Si può liberare dalla galera per strade giuste il detto giovane, singolarmente perchè ha terminata la sua condanna. Si può a quest'effetto

fer-

servirsi di alcuno della galera, come il Chirurgo, o il Segretario, e dargli qualche somma di denaro, acciocchè ottengano la di lui libertà, purchè non si abbia qualche motivo di giudicare, che si servano di qualche mezzo contrario alla verità, o alla legge naturale, divina, ed umana, in qualunque maniera ciò fosse, altrimenti si peccarebbe per fare una carità. La prostituzione della moglie con quel Gentiluomo, da cui sono nati due figli adulterini, non può impedire, che sia fatta questa carità. Ma è necessario sapere, se costui sia un' uomo, il quale, avendo ricuperata la sua libertà, possa esser di nocumento al pubblico; imperocchè con questo dubbio non bisognerebbe ingerirsene.

CASO CLXXX.

Se un Barbiere possa esercitare la sua professione nei giorni di Domenica, e dell' altre Feste.

SI dimanda, se un Barbiere possa fare i capelli, o la barba nei giorni di Festa, e se sia peccato mortale impiegarvi tutto il giorno eccettuato il tempo della Messa. In un Borgo vi sono cinque, o sei Barbieri, li quali fanno istanza, che il Giudice comandi che non si faccia la barba nei giorni festivi in tempo della Messa Parrocchiale, cre-

dendo, che ciò baſti per eſſer' eſenti da peccato ſe obbediſcono, eſſendo in poſſeſſo di lavorare tutto il giorno.

Li Dottori in Teologia ſoſcritti ſono di parere intorno alle difficoltà propoſte: Che li Barbieri non poſſano fare la barba, nè capelli in giorno di Feſta e di Domenica, quando non ſieno obbligati dalla neceſſità della loro ſuſſiſtenza, e che non baſta il laſciar di lavorare nel tempo della Meſſa Parrocchiale, ma che non dovrebbono lavorar punto in detti giorni. Quando però foſſero obbligati a lavorare in detti giorni per qualche buona ragione, come v. g. perchè li contadini dei luoghi vicini, ovvero li artiſti, e li ſervidori del luogo della reſidenza non poteſſero avere il tempo di farſi fare la barba, o li capelli in altri giorni, in queſto caſo ſi potrebbe fargliene anco in detti giorni feſtivi, e baſterebbe eccettuare ſolamente le ore del Servizio divino, e le Solennità principali dell' anno. Secondo queſta riſpoſta li Barbieri del luogo potranno regolarſi per l' iſtanza che potrebbono preſentare al Giudice ſecolare.

CA-

CASO CLXXXI.

Una fanciulla promessa con un' uomo, la quale ha saputo solamente per via di una fama pubblica, e incerta, che sua madre ha avuto commercio illecito col suddetto suo sposo, non debbe aver difficoltà di sposarlo, ed il Curato non ha motivo giusto per ricusare di unirli in matrimonio.

SE una fanciulla di già promessa ad un' uomo, che pubblicamente si crede aver conosciuta la madre, possa acconsentire all' adempimento del matrimonio, avendo ricusato il Curato di sposarli, col fondamento di questa fama, e la madre che pretende di essere innocente, siccome ancora lo sposo pretendono, che il Curato abbia torto, e vogliono farla decidere in giudizio.

Rispondono: Che una fanciulla già promessa ad un' uomo, che pubblicamente si crede aver conosciuta la madre della medesima può acconsentire all' adempimento di detto matrimonio; imperocchè non dee aver riguardo alcuno a questi discorsi, che sono ingiuriosi a sua madre. Che il Curato non poteva col fondamento di questa detrazione ricusare di sposarli, e che sarebbe forzato a farlo dalla giustizia.

CA-

CASO CLXXXII.

Una fanciulla, la quale sappia di certo, che l' uomo, di cui è sposa, abbia avuto commercio illecito con sua madre è obbligata a ritirare la sua promessa per non esser forzata a consentire alla celebrazione del matrimonio.

SE un' altra fanciulla parimenti promessa ad un' uomo, la quale sa di certo, che lo sposo ha avuto commercio illecito con sua madre, sia obbligata a lasciarla, e fuggirsene in Casa delli Zij, che la ricetteranno, piuttosto ch' esporsi ad esser forzata a eseguire il matrimonio. Il peccato della madre è noto a lei sola, e se fugge, si dirà, ch' è gravida, e ch' è andata trenta miglia lontano per occultare il suo errore; ella è così povera, che non trova alcuno, che l' accompagni. Tutto quello che offerisce di fare, è, di dire al Curato nell' andarsene il motivo della sua partenza; ma il Curato mantenendo il segreto in favor della madre, non può salvare l' onore della fanciulla.

Rispondono: Che questa fanciulla, la quale sa di certo, che il suo sposo ha conosciuta carnalmente sua madre, non può contrar matrimonio con esso lui, sino a che abbia ottenuta la dispensa per l' impedimento di affinità, ch' egli ha contratta peccando con la

ma-

madre. E' obbligata a dire alla ſua madre la ragione, per cui ricuſa di maritarſi con eſſolui, o a lui medeſimo, o al ſuo Curato, acciocchè non ſi impegnino maggiormente, almeno ſenza la diſpenſa; e ſe non ha coraggio di dirlo a ſua madre per riſpetto, nè allo ſpoſo per qualche altra ragione, dicendolo al ſuo Curato, gli può permettere di parlarne al detto ſpoſo, o alla madre, o a tutti due. E in queſta maniera non vi ſarà pericolo alcuno, che ſia ſparlato in pregiudizio della fanciulla; imperocchè o non ſarà maritata col detto uomo, o il matrimonio ſarà ſolamente differito per quel tempo ch'è neceſſario ad ottenere la diſpenſa; e non ſarà obbligata a fuggire dal paeſe, per cercare li Zij trenta miglia lontano; il che dovrebbe però fare piuttoſto che ſpoſare il detio uomo, ſenza diſpenſa, quando non poteſſe far' acconſentire ſua madre a permettere che o foſſe ricercata la diſpenſa, o ſi ritrattaſſe la promeſſa del detto matrimonio fra di loro. C. *Inquiſitioni*; *de ſent. excom. Inquiſitioni tuæ reſpondentes, credimus diſtinguendum, utrum alter conjugum pro certo ſciat impedimentum conjugis, propter quod ſine mortali peccato non valet carnale commercium exercere, quamvis illud apud Eccleſiam probare non poſſit, dicitur potius excomunicationis ſententiam humiliter ſuſtinere, quam per carnale commercium peccatum operari mortale.*

CA-

CASO CLXXXIII.

Un Vescovo dee far' osservare qualche specie di clausura in uno Spedale servito da fanciulle.

SE un Vescovo possa tollerare, che uno Spedale servito da fanciulle laiche, e amministrato da Religiosi, abbia una porta, che entri nella Chiesa di detti Religiosi, la quale sta tutto il giorno aperta, e tutta la notte chiusa dalla parte delle fanciulle, che sono sotto la loro direzione.

Rispondono: Che il Vescovo non può tollerare, che uno Spedale servito da fanciulle laiche, e amministrato da Religiosi abbia una porta per entrare in Chiesa di detti Religiosi, la quale stia tutto il giorno aperta, e tutta la notte chiusa dalla parte delle fanciulle che sono sotto la loro direzione; imperocchè è una cosa pericolosa, e dà motivo di scandalo.

CASO CLXXXIV.

Alcuni Religiosi, che sono stabiliti in un Borgo con condizione di non confessare dal Giovedì Santo fino alla Domenica detta Quasi modo, *non possono confessare lecitamente, quando anco non fossero Confessioni annue, che la Chiesa ha loro vietate nel Canone del Concilio Lateranense.*

SE alcuni Religiosi entrati in un borgo con condizione di non confessare dal Giovedì Santo fino alla Domenica detta *Quasi modo*, possano confessare lecitamente, e validamente contro il divieto del Curato, Il quale disse in pergamo, che queste Confessioni sono nulle, perchè il Vescovo ha dichiarato con un Decreto, che simili Confessioni non possono servire per soddisfare al debito Parrocchiale della Pasqua. Li Religiosi, che sostengeno in Pergamo queste Confessioni per buone, fann' eglino male? possono eglino almeno confessare pubblicamente dalla Domenica dell' Olivo fino al Giovedi Santo esclusivamente, essendo persuasi dei loro privilegj, e pretendendo, che il Vescovo non abbia mai rivocata l' approvazione, e la giurisdizione concessagli? Ambe le parti desiderano, che li Missionarj mandati dal Vescovo, alla prudenza dei quali egli ha rimesso quest' affare, di-

dichiarassero in pergamo il loro parere, acciocchè il popolo conoscesse la verità, e cessasse lo scandalo.

Rispondono: Che li Religiosi entrati in un Borgo con patto di non confessare dal Giovedì Santo sino alla Domenica detta *Quasi modo*, non possono confessare lecitamente; imperocchè confesserebbono contro la fede dei patti, o trattati, quand'anche queste confessioni non fossero annue, delle quali la Chiesa ordina nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. al Cap. *Omnis utriusque sexus*, che sieno fatte per soddisfare al debito Parrocchiale: *saltem semel in anno proprio Sacerdoti*, come v. g. se un penitente si fosse confessato fra l'anno al suo Curato, la confessione, che facesse per Pasqua nel medesimo anno ad uno di detti Religiosi, sarebbe illecita per parte del Religioso che ascoltasse il detto uomo, non perchè fosse contraria al Concilio; ma perchè la sentirebbe contro la fede dei patti e trattati. Rispetto alle confessioni annue comandate dal Concilio; se un parrocchiano, che non si fosse confessato fra l'anno al suo Curato, pretendesse di soddisfare al precetto della Chiesa, con la Confessione fatta a un Religioso senza la licenza del suo Curato; la detta Confessione sarebbe illecita per parte del Confessore; imperocchè confesserebbe non solo contro la fede dei trattati, ma anco contro il Decreto del-

della Chiesa, e sarebbe illecita ancora per parte del penitente, il quale peccarebbe contro il cap. *Omnis utriusque sexus*; ed essendo illecita per parte del penitente, ne segue, che sarebbe invalida per parte sua, quand'anche non lo fosse per parte del Confessore; e che se fosse vero ch' avesse tutta la giurisdizione necessaria; e che l'approvazione ch' è data alli Religiosi non fosse limitata rispetto al tempo Pasquale, ch' è una quęstione, di cui presentemente non è a proposito l'ingerirsi. Li Curati, de' quali si tratta, possono sostenere benissimo, che le Confessioni annue non si possono fare per Pasqua alli Religiosi da' Secolari senza il consenso de' Curati; così fu dichiarato nel Decreto dell' Arcivescovo di Parigi delli 7. Marzo 1668., conforme al Concilio Lateranense. Possono altresì sostenere, che questi Religiosi non possono senza peccato sentire le Confessioni che non sono annue, dal Giovedì Santo sino alla Domenica *Quasi modo*, perchè si sono obbligati con un trattato particolare a non ascoltarle, e non si può senza peccato operare contro la fede di un trattato. Possono anco dire, che le Confessioni annue fatte alli Religiosi senza la licenza de' Curati, o de' Vescovi per soddisfare al debito parrocchiale, sono nulle per parte de' penitenti. Ma non possono dire assolutamente in pergamo, che tutte le Confessioni fatte alli detti

Re-

Religioſi da' loro parrocchiani ſenza la loro licenza, e contro la loro volontà ſono nulle. Li Religioſi poſſono bensì ſoſtener che hanno l'approvazione e la giuriſdizione neceſſaria per le confeſſioni tanto annue, come d'altra ſorte in detti giorni; Ma non poſſono dire aſſolutamente che le confeſſioni annue, e altre che ſentiſſero in detti giorni ſieno buone; imperocchè quelle che non ſono annue ſariano illecite per parte loro, per cauſa de' trattati contrarj che non poſſono violare; e le annue ſariano illecite per parte loro, ed anco del penitente per cauſa del Decreto fatto dal Concilio Lateranenſe; ed eſſendo illecite per parte del penitente ſarebbono anco invalide per parte del medeſimo, comechè forſe non lo foſſero per parte del Confeſſore, per difetto di approvazione e di giuriſdizione. Ma ſiccome tutte queſte diſpute non ſono di edificazione; ma più toſto di ſcandalo, egli è conveniente che non ſe ne parli in pergamo, nè da una parte, nè dall'altra. E poichè ambedue le parti deſiderano, che li Miſſionarj ſpediti dal Veſcovo (alla prudenza de' quali il Prelato ha rimeſſo queſt' affare) dichiarino in pergamo il loro ſentimento, acciocchè il popolo conoſca la verità, e ceſſi lo ſcandalo; poſſono in conformità di queſta riſpoſta dichiarare, che li loro parrocchiani ſono obbligati a far le loro confeſſioni annue

nel-

nelle proprie Parrocchie, e non andare a confessarsi in un' altra Chiesa, per soddisfare al debito parrocchiale, senza la permissione de' loro Curati, o del Vescovo, conforme al Rituale, alli Statuti Sinodali della Diocesi, e al Decreto dell' Ordinario. Ma forse sarebbe più desiderabile di fare in modo che gli uni, e gli altri promettessero di non parlar più in pergamo di questa materia, purchè i Religiosi diano parola di non confessare più in avvenire li parrocchiani di detto Borgo dal Giovedì Santo fino alla Domenica *Quasimodo* inclusivàmente, se non ne hanno una permissione particolare del Curato, o del Diocesano, e ciò per ragione del trattato fatto nel loro stabilimento.

CASO CLXXXV.

Se li Curati sieno d' istituzione Divina.

E' Egli vero, che li Curati sieno d' istituzione divina come sono i Vescovi?

Il parere di un Teologo di Parigi, e che li Curati sieno d' istituzione divina. ed è un grosso sproposito. Vedasi Thomassin Vetus et Nova Eccl. Disc.

CA-

CASO CLXXXVI.

Non è necessario confessarsi alli Missionarj per acquistare l'Indulgenza accordata dal Papa alli Fedeli, dove saranno mandati.

SI dimanda se quelli che non si confessano da'Missionarj possano guadagnare l'Indulgenza plenaria dal Papa, *fidelibus ad quos mittendi accesserint.*

Rispondono: Che quelli i quali non si confessano dalli Missionarj possono guadagnare l'Indulgenza accordata dal Papa; *Utriusque sexus fidelibus, ad quos mittendi accesserint*; imperocchè la Bolla non esprime; *eisdem vero pœnitentibus & confessis Presbyteris ad eos missis accesserint*; ma dice solamente *vere pœnitentibus confessis*: cioè *omnibus ad quos accesserint.*

CASO CLXXXVII.

Se i Vescovi possano dispensare da un voto semplice di castità, ovvero se la dispensa sia riservata al Papa.

SIccome il Voto semplice di castità perpetua è riservato al Papa *ex consuetudine*, e non *ex Canone*, io giudico che non si possa dir'altro su la difficoltà proposta, se non che nelle Diocesi, dove v'è la pratica di dispensare una per-

persona maritata dopo un simile Voto, *ad petendum debitum* si possa farlo in coscienza; ma che non si possa, quando non v'è il costume di dispensare. La ragione di questa risposta è, che siccome la dispensa del detto Voto nella sua totalità è riservata al Papa per consuetudine, se la consuetudine è, che in qualche Diocesi non sia riservato, uno è sicuro in coscienza seguitando la consuetudine; e al contrario uno non può esser sicuro in coscienza quando la consuetudine che ha forza di Legge sia contraria.

Per venire al particolare, mi pare che nella Diocesi di Parigi non vi sia la consuetudine di dispensare, eccetto quando *non est facilis recursus ad Sanctum Pontificem.*

CASO CLXXXVIII.

Se una donna, avendo acconsentito che il suo marito si ordini Sacerdote, e avendo fatto voto di castità, sia obbligata ad entrare in Religione, ovvero possa restare al secolo nella medesima Città, dove sta il marito.

ALla difficoltà proposta in questi termini: Se una donna maritata avendo permesso al suo marito di ordinarsi Sacerdote, e avendo dopo fatto voto di castità, sia obbligata a restare

al

al secolo nella medesima Città, dove stà il marito.

Il mio parere è, che la difficoltà possa consistere, o in un' uomo che non è ancora ordinato, o in uno ch'è già ordinato.

In caso che non sia ancora ordinato, o la donna è giovane, o è vecchia, sterile d'età, e fuori d'ogni sospetto. S'è giovane, il Vescovo non dee ordinarlo, se la donna non si obbliga a farsi Religiosa; ma s' è vecchia, sterile di età, e fuori d'ogni sospetto, può ordinare il detto uomo, e dissimulare in caso ch' ella resti al secolo.

La prima parte del mio parere è fondata sopra di ciò, cioè che quantunque sia dubbio, se una donna necessariamente debba farsi Religiosa, acciocchè il marito possa esser' ordinato Sacetdote, alcuni sostenendo la negativa, altri l'affermativa, nondimeno non si può metter' in dubbio, che il Vescovo non abbia la facoltà di ricusare l'ordinazione, quando lo stima a proposito; e che vi sia molta convenienza e ragionevolezza, se non v' è necessità, che un' uomo, la di cui moglie vuole restar' al secolo, non sia ordinato Sacerdote.

La seconda parte del mio parere ha per fondamento: Che parrebbe dovesse bastare, che il Vescovo osservi le medesime cautele nel caso di ordinare un' ammogliato, che li Canoni prescrivono

no doversi osservare nella professione, in caso che si volesse far Religioso. Ora li Canoni ordinano, quando la moglie è giovane, che il marito non sia ammesso alla professione, *nisi uterque ad religionem migraverit*; ma quand' ella sia *ita senex & sterilis, quod sine suspicione possit esse in sæculo*, si può *dissimulare, ut ea in sæculo remanente, & castitatem promittente, ad religionem transeat vir ejusdem*, dice il C. *Cum sis*, ch' è di Alessandro III. *de convers. conjugat.* a cui il C. *Ad Apostolicam*, ch' è d' Innocenzio III. al medesimo titolo, è conforme in questi termini. *Sed & vitam debet mutare, nisi forte sit ejus ætatis, ut sine suspicione incontinentiæ valeat in sæculo remanere*. E pare che non sia dovere l' esiger da una donna, la quale acconsente che suo marito si ordini Sacerdote tanto, quanto si esige da una la quale acconsenta che sia fatto Vescovo, da cui li Canoni esigono, che in qualunque età ella si sia, *prius professa continentiam, sacrum sibi velamen imponat, & religiosam vestem, vel vitam assumat*.

Venendo opposto contro la prima parte di questa risposta; che sembrerebbe ch' un Vescovo si dovesse contentare, quando la moglie è giovane, ch' ella acconsenta all' ordinazione del marito al Sacerdozio, perchè il Canone *Conjugatus* al medesimo titolo, non esige che si faccia Religiosa. *Nullus conjugato-*

rum est ad sacros Ordines promovendus, nisi ab uxore continentiam profitente fuerit absolutus, non avendovi aggiunto, *& ad religionem migrante*.

Io risponderò due cose, la prima che quantunque per giustizia il Vescovo non possa esiger più di quello che esigono i Canoni; può nondimeno esiger di più, quando non si tratta di giustizia; ma di grazia, imperocchè fa grazia a chi giudica bene di farla; L'ordinazione è di pura grazia, o giurisdizione volontaria, e non dee accordarla, se non pel bene della Chiesa, ed alle persone, le quali non abbiano condizioni che possano ragionevolmente pregiudicare.

La seconda è, che li Teologi, ed i Canonisti non si accordano nell' interpretazione del C. *Conjugatus*. Imperocchè quantunque alcuni sostentino, che la continenza che dee professare la donna avanti l'ordinazione di suo marito, non sia quella che per necessità debb'esser professata nel Monastero, e che basti che la professi nel secolo; nondimeno l'opinione più comune e più sana è, ch' ella debba farsi Religiosa, essendo giovane. Questo è il parere di Alberto il Grande, di S. Tommaso, del Paludano, Soto, Navarro, Covarruvia, Barbosa, Sanchez. Le loro prove sono il C. *Episc. dist.* 77. che dice: *Postea quam pariter conversi fuerint*. In oltre che vi è maggior ragione per obbligare una donna a entrare in Religione, quando el-

ella voglia che sia Sacerdote, che quando si tratta di consentire che si faccia Religioso. Imperocchè un Sacerdote secolare avrebbe maggior facilità di andar' a vedere sua moglie, di quello che potesse avere un Religioso.

E finalmente una donna giovane non può onestamente e senza qualche pericolo rimanere nel secolo.

Se poi la difficoltà proposta risguarda una donna, il di cui marito sia di già ordinato Sacerdote, in virtù del consenso che gli ha dato, avendo fatto Voto di continenza perpetua; ma non avendo promesso, nè voluto promettere di farsi Religiosa, io dico tre cose.

La prima. Che non è obbligata a farsi Religiosa in conseguenza del consenso che ha dato, e della continenza, di cui ha fatto voto; imperocchè essa poteva volere, e fare queste due cose senza obbligarsi alla terza.

La seconda. Che non si può dire, che vi sia obbligata da nessun Canone, nè Costituzione Ecclesiastica.

E la terza. Ch'è obbligata, per Legge di carità, e per impedire lo scandalo, ad entrare in Religione, o almeno a dimorare in qualche luogo, dove non sia conosciuta per moglie di un Sacerdote, sino a che sia arrivata alla vecchiaja, cioè sino che abbia 50. anni, ch'è l' età in cui una donna è riputata vecchia.

Parigi 28. Ottobre 1671.

CASO CLXXXIX.

Il Concilio di Trento, e li Decreti di Blois *danno facoltà a' Vescovi di unire a' loro Seminarj ogni sorta di Benefizj semplici di qualunque qualità, o dignità possano esser, tanto Secolari, come Regolari.*

VOI dimandate il mio parere sopra due unioni che avete fatte; una delle quali è di un Priorato Conventuale dell' Ordine di S. Agostino, e l' altra di un Priorato di San Benedetto, ch' è in commenda senza conventualità da più di 60. anni, ambedue in favore del vostro Seminario.

Il motivo della difficoltà per l' unione del primo è di sapere, se essendo Regolare, voi avessi l' autorità di fare questa unione, e se abbiate bisogno di ricorrere a Roma per ottenere le Bolle che ratifichino quello che avete fatto.

Il mio parere intorno a questa difficoltà è, che voi abbiate l' autorità di fare questa unione comechè il Benefizio sia regolare; e la mia ragione è, perchè il Concilio di Trento Sess. 23. *de reform.* C. 18. permette di unire alli Seminarj ogni sorta di Benefizj semplici, e di qualunque qualità, o dignità possano essere: *Nec non beneficia aliquot simplicia, cujuscumque qualitatis & dignitatis fuerint.* 2. Il Decreto di *Blois*

art. 24.

art. 24. permette a' Vescovi di provedere alla fondazione e dotazione de'Seminarj con l'unione di Benefizj, assegnazione di pensioni, o altrimenti, *secondo che vedranno doversi fare*, siccome il Concilio con quelle parole *cujuscumque qualitatis*, comprende i Benefizj regolari, tanto come i secolari. Il Decreto gli comprende parimenti, non distinguendo tra i regolari, ed i secolari, e servendosi solamente di questi termini: *con l' unione de' Benefizj secondo che vedranno doversi fare*. 3. Se li termini del Concilio e del Decreto avessero qualche oscurità, bisognerebbe spiegarli dalla pratica, secondo la quale si vede, che li Vescovi sono in possesso di unire al loro Seminario de' Priorati regolari, e in Francia anco di quelli *Conventuali*; nella qual cosa dilatano la facoltà del Concilio, il quale ordina unicamente l'unione de'Benefizj semplici. E la prova di questa estensione si trova nelle lettere patenti del mese di Agosto 1645. per l'erezione del Seminario d'*Aire* con l' unione della Mensa Conventuale, e degli Offizj claustrali della Badia di S. Quitario del Mas, e in quello del mese di Marzo 1646. dell'erezione di quello di S. Malò fatta dal Vescovo con l' unione della Mensa conventuale, Offizj claustrali, e fabbriche della Badia di S. *Mein*, e in quelle di Luglio 1663. per l' erezione di quello di Luzzon, dando la facoltà al Vescovo di unirvi

il Priorato, la Cura, Sagrestia, ed altri Benefizj fondati nella Chiesa del Borgo di Montiers. Tutte le quali Lettere sono stampate nel primo Tomo delle Memorie del Clero di Francia.

Da ciò ne segue, che voi non avete bisogno di ricorrere a Roma per ottenere le Bolle confermative di quello che avete fatto nell' unire, di vostra autorità ordinaria il detto Priorato al vostro Seminario.

Il motivo della difficoltà dell' unione del 2. procede dalla clausola, che il Padrone ha apposta al consenso che ha dato in questi termini, supposto l' assenso di S. Santità, costituendo a quest'effetto un Procuratore nella Corte di Roma per prestare il consenso e richiedere la detta approvazione, unione, e confermazione del Concordato, ed ottenere per ragione del medesimo le Bolle necessarie. Si tratta di sapere se questi termini, e la natura del Benefizio vi obblighino a pigliar le Bolle per l' unione, e se voi potete con la vostra autorità unire anticipatamente, e poi dopo dimandare l' approvazione di Roma.

Io sono di parere, che nè questi termini, nè la natura del Benefizio vi obblighino a pigliare le Bolle: Che possiate con la vostra autorità far questa unione, e che non sia necessario ricorrere a Roma.

Questi termini non vi obbligano punto,

to, perchè l'intenzione del Padrone non era di dar' il consenso solamente in caso che il Papa facesse questa unione, e non altrimenti; ma la sua intenzione è stata di dar semplicemente il suo consenso; e perchè ha creduto, quantunque non secondo la verità, che questa unione non si potesse fare senza l'autorità del Papa, non essendo informato del Cap. *Sicut unire*, *de excessu Prælat.*, nè della dottrina del Concilio di Trento, nè della disposizione del Decreto di *Blois* in questo proposito, perciò si è servito di quei termini, e non gli ha impiegati per mostrare che acconsentiva all' unione, purchè fosse fatta dal Papa, e non in caso che fosse fatta dal Vescovo. Non bisogna presumer che un Padrone abbia un pensiero ridicolo, secondo il quale abbia voluto operare. Gli ha dunque adoprati per provedere a quello che giudicava necessario, in caso ch' egli non s' ingannasse, onde voi non avete bisogno di ricorrere a Roma per questo motivo.

Voi dimandate, se avendo contrattato in nome del Seminario con li Padroni e Titolari, abbiate potuta fare questa unione, perchè questo si chiama esser giudice e parte nello stesso tempo.

Io non ho difficoltà che voi potessi; e quello che avete fatto co' Padroni e Titolari, non è un' azione da parte, ma da Giudice, e da Vescovo.

CASO CXC.

Se vi sia obbligo di restituire quello che uno ha guadagnato al giuoco.

L'Ecclesiastico che ricerca il vostro parere sopra il guadagno fatto già tempo al giuoco mentre era laico, non si acquieterà alla risposta che voi gli darete; imperocchè se voi gli dite che non è obbligato a restituire il detto guadagno, resterà tuttavia perplesso, temendo di arrischiare la sua salute, come vi scrive in fine della seconda pagina della sua lettera; il qual rischio non vi sarebbe sicuramente, facendo la restituzione a quelli a' quali ha guadagnato, ovvero facendone dell'elemosine: E se voi gli dite al contrario ch'egli è obbligato, caderà in un'altra perplessità fondata sopra una specie d'impotenza morale, in cui si trova di soddisfare quest'obbligo, e nell'incertezza che gli resterà di sapere se debba restituire a quelli, a' quali ha guadagnato, ovvero debba farne dell'elemosine.

La carità però vi obbligherà a rispondergli, e io giudico che voi non possiate rispondergli con miglior fondamento, dell'autorità di San Tommaso q. 2. 2. q. 32. a 7. ad 2. il quale dispensa dalla restituzione li giuocatori di carte, e di dadi, quando hanno guadagnato ad alcuno, quello di cui po-

poteva disporre, che non hanno indotto nessuno al giuoco, che non hanno usati inganni, e dove questi giuochi non sono vietati dalla Legge sotto pena di restituzione. Ecco le sue parole. *Circa vero illa quæ per aleas acquiruntur, videtur esse aliquid illicitum ex divino jure, scilicet quod aliquis lucretur ab his qui rem suam alienare non possunt, sicut sunt minores, furiosi, & hujusmodi, & quod aliquis trahat alium ex cupiditate lucrandi ad ludum, & quod fraudulenter ab eo lucretur, Et his casibus tenetur ad restitutionem: & sic non potest de eo eleemosynam facere. Aliquid autem videtur esse ulterius illicitum ex jure positivo civili, quod prohibet universaliter tale lucrum. Sed quia Jus civile non obligat omnes, sed eos solos qui sunt his legibus subiecti, & iterum per desuetudinem abrogari potest, ideo apud illos qui sunt hujusmodi legibus obstricti, tenentur universaliter ad restitutionem qui lucrantur, nisi forte contraria consuetudo prævaleat, &c.* Quello che consulta non dice di aver giuocato: *cum eo qui alienare non poterat*, non dice che *traxerit ad ludum eum ex cupiditate lucrandi*, non dice che *fraudulenter lucratus fuerit*. Dunque secondo S. Tommaso non è obbligato *de jure divino* alla restituzione: Egli è certo che quest' uomo è Francese, e che in Francia nel Gius civile non v'è questa Legge; oltre diche il Gius Civile, il quale proi-

bisce i giuochi di fortuna, tutto è lontano dall' obbligare alla restituzione, che anzi dando la libertà solamente a quello, che ha perduto, di ripetere la sua perdita per lo spazio di trent'anni; suppone che non ripetendola, o non la ripetendo in detto tempo, essa appartenga a chi ha guadagnato. E non v'è Decreto Regio, il quale proibisca i giuochi particolari di carte sotto pena di restituzione, ovvero quando ve ne fosse; *contraria consuetudine prævalente* non obbligherebbe, e in conseguenza quest' uomo, secondo S. Tommaso non è obbligato alla restituzione, nè a far tante elemosine di quello, che ha guadagnato, comecchè se fosse in grado di fare dell' elemosine, sarebbe ben fatto il consigliarlo a farne, purchè gli si facesse vedere nel medesimo tempo, che non è obbligato in coscienza a farle.

Io non rispondo particolarmente al guadagno, che ha fatto di una doppia a un giovane di venti, o ventidue anni, ch'era di una Casa ricca; imperocchè il detto giovane poteva ben disporre di una doppia, essendo in quell' età, e di quella condizione.

Io non mi fermo nè pure a citare un' infinità di Teologi antichi, e moderni che sono dello stesso parere; imperocchè bisognerebbe fare un Trattato; ma vi dirò, che li più qualificati, e li più ricevuti sono di questa sentenza. E quelli che sono di diverso parere, non fi ac-

si accordano. Alcuni dicono che bisogna farne tante elemosine, e gli altri che bisogna far la restituzione alle persone, che hanno perduto. Alcuni, e la maggior parte si fondano su la Legge Civile, e altri in minor numero si fondano su la Legge Divina.

Ma io vi dirò, che giacchè il detto Ecclesiastico produce l'autorità di alcuni scritti, nei quali dicesi: *Quidquid acquiritur per peccatum, subjacet restitutioni*. Sarà bene che voi l'avvisiate, che questa proposizione è contraria a San Tommaso nel corpo dell'articolo citato, dove dice potersi dare, che *id ex quo aliquid acquiritur est illicitum*, e che nondimeno l'acquisto non sia illecito. *Non sit ipsa acquisitio illicita*, come dic' egli, *Patet de eo quo mulier acquirit per meretricium*. E soggiugne, *quod enim mulier meretricium exerceat, turpiter agit, & contra legem Dei. Sed in eo quod accipit, non injuste agit, nec contra Legem. Unde quod sic illicite acquisitum est, retineri potest, & de eo eleemosina fieri.*

Il medesimo Santo in un'altra Opera, cioè al quarto sopra le Sentenze. D. 15. q. 8. art. 11. dice che la Legge può proibire, o la cosa ch'è la cagione del lucro solamente, ovvero la detta cagione, e il lucro ancora. Quando proibisce la prima non v'è obbligo di far la restituzione. E' proibito v. g. di far mercato in giorno di Domenica, e nel-

le Feste solenni, e nondimeno quello, che vendesse in detti giorni al mercato, non sarebbe obbligato a restituire il guadagno, che avesse fatto.

Bisogna altresì, ch' io vi accenni due parole di Gabriello Biel sopra il 4. delle Sent. dist. 51. *Licet securius sit lucra hujusmodi restituere, vel pauperibus erogare, non tamen securior est opinio tenens restitutionem, vel erogationem lucri esse necessariam ad salutem. Primum patet: quia qui lucrum restituit, vel erogat, certus est se satisfacere præcepto, secundum primam opinionem implet opus consilii, & per hoc certus est se in hoc non peccare tenendo lucrum, ut patet ex secunda conclusione. Secundum probatur: incautum est & nudum asserere aliquem actum fore peccatum mortale, ubi illud nec sufficienti auctoritate, nec evidenti ratione ostendi potest, nam hoc est ponere laqueum pedibus ambulantium, & inducere certum mortale, ubi mortale non est, vel esse certum non est. Nam ista assertio dum acceptatur a populo, licet foret erronea, facit tamen contravenientem peccare mortaliter, quia facit agere contra conscientiam eum, qui alias non peccaret mortaliter in tali facto, non habita hujusmodi conscientia.*

CASO CXCI.

Dell' obbligo che hanno i Canonici di assistere all' Offizio Divino, e del divieto per li Ecclesiastici di andare alla caccia, e portar l' armi.

LI Dottori della Sorbona sono supplicati per parte del Decano di N. Diocesi di Rems di dire il loro parere sopra la presente memoria per metter' in quiete le coscienze de' suoi Confratelli, e la sua intorno al contenuto della stessa.

Il Capitolo di N. con una Conclusione Capitolare in forma di Statuto nell' anno 1614. ha decretato. Che li Canonici Giubilati, cioè che fossero stati trent' anni Canonici, principiando dal giorno, che hanno preso il possesso, fossero esenti dall' assister' a Matutino, eccettuati li Doppj solenni, e quando fossero Ebdomadarj.

Nel 1663. Il Capitolo volendo rinnovare il detto Statuto, quattro Canonici hanno reclamato. Ecco le ragioni de' Canonici.

Sino che le forze permettono a un Canonico di andare in Chiesa, e obbligato a andarvi, non potendo esser esentato se non dalla caducità.

L' esenzione accordata nel detto Statuto è contraria alli Santi Canoni, onde è un abuso.

Il

Il Capitolo per l' intereſſe dei Canonici Giubilati ſoſtiene il contrario, e adduce:

1. Nella maggior parte delle Chieſe Cattedrali, e Colleggiate di Francia, e anco *in partibus obedientiæ* vi ſono dei Canonici Giubilati eſenti non ſolo dai Matutini, ma anco da tutto l'Offizio, e che vi aſſiſtono ſolamente quando vogliono. Queſto Statuto non accordando altra eſenzione che dal Matutino è più tollerabile, oltre di che li Giubilati del detto Capitolo ſono obbligati nelle loro ebdomade, ne' Doppj ſolenni, e nell' altre Ore.

2. Li Canonici di detta Chieſa riconoſciuti per Giubilati, hanno pagato pel loro privilegio alcuni dodici ſcudi ſecondo l' uſo antico, e gli altri diciotto ch'è una ſomma accreſciuta dal Capitolo, che ſono quattr'anni. Non è giuſto, volendo ſtabilire un nuovo ordine; il privarli della loro eſenzione.

3. Il Capitolo può incaricarſi dell' Offizio, e dichiarare eſenti chi più gli piace, e ſingolarmente li Giubilati.

4. Quando uno è ricevuto Canonico, è obbligato a giurare l' oſſervanza dei Statuti, e in conſeguenza anco di queſto.

5. N. eſſendo aperto da tutte le parti, ed eſpoſto al rigore dell' inverno, è coſa giuſta che li anziani ſieno conſiderati, e eſenti dall' eſcire la mattina

dal-

dalle Case loro eccettuati i giorni che sono obbligati all'Offizio.

6. Li Concilj, e particolarmente quello di Trento, volendo che vi sieno dei Canonici Giubilati, non hanno fatta distinzione de' Canonici, che possono esser ricevuti nell'età di dieci anni nelle Chiese Collegiate, come è quello di N. li quali possono esser Giubilati di 40. anni.

Li suddetti Signori sono ancora supplicati a deliberare sopra quello, che segue.

Il Decano ha rappresentato più volte al detto Capitolo, ch'era un'abuso il permettere alli suoi Confratelli di andare alla caccia con armi da fuoco: Che ciò era contrario alli Santi Concilj; perciò ha ricercato che sia fatto loro divieto, e inserito ne' Statuti nuovi da farsi dal Capitolo; e mosso dal giusto dolore di un'accidente accaduto a uno de' suoi Confratelli, il quale nel Luglio del 1666. fu ucciso nel grano, vicino ai boschi di C. a guisa di un Cignale, ha attestato per discarico della sua coscienza di esser' obbligato a fare quest'istanza, la quale non è stata ben ricevuta per le considerazioni seguenti.

1. Tali proibizioni sono pregiudiziali al Capitolo, che ha il privilegio della Giustizia alta, mediocre, e bassa.

2. Se la caccia con le armi da fuoco

co fosse proibita alli Ecclesiastici, e singolarmente ai Canonici, non sarebbe tollerata in quelli delle Chiese più considerabili, e meglio regolate del Regno.

3. La maggior parte de' Superiori vi vanno loro medesimi personalmente.

4. Se la caccia non fosse permessa, non mancarebbono di proibirla.

5. Non v'è altra caccia proibita, se non la strepitosa, e in questa non s' intende compresa quella de' cani da ferma.

6. Nel tempo che sono obbligati all' Offizio, possono andar a divertirsi alla caccia con armi da fuoco senza scrupolo di coscienza, sostituendo alcun' altro all' Offizio.

Il Decano sostiene, che tutte queste considerazioni sono frivole, che bisogna obbedire ai Santi Concilj. E attesa la tolleranza passata del Capitolo con li suoi Confratelli di lasciarli andare alla caccia con armi da fuoco; debba esser inserito un' articolo ne' nuovi Statuti, il quale proibisca l'andarvi in avvenire sotto pena di due scudi per li contravenienti applicabile alla Fabbrica, e di maggior somma ad arbitrio del Capitolo in caso di recidiva.

Li Dottori sosctittì sono di parere intorno alla prima difficoltà: Che la Conclusione Capitolare del 1614. e 1663. nella quale è stato stabilito, che quelli i

qua-

quali fossero stati 30. anni Canonici, contando dal giorno, che hanno preso il possesso, fossero esenti dall'assistere a Matutino, eccettuati li Doppj solenni, e quando fossero ebdomadarj, è una Conclusione abusiva contraria alli Santi Decreti, e particolarmente al Concilio di Basilea sess. 21. alla Prammatica Sanzione, al Concilio di Trento sess. 24. de Reformat. c. 12. che rinova il Cap. *Consuetudinem* di Bonifazio VIII. *De Clericis non residentibns* in 6. e al Concilio provinciale di Rems del 1583. c. 21. *de Capitulis*, & *Canonicis* num. 81.

Imperocchè la Chiesa ordina in questi Concilj, che tutti li Canonici assistano all'Offizio Divino in tutte le Ore Canonicali, eccetto quando sono legittimamente impediti, o per cagione delle loro infermità corporali, o altre giuste, e ragionevoli necessità, ovvero per cagione di una evidente necessità della Chiesa. *Exceptis illis quos infirmitas, seu justa & rationabilis corporalis necessitas, aut evidens Ecclesiæ utilitas excusaret cap. Consuetudinem.*

Non serve nulla il dire. 1. Che vi sieno de' Canonici Giubilati nella maggior parte delle Chiese Cattedrali, e Collegiate di Francia, anco *in partibus obedientiæ*, li quali non solamente sono esenti dal Matutino, ma da tutto l'Offizio, a cui assistono, quando n'hanno volontà.

2. Non

2. Non serve il dire: Che li Canonici di detta Chiesa, riconosciuti per Giubilati, hanno pagato per questo motivo altri dodici, e altri diciotto scudi, e che non è giusto fargli perdere la loro esenzione. Imperocchè tanto è lontano, che debbano esser conservati nella loro esenzione in virtù del pagamento fatto; che anzi il detto pagamento è una ragione per privarneli; poichè l'anno acquistata in parte per via di denaro.

3. Non serve il dire, che il Capitolo può incaricarsi dell' Offizio, ed esentare chi più li piace, imperocchè non è vero, che il Capitolo abbia questa autorità. Questa sarebbe un' autorità in distruzione, e non in edificazione, perchè non servirebbe per altro, che per diminuire il culto di Dio, per defraudare li Fondatori, e fare che non fossero adempiute le fondazioni secondo la giustizia.

4. Non serve il dire, che quando sono stati ricevuti Canonici hanno giurata l'osservanza de' Statuti, e in conseguenza di questo ancora. Imperocchè questo giuramento si dee intendere dei Statuti legittimi, e non delli Statuti abusivi, e contrarj ai santi Decreti, li quali per conseguenza non meritano il nome di Statuti.

E quanto alla 5. opposizione che N. essendo aperto da tutte le parti, e esposto al rigore del verno è ben giusto,

che

che li anziani sieno considerati, ed esenti dall'escire dalle Case loro, eccettuati i giorni che sono obbligati a guidare l'Offizio. Li Dottori convengono, che se questi anziani sono nel caso de'Canoni, cioè se hanno delle infermità, che gli scusino dall' escire la mattina di Casa loro per andare a Matutino, possano esser dispensati dal Matutino, e anco dall'altre Ore. Ma eccettuato questo caso, la loro anzianità non li esenta, e meno ancora in una Chiesa Collegiata, dove uno può esser ricevuto assai giovane, e dove si vorrebbe chiamare antico per l'effetto dell'esenzione quello, che avesse servito solamente 30. anni, imperocchè potrebbe accadere, che godesse l'esenzione in età di 40. anni, che sarebbe un grand'abuso.

L'ultima ragione addotta per sostenere questo Statuto è falsa, imperocchè li Concilj, e nominatamente quello di Trento, non hanno riconosciuti Canonici Giubilati esentati dall'andare all'Offizio Divino.

Li Dottori soscritti intorno alla seconda difficoltà giudicano, che il Decano abbia avuto ragione di sostenere che li Canonici non debbano andar alla caccia con armi da fuoco; Che ciò essendo contrario alli santi Concilj, doveva ricercare per discarico della sua coscienza, che il Capitolo ne facesse una espressa proibizione:

La

La delazione dell' armi è proibita per li Ecclesiastici. Il Concilio di Verberia, cap. 16. *Ut Clerici arma non portent*. Quello di Motenuto nell' anno 845. *Ut quicumque ex Clero esse videntur, arma militaria non sumant, nec armati incedant, sed professionis suæ vocabulum religionis moribus, & religioso habitu præbeant.*

La caccia è loro vietata alle volte unitamente con la delazione dell' armi, come nel Capitolare 112. di Carlomagno l. 5. *Et hoc cavendum, aut Presbyteri, vel Diaconi, sive Subdiaconi arma portare non præsumant, neque venationes aliquas exercere.* E dal Concilio di Sens tenuto nel 1528. *Cum solatia, & arma Clericorum sint orationes & lacrymæ, omnino prohibemus ne venationi aut aucupationi clamosæ cum falconibus, accipitribus, seu aliis avibus prædatoriis, vel canibus venaticis intendant, nec accipitres, seu alias prædatorias aves deferant, aut canes venaticos teneant, aut nutriant, neque enses, venabula, baculos, aut arma quæcumque invasiva portent extra necessitatem, aut alios casus jure permissos.* E dal Concilio d' Aix tenuto nel 1585. *Ne ullum venationis genus exerceant, aut canes accipitresque, aut aliud alant venaticum animal, arma ne ferant, &c.*

E alle volte separatamente, come quando la Chiesa fondata su l' autorità di S. Ambrogio sopra quelle parole del Salmo 118. *Funes peccatorum*, il quale di-

dice: *Nullum invenimus in divinarum serie litterarum de venatoribus justum*, o di S. Girolamo sopra il Sal. 90. *Esau venator erat, quoniam peccator erat, & penitus non invenimus in Scripturis sanctis sanctum aliquem venatorem*, o del Conc. di Nantes nel 1264. *Quia in Canone continetur, nullum venatorem invenimus sanctum; statuimus ut Prælati solliciti sint, & intenti in puniendo Clericos venatores, & præcipue Presbyteros & Religiosos, de quibus majus scandalum generatur*. Il Canone di cui parla il Concilio si trova D. 86. Can. *Esau venator*. E del Concilio Lateranense sotto Innocenzio III. Can. 15. *venationem & aucupationem universis Clericis interdicimus*. E del Concilio di Rems cap. 18. num. 6. *Ab alea, venatione, & omni ludorum genere Ecclesiasticis personis interdicto, & indecoro abstineant*.

Le ragioni, che si suppongono, non meritano considerazione alcuna; imperocchè per avere il privilegio della Giustizia alta, mediocre, e bassa, non v' è obbligo alcuno di andare alla caccia. Vi si può andare, essendo in uno stato che lo permetta, e mandarvi quando uno sia in uno stato, che non lo permette. Un Vescovo non andrà alla caccia per avere il privilegio di esercitare la Giustizia in un luogo, perchè li Canoni glielo proibiscono, e non perderà i suoi privilegj per obbedire alla Chiesa. V' è una quantità di Monasterj tanto

to d' uomini, come di donne, che hanno il privilegio di eſercitare tutta la giuſtizia nelle loro terre, e non è mai ſtato creduto di pregiudicare ai loro privilegj, quando è ſtato proibito univerſalmente a tutti li Religioſi di andare alla caccia, e ch' è ſtata ſtabilita la clauſura per le Monache, per ragione della quale non poſſono nè pure eſcire dal Monaſtero.

Quanto a quello che dicono, ſe la caccia con armi da fuoco foſſe vietata alli Eccleſiaſtici, e ſingolarmente alli Canonici, non ſarebbe tollerata in quelli delle Chieſe più conſiderabili, e più regolate del Regno ſi può riſpondere in due maniere.

1. Che non è tollerata, la qual coſa è certa, e facile a provarſi coi Capitoli di Parigi, Nojone, e altre Chieſe ben regolate. 2. Che quando foſſe tollerata in alcuni Canonici particolari di alcune Chieſe, ſarebbe un diſordine da emendare in quelle Chieſe, ma non già un' eſempio da imitarſi.

Il dire 2. Che la maggior parte de' Superiori medeſimi vi vanno, e da ciò voler conchiudere, che ſia permeſſa, egli è produrre una falſità per cavarne una cattiva conſeguenza; imperocchè non è vero che la maggior parte de' Superiori vadano alla caccia, e ſi può giuſtificare il contrario da' Veſcovi della Provincia di Rems medeſima. E quando foſſe vero, che ci vanno, biſogne-

reb-

rebbe solamente conchiudere che fanno male andandovi, e danno in ciò mal' esempio.

Quello che aggiungono, cioè che se la caccia con l'armi da fuoco non fosse permessa, li Superiori la proibirebbono, e pure non lo fanno, non è più forte dell'altre ragioni, poichè non è necessario il fare delle nuove Leggi, o delle nuove proibizioni dopo tante Costituzioni Canoniche, e singolarmente nella Provincia di Rems, dopo li divieti fatti nell'ultimo Concilio Provinciale. Oltre di che, non si debbono rinnovare li divieti, se non quando il male diventa comune; il che non accade per la Divina misericordia in detta Provincia.

La quarta ragione, che viene espressa in questi termini (non v'è altro che la caccia strepitosa, nella quale non è compresa quella de' cani da ferma, che sia proibita) è una ragione pessima: imperocchè apparisce da' Canoni riferiti di sopra, che ogni sorta di caccia è proibita. Dai Capitolari, *neque venationem aliquam exercere*. Dal Concilio Lateranense, *Venationem & aucupationem*. Sens, *Ne venationi & aucupationi clamosæ*. Imperocchè questi Concilj distinguono la caccia dalla caccia strepitosa, e proibiscono ambedue. Da quello d'Aix, *Ne ullum venationis genus exerceant*. Dal Canone *Esau venator*; imperocchè parla di ogni sorta di caccia,

cia, e quella che si biasima, in cui si esercitava Esau, non è certamente la sola caccia strepitosa. Dal Concilio di Rems, il quale parla indifferentemente, *ab alea, venatione, &c.*

Appariſce parimenti da queſti medeſimi Canoni, che la caccia de' cani è proibita. Dal Concilio di Sens, *vel venaticis canibus intendant, aut canes venaticos teneant & nutriant.* E dal Concilio d' Aix *aut canes accipitresve, aut aliud alant venaticum animal.*

Appariſce finalmente, che la caccia con armi da fuoco è proibita alli Eccleſiaſtici, perchè è loro proibito il portare, e ſervirſi d' armi da fuoco, eccettuato il caſo di neceſſità. Il Capitolare citato. *Arma portare non præſumant.* Il Concilio di Verberia. *Ut Clerici arma non portent.* Mò: *Arma militaria non ſumant, neque armati incedant.* Sens. *Neque enſes, venabula, baculos, aut arma quæcumque invaſiva portent citra neceſſitatem.* *Aix. Arma ne ferant.*

Finalmente, l' ultima ragione non merita riſpoſta, tanto ella è contraria alla pietà, e all' oneſtà, e baſta proporla, acciò reſti confutata: imperocchè non ſi può traſcurare l' Offizio Divino, quando uno è obbligato ad aſſiſtervi per andare a pigliare il ſuo divertimento ſenza mancare alla pietà, e all' oneſtà; e non ſi può parimenti ſenza peccato pigliare il ſuo divertimento in un' eſercizio vietato da' Canoni.

CA-

CASO CXCII.

In occasione di questa proposizione; Che non v'è obbligo di restituire li frutti usurari percetti, e consumati con buona fede, si dimanda come possa darsi che un' uomo non sia diventato più ricco, o almeno non gli abbiano servito per non diventare piu povero.

QUando si dice, che non è obbligato alla restituzione quello che ha consumati, e percetti li usufrutti con buona fede; e che non si è fatto più ricco, come può mai accadere, principalmente tra quelli, che hanno poca robba, che non sieno diventati più ricchi, o almeno che ciò non abbia impedito, che diventassero più poveri di quello che sariano stati, se non avessero riscossi li usufrutti. V. g. una persona, che non abbia più di trecento scudi in denaro li dà a usura, vive con l' usufrutto che riscuote, e non si fa piu ricca, imperocchè questi trecento scudi non sono cresciuti, ma questi usufrutti impediscono, che non sia diventata piu povera, poichè avrebbe bisognato, che per campare consumasse il capitale, e ciò accade quasi sempre: Di modo che nella pratica quasi sempre succede, che uno sia diventato piu ricco; imperocchè nel tempo in cui siamo si spende in trattamento

meno che si può, e li usufrutti che si ricavano dal denaro non obbligano a fare un trattamento maggiore. Quando s'impiegano in qualche cosa, vi si farebbe impiegato dell'altro denaro, onde è cosa ratissima, che uno non sia diventato più ricco per mezzo delle usure, o almeno che non gli abbiano servito per non diventare piu povero, che pare una medesima cosa. Si dimanda dunque se in questi casi, e altri simili si debbano obbligare alla restituzione quelli, che hanno ricevute le usure, comecchè le abbiano ricevute e consumate con buona fede. E quali sieno i casi, che uno non si sia arricchito per non esser obbligato a restituire.

Li Dottori in Teologia soscritti rispondono: Che in tanto hanno detto che non è obbligato alla restituzione quello il quale ha percetti, e consumati con buona fede li usufrutti usurari; e non si è fatto più ricco, in quanto ciò è conforme al Gius Canonico, a S. Tommaso, e al parere de' Teologi, e alla Legge Civile. In quanto alla dimanda, come ciò possa accadere, si risponde esser cosa ordinarissima nel mondo in spendere ciascun'anno tutto quello, che si riscuote d'entrata: E rispetto a coloro, che hanno poca robba, ciò accade parimenti; imperocchè i loro capitali non sarebbono diminuiti, ma avrebbono cercato qualche altro

tro modo legittimo di far fruttare il loro denaro, e di campare con quel guadagno. Si suppone però che non sia cresciuto. Che se la detta persona avesse avuta intenzione di consumare il capitale, egli è certo che sarebbe diventata più ricca, e perciò sarebbe obbligata alla restituzione, *unde ditior*. Con questo fondamento sarà facile rispondere alle due difficoltà proposte.

Imperocchè non bisogna obbligare alla restituzione quelli, che non hanno accresciuti li capitali, e che non gli averiano necessariamente diminuiti in caso, che non avessero riscosse le usure.

E bisogna obbligar quelli, li di cui capitali sono cresciuti, o sariano necessariamente diminuiti senza le usure.

Ma quando hanno poca robba, bisogna dispensarli, *ne statim restituant*, obbligandoli a restituire quando potranno.

CASO CXCIII.

Un creditore già persuaso di non potere lecitamente pigliare i frutti del denaro, che ha prestato con la stipulazione dei frutti, dimanda il capitale al suo debitore, il quale risponde di essere impotente a restituirglielo. In questa ipotesi, il creditore può egli esigere i frutti?

Pietro sapendo, che non è lecito riscuotere l'usure, va a ritrovare li suoi debitori per ricuperare il suo denaro. Quelli lo scongiurano che gliene lasci, perchè presentemente non hanno il modo di restituirlo, o almeno bisognerebbe, che precipitassero li loro interessi, ed il loro commercio, o finalmente sariano obbligati a vendere qualche loro stabile per meno di quello che vale. Pietro in questo caso può egli ricevere l'usufrutto? 1. Pare che non possa, perchè non si può castigare colui, che non può pagare senza sua colpa. 2. Pare che possa, perchè Pietro tollera del danno per non avere il suo denaro, che proccurerebbe di impiegare in modo da cavarne un guadagno lecito.

2. Si dimanda, se per poter ricevere l'usure nel Caso proposto, sia necessario aver l'occasione pronta di impiegare utilmente il proprio denaro, ovvero

ro basti di aver questa intenzione. Per una parte pare, che sia necessario avere l'occasione pronta, poichè alle volte si crede di far dei guadagni col denaro, che effettivamente non si farebbono avendolo, e non si troverebbe l'occasione di impiegarlo utilmente. Dall'altra parte pare una cosa ridicola, l'andar a cercare l'occasione di comprare, v. g. un podere, e quando si è trovata, non lo comprare; e sarebbe un burlarsi di alcuno, ricercandolo, se vuol vendere il suo podere, e ricevuto l'assenso, rispondere che non si vuole comprarlo.

3. Quando in questi casi, ed altri si ha un giusto titolo di ricever le usure, è egli necessario farle ordinare dal Giudice per motivo di sfuggire lo scandalo?

Rispondono: Che Pietro in questa ipotesi non può ricevere usufrutto alcuno in virtù di una Sentenza che ottenesse *ratione moræ*, se le dette persone non fossero cadute nell'impossibilità di restituirgli il suo denaro per difetto loro. Imperocchè la pena è dovuta solamente al colpevole, e non all'innocente. Non può neppure continuare a riscuotere gli usufrutti suddetti, se non soffre un vero danno dal ritardo del rimborso; ma può riscuotere *ratione damni emergentis*. Questo è il parere di tutti i Teologi, che seguitano S. Tommaso 2. 2. qu. 78.

Alla 2. difficoltà di questo Caso; Che per poter ricevere l'usufrutto non è necessario ricercar l'occasioni di impiegare il denaro, poichè questa ricerca sarebbe inutile; ma è necessario, e basta avere l'intenzione di impiegarlo utilmente, ed esser disposto a cercare d'impiegarlo essendo rimborsato; la quale occasione si troverebbe facilmente, quando uno volesse cercarne; e in tanto non se ne cerca, in quanto sarebbe una cosa inutile per difetto dei debitori.

Alla 3. difficoltà: Che quando in queste occasioni, o altri simili si ha un titolo giusto per riscuotere l'usufrutto è necessario farlo decretare dal Giudice, quando vi sia motivo di temere dello scandalo, e non altrimenti.

CASO CXCIV.

Se un Mercante, che traffica col proprio denaro, possa riscuotere i frutti de'suoi crediti e del denaro che presta.

UN Mercante, che traffica col suo denaro, può egli ricevere i frutti de'suoi crediti, o di quello che presta, per ragione del guadagno che farebbe non essendo privato del suo denaro? 1. Pare, che possa, perchè ciò sembra essere stato deciso nel ventesimo dei Casi di Aleth, con le condizioni

ivi

ivi accennate. Dall' altra parte pare, che S. Tommaso sia contrario, il quale dice nella 2. 2. q. 78. n. 2. ad 3. *Recompensationem vero damni, quod consideratur in hoc, quod pecunia non lucratur, non potest in pactum deducere, quia non debet vendere id, quod non habet, & potest impediri multipliciter ab habendo.*

2. Un Mercante, o un' altro che patisca maggior danno per la prestanza del suo denaro, di quello sia l' usufrutto che prescrive il Decreto Regio, può egli dimandare un' usufrutto maggiore? Imperocchè per una parte, il Re avendo regolato, parrebbe, che non si potesse chiedere di più; e dall' altra, siccome non si può esigere tutto l' usufrutto permesso dal Decreto, quando non si soffre tanto danno, sarebbe giusto, che si potesse esiger maggiore, quando il danno è più grande.

Rispondono: Che un Mercante, il quale traffica col suo denaro può ricevere l' usufrutto de' suoi crediti, e delle prestanze, per cagione del guadagno che non fa col suo denaro per esserne privo, supposte le condizioni accennate nel caso ventesimo di Aleth. Il passo di S. Tommaso che viene opposto a questa decisione, non è contrario alla medesima; ed il suo vero senso è, che non si può esiger guadagno, quando il lucro sia solamente possibile, e non sia probabile; e quando anco sia

probabile, che non debbe essere *ad æqualitatem totius lucri quod fieret*. Perchè, come lo dice egli medesimo nel luogo riferito nel medesimo Caso, il poter' avere della robba, non è il medesimo che averla in effetto; e la speranza di un guadagno, comechè probabilissima, è senza dubbio un bene minore di quello, che sia il possesso di una cosa, che si sperava; e perciò non è giusto, che io dia attualmente a quello, a cui ho impedito il guadagno l'equivalente di quello che sperava; poichè sarebbe un dargli più di quello, che gli ho levato, a cui la Legge della restituzione non obbliga necessariamente, poichè basta restituire altrettanto di quello, che si è danneggiato. Io sono però obbligato a risarcirla in qualche maniera rispetto alla condizione delle persone, e alla natura della cosa. *Tenetur tamen aliquam recompensationem facere secundum conditionem personarum & negotiorum*; 2. 2. quest. 62. art. 4.

Alla 2. difficoltà: Che si può quanto al foro interno esigere, e ricevere l' usufrutto proporzionato al danno, che si patisce per cagione del ritardo, e che il Decreto Regio non ha decisa cosa alcuna sopra di ciò.

CA-

CASO CXCV.

Se la dottrina dei tre Contratti sia buona.

SI dimanda, che cosa si debba credere dei tre Contratti, che si veggono condannati da molte persone dotte, ed approvati da molt'altre, tra le quali v'è il Toledo, uomo di autorità, che viene citato anco dai Dottori della Sorbona.

2. Si dimanda, supposto che non sieno buoni, se quando quello, che presta il suo denaro, gli vuole, sieno permessi, quando vi fosse una vera volontà di entrare in società col Mercante, e che il Mercante voglia piuttosto assicurargli, e il capitale, e l'utile contribuendogli l'usufrutto che permette il Decreto, in maniera che ciò proceda dal Mercante, e non già da quello che presta il denaro.

3. Se non essendo permessi li tre contratti, sieno almeno permessi due. V. g. Pietro dà il suo denaro al Mercante per entrare in società con essolui; e il Mercante per esimersi dal rendergli li conti, gli contribuisce un tanto per gli utili, che potrebbe pretendere; in maniera però che se il Vascello perisce, o che sieno rubbate le mercanzie, debba perdere il suo capitale. Ciò sembra permesso; imperocchè in questo caso

il capitale non è assicurato, e perciò non dovrebb'esservi usura.

Rispondono: Che li tre Contratti sono condannati, e in effetto non sono altro che un'usura palliata; e se qualche particolare della Facoltà li approva, parla contro lo spirito di tutto il Corpo della medesima.

Alla 2. difficoltà: Che non sono permessi neppure quando quello, che presta, avesse una vera volontà di entrare in società col Mercante, e che il Mercante desiderasse piuttosto di assicurargli il capitale, e l'utile, perchè in quel caso non v'è più società, ma una prestanza usuraria, come dice S. Tommaso 2. 2. q. 78. a. 2. ad 5.

Alla 3. Che questi due Contratti sono permessi, purchè in caso che si perda il capitale, l'associato perda ogni cosa, e non altrimenti.

CASO CXCVI.

Quando si sia bruciato il tetto di una Casa, ed è incerto, se ciò sia seguito per colpa del pigionale, il proprietario dee dividere il danno col suddetto pigionale.

Pietro avendo data a pigione la sua Casa, si brucia il tetto della medesima. Pietro pretende, che ciò sia seguito per colpa del pigionale, e che in conseguenza gli debba risarcire il danno.

no. Il pigionale si difende, di modo che sono per fare una lite. Avanti la decisione della lite, e anco avanti che si fosse cominciato a litigare, cioè subito dopo fatte le Scritture, il pigionale si accomoda con Pietro, e contribuisce la metà in circa di quello che costa il risarcimento del tetto. Pietro dimanda, se può farlo in buona coscienza; imperocchè quantunque questo accordo sia affatto libero, teme però, che il pigionale essendo una donna avanzata e di poche fortune, abbia fatto quest' accordo per liberarsi dalla vessazione della lite, perchè di ordinario queste sorte di persone sogliono temerle. Pietro dimanda, se sia obbligato a restituire la somma ricevuta per mezzo di questo accordo.

Rispondono: Che Pietro è in buona coscienza, se il fatto era dubbioso; imperocchè è cosa giusta che in caso di dubbio, il proprietario e il pigionale facciano per metà la spesa del danno. E la pratica è di giudicare in questa maniera ne' Tribunali Civili. Ma se fosse cosa certa che il pigionale non ne avesse colpa, Pietro sarebbe obbligato a tutto il danno, ed in conseguenza dovrebbe risarcire la detta donna. Perciò dee proccurar d'informarsi del fatto meglio che può per far giustizia alla detta pigionale, quando si provi ad evidenza, che la medesima non v' abbia avuta colpa alcuna.

CASO CXCVII.

Un figlio, il quale sappia di certo che suo Padre non aveva altra robba che quella della moglie già morta, desidera sapere, se sia obbligato a risarcire la sorella, perchè il Padre suddetto ha speso più nell' educazione sua, che in quella di lei.

UN Padre che abbia più debiti di quello che importi la sua facoltà, e che gode la robba della moglie morta, dalla quale ha avuto un maschio ed una femina, manda il maschio alli studj, dove spende 90. scudi in circa all' anno, e mantiene la femina in casa, che gli costa meno del fratello. Il Padre facendo la rinunzia de' suoi beni, in occasione di maritare la figlia, dichiara tutti due i figli eguali, i quali in fatti dividono secondo le Leggi del Paese. Il maschio che ha speso negli studj dimanda, se sia in obbligo di render conto a sua sorella di questa spesa. Per una parte pare che dovesse rendergliene conto; imperocchè in quel Paese un Padre non può distinguere un figlio da un'altro, oltre di che non era robba sua, poichè si suppone che avesse più debiti che robba, ma era robba de' suoi figli, oltre che li debiti, ne' quali si è trovato impegnato al tempo della rinunzia, si può

dire

dire che sieno stati fatti in parte per la spesa che faceva di mantenere suo figlio alli studj. Per l'altra parte, pare ch'essendo usufruttuario della robba de' suoi figli, dovesse educarli ciascuno secondo il loro stato, e se il figlio ha speso di più, ciò proviene, perchè li maschi sono sottoposti a una educazione più dispendiosa delle femmine; e se non era assolutamente necessario mandar' a studio suo figlio, era almeno utilissimo. Oltre di ciò quello che prese per moglie la fanciulla, e che divise col maschio la robba, non parlò di questo risarcimento, come avrebbe verisimilmente fatto, se avesse creduto di esser' aggravato secondo le Leggi del Paese, o forse anco non vi fece riflessione per esser' una persona che aveva poca pratica per maneggiare simili interessi.

2. Quand'anche questo fratello fosse obbligato a restituire qualche cosa alla sorella per ragione del Caso che abbiamo proposto, potrebbe egli star sicuro in coscienza, perchè essendo Ecclesiastico, dopo la sua morte tutta la robba passerà ne' figli della sorella? ovvero, essendo morta sua sorella dopo essersi impegnata in un' interesse, per soddisfare al quale tutta la robba della medesima non serve, sarà egli obbligato di dare alli creditori quello che ha speso di più della sorella nel tempo ch'era agli studj?

Ri-

Risspondono: Che la decisione dipende dalla disposizione della pratica de' Paesi: Che se questa pratica concede al Padre la custodia nobile, e la custodia civile alle stesse condizioni, che la pratica di Parigi la concede al Padre, ed alla Madre, cioè con obbligo *di nutrire i loro figli, alimentarli e mantenerli secondo la loro qualità*. art. 169. Il Padre, di cui si disputa poteva fare spesa maggiore pel maschio che per la femmina; e questo maschio non è obbligato a renderne conto alla sua sorella, comechè secondo la Legge del Paese un Padre non possa far distinzione tra un figlio e l'altro; imperocchè la pratica di Parigi dice parimenti la medesima cosa. Ma se secondo la Legge del Paese, il Padre non può spendere più per uno che per l'altro de' suoi figli senza esser obbligato a risarcire quello, per cui ha fatta minore spesa, e farli tutti eguali. In tal caso il fratello è obbligato a render conto alla sua sorella, non ostante la dichiarazione che fece nel maritarla, che non erano stati eguali nella spesa dell' educazione.

Alla seconda difficoltà di questo Caso. Supposto che il maschio sia obbligato a render conto alla sua sorella di quello che ha speso più di lei; Che sarebbe obbligato presentemente a restituire il soprappiù che la medesima doveva partecipare nell' eredità; imperoc-

chè

chè come dice S. Tommaso nella q. 62. art. 8. *Quilibet tenetur restituere statim si potest*. E se differisse non sarebbe in buona coscienza per la ragione, che dopo morte tutto il suo sarà de' figli di sua sorella, perchè è attualmente debitore della medesima di detta somma, per modo di restituzione, e perciò dee dargliene subito. Sarebbe ancora meno sicuro in coscienza, se la riteneſſe tutto il tempo di sua vita per lasciarla dopo morte a' figli di sua sorella, perchè quella somma è una parte dell'eredità, e quell' eredità non appartiene a' figli, se prima non sono pagati i debiti. Perciò siccome viene rappresentato nell'esposto, che la sorella morì dopo essersi impegnata per suo marito in un' affare, per cui tutta la sua robba non basterebbe a pagare i creditori, la restituzione si dee fare al medesimo, non a' figli di lei.

Ma siccome in questo Caso non è stato accennato, nè il Paese, nè gli Articoli della pratica necessaria per la decisione del medesimo, meglio sarebbe, di esporlo un' altra volta con le suddette particolarità.

CA-

CASO CXCVIII.

Un' uomo è sicuro in coscienza, quando in un negozio di proprietà d' ipoteca, egli ha dalla sua il parere di Avvocati celebri, e che li suoi avversarj si acquietano.

Pietro è debitore a Giovanni per un censo della somma di 400. scudi, e dà al medesimo Giovanni in affitto li suoi beni. Giovanni differisce per molti anni a render conto degli affitti a Pietro, e frattanto Giovanni diventa impotente a pagare. Pietro viene a' conti con li creditori di Giovanni che volevano obbligarlo a pagare li 400. scudi, senza scontare gli affitti che Giovanni non gli aveva pagati, per essere creditori più anziani; ma li migliori Avvocati, che furono consultati sopra di ciò, avendo detto che Pietro aveva un' ipoteca naturale sopra quello, di cui era debitore a Giovanni, li creditori si ritirarono dalla pretesa, e computarono a Pietro gli affitti che Giovanni aveva riscossi, e Pietro pagò loro il restante. In oltre si è trovato, che nel tempo, in cui Giovanni teneva li beni di Pietro, sono state fatte delle spese a Giovanni per alcuni aggravj che avevano li detti beni, e ch' egli non pagava, comechè fosse obbligato secondo il contratto. Pietro non aveva noti-

zia

zia alcuna di queste spese ch'erano state fatte contro Giovanni, quando fece i conti con li creditori del medesimo; imperocchè le avrebbe messe in conto, ed avrebbe sborsato tanto meno alli creditori pel restante del suo debito. Di modo che Pietro è obbligato a restare al disotto di dette spese, perchè come di già abbiamo detto, Giovanni è diventato impotente a pagare. Dopo Pietro si ricordò di aver qualche piccolo debito con Giovanni per alcuni interessi che avevano avuti fra di loro avanti del detto conto.

Pietro dimanda, se possa compensare questo debito con quello che ha perduto per le spese sopradette che non gli sono state beneficate. Ciò sembra chiaro, perchè se Pietro fosse stato avvertito di queste spese in tempo, avrebbe dato tanto meno alli creditori di Giovanni, quando pagò alli medesimi il restante del suo debito. Teme, per aver finito di pagare il debito che aveva con Giovanni, di non aver più l' ipoteca sopra il detto debito, ed in conseguenza di esser obbligato a pagare alli creditori di Giovanni quello che potesse esfer debitore, perchè sono più anziani di lui.

2. Cinque, o sei anni innanzi che seguisse il Caso sopradetto, Pietro aveva parimenti conti con Giovanni, e si trova debitore di Pietro di 16. scudi: Pietro dimandando il suo credito, e Giovan-

vanni dicendo che non aveva quattrini, il Notajo che aveva liquidato il conto, si offerì di prestare la detta somma a Giovanni, acciò pagasse Pietro, come seguì: Giovanni essendo diventato impotente a pagare, il Notajo perdette li 16. scudi che aveva prestati per pagar Pietro. Pietro dimanda, se sia obbligato a restituire questi 16. scudi al Notajo, perchè li aveva prestati a Giovanni unicamente acciò fosse pagato. Pare che non sia obbligato; imperocchè, oltre ch' egli non aveva fatto altro che riscuotere un suo credito legittimo, se Giovanni non avesse pagato Pietro, avrebbe scontati que' 16. scudi nel fare i conti con li creditori di Giovanni, come s' è detto nella dimanda precedente, onde non li avrebbe perduti.

Rispondono, che Pietro poteva secondo il parere degli Avvocati che sono stati consultati, ritenere li 400. scudi che doveva dare a Giovanni suo affittuario in diffalco degl'affitti, de'quali era creditore col medesimo Giovanni.

Siccome ancora, che Pietro può compensare il debito di Giovanni contratto per cagione delle spese fatte al medesimo ridotto impotente a pagare, perchè non ha pagati gli aggravj de' beni che teneva in affitto, com' era obbligato, e che Pietro ha dovute pagare per cagione dell'impotenza di Giovanni che era il debitore delle medesime, può compensare, dico, con quello che doveva

veva dargli per qualche interesse che si ricorda di aver'avuto con essolui avanti gli ultimi conti, e non è obbligato a dare la detta somma alli creditori di Giovanni, per perder quella che dee avere dal medesimo, per la medesima ragione, per cui ha potuti ritenere li 400. scudi in diffalco di quello, che andava creditore per gli affitti.

Alla seconda difficoltà di questo medesimo Caso: Che Pietro non ha obbligo di restituire al Notajo li 16. scudi, che il medesimo prestò a Giovanni, acciò pagasse Pietro di quello che gli restava pel suddetto conto.

CASO CXCIX.

Se un' Ecclesiastico sia sicuro in coscienza, essendosi difeso dal pagare la gabella, che il Re pretende da quelli del Popolo, che posseggono feudi nobili, mentre la sua difesa è fondata su questa ragione, ch' essendo stato stabilito il suo patrimonio Ecclesiastico sopra il detto feudo, dovrebbe esser esente dalla pretesa gabella.

IL Re faceva pagare alcuni anni sono una certa gabella alli plebei che possedevano feudi in un Paese, dove le taglie sono personali. Pietro che ne possedeva una di venticinque scudi l'anno, fece vedere a quelli che l'avevano in appalto, ch' essendo Ecclesiastico, e aven-

avendo il suo patrimonio fondato sopra il detto feudo, doveva esser considerato come un bene Ecclesiastico, ed in conseguenza, esente. In fatti non dimandarono più nulla, o perchè restassero persuasi da questa ragione, o che se ne scordassero. Pietro è egli in buona coscienza, non avendo pagata cosa alcuna per detta gabella?

Risspondono: Che Pietro è in buona coscienza, comechè non abbia pagata alli Partitanti la gabella che il Re pretende dalli plebei che posseggono feudi in un Paese, dove le taglie sono personali, avendo un feudo in detto Paese di venticinque scudi incirca di rendita, ed essendo egli plebeo, poichè li Partitanti, dopo che gli ebbe fatto vedere, che aveva fondato sopra del medesimo il suo Titolo Sacerdotale, e che perciò doveva esser esente, non gli hanno dimandato più altro, purchè abbia l'intenzione di pagare, in caso che non ostante le sue ragioni, si trovasse ch'egli fosse obbligato. Li Partitanti, nascendo difficoltà debbono ricorrere alla Giustizia contro quelli che ricusano di pagare.

CA-

CASO CC.

Un particolare vendendo la sua casa, ha detto con buona fede, che la sua casa dipendeva da un Signore, non sapendo ch'essa dipendesse ancora da un'altro. Il compratore, dopo di aver fatto il contratto, ha scoperto questo secondo Signore, il quale non ha voluto fare veruna abilità per li diritti che gli si appartenevano. La difficoltà consiste, se il venditore debba fare qualche risarcimento a quello che ha comprato.

PIetro vendendo una Casa, accennò al compratore quelli da'quali dipendeva, acciò si accomodasse con essi per li loro diritti avanti di fare il contratto, ma siccome Pietro aveva sempre pigionata la sua casa, non sapeva che ve ne fosse un'altro, da cui dipendeva una porzione della suddetta casa. Dopo fatto il contratto, quel Signore minaccia il compratore di fargli pagare tutto quello che gli si apparteneva rigorosamente, senza fargli abilità alcuna. Il compratore si lamenta con Pietro che non l'abbia avvisato, perchè in tal caso si sarebbe composto innanzi. Pietro risponde che non lo sapeva. Si dimanda, se sia obbligato a risarcire il compratore, ch'è stato obbligato a pagare con tutto il rigore.

Ri-

Risspondono: Che non è obbligato a risarcirlo pel suddetto danno che ha patito, perchè Pietro non gli ha tenuta occulta questa dipendenza con dolo, o fraude, anzi gli ha palesata la cosa come la sapeva: Apparteneva al compratore l'informarsene meglio.

CASO CCI.

La parola data da un particolare a certe Religiose di vender loro un' eredità, non l' obbliga a dar' alle medesime cosa alcuna, quando non avessero patito qualche danno.

Pietro volendo vendere una Casa, e un giardino, fa il contratto con una persona per settecento scudi, ovvero per cinquecento scudi della Casa sola a scelta del compratore, il quale acconsente di comprare solamente la Casa, e lasciare il giardino, della qual cosa Pietro restò contento, perchè desiderava di darlo a certe Religiose che avevano premura di averlo, ed aveva di più detto al loro Agente, che gli avrebbe dato il giardino per dugento scudi, e che poteva accertarle di ciò, della qual nuova le Religiose restarono molto consolate. Frattanto, mentre Pietro faceva il contratto di vendita della Casa, il compratore gli rappresenta, che aveva trattato prima seco per la vendita della Casa, e del giardi-

dino, che gli aveva accordato uno e l'altro per settecento scudi, e che gli voleva pigliare tutti due, e pagargli li settecento scudi. Pietro, o credendosi obbligato alla parola, che aveva data a questo primo compratore, ovvero non riflettendo a quella, che aveva data dopo alle Monache, conchiude il contratto col primo, e le Monache andarono in collera, per non poter'avere più il giardino al prezzo, che gliene aveva deliberato Pietro. Il detto Pietro dimanda, se sia obbligato a qualche cosa, e a che cosa possa esser'obbligato per questa specie di mancamento di parola alle Religiose nella maniera suddetta.

Rispondono: Che Pietro non è obbligato a cosa alcuna con le Monache non ostante che le avesse fatte assicurare di vender loro il giardino per dugento scudi, quando non avessero patito qualche danno per essersi fidate di questa parola, che aveva fatta intendere alle medesime per mezzo dell'Agente. Fa alle Monache quella promessa, credendo allora che quello, a cui aveva lasciato in arbitrio l'acquisto della Casa sola per cinquecento scudi, ovvero della Casa col giardino per settecento, pigliasse solamente la Casa, come gli aveva detto; ma siccome il detto compratore mostrò dopo di volere anco il giardino in conseguenza dell'offerta, che gli aveva fat-

fatta da principio, ha giudicato, che quando gli disse, che avrebbe presa la Casa solamente, gliene avesse detto in maniera di un semplice progetto, o proposizione, e non altrimenti in maniera di rinunziare la prima offerta, che Pietro gli aveva fatta.

CASO CCII.

Li Censi, come si fanno presentemente, sono permessi in buona coscienza.

LI Censi come si fanno presentemente, cioè obbligando tutti li beni, e la persona di quello, che piglia il denaro al pagamento del Censo, sono eglino permessi in buona coscienza? atteso che li Papi Martino V. e Calisto III. non mostrano di approvarli nelle loro Stravaganti, se non con alcune condizioni. Cioè 1. Che sieno assegnati sopra un fondo fruttifero. 2. Che mancando il detto fondo non si paghi più il censo. 3. Che quello, il quale piglia il denaro, possa francare il censo in più rate. 4. Che non si possano fare questi censi senza l'esborso attuale del denaro. Il Papa Pio V. ed il Concilio di Burdò nel secolo sestodecimo, dicono, che le dette condizioni sono necessarie, eccettuata la terza, di cui non parlano. Dall'altra parte v' è la pratica contraria di tutte le persone più

più timorate : Come s' ha da regolare il Confessore ? Ha egli da condannare li censi, come si fanno presentemente , e obbligare alla restituzione quelli , che non hanno osservate le dette condizioni ?

2. Quando queste condizioni fossero necessarie , il seguente contratto sarebbe egli legittimo ? Pietro vende uno stabile a Giovanni per settecento scudi: Giovanni paga dugento scudi subito, e fa un censo dei cinquecento , che restano, con patto che Pietro non possa dimandarglieli , fino che pagherà il censo ; e che Giovanni non ostante possa fare la francazione a suo piacimento con questa condizione che debba avvertir Pietro sei mesi innanzi di fare il pagamento, acciocchè Pietro abbia tempo di trovar maniera da impiegare il suo denaro. Per una parte pare, che questo contratto non sia buono perchè quando venisse a perire la Casa sopra di cui sono fondati li cinquecento scudi, Giovanni continuerebbe a pagare il censo. Dall' altra parte essendo una vendita , non debbe esser soggetta secondo la giustizia alle condizioni del censo.

3. Si dimanda , se universalmente parlando , sia una condizione ingiusta nei censi , l' obbligare quello che paga il censo ad avvisare tre mesi , ovvero sei innanzi di francare il capitale, ed estinguere il censo. Imperocchè per u-

na parte sembra, che gli si levi la libertà di francare quando vuole. E dall'altra parte pare una cosa molto giusta l'avvisare innanzi, acciocchè quello che ricupera il suo denaro, trovi modo di impiegarlo. E se questa condizione è ingiusta, si dimanda, se abbia forza di render nullo il Contratto, ed obblighi alla restituzione di tutti li usufrutti. E quando la cosa fosse così, se si debba dire il medesimo della condizione, di cui abbiamo parlato nella dimanda precedente, per la ragione ch' è una vendita, e non una prestanza.

4. Pietro è creditore di mille scudi per tante mercanzie, per resto di un conto, o altrimenti. Si dimanda, se possa farne un censo. 1. Pare, che sia permesso, perchè è per appunto il medesimo, come se desse mille scudi per fondare questo censo. 2. Pare, che sia illecito, perchè la Bolla di Pio V. proibisce li censi fatti coi crediti, e vuole, che sieno fatti, *numerata pecunia*.

5. Pietro ha sborsati cinque mila scudi per far un censo di dugento cinquanta, ch'è alle cinque per cento secondo il Decreto. Si dimanda, se Giovanni possa comprare da Pietro il detto censo per quattromila cinquecento scudi. 1. Pare, che si possa, perchè è una medesima cosa, come se si comprasse un podere, o una Casa, nel qual caso non v'è obbligo di pagarli quello, che costano. 2. Pare, che non si possa,

per-

perchè v' è della disparità tra li censi, e li stabili, il prezzo dei quali non è fisso come quello dei censi.

Rispondono: Che li Censi come si fanno presentemente, cioè dove il venditore obbliga tutti li suoi beni, e la sua persona, sono permessi in coscienza. Quanto all' opposizione di Martino V. e Calisto III. li quali nelle loro Stravaganti mostrano di non approvare questi censi, se non hanno le quattro condizioni; Che Pio V. e il Concilio di Burdò dicono, che le condizioni apposte nelle Stravaganti sono necessarie, eccettuata la terza. Si risponde, che Martino e Calisto approvano li Censi, dei quali sono consultati, e non parlano degli altri. Toledo 5. c. 46. *Istæ conditiones illis exprimuntur; sed scio non esse tanquam necessarias a Pontificibus probatas, sed apud illos, qui Sedem Apostolicam consulebant, quia tales tunc fiebant contractus, eos sic narratos Sedes Apostolica approbavit; non tamen voluit damnare contractus, in quibus aliter fiebat.* La Bolla di Pio V. non è accettata nella Francia. Il Concilio di Burdò parimenti in questa parte, non è accettato nella Provincia.

Alla seconda difficoltà di questo Caso. Dicono, che il Contratto è buono; perchè tutte quelle condizioni formano una parte del prezzo?

Alla terza: Che quella condizione è stata inventata, e apposta nei Contrat-

ti di Censi, solamente in questi ultimi tempi. Che fino ad ora non è stata approvata da verun Canone, da nessuna Dichiarazione Regia, nè da Editto alcuno. Ch'e contraria alla libertà che debbe avere il debitore di francarsi, quando vuole; e perciò non si può approvarla, comechè sia tollerata. Non si vuole nondimeno asserire, che questa condizione sia così ingiusta, e che renda un Contratto nullo; Non si può dire la medesima cosa della condizione, di cui è stato parlato nella dimanda precedente, poichè in quella, essa è una condizione del prezzo.

Alla quarta: Ch' è permesso a Pietro il pigliare un Censo di mille scudi di capitale in pagamento di un credito di mille scudi per un resto di conto, o in qualunque altra maniera, purchè non sia di usufrutti, o di arretrati di censi.

Alla quinta: Che Giovanni può comprare un Contratto di Censo aquistato da Pietro alle cinque per cento, alle cinque e mezzo. V. g. Pietro ha compratt 250. scudi di entrata con un Contratto di censo, sborsando cinque mila scudi, Giovanni può comprare da lui il medesimo Contratto con 4500. scudi; imperocchè il prezzo dei Contratti dei Censi già fatti, non è il medesimo come di quelli, che s' hanno da fare. Il Navarro nel suo Commentario *de Usuris* §. 105. q. 10. dice, che giudica,

li-

licere in foro conscientiæ habendi censum septem aureorum emptum centum aureis, si egeret, & non convenire qui vellet totidem emere, sed aliquanto minoris, posse vendere minoris, saltem quoad forum conscientiæ, modo nulla fraus usurarum interveniat, sed solum diminutio valoris: aut ex eo quod venditor quærit & rogat emptorem, & merces ultroneæ vilescunt; aut quia multi sunt venditores talium censuum, & pauci emptores, propter quæ valor rerum vendendarum minui solet. E più sotto: *Justum pretium censuum non videtur in pretio indivisibili constitutum, sicut nec ceterarum mercium.*

Parigi 2. Ottobre 1666.

CASO CCIII.

La condotta che dee tenere un Confessore con le persone, che per molti anni si sono confessate di non aver digiunata la Quaresima.

In che età uno sia obbligato a digiunare.

SI trovano sovente, e singolarmente nelle Confessioni della Pasqua alcune persone, che da quattro, o cinque anni non digiunano più la Quaresima, ovvero ne trascurano una buona parte senza nessun motivo legittimo. Se ne sono confessati ogni anno per Pasqua, e non si sono emendati punto. Sopra di che io dimando

1. Se si debbano imporre a queste persone quaranta giorni continui di digiuno dopo Pasqua, perchè non hanno digiunati li quaranta della Quaresima.

2. Se s'abbia a differire ai medesimi l'assoluzione, sino che abbiano terminati li quaranta giorni del digiuno, essendovi motivo di credere, che non digiunino con tutto l'ordine del Confessore, poichè non hanno digiunato, quando v'era il comando di Dio e della Chiesa, ovvero se basti per ricevere l'assoluzione, che abbiano digiunata la metà dei detti quaranta giorni con la promessa di digiunare il restante.

3. Se le Confessioni fatte dalle suddette persone debbano esser considerate come nulle, poichè apparisce dalle loro continue ricadute, che non avevano una vera volontà di emendarsi dall' infrazione del digiuno, di cui si accusavano, e in conseguenza obbligarli a fare una Confessione generale.

4. Se per la medesima ragione si debbano obbligare ad una confessione generale le persone, che si confessano fra l' anno; e che si scuopre ch' hanno mancato più volte senza motivo nel digiuno della Quaresima o in tutto, o in parte, e che direzione si debba tenere con essi in questa parte.

5. Se sia vero, che vi sia obbligo di digiunare avanti ventun' anno, quando si può farlo: che questa è un' inven-

zio-

zione de' Casuisti, e che la Chiesa comanda il digiuno senza esimere chicchessia, eccettuati solamente quelli, ai quali è impossibile poterlo osservare; e che secondo questa regola, gli uomini di mestiero sono obbligati come gli altri quando possono.

6. Se, supposto che gli Operaj non possano digiunare, e lavorare, sieno obbligati a lasciare, o minorare il lavoro per poter digiunare, nel caso però che abbiano da poter campare.

7. Se sieno almeno obbligati le Feste che vengono in Quaresima al digiuno, e i giorni che non possono lavorare, o per ragione della pioggia, o per qualche altro motivo.

Si risponde alla prima: Che il Confessore dee imporre le soddisfazioni salutari, e convenienti secondo la qualità dei peccati, e le forze dei penitenti, secondo che gli suggerirà lo spirito di Dio, e la prudenza: *Debent ergo Sacerdotes Domini, quantum spiritus, & prudentia suggesserit pro qualitate criminum & pœnitentium facultate salutares, & convenientes satisfactiones injungere*, dice il Concilio di Trento Sess. 14. c. 8. Perciò non si può determinare precisamente, che si debbano imporre alli suddetti penitenti quaranta giorni continui di digiuno, cominciando dopo Pasqua. Imperocchè può accadere che questa soddisfazione non sia convenien-

te alle forze del penitente, e che per esso non sia salutare.

Alla 2. Che se lo spirito di Dio, e la prudenza suggeriscono, che gli si debba imporre la detta penitenza, si potrà dare secondo la diversa disposizione, in cui sarà il penitente, che si possa dargli l'assoluzione dopo venti giorni di digiuno con promessa di adempiere gli altri digiuni, ovvero che sia così poco disposto, che sia necessario aspettare a dargliene in fine.

Alla 3. Che si può giudicare con ragione, che le dette confessioni sieno nulle, e obbligare quelli che le hanno fatte ad una Confessione generale.

Alla 4. Che la direzione da osservarsi con dette persone non è la medesima con tutte, perchè alcune hanno necessità di fare una Confessione generale, e altre non hanno questa necessità.

Alla 5. Che non v'è obbligo di digiunare regolarmente avanti l'età di ventun'anno, perchè innanzi tutti sogliono essere ancora in istato di crescere. Questo è il parere di S. Tommaso nella 2. 2. q. 147. art. 4. ad 2. *Quamdiu sunt in statu augmenti, quod est (ut in pluribus) usque ad finem tertii septennii, non tenentur ad Ecclesiastica jejunia observanda*. E soggiugne, *conveniens tamen est, ut etiam in hoc tempore se ad jejunandum exerceant plus vel minus secundum modum suæ ætatis*. La Chiesa con-

con un tacito consenso approva questa dottrina. E non è vero, che non esenti chicchessia, eccettuati quelli, che sono nell'impossibilità di farlo. Rispetto alli operarj, bisogna attenersi alla dottrina di S. Tommaso, nel luogo citato ad 3.

Alla 6. Dicono che S. Tommaso vi risponde nel medesimo luogo.

Alla 7. Che non sono obbligati a digiunare nè anco le Feste, se si indeboliscano in modo di non poter lavorare gli altri giorni.

CASO CCIV.

Illustrazione ricercata da un Confessore sopra molti punti.

1. *Se uno possa servirsi, ora di un' opinione, e ora di un' altra.*
2. *Se si debba obbligare a restituire li frutti usurarj, che sono stati ricevuti, e consumati con buona fede.*
3. *Se si debba obbligare a restituire il denaro guadagnato a giuochi di fortuna.*
4. *In che maniera si debba trattare un Canonico giovane che studia.*
5. *Quali avvisi si debbano dare alle persone, che si vogliono unire in matrimonio.*
6. *Che cosa si debba dire alle fanciulle, che vogliono farsi Monache.*

UN Confessore, il quale sollevando la coscienza degli altri, non vor-

rebbe aggravare la sua, è in dubbio sopra alcuni Casi particolari, che non sono decisi chiaramente nè dalla Scrittura, nè dai Concilj, nè dai Padri. Non ha lume per questi Casi, ovvero se lo ha, non ha coraggio di seguitarlo. Consulta le persone di Francia perchè le crede più illuminate, e più esatte nella Morale, dalle quali suole ricevere delle decisioni affatto diverse. Dimanda dunque.

1. Se possa seguitare in pratica qualunque decisione più gli aggrada. Primieramente pare di sì, perchè non v'è maggior ragione di seguitare l'una che l'altra. 2. Pare di no, perchè questo sarebbe diventare probabilista, che non si crede possa esser permesso. Che cosa debbe egli adunque fare?

2. Se possa nella pratica servirsi ora di un' opinione, e ora di un' altra, quando non vede più chiaro in una che nell' altra, e regolarsi secondo la disposizione che vede nel penitente.

3. Come debba regolarsi nella restituzione, poichè dicono, che per poter' imporre ad alcuno l'obbligo di restituire, bisogna, che sia sicuramente obbligato a farlo. La qual cosa sembra difficile per un Confessore per esservi molti casi particolari, che non sono decisi nella Scrittura, nè nei Concilj, ed intorno ai quali non convengono neppure gli uomini più dotti: come v. g. sopra l'usufrutto dei denari prestati,

ti, riscossi, e consumati con buona fede : sopra il guadagno fatto a giuochi di fortuna, e altri . Dal che apparisce non esser cosa certa, che vi sia obbligo di restituzione, ritrovandosi persone esattissime nella Morale che non obbligano a farla ; e in conseguenza non bisogna obbligare quando anche uno fosse dell'opinione contraria, per non esser certa, e indubitabile ; (che si dice esser' una condizione necessaria per poter' obbligare alla restituzione) e per esser contrariata da persone capacissime .

E' ella vera la massima, che tutto quello, che si acquista col peccato, è soggetto alla restituzione, perchè il peccato non è un titolo legittimo di acquisto ? Come v. g. quelli che vendono nei giorni festivi, debbono eglino restituire quello, che hanno guadagnato in detti giorni vendendo, o lavorando, non alle persone, che hanno comprato, ma ai poveri ?

Li Mercati, e le Fiere pubbliche, che si tengono nei giorni di Festa sono elleno permesse in coscienza, perchè i Vescovi veggono, e sanno queste cose, e non dicono cosa alcuna ?

Che cosa si debba dire, e a che cosa si debba obbligare nel Tribunale della Penitenza un giovanetto di dieci o dodici anni, ch'è Canonico in una Chiesa Cattedrale, perchè, supposto che vi sia del male in questa promo-

zione acerba, pare, che debba essere imputato alli genitori del medesimo, e non già al Canonico.

2. Fa la sua dimora in un' Università di campagna, dove non v'è altro, che la sua abitazione, e due o tre altre. V'impara la Lingua latina assieme con una sessantina di giovanetti. Si dimanda, se sia obbligato sotto pena di peccato mortale, e di essergli ricusata l'assoluzione a portare l'abito lungo, ovvero se basti l'abito corto nei giorni feriali. E questa dimanda s'intende fatta anco per altri Beneficiati adulti, e che sono *in Sacris*, li quali non pare, che sieno tanto rigorosamente obbligati alla decenza dell' abito Ecclesiastico, come se stessero in una Città.

3. Supposto che il Papa l'abbia dispensato dal dire l'Offizio per la sua età tenera, e per li suoi studj, se sia in buona coscienza, non lo dicendo mai. E che cosa debba fare universalmente il Confessore, quando il Papa dispensa alcuno dall'Offizio.

Che direzione si debba tenere coi giovani, e con le fanciulle, che vogliono unirsi in matrimonio, e che frattanto non si visitano quasi mai senza darsi, o pigliarsi occasione di pensieri impuri, o anco di baci, e altre domestichezze. Per una parte pare, che si debba obbligarli a lasciare l'occasione del peccato, col non vedersi mai.

mai. Dall'altra parte ciò sembra difficile, essendo impossibile che si maritino senza vedersi, e senza conoscersi.

Se è vero (come pare presentemente) che le Monache non possano in coscienza far Contratti con le fanciulle che accettano, si dimanda, se abbiano il medesimo obbligo anco le fanciulle, o i loro genitori, perchè non sono ricevute alla professione senza di ciò. 1. Pare di sì, perchè quello che compra le cose sacre, è colpevole egualmente come quello che le vende. 2. Pare di no, perchè se ciò fosse, non bisognerebbe più esortare, nè ajutare chiccheffia a farsi Monaca, pel pericolo di indurla al peccato.

Si risponde alla prima difficoltà: Che non può seguitare in pratica quell' opinione, che più gli aggradisce, ma è obbligato a seguitar quella che conosce esser più conforme alla Legge Divina, e alle definizioni della Chiesa.

Alla 2. Che non può in pratica servirsi, ora di un' opinione, e ora di un' altra; e se non vede più chiaro in una, che nell' altra, dee ricever la determinazione dal suo Vescovo, o da quello a cui il Vescovo lo indirizzerà. Che è però desiderabile, che si determini da se, dopo molto studio, e molte orazioni, poichè la maggior parte di queste indeterminazioni pro-

ce-

cedono, perchè non si vuole, e perchè non si studia; come si dovrebbe.

Alla 3. Che ciascuno in questi casi si dee regolare secondo le proprie cognizioni, in maniera che, s'egli è persuaso, che un' uomo nel caso, che gli vien proposto, sia obbligato alla restituzione, ve lo obblighi; e se al contrario non è persuaso, che sia obbligato, non ve lo obblighi altrimenti. Ma potrebbe non esser persuaso in due maniere, o perchè è persuaso, che non sia obbligato, ed allora dee dirgli, che non è obbligato, o perchè egli è indeterminato, ed allora dee determinarsi per mezzo dell'orazione, e dello studio, quanto più presto sarà possibile, e frattanto non obbligherà alla restituzione. Quanto agli esempj addotti, bisogna dire che vi sono pochissime persone, le quali obblighino a restituire li usufrutti del denaro prestato, quando sono riscossi e consumati con buona fede, senza che uno sia diventato più ricco con essi; e se le dette persone avessero considerato attentamente quanto possa la buona fede secondo la Legge Civile, e secondo il Gius Canonico, e secondo la Teologia in queste materie, forse cangierebbono parere. E per quello che risguarda il guadagno fatto a giuochi di fortuna, bisogna dire che tutti convengono, ch' essendovi qualche Legge Civile, la quale annulli la traslazione del

dominio che si fa per mezzo del giuoco, quello che ha guadagnato al giuoco è obbligato a restituire; ma non essendovi la suddetta Legge, non vi è ragione per obbligare alla restituzione, comechè alcuni obblighino a farla. Imperocchè la Legge naturale non dichiara nullo il dominio di quello che si acquista guadagnando in giuoco; ed al contrario come si legge nel lib. 2. *Instit. Tit. de rerum divis. §. per traditionem; nihil tam conveniens est naturali æquitati, quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre, ratam haberi*. La Legge divina non ne parla. La Legge Ecclesiastica non può decidere intorno alla nullità della proprietà, essendo una cosa puramente temporale. S. Tommaso ha deciso benissimo questo caso 2. 2. q. 32. art. 7. ad 2. *Circa vero, quæ per aleas acquiruntur, videtur esse aliquid illicitum ex divino jure, scilicet quod aliquis lucretur ab his qui rem suam alienare non possunt, sicut sunt minores & furiosi & hujusmodi, & quod aliquis trahat alium ex cupiditate lucrandi ad ludum, & quod fraudulenter ab eo lucretur. Et in his casibus tenetur ad restitutionem, & sic de eo non potest eleemosynam facere. Aliquid autem videtur esse ulterius illicitum ex jure positivo civili, quod prohibet universaliter tale lucrum. Sed quia jus civile non obligat omnes, sed eos solos qui sunt his legibus subjecti, & iterum per desuetudinem ab-*

ro-

rogari poteſt, ideo apud illos qui ſunt hujuſmodi legibus obſtricti, tenentur univerſaliter ad reſtitutionem qui lucrantur, niſi forte contraria conſuetudo prævaleat. Nec poteſt licite retinere tali jure poſitivo durante. E comechè non vi ſia obbligo di reſtituire, li Confeſſori nondimeno debbono caſtigare quelli che giuocano a queſti giuochi di fortuna, obbligandoli a molte elemoſine, acciò non giuochino a detti giuochi per avarizia, quando vi giuocano delle ſomme conſiderabili.

Quanto poi alla dimanda, cioè ſe ſia vera la maſſima, che tutto quello che ſi acquiſta col peccato, è ſoggetto alla reſtituzione, perchè il peccato non è un titolo legittimo per acquiſtare. Si riſponde che in queſte paroſe vi ſi contiene un' equivoco (acquiſtato col peccato) perchè non ſi può chiamare acquiſtato col peccato tutto quello che l' uomo acquiſta con un titolo legittimo, come v. g. perchè vende, o perchè lavora, comechè la vendita ſia accompagnata da una circoſtanza, la quale fa che nella ſua azione vi ſia il peccato, come ſe vende per avarizia, ovvero meſcolandovi delle bugie, ovvero comechè il ſuo lavoro ſia fatto in un giorno proibito, ed in queſto ſenſo non è vero che tutto quello che ſi è acquiſtato col peccato ſia ſoggetto alla reſtituzione. Si può chiamare acquiſtato col peccato quello che vien dato gra-

tui-

tuitamente per occasione di un peccato commesso, quando non è proibito il dare , *quando datio non est illicita* , come parla S. Tommaso 2. 2. qu. 62. art. 5. ad 2. e ne pure in questo senso quello che si è acquistato col peccato è soggetto alla restituzione . *Alio modo*, dice S. Tommaso , *aliquis illicite dat, licet ipsa datio non sit illicita : sicut enim quis dat meretrici propter fornicationem . Unde & mulier potest sibi retinere , quod ei datum est*. Si può chiamare acquistato col peccato quello che si è acquistato per mezzo di una convenzione che l' uomo fa con un'altro di dargli qualche cosa , se fa la tale azione , ch' è peccaminosa ; e ne pure in questo senso quello che si è acquistato col peccato è soggetto alla restituzione , eccettuato il caso , in cui le Leggi annullassero simili convenzioni , e non permettessero diritto alcuno a quello , in favore del quale è stato convenuto . S. Tommaso in 4. dist. 15. qu. 2. art. 4. quæst. 2. *Si lex prohibuit actum ex quo quis lucratur , sed non lucrum , supposito actu , tunc quamvis acquirendo tali actu contra legem fecerit , tamen tenendo non facit contra legem : sicut enim quis de lenocinio , vel meretricio lucratur*.

Se alcuno dicesse , che queste convenzioni sono nulle per la Legge *Pacta* cap. *De pactis* , dove si legge : *Pacta quæ contra Leges , Constitutionesque , vel contra bonos mores fiunt , nullam vim*

ha-

habere indubitati juris est; E per la Legge, *Si flagitii*, *De verborum obligat.* dove si legge: *Si flagitii*, *faciendi vel facti causa concepta sit stipulatio*, *ab initio non valet*. Si risponde che queste convenzioni sono invalide avanti che il peccato sia commesso, perchè nessuno può obbligare, nè esser' obbligato a commettere un peccato. Che dopo commesso il peccato sono parimenti nulle, quant' all'effetto di farne la dimanda in giudizio, ma non in quanto all' effetto di ricevere il prezzo convenuto, e di ritenerlo, fino a che non vi sia condanna; perchè quando le Leggi dichiarano che non hanno alcuna forza, lo fanno solamente in pena, la qual pena non s' incorre senza la Sentenza.

Si può chiamare acquistato col peccato quello che si è acquistato con ingiustizie; con rapine, furti, ed usure; e in questo senso quello che si è acquistato col peccato, è soggetto alla restituzione.

Si può finalmente chiamare acquistato col peccato, quello ch' è stato acquistato da chi non può ritenere ciò che gli è stato dato, nè restituirlo a chi glielo ha dato, come v. g. quello ch' è stato dato simoniacamente; e in questo senso, quello ch' è stato acquistato col peccato è soggetto alla restituzione; ma la restituzione debbe esser fatta a' poveri, ovvero impiegata in altre opere pie; ma non già a quello che l' ha dato.

S. Tom.

S. Tommaso ha ridotto tutte queste cose in tre classi, 2. 2. q. 42. art. 7. in questi termini: *Tripliciter potest esse aliquid illicite acquisitum: uno enim modo id quod illicite ab aliquo acquiritur, debetur ei a quo est acquisitum, nec potest ab eo retineri qui acquisivit, sicut contingit in rapina, in furto, & usuris... Alio vero modo est aliquid illicite acquisitum, quia quidem ille qui acquisivit, retinere non potest, nec tamen debetur ei a quo acquisivit, quia scilicet contra justitiam accepit, & alter contra justitiam dedit, sicut contingit in simonia, in qua dans & accipiens contra justitiam divinæ legis agit: unde non debet fieri restitutio ei qui dedit, sed debet in eleemosynas erogari. Tertio modo est aliquid illicite acquisitum, non quidem quia ipsa acquisitio sit illicita, sed quia id ex quo acquiritur, est illicitum, sicut patet de eo quod mulier acquisivit per meretricium. Et hoc proprie vocatur turpe lucrum. Quod enim mulier meretricium exerceat, turpiter agit & contra Dei legem; sed in eo quod accipit, non injuste agit, nec contra legem. Unde quod sic illicite acquisitum est, retineri potest.*

Per quello che risguarda al Canonico giovanetto, non bisogna obbligarlo a nulla nel Tribunale della Penitenza per la sua promozione immatura procurata da' parenti. Egli è obbligato a portare un'abito Ecclesiastico continuamente cioè almeno l'abito corto, e la ton-

tonſura. Non ſi può ſervire in coſcienza della diſpenſa avuta dall' Offizio, quando non ſia ſtata data per qualche motivo ſufficiente; e non ſi può chiamare una cauſa ſufficiente la difficoltà che avrebbe a dirlo per ragione della ſua tenera età, e de' ſuoi ſtudj. Riſpetto a tutti gli altri che hanno ſimili diſpenſe, non biſogna avere alcun riguardo, ſe non ſono ſtate date con qualche cauſa legittima.

In quanto a' giovani che ſi vogliono unire in matrimonio, biſogna avvertirli de' peccati che ſi poſſono commettere nel tempo che vi ſuol correre tra li ſponſali e il matrimonio, e eſortarli a non vi cadere, e per queſt' effetto di non eſporſi a veruna occaſione proſſima, di non pigliarſi, nè tollerare veruna libertà proibita, di avere Iddio innanzi agli occhi, e di pregarlo acciò gli conceda la ſua grazia per non far coſa alcuna che gli diſpiaccia, acciò benedica il loro Matrimonio, e gli ſantifichi in eſſo. Biſogna parimenti avvertire i loro genitori, acciò facciano in maniera che il tempo tra li ſponſali e il Matrimonio ſia breve quanto potrà eſſere, e non laſcino mai li detti giovani ſoli.

E quanto all' ultima difficoltà che riſguarda li contratti per l'accettazione delle Monache; ſi riſponde che ſiccome è vietato alle Monache di eſigere coſa alcuna, eccettuata una penſione vitali-

lizia, quando il Monaſtero non può mantenerle e alimentarle con le ſue rendite; così parimenti alle fanciulle, o a' loro genitori, è vietato di convenire di verun' altra ſomma, eccettuata una penſione vitalizia. E non ſi poſſono indurre le fanciulle a farſi Monache con le dette condizioni, comechè ſi poſſa eſortarle oſſervando quello che ordinano i Canoni.

14. Agoſto 1669.

CASO CCV.

La Società è ingiuſta, quando ſi danno a un contadino de' caſtrati da mantenere con condizione di dividere il guadagno col padrone, e che ſia obbligato a rimettere quelli che periſſero, comechè ſenza ſua colpa.

PRimo. La pratica di queſto Paeſe è di dare v. g. cento caſtrati a un contadino che ha la cura di mantenerli, e per premio della ſua induſtria divide il guadagno col padrone, ma con condizione che ſia obbligato, ſe ne muore alcuno, a rimetterlo di ſuo, ſebbene non v' aveſſe avuta colpa alcuna. Si dimanda ſe queſta ſocietà ſia permeſſa in coſcienza. Le ragioni di dubitare ſono per una parte, che pare condannata nel Caſo XIV. d' Alet deciſo dalla Sorbona, quando li caſtrati non muojono per conto del padro-

drone. Dall' altra parte sembra lecita; imperocchè 1., se non si obbligano li contadini a pagare le bestie che muojono, sono trascuratissimi a conservarle: sovente le lasciano morire per colpa loro, ovvero le rubbano, e danno ad intendere che si sono perdute, e il padrone non ha modo di giustificare la loro furfanteria. Sembra dunque giustissimo l' obbligarli a renderne conto, acciocchè ne abbiano cura. 2. Se questa società è ingiusta, pare che ciò non possa essere, perchè vi sia usura; imperocchè non è una prestanza di denaro sopra di cui uno si assicura di qualche guadagno, dunque non può essere per altro, se non perchè sia gravosa alli contadini, dall' altra parte si vede che vi guadagnano molto, e che si mantengono col detto guadagno, e alle volte vi si arricchiscono, onde ne accade che proccurano con tutto il genio di fare simili società. In che cosa dunque può consistere l' ingiustizia di una società, in cui tutti guadagnano, e che non appariſce contraria alla Legge di Dio, come sarebbe il ricevere l'usufrutto del denaro prestato. 3. La ragione più forte per mostrare che questa società sia permessa è, che resta approvata da' Statuti del Paese che hanno la cura di dare a ciascuno quello che gli appartiene. Così decidono i Giudici, e così vivono i Popoli. Le Leggi sono ap-

pro-

provate dal Sovrano, accettate da' Popoli, onde pare che vi sia obbligo di osservarle, quando non contengono ingiustizia manifesta, come sembra che questa non contenga. Vi sono molte altre Leggi che sembrano assai ingiuste, e che nondimeno sono osservate. Siccome v. g. in alcuni Paesi il primogenito di un plebeo avrà quasi tutta la robba della casa, e li suoi fratelli quasi nulla: il che sembra contrario alla Legge naturale; ma le Leggi del Paese autorizzano questa disposizione, e bisogna uniformarvisi. In altri Paesi un Padre non ha autorità di distinguere uno de' suoi figli dagli altri. Questa diversità proviene dalla varietà delle Leggi del Paese, e ciò che sarebbe giusto in uno, perchè si uniforma alle Leggi del Paese, sarebbe ingiusto in un' altro per esser contrario alle medesime. Sembra dunque che questa società di bestie, nella quale i contadini hanno obbligo di render conto delle medesime, se muojono, quantunque accidentalmente, sia però giusta, ed in conseguenza permessa, poichè è conforme alle Leggi del Paese. Imperocchè in quanto a quello che si adduce in contrario di Papa Sisto, e di San Carlo che condannano questa società, pare che si possa rispondere che la condannano come contraria alle Leggi degli altri Paesi, e onerosa alli contadini, il che non se-

gue

gue in questo Paese. Quanto all' opposizione ch'è un' ingiustizia il far pagare alli contadini le bestie che muojono senza loro colpa, e delle quali non sono padroni, perchè *res perit domino* non si può forse rispondere, che il padrone di una cosa può convenire con alcuno che gliene renda conto, purchè gli dia un guadagno equivalente al rischio? E non è egli questo, per appunto ciò che accade nel caso nostro, imperocchè li contadini guadagnano non ostante che paghino tutte le bestie che muojono?

Si dimanda di esser'illuminato sopra questo Caso, ch' è assai pratico.

2. Se questa società non è permessa, si dimanda se si debbano obbligare alla restituzione quelli che l' hanno fatta, perchè parrebbe che si dovessero obbligare alla restituzione solamente quelli che pigliano qualche cosa contro le Leggi, la qual cosa non si può dire di coloro che operano secondo li Statuti del loro Paese.

3. Supposto che sieno obbligati alla restituzione, si cerca se debbano restituire tutto il guadagno che hanno ricavato dalle loro bestie, ovvero solamente quello che hanno fatto pagare alli contadini per le bestie morte senza loro colpa, non potendo esservi altro che renda ingiusta la società suddetta.

4. Se sieno almeno in buona coscien-

za

za quelli che si soggettano a perdere le bestie, che muojono nel primo anno e l'addossano alli contadini negli anni susseguenti.

5. Che cosa si debba dire di quelli, che non volendosi fidare dei contadini, li quali sovente ingannano, danno ai medesimi le bestie a stima, e ricevono un'utile di cinque per cento. Si può egli dire, che questa non sia usura, poichè non s' impresta il denaro, che non produce nulla, ma le bestie, che producono qualche cosa? oltre di che pare, che questa non sia una prestanza, imperocchè *per mutuum transfertur dominium*, e il contadino non è il padrone delle bestie, perchè è obbligato a restituirle. Non si potrebbe egli dire ancora, ch' è un' affitto di bestie, da cui si può ricavare dell' utile, come quando si noleggiano li cavalli?

Li Dottori soscritti rispondono, che questa società non è permessa in coscienza, e si fondano su quello, ch' è stato detto nella risposta al decimo quarto Caso di Alet, cioè che queste convenzioni sono vietate dalla Bolla *Detestabilis* di Sisto V. dei 21. Ottobre 1586. dal primo Concilio di Milano sotto S. Carlo, dall' Assemblea del Clero tenuta in Meluno nel 1578. dal Concilio di Burdò convocato nel 1585. e da S. Tommaso, il quale nella 2. 2. qu. 78. ar. 2. ad 5. dice, che la disparità tra il presto, e la società è, che quello, il

quale preſta, trasferiſce la proprietà del ſuo denaro a quello, a cui ha preſtato. Donde ne avviene, che quello, il quale lo piglia, è obbligato a reſtituirlo tutto intero a ſuo riſchio; ma che quello, il quale mette il ſuo denaro in ſocietà per trafficarlo con un Mercante, o con un'Artiſta non gli trasferiſce la proprietà, e ne reſta ſempre padrone, e perciò il Mercante, che lo negozia, o l'Artiſta, che ſe ne ſerve, non corrono tutto il riſico; ma lo corre il proprietario, il quale per queſta ragione ha gius di ripetere una parte del guadagno. *Ille, qui mutuat pecuniam, transfert dominium pecuniæ in eum cui mutuat, unde ille cui pecunia mutuatur, ſub ſuo periculo tenetur eam reſtituere integre: unde non debet amplius exigere ille qui mutuavit. Sed ille, qui committit pecuniam ſuam vel mercatori, vel artifici per modum ſocietatis cujuſdam, non transfert dominium pecuniæ ſuæ in illum, ſed remanet ejus: ita quod cum periculo ipſius, mercator de ea negotiatur, vel artifex operatur; ideo ſic licite poteſt partem lucri inde provenientis expetere tanquam de re ſua.*

Tutti li Teologi hanno ſeguitato in ciò S. Tommaſo, e hanno detto, che non ſi può ripetere guadagno dal denaro preſtato: perchè nel preſto la proprietà del denaro è trasferita in quello, a cui ſi preſta, onde non è giuſto il cavarne guadagno; imperocchè non

ſi può

si può guadagnare su la robba d'altri; ma si può guadagnare col denaro, che si dà in società a un Mercante, perchè in quel caso non si trasferisce il dominio, onde non si perde la proprietà del medesimo. E questa dottrina è conforme alla Legge civile, come diremo appresso.

Quello, che si oppone in contrario, non merita nessuna considerazione.

Dicono primieramente, che se non si obbligano li contadini a pagare le bestie che muojono, sono trascuratissimi nel conservarle, e sovente le lasciano morire per loro colpa, ovvero le rubbano, e danno ad intendere, che si sono perdute. Ma a ciò si risponde che un' inconveniente non rende lecita e buona una cosa, che per se medesima sia illecita e condannata. Che quelli, coi quali si fa la società, debbono esser fedeli, e non credendoli tali, non si dovrebbe trattare con essi. Che il medesimo si potrebbe dire di un Mercante, o di un' Artista, con cui si volesse fare una società; e con questo principio si potrebbe prestare a usura anco ai suddetti; il che non è vero.

Dicono in secondo luogo, che se questa società è ingiusta, non lo è per esser' usuraria, poichè non è una prestanza di denaro, nella quale uno si assicura di qualche guadagno. Ma si risponde esser vero, che non è una prestanza di denaro, ma ch' è però una

prestanza di bestie, da cui si ricava guadagno, il che è vietato; imperocchè ogni prestanza debbe esser gratuita per la ragione che la proprietà della cosa prestata è trasferita in quello, a cui è prestata. *Mutui obligatio in his rebus consistit, quæ pondere, numero, mensurave constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, ære, argento, auro: quas res aut numerando, aut metiendo, aut appendendo in hoc damus, ut accipientium fiant, & quandoque nobis, non eædem res, sed aliæ ejusdem naturæ & qualitatis reddantur. Unde etiam mutuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat.* L. 3. *Institut. Tit.* 15. §. 1.

Dicono in terzo luogo, che questa società è approvata dalle Leggi del paese; che così decidono i Giudici, e vivono i popoli; che queste Leggi sono approvate dal Sovrano, e accettate dai popoli. Ma si risponde non essere vero, che sia approvata dalle Leggi del paese; imperocchè s'egli è un paese, che si regoli con la pratica, bisognerebbe che fosse approvata o da un' articolo della Pratica, o da un Decreto del Sovrano. Ora non v'è articolo di veruna Pratica del Regno, nè verun Decreto del Sovrano, il quale permetta di obbligare i contadini a pagare del loro le bestie, che hanno in società, quantunque muojano senza colpa dei medesimi. Se egli è un Paese,

se, che abbia lo Statuto scritto, bisognerebbe, che vi fossero permesse le usure, il che non è vero: imperocchè le Costituzioni Canoniche vi correggono tutto quello, che fosse usurario, permesso dalla Legge civile.

Dicono in quarto luogo; Che vi sono molte altre Leggi, le quali pajono assai più ingiuste, come sono quelle, che attribuiscono quasi tutta la robba al primogenito, e quelle che tolgono la libertà al padre di migliorare la condizione di un suo figlio distintamente dagli altri; ma si risponde, che questi sono articoli di pratica, li quali sono come Leggi, e non contengono cosa veruna, che sia contraria alla Legge di Dio; perchè la disposizione dei beni è un diritto delle genti. Laddove non è altrimenti vero, che vi sia Legge alcuna, che autorizzi questa pratica, e non ve ne può essere, perchè sarebbe contraria alla Legge di Dio, che proibisce di ricavar guadagno dalle prestanze.

Dicono in quinto luogo; Che Sisto V. e S. Carlo condannano queste società unicamente, perchè sono contrarie alle Leggi del paese, e onerose a' contadini. Ma si risponde, che le condannano precisamente per esser' usurarie. Sisto V. dice chiaramente; *Hujusmodi contractus, conventiones, & pactiones usurarios & illicitos posthac censeri debere: atque imposterum non licere iis qui pecu-*

nias vel animalia, aut alias res in societatem tradunt, de certo lucro, ut præfertur, percipiendo inter se paciſci, & concordare: neque etiam ſive ad certum, ſive ad incertum lucrum convenerint, ſocios qui ea recipient, ad ſortem, ſeu ad capitale ſalvum & integrum, ubi illud caſu fortuito perierit, vel amiſſum erit reddendum, quovis pacto aut promiſſione ſibi obligare. E S. Carlo condanna parimenti queſta ſocietà per eſſer' uſuraria come ſi può vedere da quello, che ne ha detto nel principio, e nel fine di queſto Capitolo, in cui non fa altro, che riferire molte ſpecie di uſure per condannarle come tali.

E finalmente, quando dicono, che il padrone di una coſa può patteggiare con alcuno che debba rendergliene conto, purchè gli dia un guadagno corriſpondente a queſto riſico; ſi riſponde, che non può patteggiare con quello, con cui è in ſocietà: altrimenti la ſocietà ſarebbe finita, e non potrebbe più ricavarne utile alcuno.

Alla ſeconda difficoltà riſpondono; Che biſogna obbligare alla reſtituzione quelli, che l'hanno praticata, eccettuato il caſo che aveſſero ricevuti, e conſumati queſti utili, mentre erano in buona fede, ſenza eſſerſi fatti più ricchi.

Alla terza difficoltà: Che debbono reſtituire tutto il guadagno, che hanno ricavato dalle loro beſtie, imperocchè

chè la loro convenzione è stata una pura prestanza, dalla quale per conseguenza non potevano ricavare guadagno, perchè è stato addossato tutto il risico a quello, che ha prese le bestie.

Alla quarta difficoltà: Che gli uni, e gli altri non sono in buona coscienza; ma che quelli, i quali non obbligano i contadini pel primo anno, sono meno in mala coscienza, di quelli i quali li obbligano fino dal primo giorno.

Alla quinta difficoltà: Ch'è cosa mal fatta il dare le bestie a stima, con condizione che paghino un cinque per cento: Che questo contratto è un contratto di prestanza, perciò da esso non si può ricavare altro che il capitale: Che la prestanza non solamente si fa col denaro, ma coi frutti, col grano, e cogli animali, come è evidente da quello, che abbiamo detto di sopra: Che quando questa non fosse una prestanza, sarebbe una vendita; e perciò non si potrebbe senza ingiustizia ritenere più della stima, ch' è il giusto prezzo: Che non è un' affitto di bestie; imperocchè quando si affittano le bestie, la proprietà non si trasferisce al locatario, e quello che perisce senza colpa del locatario, perisce per conto di quello, che dà in affitto: Ora nella società di cui parliamo, v'è la traslazione della proprietà da quello che dà a stima a quello che riceve. E perciò non è un' affitto. Parigi 14. Agosto 1669.

Soluzioni di varie difficoltà proposte ad alcuni Dottori della Sorbona intorno a' Decreti, e Regolamenti, che appartengono agli Ecclesiastici, ed altri.

UN Vescovo conoscendo dalle sue visite, e dai lamenti delle persone dabbene, che le sorgenti principali dell'empietà, dell'impudicizia, ed altre simili della sua Diocesi, dalle quali molti Ecclesiastici non erano esenti, era la frequentazione delle osterie, l'ozio di alcuni Ecclesiastici, la loro inclinazione per le compagnie di poca edificazione, e l'immodestia dei loro abiti, ha fatti molti Decreti per rimediare a questi disordini, v'ha aggiunte le censure, e si è riservata la cognizione dei recidivi.

Si propongono sopra di ciò molte difficoltà. La prima è, se un Vescovo possa proibire agli Osti il ricevere nelle osterie li secolari abituati nelle loro Parrocchie per dare ai medesimi da bere, o da mangiare nei giorni festivi in tempo dell'Offizio divino.

La seconda. Se possa proibire a' secolari l' andar' a bere, o mangiare nelle osterie in giorno festivo nel tempo dell' Offizio divino, e agli Ecclesiastici in qualunque tempo, eccettuata la necessità de' viaggi, ed altre occasioni specificate ne' Decreti.

La terza. Se il Vescovo possa fare que-

queste proibizioni sotto pena delle censure.

Li Dottori in Teologia soscritti sono di parere, e rispondono alle difficoltà proposte. Alla prima. Che il Vescovo ha l' autorità di poter proibire agli Osti della sua Diocesi di ricevere in ora dell' Offizio Divino ne' giorni festivi le persone del luogo per bere e mangiare nelle loro Osterie; perchè facendo questo divieto, imita quello che hanno fatto molti Concilj, e Sinodi.

Il Sinodo di Sens dell'anno 1524. parla in questi termini: *Prohibeant Ecclesiarum rectores hospitalibus & tabernariis ne recipiant in Parochiali loco domicilium habentes in suis tabernis, neque eis præbeant vinum, panem, aut quidquam aliud diebus Dominicis & aliis Festis Ecclesiæ tempore divini servitii, ac ipsis Parochianis, prohibeant, ne prædicto tempore tabernas frequentent.* „ Li Pastori „ delle Chiese proibiscano agli Osti e „ Tavernieri, di ricevere nelle loro o„ sterie e taverne quelli che hanno do„ micilio nelle medesime Parrocchie: „ proibiscano loro parimenti di dargli „ cosa alcuna da mangiare, o da bere „ ne' giorni festivi in tempo dell' Offi„ zio Divino: E proibiscano ancora a' „ Parrocchiani di frequentare detti luo„ ghi nel tempo suddetto.

Il Sinodo di Sciartres dell'anno 1526. *Tabernarii durante Missa Parochiali, & Vesperis Dominicis, cessent a vendi-*

tionibus: nisi ex causa necessaria, & pro viatoribus transeuntibus. „ Gli Osti nel „ tempo della Messa Parrocchiale, e „ del Vespro non vendano cosa alcuna, „ eccettuato per cause necessarie, e al- „ li viandanti che sono di passaggio.

Il Sinodo di Parigi dell' anno 1557. *Interdicimus nominatim ampolis, cupediariis, & id genus aliis, qui vinum, panem, esculenta & poculenta in publicum vendere solent, ne quanto tempore peraguntur divina in Ecclesiis, suas tabernas aperiant epulas venditurі.* „ Facciamo divieto nominatamente agli „ Osti, Tavernieri, e altri che vendo- „ no pubblicamente vino, pane, vi- „ vande preparate, e bevande di qua- „ lunque sorte, di aprire le loro case, „ e botteghe per vendere le suddette „ cose nel tempo che si farà il Servizio „ divino nelle Chiese.

Il Concilio di Roano nel 1581. al titolo, *de Curatorum & aliorum Presbyterorum, ac Paræcianorum Officiis §. 19. In Prono pro excomunicatis denuncient, qui post admonitionem ausi fuerint, Dominicis & Festivis diebus tempore servitii, Paræcianos in domum suam ad potandum, ludendum, aut aliud non necessarium agendum recipere.* „ Li Curati, e „ altri, a' quali appartiene, dichiari- „ no scomunicati in Pulpito coloro che „ avranno avuto l' ardire di ricevere „ nelle loro Case in giorni festivi, nel „ tempo del Servizio divino li Parroc-

„ chia-

„ chiani per bere, mangiare, o fare
„ altre simili cose che non sono assolu-
„ tamente necessarie.

Il Concilio di Turs l'anno 1583. al titolo *de Festorum cultu, §. Cum juxta, &c. In hospitiis, seu cauponis, aliis quam peregrinis cibaria & vinum ministrari . . . . sub anathematis pœna prohibet hæc sancta Synodus* . „ Questo san-
„ to Concilio proibisce sotto pena del-
„ la scomunica di ricevere nelle oste-
„ rie, o taverne, e di dar da mangia-
„ re, e bere ad altri che a' passeggieri
„ ne' giorni Festivi, singolarmente nel
„ tempo che si celebrano li S. Misterj,
„ e si recita l'Offizio divino.

Finalmente è autorizzato nell'articolo 25. del Decreto d'Orleans, il quale dice: Facciamo divieto a tutti gli Osti e persone simili di ricevere nell'ore del Servizio divino chiccheſſia, di qualunque qualità possa essere; ed a tutti gli abitanti delle Città, Borghi, Villaggi ec. di andare a bere o mangiare all'Osterie, e agli Osti di riceverli. Questo articolo è stato confermato nell'articolo 39. del Decreto di Bloè.

Soluzioni della seconda difficoltà che risguarda quelli che vanno all' Osteria; cioè se un Vescovo possa vietar loro l' andarvi.

LI Dottori soscritti sono di parere, e rispondono, che il Vescovo ha parimenti autorità di proibire a' Fedeli la frequentazione dell' Osterie ne' giorni e ore che si celebra il Servizio divino, e agli Ecclesiastici in qual si sia tempo, eccettuati alcuni casi, come v. g. quello della necessità ne'viaggi, avendo sempre la Chiesa proibito loro di andarvi a bere, e mangiare. Ecco che cosa ne dice il Canone 53. di quelli attribuiti agli Apostoli. *Si quis Clericus in caupona comedens deprehensus fuerit, segregetur, præterquam si in publico diversorio in via propter necessitatem diverterit.* „ „ Se si viene in cognizione che un Che- „ rico abbia mangiato all'Osteria, sia „ scomunicato, eccettuato il caso che „ vi fosse stato per occasione di viag- „ gio.

Il Concilio di Laodicea, Cap. 17. *Quod non oportet sacro ministerio deditos a Presbyteris usque ad Diaconos & reliquum Ecclesiasticum ordinem, id est usque ad Subdiaconos, Lectores, Cantores, Exorcistas, & Ostiarios, & ex numero continentium, & Monachorum ingredi tabernas.* „ Non è conveniente che quel- „ li, i quali sono dedicati al Servizio

„ di-

„ divino, cioè li Sacerdoti, li Diaco-
„ ni, li Suddiaconi, Lettori, Canto-
„ ri, Esorcisti, Ostiarj, quelli che vi-
„ vono nel celibato, e li Monaci en-
„ trino nell' Osterie.

Il terzo Concilio di Cartagine Cap. 27. *Ut Clerici edendi vel bibendi causa tabernas non ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate compulsi.* „ E proibi-
„ to agli Ecclesiastici di entrare nell'O-
„ sterie per mangiare, o bere, eccetto
„ che quando sono in viaggio.

Il Concilio *in Trullo Cap. 9. Nulli licere Clerico cauponariam habere tabernam: si enim cauponam ingredi non est permissum: quanto magis in ea ministrare?* „ Non è permesso a verun' Eccle-
„ siastico di tenere osteria; imperocchè
„ se è vietato loro l' entrarvi, tanto
„ maggiormente sarà loro vietato il
„ tenerne per ricevere gli altri.

Il Capitolare decimo quarto di Carlomagno in *Aix-la-Chapelle*: *In Concilio Laodicensi, necnon in Africano præcipitur, ut Monachi & Clerici tabernas ad bibendum non ingrediantur edendi, vel bibendi causa* ec.

Il Concilio di Francfurt, Cap. 19. *Ut Presbyteri, Diaconi, Monachi, & Clerici tabernas ad bibendum non ingrediantur.* „ E' vietato alli Sacerdoti,
„ Diaconi, Monaci, e Cherici di en-
„ trare nelle osterie per bere.

Il Cap. 60. del Concilio d' *Aix-la-Chapelle* dell' anno 816. sotto Luigi il

Be-

Benigno rinnova il Canone di Laodicea accennato di sopra.

Il Capitolare decimo terzo di Teodulfo Vescovo d'Orleans proibisce agli Ecclesiastici di andar' a bere, o mangiare nelle osterie. *Neque per tabernas eatis bibendo & comedendo.*

Il Concilio Lateranense sotto Innocenzio III. nel Cap. 16. *Tabernas prorsus evitent, nisi forte causa necessitatis in itinere constituti.* „ Li Ecclesiastici sfug- „ gano assolutamente le osterie, se non „ hanno necessità di andarvi, come se- „ gue in viaggio.

Il Sinodo di Galone e di Simone, Legati della Sede Apostolica, tenuto in detto tempo, fa il medesimo divieto nelli stessi termini.

Il Sinodo di Angers l'anno 1268. *Inhibemus eisdem Presbyteris & Capellanis, ne ipsi maxime in Villa, aut Castello, quibus morantur tabernas intrare præsumant.* „ Vietiamo espressamente „ alli Sacerdoti e Capellani di entrare „ nell' osterie, e singolarmente nelle „ Ville, o Castelli, dove hanno il lo- „ ro domicilio.

Un' altro Sinodo della medesima Chiesa tenuto nel 1314. proibisce la medesima cosa.

Il Sinodo di Poitiers sotto Iterio l'anno 1396. *Ne de cætero Sacerdotes, Religiosi Beneficiati, aut in sacris Ordinibus constituti tabernam adeundi, vel bibendi causa ingrediantur, nisi in necessita-*

sitate ec. „ Facciamo divieto in avveni-
„ re alli Religiosi, Benefiziati, e a
„ tutti quelli, che sono *in Sacris*, di
„ entrare nell' osterie per bere, eccet-
„ tuato in viaggio.

Il Sinodo di Troja verso l'anno 1400. *Non per villam discurrere, vel tabernas, nisi in casu necessitatis, seu loca otiosa frequentare.* „ Ordiniamo, che li
„ Ecclesiastici non vadano girando per
„ li Villaggi, e per le osterie, nè in
„ luoghi di assemblee oziose, eccettua-
„ to quando si trovano obbligati da un'
„ onesta necessità.

Il Concilio di Rems l'anno 1583. al titolo, *de Clericis*, §. 4. *Tabernas nisi peregre profecti non intrent*. „ Che gli
„ Ecclesiastici non entrino nelle osterie,
„ se non quando si trovano in viag-
„ gio.

Il Concilio di Turs lo stesso anno al titolo *Paræcis*, §. *Cum nullum*. *Neve etiam tabernas aut cauponas, blasphemiarum, & luxuriæ officinas, quovis nec etiam sponsaliorum, vel obsequiorum funeralium prætextu, nisi inter peregrinandum ingrediantur*. „ Li Ecclesiastici
„ non entrino mai nell' osterie, che so-
„ no scuole di bestemmie, e d'impu-
„ rità sotto qualunque pretesto anco
„ di matrimonio, funerali, o battesi-
„ mo, eccettuato quando si trovano in
„ viaggio.

Il Sinodo d'*Aix* l'anno 1583. al titolo *de vita, & honestate Cleric. Taber-*

nas ne frequentent, adeantve, nisi itineris causa. „ Li Ecclesiastici non debbono frequentare le osterie, anzi nè „ pure entrarvi, se non quando si trovano in viaggio.

Questa proibizione è tanto ragionevole, e giusta, che li Imperatori Pagani l'hanno fatta alli Sacerdoti degli Idoli, come si può vedere presso Sozomeno lib. 5. cap. 15. Come mai adunque li Cristiani, e li Sacerdoti di Gesucristo crocifisso potranno ricalcitrare per un regolamento, che li Pagani hanno creduto necessario per li buoni costumi? Non debbono anzi aver piacere di veder' i Vescovi, che veglino per la loro salute, proibiscano loro quelle cose, che sono sempre state vietate nella Chiesa, e che sono la sorgente di un' infinità di disordini?

Soluzione della terza difficoltà, cioè se il Vescovo possa fare queste proibizioni agli Osti, e a quelli, che vanno a bere, e mangiare all' osteria contro li termini del Decreto.

LI Dottori sotscritti sono di parere, e rispondono alla terza difficoltà, che il Vescovo può fare questi divieti, comminando le censure, a imitazione di quello, ch' è stato fatto nei primi secoli della Chiesa. Donde ne segue, che tutte le persone comprese nei Decreti e proibizioni sono obbliga-

ga-

gate ad obedirgli in ciò sotto pena di peccato.

Soluzione della quarta difficoltà, cioè se il Vescovo possa riservarsi questi casi, in maniera che non possano assolver se non quelli, che hanno una facoltà speciale dal suddetto Vescovo.

LI Dottori soscritti sono di parere, e rispondono alla quarta difficoltà: Che il Vescovo può riservarsi questi Casi secondo l'autorità, che compete al suo carattere, e lo dice anco il cap. 7. della Sessione 14. del Concilio di Trento, e come è stato dichiarato tante volte. Essendo spiegate, e decise queste difficoltà, se ne propongono dell' altre, che sono come conseguenze.

Prima Difficoltà.

Si dimanda, se un' Oste, ricevendo in tempo dell' Offizio divino dei Secolari nei giorni Festivi, e delli Ecclesiastici in qualsisia tempo per dargli da bere, o da mangiare contro i termini della proibizione, pecchi mortalmente, e incorra la scomunica, se è dichiarato che s' incorra *ipso facto*, cioè nel tempo stesso, che contravengono al Decreto.

Rispondono, che un' Oste, il quale riceva nel tempo dell' Offizio divino

dei

dei Secolari nei giorni Festivi, ovvero delli Ecclesiastici in qualsisia tempo per dargli da mangiare, o da bere contro i termini del divieto del Vescovo, pecca mortalmente, e incorre la scomunica, se è dichiarato che s'incorra *ipso facto*. In questa maniera è stato dichiarato nella maggior parte delle Diocesi, e nominatamente in quella di Angers.

Seconda Difficoltà.

Si dimanda, se li Secolari, che frequentano le osterie in detti giorni, e tempi con dispregio dei Decreti tanto giusti e necessarj, offendano Dio mortalmente.

Rispondono, che li Secolari offendono Dio mortalmente, quando frequentano le osterie nei giorni Festivi in tempo dell'Offizio divino con dispregio del Decreto del Vescovo, che lo proibisce.

Terza Difficoltà.

Si dimanda, se li Ecclesiastici, che vanno a mangiare, o a bere in compagnia nelle osterie contro li Decreti suddetti offendano Dio mortalmente, e se incorrano la scomunica, e l'altre censure intimate nei Decreti del Vescovo, quando il Vescovo le dichiara incorse *ipso facto*.

Rispondono, che li Ecclesiastici andan-

dando a bere, o a mangiare nelle osterie, tanto soli, come in compagnia contro li suddetti Decreti, offendono Dio mortalmente, e incorrono la scomunica ec. intimata nelle proibizioni del Vescovo, in caso che l'abbia dichiarata incorsa *ipso facto*, dalli contravenienti.

La maggior parte dei Vescovi, e singolarmente quello di Angers la dichiara incorsa *ipso facto*. Il Vescovo di Angers dichiara in oltre di proibire li giardini, passeggi, e le Case appartenenti agli osti, come le osterie medesime, comechè fossero staccate dal corpo della Casa principale, dove alloggia l'Oste, o Taverniere, e in oltre che compprende nelle sue proibizioni e censure quelli che andassero nell' osterie di una Diocesi vicina per deludere i Decreti.

Quarta Difficoltà.

Si dimanda, se li Sacerdoti, che senza autorità speciale del Vescovo danno l' assoluzione, o agli osti, o agli Ecclesiastici delinquenti contro il divieto espresso del Vescovo, offendano Dio mortalmente (eccettuato il caso di pericolo di morte) e se sia vero, che la loro pretesa assoluzione sia nulla.

Rispondono, che supposto, che il Vescovo si sia riservati questi Casi, li Sacerdoti che non hanno una facoltà speciale per assolvere dai Casi riservati,

al

al Vescovo, offendono Dio mortalmente, quando danno l'assoluzione agli ostì, e alli Ecclesiastici suddetti contro il divieto del Vescovo (eccettuato il pericolo di morte) e che dette pretese assoluzioni sono nulle.

Il Vescovo di Angers si riserva espressamente questi Casi, e dichiara scomunicati *ipso facto* li Sacerdoti che ardissero di dare temerariamente le pretese assoluzioni. Disapprova parimenti, e condanna quelli che andassero *dedita opera* a confessarsi in una Diocesi vicina per deludere questi Decreti, onde quelli che andassero per farsi assolvere, non sarebbono assoluti bene. Questa difficoltà è stata spiegata diffusamente, e decisa da 31. Dottori della Sorbona, e si trova nel Caso 35. di quelli che il Ragot Sacerdote, Promotore della Diocesi d' Alet ha proposti alli suddetti Dottori della Sorbona.

Quinta Difficoltà.

Si dimanda, se li Sacerdoti, che hanno notizia di questi divieti, e ai quali si è proccurato di mostrarne la conseguenza per le dissolutezze, impudicizie, ed altri scandali di alcuni Ecclesiastici, che sono fomentati, e trattenuti in questa licenziosità, offendano Dio mortalmente con dire in pubblico agli osti, e altri, che non v' è male alcu-

cuno nella trasgressione dei Decreti del Vescovo.

Rispondono, che li Sacerdoti sapendo questi divieti, ed essendo loro state mostrate le conseguenze per li disordini, impudicizie, ed altri scandali di alcuni Ecclesiastici, che sono fomentati, e trattenuti in questa licenziosità, offendono Dio mortalmente, dicendo in particolare, o in pubblico agli osti, e agli altri, che non v'è male alcuno nella trasgressione di detti Decreti.

Sesta Difficoltà.

Si dimanda, se li Ecclesiastici, e li Secolari, che per un mal costume bevono del vino puro in compagnia, e in altre occasioni, pecchino d'intemperanza, e contro l'obbligo del digiuno nei giorni, che la Chiesa comanda di digiunare.

Rispondono, che li detti Ecclesiastici, e Secolari, che per un mal costume bevono del vino, e anco vin puro in compagnia, e in altre occasioni fuor di pasto nei giorni di digiuno, peccano d'intemperanza, e in conseguenza perdono il merito del digiuno Ecclesiastico, e che non è affatto improbabile, che pecchino contro la Legge Ecclesiastica, la quale ordina il digiuno, come insegna S. Tommaso 2. 2. q. 147. a. 6. ad 2. dove dopo la distinzione del digiuno naturale, e del digiuno Ecclesiasti-

stico, soggiugne; *Si quis autem immoderate potu utatur, potest peccare & meritum jejunii perdere, sicut etiam si immoderate cibum in una comestione assumat.*

Settima Difficoltà.

Si dimanda, se un Sacerdote e altro Ecclesiastico sia obbligato in coscienza a portar l'abito Ecclesiastico, singolarmente dopo che il suo Vescovo l' ha comandato espressamente, e conforme a' Canoni per obbligare gli Ecclesiastici alla modestia e al decoro tra i secolari, ne' luoghi dove questa mancanza di modestia dissipa molto gli Ecclesiastici, e ne fa cadere alcuni ne' disordini e scandali nelle compagnie.

Rispondono che un Sacerdote, o altro Ecclesiastico è obbligato in coscienza a portar l'abito Ecclesiastico, particolarmente dopo che il suo Vescovo l'ha espressamente ordinato, e conforme a' Canoni per obbligare li detti Ecclesiastici alla modestia, e al decoro tra i secolari ne' luoghi dove questa mancanza di modestia dissipa molto gli Ecclesiastici, e ne fa cadere alcuni in dissolutezze e scandali nelle compagnie. L'autorità del Concilio di Trento sess. 14. della riforma c. 6. dee bastare per convincere li più ricalcitranti; quando anco molti altri Concilj e Sinodi non ordinassero il medesimo. Ecco le parole

le di quello di Trento: *Quia vero, etsi habitus non facit Monachum, oportet tamen Clericos, vestes proprio congruentes Ordini semper deferre, ut per decentiam habitus extrinseci, morum honestatem intrinsecam ostendant: tanta autem hodie aliquorum inolevit temeritas, religionisque contemptus, ut propriam dignitatem & honorem Clericalem parvi pendentes, vestes etiam deferant publice laicales, pedes in diversis ponentes, unum in divinis, alterum in carnalibus: propterea omnes Ecclesiasticæ personæ quantumcumque exemptæ, quæ aut in sacris fuerint, aut dignitates personales, officia, aut beneficia qualiacumque Ecclesiastica obtinuerint, si postquam ab Episcopo suo etiam per Edictum publicum moniti fuerint, honestum habitum Clericalem illorum ordini & dignitati congruentem, & juxta ipsius Episcopi ordinationem mandatum non detulerint, per suspensionem ab Ordinibus, ac officio, & beneficio, ac fructibus, redditibus, & proventibus ipsorum beneficiorum, nec non, si semel correpti denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem officiorum & beneficiorum hujusmodi coerceri possint & debeant. Constitutionem Clementis V. in Conc. Vienn. editam, quæ incipit; Quoniam innovando & ampliando.* „ Co-
„ mechè sia vero che l' abito non fa il
„ Monaco, bisogna nondimeno che i
„ Cherici portino sempre gli abiti con-
„ forme al loro grado, acciocchè dal-

„ la

„ la modestia esterna de' loro abiti, si
„ conosca l'onestà interna de' loro co-
„ stumi; quantunque la Chiesa abbia
„ più volte fatto e rinnovato questo
„ ordine, si trovano nondimeno degli
„ Ecclesiastici così temerarj, e che fan-
„ no un dispregio tale della Religio-
„ ne, che non facendo conto alcuno
„ della loro dignità, e dell'onore Cle-
„ ricale, non si vergognano di portare
„ anco in pubblico degli abiti secolari,
„ volendo nel medesimo tempo militar
„ sotto due bandiere, sotto quella di
„ Dio e della Chiesa con la loro pro-
„ fessione, e sotto quella della carne e
„ del mondo con le loro passioni. Per
„ rimediare a questi disordini il santo
„ Concilio comanda, che tutti gli Ec-
„ clesiastici esenti e non esenti, che so-
„ no *in sacris*; ovvero hanno qualche
„ dignità Ecclesiastica, qualche Offi-
„ zio, o Benefizio di qualunque sor-
„ te, portino gli abiti Ecclesiastici con-
„ formi al loro grado e dignità, e man-
„ cando dopo che il loro Vescovo gli
„ avrà avvertiti con qualche Decreto
„ pubblico, sieno forzati con la so-
„ spensione da' loro Ordini, Offizj, e
„ Benefizj; e con la privazione de'frut-
„ ti, emolumenti, e rendite de'loro Be-
„ nefizj per qualche tempo; e ricaden-
„ do nel medesimo errore dopo esser sta-
„ ti corretti, ne sieno privati affatto, e
„ per sempre. A quest'effetto il santo
„ Concilio rinnova la Costituzione di

„ Cle-

„ Clemente V. pubblicata nel Concilio
„ di Vienna, che comincia, *Quoniam*,
„ ed amplifica in oltre quello che si è
„ detto in questo proposito.

Ottava Difficoltà.

Si dimanda se un Confessore sia tenuto in coscienza ad obbligare gli Ecclesiastici a portar l'abito Clericale, e li capelli secondo i Regolamenti, e i Decreti, avanti di dare a' medesimi l'assoluzione, e se debba ricusargliene in caso che non vogliano obbedire, ed emendarsi.

Rispondono: Che il Confessore è tenuto in coscienza ad obbligare gli Ecclesiastici a portar l'abito Clericale, e li capelli secondo li Regolamenti e Decreti del Vescovo, e a ricusar loro l'assoluzione se non promettono di emendarsi, e di osservare i Decreti.

Nona Difficoltà.

Si dimanda se un Confessore, il quale conosce che un'Ecclesiastico ama troppo le compagnie di secolari, o di Ecclesiastici, e perde il tempo in dette compagnie, vi dissipa lo spirito, vi beve e mangia senza giusta necessità, e molte volte anco con eccesso, sia obbligato a proibirglielo, e a esigere che si riduca a una maniera di vivere da Ecclesiastico, e con esemplarità, impie-

gendosi in esercizj conformi al suo ministero; e se si debba ricusargli l' assoluzione in caso che non voglia sottomettersi a quello che gli sarà ordinato per quest' effetto.

Rispondono, che il Confessore il quale conosce che un'Ecclesiastico ama troppo le compagnie de' secolari, o degli Ecclesiastici, e perde in esse il tempo, vi dissipa lo spirito, vi beve e mangia senza giusta necessità, e molte volte con eccesso, è obbligato a proibire al detto Ecclesiastico suo penitente queste compagnie, ed esiger che si riduca a una maniera di vivere esemplare, impiegandosi in esercizj conformi al suo ministero; e che bisogna ricusargli l' assoluzione in caso che non voglia sottomettersi a quello che gli sarà ordinato nel Tribunale della Confessione.

Decima Difficoltà.

Si dimanda, se si debba ricusare l' assoluzione agli Ecclesiastici che fanno visite di galanteria, e mondane a donne e fanciulle, che cagionano qualche scandalo, in caso che non vogliano lasciare le dette conversazioni di galanteria, mondane, e scandalose, e se si debba osservare la medesima direzione con le suddette donne, o fanciulle.

Rispondono, che si dee ricusare l' assoluzione agli Ecclesiastici che non vogliono lasciare le visite alle donne è fan-

fanciulle, di galanteria, mondane, e scandalose, dopo di esserne stati avvertiti secondo la pratica della Chiesa in simili occasioni con carità, e prudenza dal loro Confessore, il quale si proporrà in queste occasioni la gloria di Dio nella salute tanto di detti Ecclesiastici, come anco delle fanciulle o donne, con le quali si debbe osservare la medesima direzione, e badare di non offendere il loro onore.

Parigi 30. Marzo 1667.

CASO CCVI.

La cura dell' anime non può esser conferita se non dall' autorità Ecclesiastica.

UN' Ecclesiastico, che ha de' gradi nella Facoltà di Teologia di Parigi è stato provvisto dal Re come tutti li suoi Precessori di più di un secolo del Decanato di una Chiesa Collegiata. Si dimanda se trovandosi unita al suo Decanato la cura d' anime, e la materia, ovvero i sudditi essendogli stati determinati da una carta dell' Archivio del Vescovo Diocesano dell' anno 1123. abbia bisogno dell' approvazione del Vescovo Diocesano per amministrare li Sagramenti, predicare nella sua Chiesa, e fare tutte l' altre funzioni Parrocchiali, quando sarà Sacerdote.

Siccome la risoluzione di questo Caso dipendeva interamente dalla disposizione del Titolo, dalla carta dell' Archivio del Vescovo che abbiamo mentovata è stato necessario inserirla quì tutta intera.

In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen.

Simon Dei Gratia Noviomensis atque Torniacensis Episcopus, Ecclesiæ sancti Fursæi Peronensis Lamberto Decano suisque Successoribus in perpetuum. In his quæ ad pacem sunt, quantum Deo adjuvante possumus semper laborare debemus. Quam obrem ea quæ de Cura Ecclesiæ sancti Fursæi dubia quibusdam & incerta videbantur, gratia pacis determinare, & confirmare vobis decrevimus, ne quam deinceps afferant inter Ecclesiam nostram vestramque, dissensionem. Tibi igitur Lamberte Decane tuisque successoribus in perpetuum, Curam Ecclesiæ sancti Fursæi tali determinatione confirmamus, quali eam Prædecessores tuos juste tenuisse, in Synodali conventu demonstrasti, & Sacramento probasti: Curam videlicet Canonicorum sancti Fursæi, & Canonicorum sancti Leodegarii de oppido. Curam illorum Clericorum qui de Choro Ecclesiæ sancti Fursæi fuerint, quamdiu ibi ministraverint, Curam Presbyterorum, seu Vicariorum vestrorum, de his tantum Ecclesiis quæ infra ambitum Personæ constitu-

tæ,

tæ, vel constituendæ sunt, quas nimirum omnes ad Ecclesiam sancti Fursæi manifestum est pertinere. Horum omnium curam vobis concedimus, confirmamus, & Justitiam indulgemus. De his nemini ulterius, nisi Episcopo tantum respondebitis. Hos ad ordinationem sub titulo vestro promovendos ad Episcopalem præsentiam producetis, quando vobis placuerit & oportunum fuerit. Quod si aliquando pro offensa Ordinis aut ministerii super commotionem vestram a nobis seu successoribus nostris fuerint evocati, debitam nobis solummodo justitiam, atque reverentiam exhibebunt. Hæc vobis concedimus & confirmamus. Si quis deinceps pacem istam violare & contra hujus Decreti nostri paginam ire tentaverit, anathema sit, & ab Ecclesia Dei tanquam Ecclesiasticæ pacis violator, alienus.

Signum Domini Simonis Noviomensis ac Tornacensis Episcopi. S. Hugonis Archidiaconi, S. Fulceri Decani, S. Huganonis Cantor, S. Haimerici Præpositi, S. Albrici Presbyteri, S. Arnulfi Presbyteri, S. Odonis, S. Balduini, S. Petri, S. Arnulfi. S. Hugonis, S. Gerardi Decani sancti Quintini, S. Rainardi Abbatis sancti Bartholomæi, S. Theodorici Abbatis sancti Elegii, S. Henrici Abbatis sancti Quintini de Monte, S. Hugonis Cancellarii. Actum anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo vigesimo tertio, indictione prima.

E sotto nel mezzo v' è pendente un

pezzetto di carta pecora doppia, dove anticamente v'era un sigillo, e nel luogo della sopracoperta a tergo del detto Titolo, da una parte del buco dove stà attaccata la carta pecora del Sigillo v'è scritto in caratteri antichi, *De libertate Ecclesiæ, Carta Domini Simonis Episcopi Noviomensis & Tornacensis. No. Cl.* E più sotto v'è scritto con un carattere antichissimo e che somiglia assai al carattere del Titolo: *De Dignitate Ecclesiæ.* N. 427.

Il Consiglio soscritto è di parere che la cura d'anime non possa esser data se non dal Vescovo Diocesano, o dal Papa; e perciò che il provisto del detto Decanato dal Re non abbia la cura dell'anime precisamente in virtù delle patenti, le quali non vengono dalla potenza Ecclesiastica, ma unicamente dalla Regia. Bisogna dunque che pigli le Bolle dal Vescovo per avere la cura dell'anime; ma che può averla in due maniere, cioè pigliandole verbalmente, o in iscritto dal Vescovo Diocesano, ovvero supponendo che la Chiesa l'abbia accordate a tutti quelli che fossero provvisti successivamente di questo Decanato. E questo è appunto il Caso del Decanato, di cui si tratta, come apparisce dalla Patente di Simone Vescovo Diocesano in data dell'anno 1123. in quelle parole. *Tibi igitur Lamberte Decane tuisque successoribus in perpetuum Curam Ecclesiæ S. N. tali determinatione*

ne confirmamus, ec. Donde ne segue che non è necessario, ch' il provvisto del Decanato pigli nuovamente dal Vescovo Diocesano la cura d'anime, essendo addetta questa facoltà dalla Chiesa al di lui Benefizio.

Parigi 8. Luglio 1665.

CASO CCVII.

Che non è lecito prestare a usura alle persone ricche.

IO ho stabilite due verità nella mia risposta: la prima, che qualunque prestanza usuraria, o sia fatta a un ricco, o ad un povero, è universalmente proibita nell' antico, e nel nuovo Testamento. L'ho fatto primieramente citando li testi formali del Salmo 14. di Ezzechiello, 18. e 22. di S. Luca cap. 6. che parlano generalmente dell'usura, e che non la ristringono solamente a' poveri: In secondo luogo proponendo le definizioni de' Concilj, li Decreti de' Papi, e i passi de' Santi Padri li quali decidono che l' usura in se medesima è proibita nell' una, e l'altra Legge.

La seconda cosa che io ho stabilita è, che si spiegano male li passi della Scrittura che parlano generalmente dell' usura, interpretandoli per i poveri col pretesto che vi sono degli altri passi, i quali parlano solamente di quella che si riceve da' poveri; e che non

si può conchiudere da' testi che proibiscono particolarmente, e espressamente di prestare a usura a'poveri, che sia vietato solamente di farlo co' poveri. Imperocchè la necessità de' poveri facendo che sia un maggior male ricevere da essi un guadagno usurario che da' ricchi, la Scrittura ha dovuto farne un divieto particolare senza voler' intendere, che permette di prestare a usura a' ricchi.

Ma siccome io temo che vi sieno delle persone, le quali si persuadono, che l'Autore dello Scritto da me confutato potrà ricavare qualche vantaggio, perchè io non mi sono fermato a esaminare minutamente li quattro passi dell'antico Testamento, sopra di cui si fonda, e potrà dire ch' io non l'ho assalito nel suo fondamento, siccome ne pure nelle interpretazioni che ha date alli quattro passi del Salmo 14., di Ezzechiello 18., e 22. di S. Luca 6. de' quali io mi sono servito. Che non avendo risposta cosa alcuna alle sue autorità, nè opposto alle sue interpretazioni, pare che io gliene accordi: Che accordandogli il fondamento del suo discorso, pare ancora che io gli accordi per buone le conseguenze che ne cava. Comechè io non sia persuaso nella stessa maniera, anzi conosca benissimo che si è allontanato dalla verità, perchè ha cavate delle conseguenze cattive da principj che sono buonissimi e certissimi,

non-

nondimeno io voglio esaminar bene i testi in particolare, sopra de' quali fonda il suo errore, e dimostrare che niuno d' essi è favorevole alle usure che si commettono prestando a usura alle persone ricche.

Li quattro passi sono li seguenti. Il primo è cavato dal cap. 33. dell' Esodo v. 25. *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes.*

Il secondo è cavato dal Levitico cap. 25. v. 35. *Si attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus manu, & susceperis eum quasi advenam & peregrinum, & vixerit tecum, ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti.*

La terza è del Deuteronomio cap. 23. v. 19. *Ne fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, sed alieno.*

E la quarta è del medesimo cap. v. 20. *Fratri autem tuo absque usura id quod indiget, commodabis.*

Di questi quattro passi, io trovo che ve ne sono due, i quali risguardano quello ch' è in necessità, il primo, e il quarto: che uno risguarda colui, il quale non è ancora in necessità, e che non è ne pure sul punto d' incorrervi ch' è il terzo; e il secondo che risguarda quello che non è in necessità, ma che stà per cadervi.

Rispetto a quello ch' è in necessità;

la Scrittura ordina quattro cose ne'due passi dell'Esodo, e del Deuteronomio. La prima che gli si presti: *Id quod indiget commodabis*: La seconda che non si opprima con le usure: *Nec usuris opprimes*. La terza che da esso non si pigli nè pure l'usufrutto: *Absque usura*: E la quarta che non si molesti per fargli restituire la sorte principale: *Non urgebis eum quasi exactor*. Ma in questi due passi si parla unicamente del fratello, e del Giudeo; *Fratri tuo*, *Populo*.

Rispetto a quello che non è in necessità, nè per cadervi, io non veggo che vi sia un comando positivo di prestargli nelle parole del terzo passo; ma solamente un comando, prestandogli, di prestargli gratuitamente, e senza usura, quando sia uno della loro nazione: *Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam*. E v'è la permissione di prestare a usura al forestiero, *sed alieno*.

Rispetto a quello che non è ancora in necessità, ma ch'è prossimo a cadervi, io non veggo parimenti che vi sia comando positivo di prestargli in quelle parole del Levitico; ma osservo che v'è un comando formale di non pigliare da esso verun'interesse usurario. *Si attenuatus fuerit, &c. ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dediſti*. Questo passo parla unicamente del fratello: *Fratri tuo*.

Ciò supposto si possono formare alcune Questioni. La prima è, se li Giu-

dei

dei in virtù del comando di prestare a' poveri, fossero obbligati a prestare non solo a quelli della loro nazione; ma ancora alli stranieri.

Rispondo, che non erano obbligati in virtù del detto comando, perchè dice solamente, *Fratri autem tuo*; le quali parole in questo luogo escludono lo straniero, come si vede dal versetto precedente: *Non fœnerabis fratri tuo, sed alieno.*

La seconda è, se il comando fatto nel luogo citato dell' Esodo risguardi solamente il povero, ovvero risguardi anco il ricco, in maniera che sia vietato il molestare, come fa un'esattore, un ricco, a cui si fa una prestanza, e di opprimerlo con le usure.

Rispondo, che questo comando secondo il parere di molti Autori di rimarco, risguarda particolarmente il povero; ma risguarda anche il ricco. Questo termine, *pauperi*, non ristrigne la Legge; ma v'è inserito per esempio, dice il Grozio; *Vox pauperis hic non restringit legem, sed exempli causa posita est: quia plerumque ita accidit, ut illi magis egeant opis alienæ.* La ragione di ciò è presa dal Testo, il quale dopo questa parola, *pauperi*, soggiugne quest' altre, *qui habitat tecum*. Imperocchè se questa parola, *pauperi*, è messa per ristrignere le precedenti, *populo meo*, quelle che seguitano, cioè *qui habitat tecum* sono parimenti per ristri-

gnere queſt' altre , *populo meo pauperi* ; e perciò biſognerebbe dire, che con queſto precetto non è vietato l'eſſere un' eſattore , e l'opprimere con le uſure il povero che non abita nella medeſima Città, in cui abita il creditore, ch'è un ſenſo affatto aſſurdo. E ſiccome non lo riſtrigne a un certo numero di poveri; nella ſteſſa maniera, la parola , *pauperi*, non riſtrigne le precedenti , *populo*; E perciò il Gaetano ſpiegando queſto paſſo, ha detto *præſertim pauperi*, *præſertim habitanti in Civitate* , *in qua habitas tu*.

Ed eſſendo vero , che queſta parola *pauperi* non ſia meſſa per reſtrizione ; ma ſolamente per eſempio , ne ſegue che il divieto di preſtare a uſura contenuto in queſto precetto , comprende anco le preſtanze fatte a' ricchi, e perciò, che l'Autore dello Scritto ha maliſſimo fondato il ſuo parere ſopra queſto paſſo.

La terza è di ſapere, ſe queſte parole del Levitico ſi debbano intendere dello ſtraniero che ſtà per cadere in neceſſità, come s'intendono del fratello, cioè di quello ch' è della medeſima nazione.

Riſpondo , che ſecondo alcuni Autori non ſi debbono intendere dello ſtraniero , e che il loro ſenſo è queſto : Se voi ricevete in Caſa il voſtro fratello , il quale è ſtato con pochiſſima robba , nella maniera che voi po-

trestì ricevervi uno straniere, o assistendolo col denaro, che gli prestarete, ovvero mettendolo in società con voi, guardatevi di pigliare da esso le usure; ma contentatevi di ricuperare il vostro capitale, quando sarà diventato più ricco, e che li suoi affari saranno in migliore stato. Questo è il parere del Gaetano, e del Grozio: *Opitulare ei, ut & peregrino, & incolæ, qui tecum vivet.* Secondo alcuni altri Autori queste parole vanno intese tanto dello straniero, come del fratello. Il *Vatable* osserva, che alcuni le traducono così: *Tam peregrinum, quam advenam, & vivet apud te.* E altri, *sive peregrinus, sive advena fuerit, & vivet apud te, id est*, dic' egli, *non solum fratrem pauperem, sed etiam peregrinum, & advenam juvabis, qui ad paupertatem pervenerit.*

Ma sarà bene fare sopra questo passo un' osservazione, che fanno il Fagio, e il *Vatable*. *Alii*, dice il primo, *interpretantur: Si opes ejus fuerint infirmæ, apprehendas eum, id est, juves eum facultatibus, nec patiaris, ut ad extremam veniat paupertatem. In tempore illi succurre, dum adhuc aliquid habet. Metaphora sumpta ab his qui labescunt, quos apprehendimus, & tenemus, ne plane concidant. In hunc sensum R. Sal. explicat, qui in hunc locum ita scribit: Ne dimittas eum, ne descendat, & concidat, & difficulter rursum possit eri-*

erigi, sed apprehende, seu corrobora eum ab hora, seu tempore, quo inclinat se manus ejus. Il *Vatable* dice il medesimo, e cita lo stesso Autore. E il Gaetano dice: *Juxta Hebræum habetur. Et facies invalescere in ipso, &c. hoc est*, dic' egli, *si tua ope & opibus facies ipsum invalescere*.

Se si considera attentamente questo passo del Levitico, si troverà, che condanna l'usura di coloro, che prestano con l'interesse ad un' uomo caduto in bassa fortuna, comechè rimetta li suoi interessi col mezzo del presto usurario, *ad pinguiorem fortunam tendens*, dice il Gaetano. E questo è quello, che condanna l' Autore dello Scritto, invece di sostenerlo. Imperocchè un' uomo, ch' essendo per cadere in necessità, piglia in presto da un ricco, e col mezzo di detta prestanza non solo sussiste, ma rimette li suoi interessi in buon stato, non è un povero; ma un uomo, che diventa commodo, e nondimeno Iddio proibisce con le parole di questo Testo, che non si piglino da esso le usure, nè più di quello che gli si è prestato: *Nec accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti*. E perciò questo passo prova, che non è permesso neppure il pigliare le usure da un' uomo che guadagna, e si arricchisce per mezzo del denaro prestato; e non prova, che nell' antico Testamento sia vietata solamente l' usura che si esige dai poveri.

Che

Che l'Autore dello Scritto, dopo di ciò, parli quanto vuole della necessità di queste prestanze per la sussistenza del commercio: Che ci dimostri la pretesa giustizia, che quello il quale presta il suo denaro, abbia parte nel guadagno, che ne ricava quello, a cui ha prestato. Gli si risponderà con questo passo, che la pretesa giustizia è un' ingiustizia agli occhi di Dio, e che questo commercio è vietato, se non può sussistere senza le prestanze usurarie; poichè questa Legge proibisce, che uno guadagni con la prestanza fatta ad un' uomo, che si arricchisce con essa.

La quarta Questione è, che cosa si debba intendere per quella parola, *fratri*, nel terzo passo: *Non fœnerabis fratri tuo ad usuram*; se s' intenda solamente il povero, ovvero qualunque uomo della medesima nazione.

Rispondo, che si dee intendere qualunque uomo della medesima nazione. La prova cavata dal medesimo Testo è evidente; imperocchè la Scrittura oppone a quello, che chiama fratello, non già quello che chiama ricco; ma lo straniero: *Non fœnerabis fratri tuo ad usuram, sed alieno*. Quello che non è straniero è della medesima nazione. Dunque questo passo proibisce di prestare a usura a tutti quelli della medesima nazione. Ora è certo, che nella nazione de' Giudei y' erano dei ric-

chi,

chi, e dei poveri, dunque questo passo proibisce di prestare a usura ai ricchi. Questo è il parere di S. Tommaso 2. 2. q. 78. a. 1. ad 1. *Judæis prohibitum fuit accipere usuram a fratribus suis, scilicet Judæis*. E il detto S. Dottore ne cava una conseguenza assai opposta a quella dell' Autore dello Scritto. *Per quod datur intelligi, quod accipere usuram a quocumque homine est simpliciter malum. Debemus enim omnes hominem habere quasi proximum, & ut fratrem, præcipue in statu Evangelii, ad quod omnes vocantur. Unde in Psalmo decimo quarto absolute dicitur: Qui pecuniam suam non dedit ad usuram*, e Ezech. cap. decim'ottavo. *Qui usuram non accepit*.

In oltre, se con questa parola fratello, *fratri*, non s' intendesse altro che il povero della medesima nazione, ne seguirebbe, che con la parola straniero, *sed alieno*, si dovesse intendere solamente il povero straniero; imperocchè nel detto luogo vien parlato nella medesima maniera del fratello, come dello straniero. Se il fratello è solamente il povero della nazione, lo straniero parimenti sarà solamente il povero dell'altre nazioni. Ora è assurdo il dire, che la parola straniero in questo luogo, si pigli solamente per lo straniero povero; imperocchè da ciò ne seguirebbe, che Iddio avesse permesso alli Giudei di pigliare le usure dal-

lo straniero povero, e vietato di pigliarle dal ricco.

Ciò stante, ne segue, che l'Autore dello Scritto ha addotto per fondamento un passo affatto opposto al suo pensiero; imperocchè ha portato un passo che proibisce di prestare a usura al ricco, e al povero, per provare che non è permesso prestare a usura al povero, ma è permesso prestare a usura al ricco.

La quinta questione è, come Iddio abbia permesso alli Giudei di pigliare le usure dallo straniero; *sed alieno*.

Rispondo, che secondo S. Tommaso nel luogo citato, Iddio glie n'ha permesso, come si permette un minor male, per isfuggirne un maggiore. *Quod autem ab extraneis usuras acciperent, non fuit eis concessum quasi licitum, sed permissum ad majus malum vitandum, ne scilicet a Judæis Deum colentibus usuras acciperent propter avaritiam, cui dediti erant, ut habetur Isaiæ 56.* Alessandro d'Ales p. 3. qu. 86. n. 4. a. 2. parla con la stessa chiarezza. *Numquam*, dic'egli, *fuit Judæis licitum fœnerare alieno, sed permissum fuit illis, sicut dare libellum repudii propter duritiam cordis sui. Peccabant tamen * mortaliter fœnerando alieno, sed permittebatur eis duplici de causa; scilicet ne facerent pejus, id est, ne fœnerarentur fratribus suis.*

* Sembra però una proposizione molto ardita il dire che peccassero mortalmente non ostante la permissione di Dio.

Juis. Et quia duri erant, & paulatim trahendi ad perfectionem.

Secondo S. Ambrogio nel libro di Tobia cap. 16. non si dee intendere per questa parola straniero, *sed alieno*, se non li nemici del popolo di Dio. E quando Iddio ha permesso alli Giudei di pigliare le usure dallo straniero, non ha data loro questa permissione, come si dà di un male minore per isfuggirne uno maggiore; ma l'ha data come di una cosa, che non è cattiva in se, purchè uno non lo faccia per un principio di cupidigia; ma per un principio di carità, come in una guerra giusta e legittima si può pigliare la robba del nemico, e come si può levargli la vita in una battaglia. *Legis ipsius*, dice il S. Dottore, *verba considera. Fratri tuo inquit, non fœnerabis ad usuram, sed ab alienigena exiges. Quid erat tunc alienigena, nisi Amalech, nisi Amorrhæus, nisi hostis? Ibi, inquit, usuram exige: Cui merito nocere desideras, cui jure inferuntur arma, huic legitime indicantur usuræ. Quem bello non potes facile vincere, de hoc cito potes centesimam vindicare rem. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere. Sine ferro dimicat, qui usuram flagitat: sine gladio & de hoste ulciscitur, qui fuerit usurarius, & exactor inimici. Ergo ubi jus belli; ibi etiam jus usuræ.*

Ecco le due maniere, nelle quali si può dire, che Iddio ha permesso con quel-

quelle parole alli Giudei di pigliare le usure dalli stranieri, e sopra le quali io formo due ragionamenti.

Il primo è questo, se secondo S. Tommaso, e l'Ales, la permissione data alli Giudei di prestare a usura solamente alli stranieri, non ha esentate le loro prestanze usurarie dal peccato, perchè è stata accordata loro questa permissione, non come una cosa, che non sia cattiva; ma come un minor male, perchè non ne facessero uno maggiore, quando sia stata permessa per la durezza del loro cuore; si potrà egli dire che alli Cristiani sia permesso prestare a usura senza peccato alle persone ricche, che non sono stranieri, non avendo neppure la permissione da Dio di farlo, simile a quella che avevano li Giudei; e che nondimeno non li esentava dalla colpa, quando se ne servivano?

L'altro ragionamento è. Quello ch' è permesso alli Giudei unicamente con lo straniero nemico del popolo di Dio, appunto per esser nemico di detto popolo, non può esser praticato senza peccato dalli Cristiani con quelli che non sono nemici del nome Cristiano. Ora il ricco, come tale non è nostro nemico, non abbiamo autorità di nuocergli, di usurpare la sua robba, nè levargli la vita, senza farsi rei di omicidio. Dunque secondo S. Ambrogio non possiamo pigliare le usure dal ricco per ragio-

gione della prestanza, che gli abbiamo fatta.

Dopo di aver soddisfatto a queste cinque questioni, resta solamente da conchiudere; che l'Autore dello Scritto non aveva ragione di sostenere, che li quattro passi da lui citati proibiscono le usure solamente coi poveri e non coi ricchi.

Il primo parla del povero, ma senza esclusione del ricco, come apparisce dalla risposta alla seconda questione. Dunque proibisce di dar a usura alle persone ricche.

Il secondo parla di quello, che è caduto in bassa fortuna; ma che si rimette coi quattrini, che gli sono stati prestati, come si vede dalla risposta alla terza questione. Quello non è più povero, e nondimeno non si possono esigere da esso le usure.

Il terzo parla egualmente del ricco, e del povero, come si vede dalla risposta alla quarta, e quinta questione. Dunque proibisce di esigere le usure dal ricco.

Il quarto unicamente parla del povero solo. Ora che cosa si può egli conchiudere, se non che nei libri di Mosè à proibito prestare a usura al ricco, e al povero; ma che v'è anco un divieto particolare di esiger le usure dal povero?

L'Autore dello Scritto conchiude tutto al contrario, cioè, che da questi pas-

passi ne segue, che l'usura è proibita solamente col povero. E da ciò ne cava una conseguenza, la quale è, che li passi del Salmo decimo quarto, e di Ezechiello, li quali parlano generalmente dell'usura, si debbono spiegare solamente di quella, che viene esercitata coi poveri ma in questo è molto lontano da S. Girolamo, il quale dice: *In principio legis a fratribus tantum fœnus tollitur, in Propheta ab omnibus usura prohibetur.*

Se l'usura per parere di S. Girolamo è stata proibita dal Profeta con tutti gli uomini, tanto Giudei, come stranieri, tanto ricchi, come poveri, nel Vangelo non è stata proibita meno universalmente. Il passo di N. S. in S. Luca 6. è in termini. *Mutuum date, nihil inde sperantes.* Questo passo non è solamante un consiglio; ma è un precetto formale, e non è un precetto che obblighi a non potere sperare neppure la sorte principale: ma che obbliga universalmente a non sperare guadagno alcuno in virtù della prestanza. Eccone le prove.

1. Il cap. *Quia* al Tit. *De usur.* cavato dal Concilio Lateranense sotto Alessandro III. dice, che le usure sono condannate nell'antico, e nel nuovo Testamento: *Qualiter utriusque Testamenti pagina condemnentur.* Il cap. *super eo.* ch'è dello stesso Papa, ci insegna, che questo peccato è detestato in

tut-

tutti due li Testamenti : *Cum usurarum crimen utriusque Testamenti pagina detestetur*. E dove mai sono condannate le usure nel nuovo Testamento, se non in S. Luca cap. 6. Dunque questo passo contiene un precetto formale di non prestare a usura universalmente a chicchessia, e non solamente un consiglio, nè un precetto, che obblighi universalmente a non sperare, neppure di ricuperare la sorte principale, che si è prestata.

2. Il cap. *Consuluit*, che io ho citato nella mia Lettera, ci insegna, che questo passo contiene un precetto di non dimandare, nè ricevere le usure da quelli, dai quali si può riavere il capitale. *Verum quia quid in his casibus tenendum sit ex Evangelio Lucæ manifeste cognoscitur, in quo dicitur. Date mutuum nihil inde sperantes : hujusmodi homines, pro intentione lucri quam habent, cum omnis usura & superabundantia prohibeatur in lege, judicandi sunt male agere.*

3. Il Concilio Lateranense sotto Leone X. Sess. 10. *Cum Dominus noster, Luca Evangelista attestante, aperto nos præcepto obstrinxerit, ne ex dato mutuo quidquam ultra sortem sperare debeamus. Ea enim propria est usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu rei quæ non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo lucrum jœnusque conquiri studetur.*

4. L' As-

4. L' Assemblea di Meluno nel 1579. *Ne quid ex mutuo, vel depositis etiam apud Judæum factis, aliquid præter sortem a quovis homine percipi ex convento, vel principaliter sperari possit, tametsi pecuniæ sint pupillorum, aut viduarum. Omnes enim audire tenentur illud Christi: Mutuum date nihil inde sperantes.*

5. Il Concilio di Burdò del 1583. c. 29. *Ne cui igitur ex mutuo, præter sortem ex convento, vel eo quod datum est, aliquid amplius accipere, aut principaliter sperare, sive ejusdem generis, sive alterius quomodocumque, etiamsi operæ sint, liceat, etsi pecuniæ ipsæ sint pupillorum, aut viduarum, aut locorum piorum, vel etiam dotales; nisi quatenus id nominatim jure permittitur. Mutuum enim ex præcepto divino debet esse gratuitum.* Queste parole *ex præcepto divino*, unite a quest' altre *principaliter sperare* mostrano evidentemente, che il Concilio parlava del testo, ch'è in S. Luca 6.

6. S. Tommaso 2. 2. q. 78. a. 1. ad 4. rispondendo a questa obiezione: *Prætermittere consilia non obligat ad peccatum: Sed Lucæ 2. inter alia consilia ponitur: Date mutuum nihil inde sperantes: Ergo accipere usuram non est peccatum*: dice: *Dare mutuum non semper tenetur homo. Et ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia. Sed quod homo lucrum de mutuo non quærat, hoc cadit sub ratione præcepti. Potest tamen dici consilium per comparationem ad dicta*

Pha-

Phareſæorum, qui putabant uſuram aliquam eſſe licitam, ſicut & dilectio inimicorum eſt conſilium. Vel loquitur ibi non de ſpe uſurarii lucri, ſed de ſpe, quæ ponitur in homine. Non enim debemus mutuum dare, vel quodcumque bonum facere propter ſpem hominis, ſed propter ſpem Dei.

In fine li Antichi hanno ſpiegato queſto paſſo, come lo ſpiego io. Lo accorda anco il Grozio, quantunque non ſia del loro parere, e dica: *Non arbitror proprie huc pertinere quæſtionem fœnebrem, quæ tamen in hunc locum a pleriſque veterum tractari ſolet.* Eraſmo parimenti lo accorda, e crede, che la loro ſpiegazione ſia la vera: *Sentit enim opinio de fœnore. quod ex mutuo redit. Nam in hunc ſenſum interpretantur Veteres.* Il Gaetano lo accorda. *Vult nihil ſperare inde, hoc eſt, ex mutuo, ex beneficio. Spes aliquid inde habendi ab hominibus tollit meritum, tam in beneficio, quam in mutuo, & præter hoc in mutuo conſtitui peccatum uſuræ mentalis.* Si può vedere S. Girolamo ſopra il cap. 18. di Ezechiello, e Beda ſopra S. Luca.

Dicono: tutto queſto paſſo va preſo, o per un conſiglio, o per un precetto. Se è un conſiglio, non obbliga ſotto pena di peccato. Se è un precetto, le parole *nihil inde ſperantes* non obbligano più di quell' altre *mutuum date*. Di modo che qualunque volta vi

ſia

sia l'obbligo d'impreſtare, v' è anco l' obbligo di non ſperare coſa alcuna: Siccome al contrario tutte le volte che non v' è l'obbligo d' impreſtare, non v'è neppure la proibizione a quello, che impreſta di ſperare qualche coſa.

Riſpondo a ciò, che tutto queſto paſſo va preſo per un precetto, e non per un conſiglio, ma che ſi dee pigliare per un precetto ſolo, non per due, cioè pel precetto di non ſperare guadagno alcuno dalla preſtanza, e non per due precetti, cioè quello di preſtare, e quello di non ſperare guadagno alcuno. Univerſalmente parlando, il preſtare al ſuo proſſimo non è un conſiglio Evangelico, poichè ſi può impreſtare tanto al ricco, come al povero. Impreſtare al povero, può eſſere conſiglio, e precetto ancora riſpetto a quelli, che gli preſteranno. Il comando di impreſtare al povero non è contenuto in quelle parole, *mutuum date*, ma è contenuto nel comandamento di fare carità al povero, e di ſollevarlo nelle ſue neceſſità. Il precetto unico contenuto in quelle parole è di non ſperare guadagno alcuno per occaſione del preſto; imperocchè quelle parole non hanno due ſenſi diverſi, ſiccome non formano due propoſizioni, ciaſcuna delle quali abbia il ſuo ſenſo perfetto.

Dicono ancora: Si potrebbe ſoſtenere che queſto paſſo può avere un' altra ſpiegazione, nella quale non ſi può pi-

gliare per altro che per un consiglio; cioè che quando un' uomo impresta, è consigliato a non sperare che gli sia restituito ne pure il capitale. Che questa spiegazione è conforme al versetto 34. precedente: *Et si mutuum dederitis his a quibus speratis recipere, quæ gratia est vobis? Nam & peccatores peccatoribus fœnerantur, ut recipiant æqualia*. Poichè con la parola *æqualia* non si può intender l'usura, o l'usufrutto aggiunto al capitale, perchè l'usufrutto è più del presto; dunque bisogna intendere il capitale solo.

Rispondo primieramente non esser vero che questa spiegazione sia conforme al vers. 34. imperocchè il senso del versetto non è questo. Se voi prestate a quelli da' quali sperate che vi sia restituito il capitale, che gratitudine ve ne avranno se li peccatori medesimi impresta no alli peccatori con la speranza che in altre occasioni impresti no anco a loro. Ma il senso è, se voi imprestate a quelli da' quali sperate il medesimo favore, che gradimento ne avranno eglino?

Bisogna distinguere il donativo dalla prestanza: Quello che dona non ha speranza di ricuperare quello che dona; imperocchè non dona, acciò gli sia restituito. *Aut donamus quod damus benevole, aut reddituro commodamus*, dice S. Agostino lib. 1. *de serm. Dom. in Monte*. Quando non si spera di ricupe-

rare

rare il capitale si dona, non si presta; e quando si dà con la speranza di ricuperare il capitale si fa una prestanza, e non altrimenti un donativo.

2. Vi sono alcuni Padri, come Sant' Ambrogio nel lib. *De Tobia* cap. 16. e S. Agostino nel luogo citato, i quali dicono, che le parole *mutuum date* si debbono intendere di una prestanza, da cui non è permesso sperare di ricuperare il capitale. Ma questi medesimi Padri dicono ancora, che contengono un comando, il quale ha luogo rispetto a' poveri, che vergognandosi di dimandare l'elemosina, dimandano in presto quello che non restituiranno. E comechè rispetto a loro sia un donativo, non è però un donativo, ma una prestanza rispetto a Dio; per amore del quale si presta alli bisognosi: *Mutuatur autem*, dice S. Agostino, *omnis qui accipit, etiamsi non ipse soluturus est. Cum enim misericordibus Deus plura restituat, omnis qui beneficium præstat fœneratur*. E più sotto. *Cum id ex præcepto Dei facis, apud illum qui hæc jubet, infructuosum esse non potest*. E S. Ambrogio. *Cæterum Dominus in Evangelio talibus magis existimat fœnerandum a quibus redditio non speratur*. E più sotto. *Date mutuum iis a quibus non speratis vos, quod datum fuerit recepturos. Nullum hic damnum est, sed compendium. Minimum datis, multum recipietis. In terra datis, & id vobis solvetur in cœlo. Dicit Salo-*

mon: fœnerat Domino qui miseretur pauperi, &c. Fœnerate ergo Domino pecuniam vestram in manu pauperis: Ille adstringitur & tenetur, ille scribit quidquid egenus acceperit. Evangelium, ejus cautio est.

3. Che il comando contenuto in quelle parole rispetto all' uomo ricco a cui si presta, e di non prestare con la speranza di ricavarne guadagno, e ne anco di ricevere la pariglia in altra occasione da quello al quale si fa la prestanza.

Dicono: Pare che S. Girolamo abbia spiegate queste parole di un consiglio, di prestare senza speranza di riavere il capitale. Sopra il 18. di Ezechiello dove dice: *Sed vide profectum. In principio legis a fratribus tantum fœnus tollitur. In propheta ab omnibus usura prohibetur, dicente Ezechiele: Pecuniam suam non dedit ad usuram. Porro in Evangelio virtutis augmentum est, præcipiente Domino, fœneramini ab his a quibus non speratis accipere.* Imperocchè, se trova un grado di perfezione maggiore nel Vangelo, di quello che trovi nelle parole del Profeta: *Pecuniam suam non dedit ad usuram.* Se con queste parole era vietato qualunque guadagno in materia di prestanza, lasciando al creditore la speranza di ricuperare il suo capitale, bisogna che il Vangelo, il quale contiene *virtutis augmentum* tolga anco questa speranza di ricuperare il capitale.

Ri-

Rispondo, che la perfezione del Vangelo non consiste nel condannare le prestanze, e che l' ordinare a quello che presta di non sperare di ricuperare il suo capitale, è il medesimo che condannare le prestanze, e permettere solamente le donazioni. *Aut donamus quod damus benevole, aut reddituro commodamus*, e surrogare la donazione in vece della prestanza. E perciò la perfezione del Vangelo non consiste nel prestare senza speranza di riavere il proprio capitale; ma consiste nel non sperare che quello a cui prestiamo ci abbia da render la pariglia. Il Giudeo ha divieto di pigliare l'usufrutto quando presta al suo fratello, e non ha divieto di sperarlo, nè di sperare da esso un simile benefizio. E il Cristiano ha divieto non solo di ripetere li usufrutti della prestanza; ma ancora di sperarli, come ancora qualunque altra retribuzione.

Per ridurre dunque in poche parole tutto quello che risguarda questo passo, io dico sei cose.

La prima. Che parla universalmente delle vere prestanze e propriamente dette, senza distinguere tra il ricco, e il povero.

La seconda. Che vuole, che quello il quale presta non ripeta veruno usufrutto in virtù della sua prestanza.

La terza. Che ne pure lo speri; e

la quarta, che non abbia speranza di qualunque altro benefizio.

La quinta. Che non contiene un consiglio di prestare al ricco senza speranza di poter ricuperare da esso il capitale; che non sarebbe una vera prestanza, ma un donativo palliato col nome di prestanza. Nessuno dirà che sia un consiglio Evangelico il prestare così al ricco.

La sesta. Che si può dire in un senso buono, che contiene un precetto di prestare al povero nelle sue necessità senza sperare da esso il capitale; ma con la speranza di riavere da Dio, ch'è sicurtà pel povero, il capitale con guadagno e soprabbondanza, cioè molti beni eterni per pochi beni caduchi; ch'è un dono e una prestanza nel medesimo tempo; un dono rispetto al povero, e una prestanza rispetto a Dio ch'è la sicurtà. *Prius igitur fuit, ut fructum fœnoris eradicaret, quo facilius assuefaceret hominem ipsi quoque fœnori, si forte perdendo, cujus fructum didicisset amittere.* Tertulliano contra Marcion. cap. 24.

Mi resta a rispondere a alcune difficoltà che risguardano le usure, che sono state fatte in occasione della mia Lettera.

La prima concerne l'uso del denaro, ch'è chiamato *secundarius* da S. Tommaso 2. 2. qu. 78. art. 1. ad 6. Dicono

che

che io ho parlato di questo uso rispetto a' vasi d'argento che si possono noleggiare; ma che io non ho parlato dell' argento battuto in moneta, a cui quel S. Dottore attribuisce uno stesso uso secondario, e meno principale. *Et similiter potest esse aliquis secundarius usus pecuniæ argenteæ, ut puta si quis concedat pecuniam signatam ad ostentationem, vel ad ponendum loco pignoris, & talem usum pecuniæ licite homo vendere potest.* E sopra di ciò dimandano che cosa si debba intendere con quelle parole *ad ostentationem?* Che differenza si potrà fare dal denaro prestato per esser messo *loco pignoris*, a quello prestato per comprare uno stabile? Come si possa pigliare guadagno per uno, e non per l' altro; essendo cosa certa, che il denaro prestato per esser' impiegato *ad ostentationem*, o per esser messo *loco pignoris*, non reca utile alcuno al debitore; laddove quello prestato per comprare una carica, un feudo, uno stabile, rende dell' utile al debitore; e pare che il creditore abbia molta più ragione di pretendere qualche parte di detto utile, che di pretenderne da quello impiegato *loco pignoris*, *aut ad ostentationem*, da cui non si ricava utile. E come si possa dire, che la Legge di Dio permetta che si pigli usura da tali prestanze fatte *ad ostentationem*, *vel ad ponendum loco pignoris*, e non permetta, che si pigli da un ricco che lo impiega

nella compra di un feudo, di una carica, e di uno ſtabile.

Riſpondo, che non ho parlato dell'argento battuto in moneta, che un' uomo dà a un' altro *ad oſtentationem, vel ad ponendum loco pignoris*, perchè mi toccava a parlare ſolamente dell' argento battuto in moneta che ſi preſta, e non di quello che ſi noleggia ad un' uomo per oſtentazione, ovvero per depoſitare in pegno. E quanto alla dimanda; che coſa ſi debba intendere con quelle parole, *ad oſtentationem*. Qual ſorta di oſtentazione ſia. Dico, che ſi debbe intendere una vanità, per mezzo di cui un' uomo vuole far' apparire d' aver del denaro, ſimile a quella di un' uomo, il quale pigliaſſe dei cavalli a nolo per metterli nella ſua ſcuderia, acciò gli altri credeſſero, che ha un grand' equipaggio. Alla dimanda; qual differenza ſi potrà addurre dal caſo di un' uomo, il quale piglia in preſto del denaro per comprare una Carica, o un Feudo, poichè ordinariamente le perſone ricche comprano le Cariche, e li Feudi unicamente *ad oſtentationem*. Dico, che la diſparità conſiſte in queſto, che quello, il quale piglia del denaro *ad oſtentationem*, piglia a nolo il detto denaro, e non lo piglia impreſtito; ma quello che lo piglia per comprare una Carica, o un Feudo, lo piglia in preſto. Quello che piglia a nolo del denaro, non diventa padro-

ne di esso: Bisogna che restituisca la medesima specie. Se perisce nelle sue mani senza sua colpa, v. g. se gli fosse rubbato, o se si perdesse per qualche altro caso fortuito, perisce per conto di chi glielo ha noleggiato; ma il denaro dato in presto perisce per conto di chi l'ha preso, e non di quello che l'ha dato. Ne diventa padrone nella prestanza, e non è obbligato a restituire la stessa specie. Quando ne paga una Carica, o un Feudo, la paga col suo. Nella prestanza si fa una commutazione del denaro prestato contro una somma del medesimo valore. Il denaro, e l'altre cose che noi prestiamo, *in hoc damus, ut accipientium fiat, & quandoque nobis non eædem res, sed aliæ ejusdem naturæ, & qualitatis reddantur; Unde etiam mutuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat.* L. 3. Inst. Tit. 15. §. 1. Quando un' uomo fa pompa del denaro che ha preso a nolo, ricava vanità da quello che non è suo; e quando si gloria di una Carica, o di un Feudo che ha pagato col denaro preso in presto, fa vanità col suo. Quanto alla dimanda: Quale sia la disparità fra il denaro prestato, per esser messo *loco pignoris*, e il denaro prestato per comprare uno Stabile: Dico, che non si presta il denaro per esser messo *loco pignoris*; ma che si noleggia a quello che lo dimanda, per impegnarlo; onde la differenza consi-

ste, che uno è un nolo, e l'altro una prestanza. Indi ne segue, che dal primo si può cavar guadagno, perchè è permesso il farlo, quando si noleggia, e non si può cavarne dal secondo, perchè non è permesso cavar guadagno dalla prestanza. Quanto a quello, che si soggiugne, cioè che dal denaro prestato *ad ostentationem*, o per esser messo *loco pignoris*, il debitore non ne cava utile alcuno, laddove da quello prestato per comprare una Carica, un Feudo, e uno Stabile ne ricava dell'utile. Dopo aver di nuovo fatto osservare, che questo non è parlar giusto, perchè quando si discorre del commercio del denaro *ad ostentationem*, *vel ad ponendum loco pignoris*, non bisogna chiamarlo prestanza, ma affitto, o nolo; dirò, che quello, il quale è dato *ad ostentationem*, *vel ad ponendum loco pignoris*, non può recar' utile nella commutazione a quello che lo riceve per uno di questi due effetti, perchè lo riceve unicamente per restituirlo il medesimo nella specie che lo riceve, e non come diventato suo, donde ne avviene, che se perisce, non perisce per conto suo, ma di quello, che glielo ha dato in affitto, o nolo. E al contrario quello, ch'è prestato, può dar guadagno al debitore; perchè è suo in virtù del presto, nè può disporre, e serve che restituisca la medesima somma, tanto se vi guadagna, come se lo perde. Indi

ne

ne segue non esser vero, che il creditore abbia maggior ragione di pretendere una parte dell' utile, che il suo debitore ricava da uno stabile aquistato col denaro, che gli ha prestato, di quello che l' abbia pel denaro affittato, o noleggiato *ad ostentationem, vel ad ponendum loco pignoris*. Finalmente alla dimanda: come si possa dire, che la Legge di Dio permette, che si pigli l' usura da tali prestanze fatte *ad ostentationem, aut ad ponendum loco pignoris*, e non permetta, che si piglino da un ricco, che le impiega per comprare una Carica, un Feudo, uno Stabile: Rispondo, che non si può dire, che la Legge di Dio permetta di pigliare le usure dalla prestanza, e si sostiene il contrario come una proposizione certa e definita; ma si dice, che la Legge di Dio permette di affittare, o noleggiare il denaro, e quello che lo piglia, paga l' affitto, o il nolo, non l' usura della prestanza.

La seconda difficoltà, che io debbo spiegare, mi viene proposta per occasione di quello, che io avevo detto nella mia Lettera, che il pigliare l' usufrutto per cagione del lucro veramente cessante, non è come pigliare un' utile usurario, purchè ciò segua con la condizione, che il denaro prestato fosse attualmente in negozio; che quello, il quale lo presta, non ne abbia altro da prestare, se non quello

ch'è in negozio, e che il lucro sia non solo possibile ; ma probabile. Donde io ho conchiuso, che s' incontra nel lucro cessante qualche danno emergente probabile, e che il pigliare l'usufrutto per cagione del suddetto lucro cessante è un risarcirsi dei danni. Mi viene dimandato, se l' opinione di S. Tommaso 2. 2. qu. 78. art. 2. ad 1. sia contraria a ciò, quando dice : *Recompensationem vero damni, quod consideratur in hoc, quod de pecunia non lucratur, non potest in pactum deducere, quia non debet vendere id, quod non habet, & potest impediri multipliciter ab habendo.* E per qual ragione li Casuisti si sieno allontanati in ciò dall'opinione di S. Tommaso, supposto che sia dell'opinione contraria.

La spiegazione, che io posso dare, è ; Che S. Tommaso nel luogo citato non è contrario a quello, che io ho detto, perchè non parla del lucro probabile cessante, del quale io ho parlato ; ma del lucro possibile, per cagione di cui precisamente, io convengo con essolui, che non è lecito ricevere l'usufrutto. E per giustificare che S. Tommaso non nega, che si possa pigliare l'usufrutto per cagione del lucro cessante probabile, basta leggere quello, che ha scritto 2. 2. q. 62. a. 4. *Aliquis damnificatur dupliciter : Uno modo quia aufertur ei id, quod actu habebat, & tale damnum est semper restituen-*

tuendum secundum recompensationem æqualis : puta, si aliquis damnificet aliquem, diruens domum ejus, tenetur ad tantum, quantum valet dammum. Alio modo, si damnificet aliquem impediendo, ne adipiscatur, quod erat in via habendi : & tale damnum oportet recompensare ex æquo ; quia minus est aliquid habere in virtute, quam habere actu ; qui autem est in via adipiscendi aliquid, habet illud solum secundum virtutem, vel potestatem : & ideo si redderetur ei, ut haberet hoc in actu, restitueretur ei, quod est ablatum, non simplum, sed multiplicatum, quod non est de necessitate restitutionis, ut dictum est : Tenetur tamen aliquam recompensationem facere secundum conditionem personarum, & negotiorum. Che se alcuni Teologi si sono allontanati da questa dottrina giudico, che non ne avessero ragione.

La terza difficoltà, che mi è stata proposta, risguarda il titolo di pigliare l'usufrutto per cagione del pericolo del capitale, quando il detto pericolo è estrinseco, e separabile dalla prestanza, e non quando è intrinseco, e inseparabile, perchè in tal caso non si può pigliarne. Ho detto nella mia Lettera, che il c. *Naviganti. De usuris*, prova questa verità. Mi viene opposto, che il pericolo, di cui si tratta in detto Cap. sembra estrinseco affatto alla prestanza, di cui è fatta menzione, e che il Papa condanna di u-

sura

sura colui, che avesse preso qualche utile per occasione di detto pericolo, che non era intrinseco, e inseparabile, ma estrinseco affatto, alla prestanza.

Questa obiezione m' impegna con dell' astuzia a spiegarmi sopra questo c. *Naviganti*. Ecco il mio pensiero.

Vi sono alcuni Autori, li quali hanno giudicato, che il testo fosse corrotto, e che in vece di leggere *Usurarius est censendus*, si dovesse leggere *Usurarius non est censendus*. Si fondano su due cose. La prima, che quello, il quale riceve *ratione periculi extrinseci quod in se recipit*, non pecca punto, e non può esser considerato come usurario. E la seconda, che il resto del testo giustifica questa congettura. Imperocchè nel medesimo Cap. dopo si parla di un' altra specie, che non è usuraria; e il Papa Gregorio IX. che è Autore del detto Cap. unisce queste due specie con questa maniera di parlare. *Ille quoque, qui dat, &c. non debet ex hoc usurarius reputari*. Ora, dicono, se il Papa avesse definito che nella prima specie proposta vi fosse usura, avendo definito, che non ve n' è nella seconda, non avrebbe detto, *Ille quoque*; ma in vece avrebbe detto, *Ille autem*.

Siccome il parere di questi Autori non ha altro fondamento, che di congetture, e che li manoscritti, e le edizioni tanto antiche, come moderne concorda-

no

no nell' affermativa, *Usurarius est censendus*, bisogna secondo questa lezione spiegare, quale sia il vero senso di questo cap. circa il quale li Teologi, e li Canonisti sono discordi.

Ve ne sono alcuni delli antichi, li quali dicono, che il suo vero senso naturale è, che quello il quale presta del denaro a un Mercante con condizione, che gliene paghi l' usufrutto, è un usurajo, comecchè si sia addossato il risico del denaro, e delle mercanzie, se riceve quest' usufrutto per ragione della prestanza, e non per essersi addossato il risico. *Est usura*, dicono, *si recipit ultra sortem ratione mutui tantum, non obstante susceptione periculi: & est sensus dicti* c. *Naviganti*. Aggiungono ch' è parimenti usurajo, se riceve l' usufrutto per cagione del presto, che fa, e del risico che si assume unitamente, perchè è sempre vero, che li riceve per cagione della prestanza, il che non si può fare senza usura, comecchè non sia vero che vi sia usura ricevendoli per cagione del risico. *Similiter si ratione mutui & periculi simul, ea ratione qua recipit ratione mutui: non autem est usura si recipit ratione periculi tantum, ut pretium periculi: quia etiamsi non mutuaret, & periculum navigantis vellet in se suscipere, licite perciperet pretium, ne efficiatur deterioris conditionis per id quod ei servit mutuando*. E perchè forse si potrebbe dire, che se quest' uomo pi-

gliasse l'usufrutto per cagione del presto, nel qual caso sarebbe certamente usurajo, e non lo pigliasse per motivo del risico, che si è addossato, per la qual causa potrebbe pigliarlo, parebbe che vi fosse il caso della compensazione, la qual cosa lo esimerebbe dal peccato di usura: Rispondono servendosi delle stesse parole della Glossa, che nessuna compensazione, e nessuna dispensa può aver luogo per rendere esigibili le usure. *Nulla compensatio, sive dispensatio admitti debet, ut usuræ exigatur.*

Altri dicono, che il senso naturale di questo cap. sia questo. L'uomo che presta il suo denaro a un Mercante per trafficare, perchè vuole addossarsi il risico, e addossandoselo riscuotere qualche cosa di più della sorte principale, debb'esser riputato usurajo, se ha una disposizione interna di volerlo prestare unicamente con questa condizione di addossarsi il risico, e con questo mezzo ricavar dell'utile dalla sua prestanza. Le parole di questo cap. sono: *Naviganti vel eunti ad nundinas, certam mutuans pecuniæ quantitatem, eo quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius est censendus.* Ora siccome tutta la difficoltà consiste in quelle parole, *eo quod*, per sapere a che cosa si riferiscano, io dico. Si possono riferire alla prestanza, o al guadagno. Se si riferiscono alla prestanza, il senso è come io l'ho spiegato ultimamente;

te : ma se si riferiscono al guadagno, il senso è conforme all' obiezione che mi vien fatta . Ecco come parla il Silvestro *v. Usura*, 1. §. 35. Li (*eo quod*) *non dicit causam receptionis lucri ultra sortem, sed causam mutuandi* . E il Gabrielli sopra il 4. delle Sentenze, *distinct.* 15. q. 12. Lit. 5. adduce questa ragione della definizione di questo cap. *Quia talis mutuans non vult mutuare nisi cum tali pacto susceptionis periculi, & propterea gravat debitorem in recipiendo aliquid plus ex mutuo . Si autem quis mere liberaliter mutuaret, deinde post mutuum, ad instantiam debitoris susciperet in se periculum, quod dicitur assecuratio, licite posset aliquid lucri suscipere sine usura*. E questo Autore adduce la ragione dell' uno, e dell'altro con le seguenti parole . *Et est ratio diversitatis : quia receptum in primo casu ultra sortem, directe concernit mutuum, in quo omnis superabundantia prohibetur . Sed in secundo casu non sic : quia non propter mutuum, sed propter factum, scilicet securitatem . Et licet accipere aliquid pro assecuratione, secundum omnes &c.* E dopo stabilisce questa regola : *Si mutuum sit principaliter spe habendi ultra sortem, nullum periculum potest excusare, quin sit usura talis contractus . Si vero mutuum sit liberaliter, & post propter periculum aliquid accipitur, excusatur .*

Io credo che la spiegazione di questi ultimi sia la vera, e secondo la medesima,

sima, io ho detto nella mia Lettera che il c. *Naviganti* prova quello, che io sostenevo, cioè che non è lecito pigliare l'usufrutto dalla prestanza per causa del pericolo, quando il pericolo è intrinseco, e inseparabile dalla prestanza, poichè in questo senso si verifica, che quando un' uomo presta con condizione di addossarsi il risico, e non altrimenti, e che il debitore debba restituirgli qualche cosa oltre il capitale, questo pericolo è intrinseco alla prestanza, e inseparabile dalla medesima.

E da ciò ne segue, che le due proposizioni dell' obiezione fattami sono false; imperocchè è falso, che il pericolo di cui si tratta in detto cap. paja estrinseco affatto alla prestanza, di cui in esso è fatta menzione. Ed è falso parimenti, che il Papa condanni di usura il guadagno preso per ragione del pericolo suddetto, che non fosse intrinseco, e inseparabile, ma affatto estrinseco, e separato dalla medesima.

E anco secondo la spiegazione de' primi, l' obiezione non è di veruna considerazione, imperocchè in tal caso si accorderebbe la prima proposizione, e si negherebbe la seconda, dicendo che il Papa in questo cap. non aveva condannato di usura colui, che pigliasse qualche guadagno per ragione di detto pericolo, ma ha condannato di usura colui che pigliasse qualche guadagno per ragione del presto.

La

La quarta difficoltà propostami, è in occasione di quello che ho scritto, esser cosa lecita il pigliare l' usufrutto da una somma prestata, quando il debitore vien condannato a pagarla secondo l'articolo 60. del Decreto d' Orleans, purchè non vi sia collusione alcuna, ma che sia stata fatta ogni cosa con buona fede, e che li usufrutti sieno decretati in pena del ritardo. Si propone a ciò, che secondo li termini del detto Decreto sembra che ciò sia il medesimo titolo del danno emergente, e del lucro cessante. Che le parole del Decreto pajono formali: (saranno aggiudicati li danni, e interessi.) Che le parole seguenti (dovuto pel ritardo del pagamento, contando dal giorno della citazione) non mostrano di significare altro, se non che questi danni, e interessi dovuti sono cagionati dal ritardo del pagamento. E che perciò la condanna delli usufrutti non è tanto *in pœnam* del ritardo, quanto lo è *in compensationem* dei danni, e interessi cagionati dal ritardo suddetto. In oltre, che il Decreto contiene, che li danni, e interessi debbono esser dimandati dal creditore; onde suppone che il creditore gli abbia sofferti, e ne dimandi il risarcimento. Che la condanna dee corrispondere alla dimanda, che detta dimanda vien fatta dei danni, e interessi, e non altrimenti di una pena: dunque che la condanna risguarda unicamente la compensazione dei danni, e interessi,

e non

e non la soddisfazione di una pena. Si dimanda per qual ragione, se ella è, semplicemente una pena, non sia applicabile, o alli Spedali generali, o al fisco del Principe; Perchè debba darsi alla parte, che non ha sofferto danno alcuno. E se vi sia l'obbligo di schivare non solo il male, *sed & omnem speciem mali*. Si passa più oltre, e si aggiugne, che v'è motivo di dubitare, come questo Decreto interpretato diversamente, e non già del danno emergente, e del lucro cessante possa accordarsi col Concilio di Vienna, il quale pronunzia la Sentenza di scomunica contro li Vicarj che tollerassero le usure, e che ne ordinassero il pagamento. Che cambiando nome, e dicendo che non è un pagamento, ma una pena, non si sfugge, o per dir meglio, non si delude il Decreto del Concilio. E che finalmente, quando questo titolo *in pœnam* fosse giusto, in buona coscienza non potrebbe esserlo, se non contro coloro che sono *in mora culpabili*, secondo la regola legale, *Non datur pœna sine culpa*. Di modo che il creditore conoscendo, che il suo debitore non è in colpa per motivo della di lui impotenza morale, vi sarebbe un gran motivo di dubitare, se potesse servirsi di detto titolo *in pœnam* per pigliar l'usufrutto, quantunque avesse ottenuta una tale condanna.

Questa difficoltà, che mi vien proposta non è favorevole in maniera alcu-

na

na allo Scritto confutato nella mia Lettera ; imperocchè , o sia che in questo caso l'aggiudicazione de' frutti secondo il Decreto si faccia *in compensationem* , ovvero si faccia *in pœnam moræ*, è sempre vero il dire che si può pigliarli legittimamente.

Ma; per esaminare la cosa a fondo, dice che il Decreto d'Orleans non è universalmente seguitato nella Francia, perchè è seguitato nella giurisdizione del Parlamento di Parigi , ma non già in quella di Burdò , nè di Tolosa.

L'uso del Parlamento di Burdò è , che le somme de' denari dovute per cedole, e ricevute, producono l'usufrutto dal giorno dell'intimazione del pagamento , che costituisce il debitore moroso, senza che vi sia bisogno di dimanda giudiciaria de' frutti. Brodò sopra Lovet v. *interest* 8. dice di aver veduto l'atto autentico di ciò , fatto dalli Vicarj della Sede Presidiale di *Saintes* , giurisdizione del detto Parlamento.

L'uso del Parlamento di Tolosa è , quando il debitore è stato sollevato dal suo creditore , e non è stato stimolato, nè forzato pel pagamento della somma principale dopo caduto il termine, sotto promessa di pagare l'usufrutto secondo il Decreto , l'usufrutto è bene legittimamente dovuto : se sono stati stipulati con polizza , o promessa il debitore può esser forzato a pagarli , ed essendo stati pagati volontariamente per

qua-

qualunque tempo si sia, non debbono esser imputati in conto di sorte principale, non ostante che non sia stata fatta la dimanda in Giudizio. Lo stesso Brodò nel medesimo luogo dice di averne veduto un' Atto autentico spedito nel Siniscalcato, e Sede Presidiale di Tolosa.

Nella giurisdizione del Parlamento di Parigi, dove si osserva quest' articolo del Decreto d'Orleans, non si stipulano li frutti, perchè sieno pagati dopo caduto il termine; non serve un' ordine di pagare, siccome neppure il far la dimanda giudiciaria de' frutti, ma è necessario ottenere, che sieno decretati dal giorno della citazione, quando non sia pagato il capitale.

Secondo quest' articolo del Decreto si dimanda. Se nei luoghi dove è in osservanza l'aggiudicazione de' frutti dal giorno della citazione, sia *in pœnam moræ*, ovvero *in compensationem damni*.

Li Teologi non sono concordi sopra di ciò. Alcuni dicono, che sono aggiudicati *in pœnam moræ*. E dalla loro opinione ne segue, che quando un debitore non è morosо per sua colpa, il Giudice non può giustamente condannarlo nei frutti verso il suo creditore; quando sappia come Giudice, che il debitore non è in colpa, nè il creditore dimandarli, nè riceverli, essendo informato, che il debitore non è colpevole del ritardo.

Gli

Gli altri dicono, che sono aggiudicati *in compensationem damni*. E dalla loro opinione ne segue, che quando un creditore non ha sofferto danno alcuno, non può valersi del vantaggio della Sentenza, che condanna il suo debitore a pagargli i frutti.

Gli uni, e gli altri sono fondati sopra le espressioni, che si trovano nel medesimo articolo; li primi su quelle parole: (Frutti dovuti pel ritardo del pagamento, contando dal giorno della citazione.) Gli ultimi sopra quest'altre: (Saranno decretati li danni, e interessi.) L'articolo essendo oscuro, e favorevole a tutte due le opinioni, si può con tutta sicurezza pigliare delle due quella, che più aggradisce.

Scieglendo l'ultima, non vi farà cosa alcuna da opporre, essendo cosa giusta, che il creditore sia risarcito dal debitore del danno, che soffre da esso.

La prima dà del fastidio ad alcuni. Bisognerà rispondere alle loro obiezioni, dopo di aver osservato; che il Magistrato può giustamente imporre una pena a un debitore, che non mantiene la sua promessa di pagare dentro un certo tempo, del quale è convenuto, la somma che gli è stata prestata, che non si piglia pensiero del precetto fattogli in giudizio di dover pagare, nè della dimanda giudiciaria, sopra la quale il Giudice dee fare la sua Sentenza di aggiudicazione di frutti, *in odium contuma-*

maciæ debitoris. Ciò supposto, risponde così alle obiezioni della quarta difficoltà.

Dicono primieramente, che le parole del Decreto pajono formali, (saranno aggiudicati i danni, e interessi) e che quest' altre parole seguenti (dovuti pel ritardo del pagamento) non pare che abbiano altro significato, se non che questi (danni, e interessi) sono cagionati dal ritardo del pagamento,

Rispondo, che queste parole (pel ritardo del pagamento) sembrano parimenti formali, che li frutti sono aggiudicati, *in odium contumaciæ debitoris*, e che le altre parole precedenti (saranno aggiudicati li danni, e interessi) non mostrano di avere altro significato, se non che la pena (del ritardo, e della contumacia) è quella ch'è eguale agli (interessi, e al danno) che si potrebbe patire, e che ordinariamente si patisce.

Dicono in secondo luogo. Il Decreto dice, che gl' interessi debbono esser dimandati dal creditore, e la condanna dee corrispondere alla dimanda. Ora il creditore dimanda li danni, e interessi non dimanda che il debitore sia castigato.

Rispondo, che il creditore dimanda (li danni, e interessi per ragione del ritardo) e perciò dimanda, che il suo debitore sia castigato per esser morosо: donde ne segue, che gli sono aggiu-

di-

dicati li frutti *in odium contumaciæ*, e non *in compensationem damni*.

Dicono per terzo. Per qual ragione, essendo semplicemente una pena, non è ella applicabile, o alli Spedali generali, o al fisco del Principe? Per qual ragione debbe esser pagata alla parte, che non ha sofferto danno alcuno?

Rispondo, che la ragione di questa applicazione, non è altro che la volontà del Principe, il quale può applicare le pene a chi gli piace. E dovendo render ragione di questa volontà del Principe, dirò che ve ne sono due da potersi addurre. La prima è, perchè molte volte il creditore soffre del danno dal suddetto ritardo, e non è ricevuto a intentare un'azione di danni, e interessi, e perciò è giusto che gli sieno aggiudicati gli utili di detta pena. La seconda è, perchè siccome il debitore manca alla convenzione fatta col suo creditore, è cosa giusta che la pena imposta ridondi in vantaggio di quello, a cui ha mancato di parola, e resta sollevato il debitore con l'imposizione di una pena sola, senza mettergliene un'altra in favore del creditore.

Dicono per quarto. Bisogna sfuggire non solo il male, *sed & omnem speciem mali*.

Rispondo, che nessuna persona di buon senso dirà, che quest'articolo del Decreto d' Orleans autorizzi le usure, nè che abbia apparenza di autorizzarle

direttamente, nè indirettamente. Egli è giusto in se stesso, e non ci dà idea alcuna d'ingiustizia.

Dicono in quinto luogo. Che v'è ragione per dubitare, come questo Decreto interpretato diversamente, che del danno emergente, e del lucro cessante, si possa accordare col Concilio di Vienna, il quale pronunzia la Sentenza della Scomunica contro li Vicarj, che permettessero le usure, e ne ordinassero il pagamento. Che cangiando il nome, e dicendo che non è un pagamento di frutti usuraj, ma una pena, non si sfugge, o per dir meglio, non si delude il Decreto del Concilio.

Rispondo, che questo Decreto, interpretato di una pena, a cui bisogna condannare il debitore, applicabile al suo creditore, non permette altrimenti le usure, nè ordina il pagamento delle medesime, onde si può accordare facilmente con la Clementina *de usuris*. Che non è vero, che sia una mutazione di nome solamente fatta per deludere il Decreto del Concilio di Vienna.

La quinta difficoltà propostami è, se vi sia qualche ragione particolare, la quale possa autorizzare le prestanze che fanno alcune Religiose, e delle quali riscuotono pubblicamente li usufrutti, senza seguitare l'uso del Parlamento, dove si trovano.

Rispondo, che io non sò, che ve ne

sia,

sia , e che anzi sono persuaso del contrario per le ragioni seguenti .

1. Il C. *Super eo , de usur.* ch' è di Alessandro III. definisce , che non vi può esser dispensa da' precetti Divini , li quali proibiscono le usure . *Cum usurarum crimen utriusque Testamenti pagina detestetur , super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus* . Se non può esservene alcuna , non ve ne potrà essere nè anco in favore delle Monache .

2. Il medesimo Cap. ci insegna che non è permesso prestare a usura , neppure per riscattare la vita delli schiavi . *Quia cum Scriptura Sacra prohibeat pro alterius vita mentiri , multo magis prohibendus est quis , ne etiam pro redimenda vita captivi usurarum crimine involvatur* . Se non v' è ragione per ricevere le usure senza peccato , quand' anche si trattasse di riscattare la vita delli schiavi , non ve ne potrà mai esser alcuna ch'esenti le Monache dal peccato , quando prestano a usura , mentre peccherebbono , quando anco lo facessero per riscattare li schiavi .

3. Il primo Concilio di Milano sotto S. Carlo al titolo *de usuris* , definisce che non è lecito prestare con la convenzione , nè con l' intenzione di ricavarne guadagno , quando anche fosse denaro di pupilli , di vedove , ovvero di luoghi pii : *tametsi pecuniæ ipsæ sint pupillorum , aut viduarum , aut locorum pio-*

rum. E perciò non è lecito prestare il denaro de' Monasterj a usura.

4. L' Assemblea di Meluno dice il medesimo, e la ragione che adduce, è questa. *Omnes enim audire tenentur illud Christi: Mutuum date, nihil inde sperantes*. Se tutti sono obbligati, saranno obbligate anco le Monache.

5. Il Concilio di Burdò definisce il medesimo, e ne rende una ragione che comprende le Monache, perchè, dic' egli, la prestanza secondo il comandamento di Dio debb' esser gratuita: *Mutuum enim, ex præcepto divino, debet esse gratuitum*.

Finalmente la 6. e ultima difficoltà, a cui sono obbligato a soddisfare è intorno alle rendite, che si comprano, o per un tempo limitato, v. g. di venti, dieci, o cinque anni, donde alcuni hanno sostenuto, che si potessero limitare a uno, o due anni, ovvero per un tempo non limitato, con condizione però, che il creditore possa ricuperare una rendita venduta da lui con restituire il prezzo della medesima: siccome parimenti il compratore possa rinunziare alla rendita suddetta, e ripetere il prezzo della medesima ogni volta, che vorrà. Si dimanda, se queste rendite sieno una mera colluſione della Legge divina.

Rispondo, che le rendite, quando sono ricuperabili dal venditore, ogni volta che restituisce il prezzo delle medesime, alla cui ricupera non può esser for-

forzato da quello, che ha acquistato, sono permesse, e non sono una mera colluſione della Legge divina. Così è stato definito da Martino V. l'anno 1415. e da Calisto III. l' anno 1455. nelle loro Stravaganti, che cominciano tutte due con questa parola *Regimini* al titolo *de Emptione*; dalle Stravaganti comuni, con queste parole: *Præfatos contractus licitos, & juri comuni conformes, ac ipsorum censuum venditores ad illorum solutiones remoto contradictionis obstaculo obligari, autoritate Apostolica, tenore præsentium ex certa scientia declaramus.* E dicono parimenti: *Et semper in ipsis contractibus, expresse ipsis venditoribus data fuit facultas atque gratia, quod ipsum annuum censum in toto, vel in parte pro eadem summa denariorum, quam ab ipsis emptoribus receperant, quicumque vellent, libere, absque alicujus requisitione, contradictione, vel assensu, possent extinguere, & redimere, ac se ab ipsius census solutione ex tunc penitus liberare.*

Ma il compratore non può rinunziare alla rendita, che ha comprata, e ripetere il prezzo della medesima, ogni volta che vuole. Imperocchè li medesimi Pontefici lo dichiarano con quelle parole: *Sed ad hoc hujusmodi census venditores inviti, nequaquam per emptores arctari, vel adstringi valerent, etiam ipsis possessionibus, & bonis obligatis penitus interemptis, seu distractis.*

Pio V. ha vietati parimenti li Contratti di censo con questa condizione. Ma il suddetto divieto non è considerabile nella Francia, perchè la sua Bolla non è stata accettata, e contiene dell' altre proibizioni, alle quali non si ha verun riguardo.

La vera ragione per cui il compratore non può rinunziare la rendita ripetendo il prezzo della medesima dal venditore è, che in questa maniera sarebbe una prestanza in vece di un censo, dalla quale riceverebbe l' usufrutto. Questo è il parere comune de' Teologi, come si può vedere nel Soto, nel Navarro, nel Toledo, e negli altri.

Ve ne sono però alcuni di parere contrario; ma parlano solamente delle rendite reali, escludendo le personali, e le miste; e anco dicendo, che queste rendite reali sono permesse, avertono che l' uso delle medesime non si può permettere. Azorio Instit. Moral. p. 9 l. 10. c. 17. *In hac quæstione dicendum videtur, omnino esse abstinendum ab hujusmodi censuali contractu, & illum merito in Republica legibus damnandum, quoniam habet speciem usuræ, cum emptor sibi reservat jus repetendi pretium, & lucrum interim accipiat, nec computet in sortem. Item Conradus & Covarruvias, qui putant esse omni usura liberum, ajunt tamen esse penitus fugiendum. Postremo multa scholastica disputatione tractantur, quæ non condemnantur, at usu & more omni-*

omnino improbantur : quia quædam scholastica subtilitas potest omni peccati labe purgare, usus tamen ipse ea, uti noxia, damnat, & rejicit. E il Medina 15. *de Censu redimibili*, dice il medesimo. *Etsi justificari possit, est tamen talis contractus dissuadendus : Tum quia videtur habere speciem mali, ob nonnullam similitudinem, quam cum mutuo habet. Tum quia daretur ansa usuras palliate exercendi. Dicerent enim his qui mutuo petunt: Non mutuabo, sed emam a vobis rem, vel censum, servata mihi facultate contractum rescindendi. Et ita quando aliquid essent lucrati contractum rescinderent, in quo idem aut plus, quam per apertam usuram lucrarentur. Et ita contractus hujusmodi merito usurarius, &c.*

La ragione per cui li suddetti Autori dicono, che questa non è una prestanza. *Quia illic est vera emptio, & non mutuum: nam intervenit pretium, & merx, quæ est census, seu res cum tali pacto empta. Etsi res illa, vel census ante redemptionem pereat, perit emptori, & nulla ei relinquitur actio ad precium, quod dederat: non igitur est mutuum, nec impignoratio : alioqui pignore, seu re illa pereunte, maneret actio emptori contra venditorem ad pretium, quod illi dederat, quod est falsum.*

Ma vogliono, che in questi contratti il compratore compri la rendita con un prezzo maggiore per ragione di avere questo vantaggio di poter forz r:

il venditore alla ricupera . *Majoris valoris, seu pretii esse censum, seu rem venditam cum pacto revenditionis in favorem solius emptoris appositæ, quam sit census simpliciter irredimibilis, supposito quod præfata recompensa fiat per augmentum pretii*, e che il venditore la ricuperi a minor prezzo. *Tempore redemptionis non esse justum venditorem tantum pretium in casu reddere, quantum ab initio accepit: sed quantum valebat purus census irredimibilis* . E vogliono oltre di ciò, che *absit scandalum, infamia, & mens depravata*.

Fine del Tomo Secondo.

INDICE
DELLE
MATERIE,
Che ſi contengono in queſto Secondo Tomo.

A

Abito Eccleſiaſtico.

UN Sacerdote, o altro Eccleſiaſtico è obbligato in coſcienza a portar l'abito Eccleſiaſtico. *Pag.* 454.

Appellazione.

Quello ch'è ſtato aggravato con una Sentenza, può appellare; ma quello che non è ſtato aggravato non può appellare. 81.

Li Canoni, e le Leggi danno facoltà a qualunque uomo condannato a morte da un Giudice ſubalterno, di appellarſi al Superiore. 82.
Non ſi può appellarſi a Roma, *omiſſo medio*. 212.

Aſſoluzione.

Si dee ricuſare l' aſſoluzione a coloro che hanno uſurpati li boſchi del Principe, e non vogliono reſtituirli. 108.
A quelli che ſi liberano dalle Taglie che ſarebbono obbligati a pagare, e ne aggravano la Comunità, ſe perſeverano in queſta ingiuſtizia. 110.
A quelli che non vogliono riſarcire li Decimatori del danno che gli fanno, pigliandoſi li campatici avanti che ſia pagata la Decima. 111.
A quelli che uſano violenza per impedire, che altri non affittino le Decime Eccleſiaſtiche, per poterle poi avere a prezzo vile, e che non riſarciſcono il danno fatto alla Chieſa. 112.
A' Signori che non fanno amminiſtrare la Giuſtizia ne'loro Feudi. 116.
A' Signori, i quali ſoffrono che i loro Mugnaj tengano le miſure falſe. 117.
Qual direzione ſi debba tenere nel Tribunale della Penitenza co' Nobili, i quali con le ſpeſe eccеſſive ſi rendono impotenti a pagare i loro debiti alli Mercanti, ed agli Artiſti. 114.

Quel-

Quelli, i quali non risarciscono i danni che hanno fatti, che non restituiscono la robba che hanno preso, che hanno oppresse delle famiglie, e non fanno quanto possono per sollevarle, sono indegni di esser'ammessi alli Sagramenti. 120.

Un Confessore, essendo citato dal suo Penitente, ch' è accompagnato da un Notajo, e due Testimonj, a dire se sia vero che gli ha ricusata l'assoluzione, e a dichiarargli le ragioni per le quali glie l' ha ricusata, il Confessore non dee risponder cos'alcuna. 191.

Regole di S. Carlo, dalle quali si può giudicare, quando si debba ricusare l' assoluzione. 180.

Un penitente non dee far chiamare in Giudizio il suo Confessore per lagnarsi che gli ha ricusata l' assoluzione, e questo rifiuto non è una materia che si possa trattare in un Tribunale Secolare, o Ecclesiastico. 194.

Aubaine. *

Un Forestiere depositа una somma di denaro nelle mani di un Francese, acciocchè la dia a un particolare dopo la sua morte. Il depositario è obbligato a consegnarla al Re, come un diritto di *Aubaine*. 68.

* Diritto del Re nella Francia sopra la robba degli Forestieri che muojono.

B

Benefizio.

Rinunzia di un Benefizio.

QUando uno è entrato in un Benefizio per cattive ſtrade, e quando è incapace di farne le funzioni, ha obbligo di rinunziarlo. 243.

Unione di un Benefizio.

Li Veſcovi hanno facoltà di unire a' loro Seminarj ogni ſorta di Benefizj, Secolarj, e Regolari. 364.

Benefiziati.

L' obbligo di quelli che hanno ereditato dalli Benefiziati. 291.
Un Benefiziato non ha obbligo di vivere col ſuo Patrimonio, e diſtribuire le rendite del Benefizio a' poveri. 303.

Biade.

Vendita delle Biade.

Un' uomo che abbia una riſoluzione ſincera di vender le ſue Biade nel meſe di Maggio ſolamente, eſſendo preſſato a venderle da perſone che vorrebbono comprar in una ſtagione, che

vagliono meno, può venderle quanto le venderebbe nel meſe di Maggio, detraendo il calo, la fatica, la diligenza, e le ſpeſe che ſi dovrebbono fare per cuſtodirle. 284.

Boſchi.

Non v' è neſſun Decreto Regio, il quale permetta a' poveri nella Francia, di pigliare ne' boſchi gli alberi morti; poſſono però nelle loro neceſſità pigliare le legna minute che ſono in terra, e li ſarmenti della campagna. 286.

C

Caccia.

LA Caccia è proibita agli Eccleſiaſtici. 373.

Caſa.

Quando è incerto, ſe il tetto ſi ſia bruciato per colpa del locatario, ovvero per diſgrazia; il proprietario, e il locatario debbono ſottoporſi al danno egualmente per metà. 394.

Un particolare, vendendo la ſua Caſa, ha detto con buona fede, che la ſua Caſa dipendeva da un Signore, non ſapendo che dipendeſſe ancora da un' altro; non è obbligato a riſarcire il compratore. 405.

Compagnie.

Un Eccleſiaſtico è obbligato a ſchivare le compagnie, e ſingolarmente delle donne, e delle fanciulle, che cagionano qualche ſcandalo. 458.

Confeſſori.

Il Cap. *Quamvis Presbyteris* del Concilio di Trento, ſeſs. 13. cap. 15. và inteſo del Veſcovo del penitente, e non di quello del Confeſſore. 203.

Un Confeſſore non dee render conto ne' Tribunali Secolari, o Eccleſiaſtici, di quello ch'è ſeguito fra di lui, e il ſuo penitente nel Tribunale della Confeſſione. 192.

Un Veſcovo ha l'autorità di fare uno Statuto per proibire alli ſuoi Dioceſani di andare deliberatamente a confeſſarſi fuori della Dioceſi. 209.

E' lecito confeſſarſi dalli Religioſi Mendicanti che ſono approvati nella Dioceſi, eccettuato il tempo di Paſqua *, ſenza il conſenſo del Curato. 208.

Non baſta per li Religioſi Mendicanti che ſieno ſtati eſaminati da' loro Superiori Regolari, e che ſieno ſtati trovati capaci di ſentire le confeſſioni de' Secolari: ma è neceſſario in oltre che

* Nella Francia ſi pratica queſta eccezione

che abbiano l'approvazione del Vescovo, nella cui Diocesi vogliono confessare, e il rifiuto che facesse di approvarli non può servir loro di approvazione. 223.

Le Confessioni fatte deliberatamente fuori della Diocesi contro li divieti del Vescovo, sono nulle e invalide. 240.

Quando uno ha lasciati de' peccati mortali per un'ignoranza crassa, e affettata, è obbligato a reiterare la confessione. 266.

Alcuni Religiosi stabiliti con condizione di non confessare dal Giovedì Santo sino alla Domenica detta *Quasimodo*, non possono confessare, quando anche le Confessioni non fossero le annue, delle quali la Chiesa dispone nel Concilio Lateranense. 353.

Contratti.

Il contratto di pegno, non è un contratto di vendita; ma un mero presto palliato di vendita, ed è usurario. 70.

Il contratto di società di bestiame da lana è giusto, quando vi sieno alcune condizioni da noi accennate. 131.

Il contratto di società di bestie da lana, detto *Redditio bestiæ*, è illecito, quando quello che dà le bestie, non corre alcun rischio. 140.

Il contratto di bestie da lavoro detto ec. è lecito con alcune modificazioni. 146.

Il contratto delle lane anticipate, è lecito, quando è incerto, se le lane varranno più o meno che saranno deliberate. 148.

Il contratto di pegno, in cui s' impegna un podere, e quello che lo ha ricevuto in pegno gode i frutti senza far veruna diminuzione del capitale, è un contratto illecito. 159.

Un contratto di società è permesso, quando uno somministra tutte le bestie a sue spese, e l' altro il mantenimento, l'alloggio, e la custodia; e il guadagno si divide giustamente. 244.

Quando quello che piglia li animali, è obbligato a tutta la perdita, il contratto è illecito. 245.

Clausula, che non si può inserire in un contratto di società d'animali, comechè uno non volesse prevalersene. 247.

Il contratto è ingiusto, quando quello che consegna li animali obbliga quello che li piglia al danno della metà della perdita degli animali, benchè accadesse senza sua colpa. 248.

Il contratto di società è giusto, quando il proprietario di un podere, lo dà a un lavoratore per coltivarlo a metà. 249.

Il contratto di società è permesso, quando il padrone di un podere, che lo dà a metà, e quello che lo piglia vi mettono egualmente degli animali, e dividono il guadagno, se quello che ne

ne ricavano ambedue è proporzionato al capitale che v' hanno meſſo. 250.

Il contratto è giuſto, quando il proprietario di un podere, lo dà a coltivare a un contadino, gli ſomminiſtra li animali, e li fa ſtimare, e dividono egualmente il guadagno, l' accreſcimento, e il capitale. 251.

Il contratto detto a *Capitale* è permeſſo, e autorizzato dalle Pratiche. 253.

Quando muojono gli animali di una ſocietà; ſe quello che li teneva pretende di non averne colpa, ha l'obbligo di provarlo. 262.

E doveroſo predicare contro li Contratti uſurarj di ſocietà d'animali, comechè le dette prediche eccitino molte turbolenze, e non producano verun frutto. 264.

Di molti frutti arretratti non ſi può fare un contratto di cenſo. 275.

Li tre contratti ſono un' uſura palliata. 393.

Il contratto di ſocietà non è lecito, quando ſi danno de' caſtrati a un contadino con condizione, che divida il guadagno col padrone, e ſia obbligato a ſoſtituirne degli altri in vece di quelli che muojono, comechè ſenza ſua colpa. 429.

Curato.

Li Curati ſono d'iſtituzione Divina; 357.

D

Deciſione.

SI può acquietarſi in buona coſcienza alle deciſioni di un' uomo riconoſciuto per dotto, e pio, quando non vi ſia qualche motivo particolare per dubitare delle ſue deciſioni. 304.

Domeniche, e Feſte. *

Li Signori, e Magiſtrati ſono obbligati a impedire, che il popolo con li ſuoi vizj non profani la ſantità delle Domeniche, e altre Feſte. 118.

Se li Mugnaj, Macellari, Fornaj, e Paſticcieri poſſano lavorare nel loro meſtiero le Domeniche, e le Feſte. 290.

Li Barbieri non debbono far la barba, nè li capelli ne' giorni feſtivi, quando non foſſero obbligati dalla neceſſità per avere con che ſuſſiſtere. 347.

Diſpenſe.

Non biſogna avere alcun riguardo alle diſpenſe, quando ſono date ſenza cauſa legittima. 427. 428.

* Coſtì ci và inſerito quello che appartiene al digiuno, e lo troverai in fine dell' Indice.

Diritti Feudali.

La vedova di un Nobile che ha acquiſtate molte terre, delle quali eſſa non crede che abbia pagati li diritti al Feudatario, non è obbligata a andarſi a denunziare da ſe; ma può aſpettare che gli ſieno dimandati. 42.

Quando ſi è venduto uno ſtabile con una ſcrittura privata, e con promeſſa di mettere il contratto in lui, biſogna pagare i diritti al Signore del Feudo. 63.

F

Feudi liberi.

UN' Eccleſiaſtico, che non era nobile, e poſſedeva una terra nobile, fu citato dalli partitanti, perchè pagaſſe il ſuo debito. Si difeſe, e ſoſtenne, che eſſendo fondato il ſuo titolo patrimoniale ſopra la detta terra, era come un bene Eccleſiaſtico, che doveva eſſer' eſente dal diritto. Li partitanti eſſendoſi acquietati, l'Eccleſiaſtico è ſicuro in coſcienza, e baſta che abbia l'intenzione di pagare, in caſo che ſia condannato a farlo. 404.

G

Giudici.

LI Giudici ſono obbligati a oſſervare il Regolamento della Corte, e li Decreti per le funzioni delle loro Cariche, tanto in materia civile come criminale. 85.

Giuoco.

Non v'è nulla di certo fra i Teologi intorno all'obbligo di pagare quello che ſi è perduto ai giuochi di fortuna puri, e miſti. 324.

I

Impegnare fondi fruttiferi.

UN Tutore dà al creditore de' ſuoi Minori uno dei loro poderi in pagamento, ma li minori eſſendo diventati maggiori, e volendo ricuperare il loro podere; il creditore è obbligato a ſcontare i frutti in conto di capitale. 177.

Intereſſi, o uſufrutti.

Un Giudice può condannare negli intereſſi il debitore di una ſomma dovuta per polizza, quando n'è ſtata fat-

fatta la dimanda in Giudizio dal creditore, e che ſia ſtata fatta con buona fede, e ſenza colluſione. 23.
Una Tutrice che dia il denaro del ſuo pupillo per polizza, non può riſcuoterne l' uſufrutto. 29.
Il riſico che ſi corre preſtando il denaro ad un Banchiere, non impediſce, che l' intereſſe non ſia uſurario. 39.
Vi ſono delle ſtipulazioni di intereſſi autorizzate dalla Legge Civile, e Canonica. 43.
Non è lecito ricevere l' uſufrutto de' frutti. 59.
Non v'è obbligo di reſtituire li uſufrutti uſurarj conſumati con buona fede. 125.
Quello che preſta il ſuo denaro per polizza, e ſtipula i frutti, commette un peccato di uſura. 164.
E' coſa giuſta pigliare l' uſufrutto per la conguaglianza di una diviſione di beni fruttiferi. 278.
Quando un padre ch'è debitore della dote di ſua figlia al ſuo genero, e gliene paga l' uſufrutto, addoſſa l'obbligo ad un terzo di pagar la dote per via di un contratto fatto con eſſolui; il genero nondimeno può eſigere l' uſufrutto di detta dote, ſino a che ſia ſtato pagato. 281.
Quelli che ſono diventati più ricchi co' gl' intereſſi uſurarj, non poſſono eſimerſi dalla reſtituzione, dicendo che ſe veſſero creduto, che ciò non foſſe per-

permeſſo, avrebbono impiegato altrove il loro denaro utilmente, e lecitamente. 283.
In occaſione di queſta propoſizione, che non v'è obbligo di reſtituire gl'intereſſi uſurarj, ſi dimanda come poſſa accadere, che uno non ſia diventato più ricco, o almeno non ſi ſia difeſo dal diventar più povero. 385.
Un creditore preſſa il ſuo debitore al pagamento, il quale gli riſponde, ch'è impotente; in tal caſo può ricevere l'uſufrutto, *ratione damni emergentis*. 388.
Un Mercante, che traffica il ſuo denaro, può pigliare gl' intereſſi di quello che va creditore, o di quello, che preſta. 390.

Ipoteca.

Un uomo è ſicuro in coſcienza, quando ha dalla ſua il parere de'primi Avvocati. 400.

Irregolarità.

Li Eretici convertiti, che hanno ricevuta l'aſſoluzione nella Francia non ſono irregolari. 270.

L

Leggi.

QUelli, che non oſſervano le Leggi del Principe, peccano. 74.

La Legge umana, quando è di molta importanza pel bene pubblico, obbliga ſotto pena di peccato mortale. 15.

Perchè la Legge obblighi, conviene che ſia accettata. 76.

Legitimazione.

Un' uomo, e una donna che hanno avuto un figlio avanti del loro matrimonio, ſono obbligati a riconoſcerlo, comechè riconoſcendolo, privino della primogenitura un' altro figlio, ch' è nato dopo il matrimonio. 342.

Lettere di cambio.

Una lettera di cambio non aſſicura quello che la riceve per riſcoſſione di un ſuo credito, ſe non ſi fa fare dal Mercante l' accettazione in iſcritto. 40.

Il cambio *per minutum*, o altrimenti *manuale* è un commecio lecito in ſe ſteſſo. 66.

Il cambio per lettera è giuſto, quando vi ſieno alcune condizioni. *ivi*.

M

Diſpenſa del Matrimonio.

UN' uomo a cui era ſtato dichiarato nullo il Matrimonio, perchè era

era impotente, ſi è fatto guarire, ed è paſſato alle ſeconde nozze. Si tratta di ſapere quale de' due matrimonj ſia valido. La deciſione è per il ſecondo, perchè l'uomo non era obbligato ad eſporſi all'operazione, che gli è ſtata fatta, ed è incerto, ſe ſia ſtata fatta ſenza pericolo. 312.

E' una coſa dubbia fra i Teologi, ſe il Papa poſſa ſciorre un matrimonio contratto, e non conſumato. 318.

Non ſi può conſigliare a dimandar la diſpenſa dal Papa per far un matrimonio tra perſone di qualità, che ſono parenti dal ſecondo al terzo grado. 352.

Una fanciulla promeſſa ad un' uomo, di cui ſi crede pubblicamente, che abbia avuto che fare con la madre di detta fanciulla, può acconſentire all'adempimento del matrimonio ſuddetto. 349.

Una fanciulla, la quale ſappia ſicuramente, che quello a cui è ſtata promeſſa, ha avuto commercio carnale con ſua madre non può contrar matrimonio con eſſolui. 350.

Menzogna.

La Menzogna è per ſe ſteſſa cattiva, e non è lecito mentire per qualſiſia cauſa, o preteſto. 17.

Missionarj.

Non è necessario confessarsi dalli Missionarj per ottenere l' Indulgenza accordata dal Papa, *Fidelibus ad quos mittendi accesserint.* 358.

Mode.

Di quelli che inventano le stoffe sontuose, e curiose, ovvero le mode. Di quelli che le fanno dopo che sono state inventate. Di quelli che le portano. Se si debba dare agli uni, e agli altri l' assoluzione. 1. *e seg.*

Molini.

Sono luoghi di disonestà: 307.

O

Osterie.

IL Vescovo ha l' autorità di proibire agli Osti della sua Diocesi di ricevere nelle ore dell' Offizio Divino li giorni Festivi persona alcuna di quelli del luogo, per bere, e per mangiare nelle loro Osterie. 440.

Il Vescovo ha l' autorità di proibire alli suoi Diocesani la frequentazione dell' Osterie ne' giorni, e ore che si celebra il Servizio Divino, e agli Eccle-

siastici in qual si sia tempo, fuori di certi casi. 401.
Il Vescovo può fare questi divieti sotto pena delle censure. 448.
Il Vescovo può riservarsi questi casi. 449.
Da questi principj si cavano molte conseguenze. La prima, che un'Oste, il quale riceve in tempo dell' Offizio Divino li Secolari nell'osteria i giorni Festivi, ovvero li Ecclesiastici in qual si sia tempo, per dare ai medesimi da mangiare, e da bere contro il divieto del Vescovo, offende Dio mortalmente. *ivi.*
La seconda. Che li Secolari offendono Dio mortalmente, quando frequentano le Osterie nei giorni Festivi in tempo del servizio divino. 450.
La terza. Che li Ecclesiastici, li quali vanno all'Osterie, offendono Dio mortalmente. *ivi.*
La quarta. Che quando il Vescovo si è riservati questi casi, li Sacerdoti non hanno l'autorità di assolvere. 451.
La quinta. Che li Ecclesiastici offendono Dio mortalmente, dicendo, che il contravenire a questi Decreti non è male alcuno. 452.

P

Penſioni.

NON è lecito riſervarſi una penſione ſopra un Benefizio, che ſha appena una rendita ſufficiente per mantenere il titolare, e pagare li aggravj. 230.

In che caſo ſia permeſſo riſervarſi una penſione. 232.

Preſtanza di denaro.

Quello che preſta il ſuo denaro con la ſperanza, o con la riſcoſſione di qualche guadagno per cagione della preſtanza, comecchè non ſtipuli il detto guadagno, non può pigliare quello, che gli foſſe dato gratuitamente, e avendolo preſo, e obbligato a reſtituirlo. 280.

Promeſſa.

La promeſſa fatta a certe Monache di vender loro un giardino, alla quale è ſtato mancato, non obbliga di dacoſa alcuna alle medeſime, ſe non hanno patito danno alcuno. 406.

R

Religione P. R.

Avviso a un Cattolico, che avea ricoverata una giovanetta della Religione P. R. discacciata dalla Madre fuori di Casa, dopo averla maltrattata. 97.

Restituzione.

Un' uomo è obbligato alla restituzione di una somma, di cui era legitimo creditore, per essersi fatto pagare in virtù di una ricevuta falsa per mezzo di un'antidata. 54.

Quello, che cessa di esser in buona fede è obbligato alla restituzione dei frutti decorsi, che non ha consumati con la medesima buona fede, e coi quali si è fatto più ricco. 56.

Un Signore di un Villaggio, il quale ha obbligati li suoi Vassalli a pagare al Partitante del Dominio una somma maggiore di quello, che dovevano, e obbligato a farne la restituzione alli medesimi. 129.

Il senso delle parole di S. Tommaso il quale dice, che v'è l'obbligo di restituire, *quando aliquis trahit aliur ad ludum ob cupiditatem lucrandi.* 69.

Quando per Legge di qualche paese, un Padre non può fare maggiore

ſpeſa per uno dei ſuoi figli, che per l'altro; in queſto caſo il figlio, ch'è coſtato molto più della ſorella, ha obbligo di fargliene la reſtituzione. 396.

Scomunica.

Quando un Vicario ſcomunica in conſeguenza dei Monitorj canonicamente pubblicati per ſentenza contro un reo, egli è ſcomunicato innanzi a Dio. 78.

Uno reſta ſcomunicato per aver fatta un'azione vietata, ſotto pena della ſcomunica *ipſo facto*, quando vi ſia la pratica. 79.

Spedale.

Un Veſcovo non può tollerare, che uno Spedale ſervito da fanciulle laiche, e amminiſtrato da Religioſi, abbia una porta per entrare in Chieſa di detti Religioſi, e che la porta ſuddetta ſia aperta il giorno, e chiuſa la notte. 352.

Speſe forenſi.

Un Creditore, il quale per animoſità fa delle ſpeſe al ſuo debitore, non merita di riceverle; e il ſuo debitore è indegno, che gli ſieno reſtituite, perchè in mala fede, onde biſogna im-

piegarle in elemosine, e in altre opere pie. 61.

Spiritata.

La condotta che bisogna tenere, quando una fanciulla s'immagina d' essere spiritata. 320.

T

Taglie.

LI Principi di Francia, che godono il privilegio delle Taglie per li loro Domestici, e Offiziali non possono farne metter' alcuno nel ruolo della loro Casa, che mandano alla Corte dei Sussidj, se non ha tutte le condizioni, che ricercano li Editti, Dichiarazioni, e Decreti Regj. 102.

La qualità di Giudice non esenta dall' essere Collettore delle Taglie. 105.

Quelli che hanno l'obbligo di fare il riparto, sono obbligati a farlo più giustamente; che sia possibile. 272.

Quelli che non fanno il riparto giustamente, sono obbligati a risarcire il danno, che fanno a quelli, che sono aggravati più del dovere. *ivi.*

Titolo patrimoniale.

Il Titolo Sacerdotale in alienabile, e li Ecclesiastici sono obbligati a usare

re tutta la diligenza per conservarlo. 306.

Tributo.

Spiegazione di quello, che dice il Toledo, che non si può esiger tributo, *de his quæ in proprios usus invehuntur*. 76.

V.

Voti.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

IL voto semplice di castità perpetua è riservato al Papa *ex consuetudine, & non ex Canone*. 358.

Se una donna maritata, avendo data licenza al marito di mettersi *in sacris*, e avendo fatto voto di castità, sia obbligata a rinserrarsi in un Monastero, ovvero possa restare al secolo nella medesima Città, dove sta il marito. 359.

Usura.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Dar del denaro in piazza a quindici per cento è usura, e pigliandone senza necessità si pecca mortalmente. 1.

Il prestar del denaro ai Minori, stipulando l' usufrutto alle sei, e un quarto è usura. 54.

Decreto d'Orleans vuole, che li

Tu-

Tutori impieghino li denari dei loro Minori in censi, o in fondi fruttiferi. *ivi.*

La Legge di Dio, li Canoni della Chiesa, li Decreti dei nostri Re proibiscono l'usura. 41.

La prestanza, che si fa alli Mercanti, da cui si riscuote usufrutto, è usuraria. 35.

Un Curato, e li Operaj della Chiesa hanno commessa una spezie di usura, proponendo alli Parrocchiani di servirsi di una somma appartenente alla loro fabbrica, e di darne l'usufrutto per motivo di carità. 94.

Quando la prestanza del grano sia usuraria. 153.

Non è permesso prestare a usura alle persone ricche. 463.

Uso supplito con un Titolo Ecclesiastico.

Digiuno. *

Un Superiore di una Comunità non dee far pesare il pane, che si dà alla collazione nei giorni di digiuno; ma lasciare alla discrezione di ognuno il pigliarsi quello, che gli abbisogna. 32

Li Teologi non convengo in che a

* Questo va inserito tra la parola *Dec one*, e quella *Domeniche*, dove se n' è fatta men.

cominci l' obbligo del digiuno. 336. 416.

Le Penitenze, che si hanno da imporre a quelli, che per molti anni si sono accusati di non aver digiunata la quaresima. 413.

Il parere di S. Tommaso è, che l' obbligo di digiunare non cominci, se non dopo ventun' anno. 335. 416.

Quelli, che bevono del vino fra pasto nei giorni di digiuno, peccano del peccato d' intemperanza, e in conseguenza perdono il merito del loro digiuno. 336.

Fine dell' Indice delle Materie.

150
1344.18
13:3:16.C